

SAGGIO D'UN PROGETTO

DEL

CODICE PENALE ITALIANO

CORREDATO

D' OSSERVAZIONI

DELL'AVVOCATO

EMANUELE RAPISARDI


SOSTITUTO AVVOCATO DEI POVERI



CATANIA
PRESSO PIETRO GIUNTINI
TIPOGRAFO-LIBRAIO-EDITORE

1862

ds.



Proprietà Letteraria

Le copie non munite del suggello a secco nel frontespizio dell'Editore Pietro Giuntini, si dichiarano contrafatte.

A

TERENZIO MAMIANI

GLORIA ITALIANA

L' AUTORE

IN ATTESTATO D'AMMIRAZIONE PROFONDA

CONSA GRA

Eccellenza

Ho creduto dovere d'ogni Italiano, per quanto può, per quanto sa, affatigare il proprio intelletto pel bene dell'Italia. Fra'bisogni urgenti parmi, se non primissimo, non ultimo certo quello dell'unificazione legislativa. Nella mia pochezza ho creduto formulare un Progetto di Codice Penale Italiano, corredandolo d'osservazioni filosofiche e comparative. Non so se vi sia riuscito; ma ne dubito e fortemente, essendo troppo grande e superiore alle mie forze il soggetto. Pure non ho voluto sottrarmi a tanto dovere, nella lusinga che anche nei libri cattivi può rinvenirsi qualche verità.

Giunto al termine di questo lavoro, ed essendone prossima, anzi imminente la pubblicazione, mi è sembrato, che, per giungere gradito agl'Italiani, era necessario che si presentasse sotto l'egida d'un Gran Nome. Quale meglio del Suo, che è quello d'un Grande Italiano, e d'un Grande Scrittore?

Io spero che V. E. accoglierà benignamente la mia

preghiera, e vorrà degnarsi autorizzarmi a fregiare del suo nome il mio lavoro.

Con la più profonda ammirazione, mi protesto

Catania 2 Maggio 1862.

Di Vostra Eccellenza

**Sig. Conte Terenzio Mamiani
della Rovere**

*Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario
di S. M. il Re d'Italia presso S. M. Ellenica*

ATENE

Dev.mo Servidore
EMANUELE RAPISARDI

Atene li 12 Maggio 62

Al sig. Emanuele Rapisardi

Riverito Signore

Non so intendere come accada che non possedendo io alcun titolo speciale alla sua stima e alla sua bontà, le sia sorto il pensiero di onorarmi in modo straordinario. Ciò proviene certamente dalla gentilezza squisita dello animo di V. S. che tolse cercare un uomo oscuro e quasi appartato dal mondo per innalzarlo e quanto è da Lei celebrarlo con la dedicazione dell'opera sua. Io sarei quasi nemico di me medesimo se io ricusassi tanta fortuna, ed è meno male che io corra il pericolo di sentirmi dire che non la merito.

Io le dovrò per questo appunto, o Signore, una più grande riconoscenza; e permetta che insino da ora io me le professi gratissimo e la preghi di rivalersi meco per quella porzione a cui può essere sufficiente il gran desiderio che è di servirla. Mi creda, per tanto,

Obblig.mo e der.mo suo
TERENZIO DIAMIANI

INTRODUZIONE

L'ITALIA è oramai degli Italiani. La saggezza dei suoi figli ha saputo vincere con la più lodevole perseveranza tutti gli ostacoli, e non eran pochi, nè lievi, che si opponevano al gran pensiero, alla grande aspirazione di tutti gl'Italiani:—l'indipendenza, la libertà, l'unità d'Italia. Poche provincie gemono tuttora sotto la dominazione straniera; ma la pubblica opinione, l'opinione Europea ha digià decretata la riunione di queste all'Italia; e la saggezza dei Gabinetti o il coraggio e le gloriose armi degli Italiani daranno quanto prima esecuzione al gran decreto.

Il primo Parlamento Italiano, questa grande rappresentanza nazionale, apriva il 18 febbrajo 1861 la sua prima sessione. E l'Italia in quei solenni momenti mostrava, e mostra tuttora all'Europa, che nè il dispotismo nè la sventura valsero a soffocare il coraggio—l'ingegno—e la saggezza de'suoi figli; che la lunga schiavitù non li avea reso degeneri de' loro padri; e che invece di disunirli, renderli diffidenti l'uno dell'altro, e trascinarli alla devozione degli stranieri, avea loro inseguito a riunirsi;

avea ingigantito in essi, il sentimento della nazionalità, la fiducia nelle proprie forze, ed il disprezzo contro qualunque dominazione straniera, che vuole opprimere l'Italia. E l'Europa ammirò il senno degli Italiani.

Le condizioni eccezionali in cui trovasi un gran popolo, una grande nazione all'uscire da uno stato anomalo e violento, ha impedito finora l'Italia di potere concentrare tutte le sue forze intellettive sovra uno de' più grandi bisogni dell'epoca nostra—su la formazione dei Codici Italiani.—Ma non passerà guari, che questo lavoro richiederà tutte le cure e tutta la sapienza del Governo e del Parlamento.

Partita dall'Italia, e destinata a girare il mondo, la Scienza della Legislazione ritornerà nuovamente all'Italia per riprendere nuova vita e splendore.

Questo grande ed immenso lavoro, che deve rendere per quest'altro titolo viemmaggiormente rispettabile l'Italia moderna, è un lavoro, che richiede somma accuratezza, maturità di studi, profondità di vedute. Come gloria Italiana apparterrà a tutta l'Italia; ed ogni Italiano per quanto può, per quanto sa, non deve trasandare di portar la sua pietra per la formazione di questo grande edificio legislativo.

Noi, non perchè ci sentissimo in grado di divenir legislatori, ma perchè sentiamo altamente i nostri doveri di cittadini e Italiani, noi apporteremo pure la nostra pietra. Per quanto studio ci costerà questo lavoro sul codice penale, noi non vi attaccheremo l'idea d'un lavoro compito; nè c'illuderemo con la speranza che il Parlamento gli darà la sanzione di legge. La formazione di un Codice non può essere l'opera d'un solo, per quanto progrediti, per quanto perfezionati possano essere gli studi legislativi. I Codici non si formano, che dietro la lunghissima esperienza di molti e molti secoli; i costanti e profondi studi dei grandi pensatori; l'animosa viva e coscienziosa discussione delle prime capacità dello Stato. Noi quindi non fa-

remo che presentare un saggio di un progetto, per quanto le nostre forze ce lo permettono, nella speranza, ed è la sola, che nutriamo, che i Consiglieri della Corona ed il Parlamento vogliano accoglierlo benignamente, e tenerlo presente ne' lavori preparatori per la formazione del codice penale Italiano.

Si accolga oppur no, noi avremo fatto il nostro dovere. Non tutti possiamo essere legislatori o per la mancanza in noi di tutti o di alcuni requisiti necessari in un deputato, o per la limitazione del numero dei deputati. Ma tutti possiamo, anzi dobbiamo pubblicare i nostri lavori. La libertà della stampa, grande palladio delle libertà politiche, ce ne fa un dovere, all'adempimento del quale non deve sottrarsi nessuno. Se non potremo essere legislatori, non cesseremo mai d'essere cittadini; e come tali dobbiamo manifestare le nostre idee con quella coscienza e con quella maturità, che richiedono studi così seri, lavori di così grande importanza. E questi lavori riusciranno sempre utili; perchè non v'è libro, per quanto cattivo si fosse, che non contenga qualche verità; spesso idee, che sembrano triviali e comuni, sono trasandate o dimenticate; spesso si trovano delle grandi verità là dove meno si speravano. Spesso gli uomini, che dovrebbero sedere in Parlamento, sono condannati al ritiro, o perchè non appartengono a nessun partito; o perchè non conoscono i mezzi necessari a divenir deputati. Ma una tale dimenticanza, una tale ingratitudine, non deve indegnarli, e costringerli al silenzio. La patria comune è l'Italia, non il cantuccio, dove viviamo; e l'Italia ha dritto sempre di richiedere da noi i nostri lavori; ed il bene dell'Italia deve essere sempre la nostra più nobile, più costante e più operosa aspirazione.

Pria di scendere ad altri esami è necessario premettere poche idee sul fondamento del diritto di punire e sulle qualità e scelta delle pene.

I.

SUL FONDAMENTO DEL DIRITTO DI PUNIRE

Non è nostro debito esaminare la quistione, a chi compete cioè il diritto di punire. Quando la società è costituita, quando si pensa di formare un codice, questa quistione è stata diggià risolta; il potere, che deve fulminare le pene, e quello, che deve infliggerle sono stati determinati e conosciuti.

La quistione cardinale però, che deve essere studiata e risolta è quella relativa al fondamento del diritto di punire.

Questa quistione di gravissimo momento è quella che richiede uno studio accurato, maturo, profondo. La risoluzione di una tale quistione influisce e campeggia potentemente in tutte le parti del codice penale; tutti gli articoli della Legge penale non sono altro, che corollari di una tale soluzione: se giusta quindi giuste saranno tutte le sue disposizioni, false se falsa.

I più grandi pensatori vi si sono dedicati con tutto lo impegno, con tutto lo studio, con tutta l'accuratezza, che una tale quistione richiede; ma in risultato poi sono venuti a diverse ed opposte sentenze.

Però gli studi dei moderni scrittori ne hanno appianato e facilitato in tal modo la via, che oramai ben può dirsi che la quistione è decisa.

I sistemi, che finora hanno campeggiato in tale esame sono stati la difesa diretta, la difesa indiretta, l'utilità, la necessità, la giustizia. Trasandiamo di enumerare tutti gli altri sistemi, che in fin dei conti, salve poche e leggere modifiche, non sono altro, che i sistemi suddetti.

Semplificando la quistione noi crediamo, che tali sistemi possansi ridurre a due, a quello cioè della Utilità o della Necessità, ed all'altro della Giustizia. Il primo si

fonda sul principio dell'opportunità; il secondo sopra un principio assoluto; il primo crede che la pena puossi aumentare o diminuire a seconda de'bisogni sociali; il secondo però crede, che la pena non debbasi alterare giammai; il primo trova la sua ragion di esistere nel bene sociale, nella prevenzione di altri reati, il secondo nella valutazione degli atti, che costituiscono il reato; il primo non tiene conto della persona del reo, il secondo l'ha sempre di mira.

Esaminiamo ora quale dei due sistemi merita la preferenza.

La Necessità può giustificare qualunque violenza e nella natura della pena, e nella istruzione, nel procedimento, nel giudizio. Questo principio non ammette alcuna eccezione. Quando una pena è creduta necessaria, sia ingiusta, crudele, straziante, barbara non importa; con l'infliczione di tale pena l'ordine pubblico è ristabilito, la società è conservata. La persona del reo deve scomparire dinanzi al bene pubblico. Un reo nega il suo delitto; non v'è mezzo alcuno come scoprirne l'autore, tranne quello di costringere l'imputato a parlare, ed a confessare la propria turpitudine; i mezzi legali, i mezzi giusti non valgono a strappargli la verità; è necessario però che il reo si scopra e si punisca; quindi si mettono in opra tutti i mezzi, che valgono a strappargli la verità o la menzogna dalla bocca, quindi la tortura.

Dal principio, che la necessità giustifica la pena, sorgono due corollari:

Il primo si è quello, che tutto ciò che è necessario è giusto.

Il secondo che tutto ciò che non è necessario è ingiusto.

Conseguenza del primo si è che se la pena di morte, il marchio, la ruota, il palo, il taglione materiale, il rogo e qualunque altra violenza di questo genere sono reputate necessarie, debbonsi ritenere per giuste.

Seconda conseguenza del sudetto principio è quella, che

riguarda pure il procedimento penale, la scoperta del reo, la punizione dello stesso. È giusta la tortura, abbiamo detto, se si ritiene necessaria per lo rinvenimento del reo; è giusta ogni violenza carcerale e contro l'imputato e contro i testimoni se si reputa indispensabile al chiarimento del vero; è giusto insomma ogni qualunque siasi mezzo, che reputiamo necessario per condurci a quel risultato, che desideriamo ottenere. È giusto pure il limitare la difesa, il proibirla, il condannare senza pubblica discussione, ove reputiamo necessari questi mezzi. Insomma purchè si raggiunga lo scopo, che ci siamo prefissi, ogni qualunque siasi mezzo, che tende a farcelo raggiungere, e che noi reputiamo indispensabile, è sempre giusto sia illegale, sia inonesto, sia immorale, sia violento.

Conseguenza del secondo corollario si è, che se noi riconosciamo, che lo scopo prefissoci, cioè la conservazione ed il perfezionamento della società può ottenersi senza la condanna del reo, il reo deve essere assoluto, perchè la sua condanna non sarebbe necessaria. E così si confonderebbe il dritto di grazia, con la mancanza del reato.

Un altro inconveniente del sistema della necessità è il confondere il principio fondamentale del diritto di punire con le conseguenze della pena. Ritengono i necessaristi, e a capo di essi Romagnosi che:

« Una condizione essenziale al diritto di offendere taluno è la necessità di recargli un male a fine di difenderci da quello, che ci viene minacciato o inferito.

« Dunque si dovrà verificare che la società, atteso il delitto passato impunito combinato coi rapporti del futuro, nasca la necessità sudetta in modo da legittimare la pena (1) ».

La prevenzione adunque per essi è lo scopo primario della inflizione di una pena. Ma la prevenzione è conse-

(1) *Genesi del Diritto penale* § 242.

guenza, non è il principio giustificativo della pena. E di fatti :

1. Si punisce in vista di un fatto consumato qualificabile reato;

2. S'infligge la pena a colui, che ha commesso un reato, e non a qualunque altro individuo, a qualunque altro malvaggio;

3. Si punisce con una pena più o meno severa, ma proporzionata al reato, che si è commesso.

Da queste osservazioni sorge chiaro il principio, che nella inflizione di una pena havvi un elemento particolare, relativo, indispensabile, qual'è quello dell'esistenza di un reato. Se è necessario prevenire i reati; se questo è lo scopo della pena, perchè aspettare allora, che si consumi il reato? Il timore che si commettano de' reati, il bisogno di prevenirli, si fa sentire sempre anche quando non se n'è consumato alcuno. Ma perchè non si punisce? Perchè nella inflizione della pena havvi uno scopo diverso, assoluto, superiore ad ogni debolezza umana—la giustizia.

La prevenzione adunque è conseguenza o non ragione fondamentale della pena.

Ma qui ci si può dire: È tanto vero che il principio fondamentale della pena è la prevenzione, quanto se fossimo certi, che dopo un dato reato non se ne consumasse più alcuno, l'ultimo non andrebbe soggetto a pena (1).

Pria di tutto, questa ipotesi, attesa la natura umana, è impossibile a verificarsi. L'uomo fino all'ultima ora della sua esistenza, e finchè sulla terra troverà un compagno, l'uomo sarà delinquente; la differenza sarà nel maggiore o minore numero dei reati, ma non cesserà mai di essere delinquente.

Ma ammettendo possibile tale ipotesi, sarà vero che il reato potrà rimanere impunito? Noi non ne scorgiamo la necessità.

Se, come abbiamo fatto osservare sopra, la pena non

(1) Target—Osservazioni sul progetto di CodiceCriminale.

s'infligge se non a colui solamente, che ha commesso il reato, e non mai a qualunque persona, ciò vuol dire che da un canto, secondo il sistema degli stessi necessaristi, si punisce per prevenire i reati; ma dall'altro canto si punisce per lo malfatto; e che si punisce per lo malfatto è una prova indubitata la diversità della pena, che s'infligge a seconda della diversa natura de' reati, che si consumano.

Secondo il loro sistema adunque cesserebbe lo scopo della prevenzione; ma non potrebbe cessare quello di punire il malfatto. Il reato adunque sussisterebbe, ma dovrebbe punirsi?

Se il reato sussiste, la pena deve raggiungerne l'autore; nessun reato deve rimanere impunito. Ma se si lascia impunito è per una nuova ragione, che provoca la grazia.

Messa innanzi l'ipotesi, che non si commetterà più alcun reato, dobbiamo supporre pure, che l'offeso o i parenti dell'offeso siansi riconciliati con l'offensore; che abbian deposte le ire, gli odi, i desiderii di vendetta, e che siansi abbracciati da fratelli; che l'offensore dal canto suo siasi in tal modo pentito del malfatto, abbia dato tali e tanti segni di emenda da far nascere la certezza, che non diverrà più delinquente. In tal caso è meglio aggraziare che punire; ma la Grazia suppone il reato, ed il reato esiste.

Non si dovesse punire adunque, non perchè si avrebbe la certezza, che non si commetterebbe più alcun reato, perchè mancherebbe la ragione di prevenire; ma per questa ragione, se si vuole, unita ad altri e potenti motivi, quali sarebbero la conciliazione delle parti, e quel che è più la emenda del colpevole. E ripetiamolo pel dritto di grazia, e non per la mancanza del reato.

Non si deve ragionare mai sulle ipotesi impossibili a verificarsi; ma per distruggere un sistema, fa d'uopo seguirlo anche in tali ipotesi, e farne osservare la insussistenza.

Che la prevenzione poi sia conseguenza, e non scopo

della pena, risulta dalla diversità delle pene, che s'infliggono ai delinquenti, che commettono reati diversi.

Se lo scopo della pena è la prevenzione di qualunque siasi reato, ne viene per conseguenza che la pena deve essere pareggiata per tutti i reati. E sotto questo riguardo era più logico e più conseguente di tutti gli scrittori lo Ateniese Dracone, che puniva con la morte tutti i delinquenti. Ma dinanzi a questa conseguenza indietreggiano tutti i necessaristi; perchè comprendono che una tale punizione indistintamente per tutti i reati sarebbe ingiusta.

Dunque convengono, che la prevenzione non è lo scopo della pena; che per punire è necessaria l'esistenza d'un reato; e che la pena sia proporzionata alla natura del reato. E così dal sistema della necessità passano a quello della giustizia, illudendosi di mantenersi ancora ne' limiti della necessità e della prevenzione.

Se questo sistema non può essere accolto, quale sarà quello, che dovrà informare una legislazione? Sarà forse quello della Giustizia?

All'esame.

Questa parola è nella bocca di tutti i legislatori, i quali hanno creduto o hanno detto di avere attinto a tale sorgente le loro leggi: quasi tutti gli scrittori hanno creduto ispirarsi nei principi della stessa; ma chi ha saputo raggiungerla?

Noi osserviamo presso tutti i popoli i fatti seguenti.

1. Si punisce dopo commesso un reato;

2. Si punisce colui, che ha commesso il reato;

3. Si punisce con pena in certo modo proporzionata al reato.

Dal primo fatto sorge chiaro il corollario seguente, cioè: che non si deve punire quando non si è commesso alcun reato. Si riconosce quindi da tutti, che sarebbe ingiustizia punire un individuo prima di rendersi colpevole. Si vuole adunque la esistenza d'un fatto; perchè nel caso contrario la pubblica opinione, la pubblica coscienza griderà contro il

magistrato o contro il legislatore; come ha gridato sempre contro i governi dispotici, che hanno usate simili violenze.

Un secondo corollario si è : che non basta che il fatto sia esistente, è necessario che sia immorale ed ingiusto, o per dir meglio che abbia prodotto un danno sociale sia fisico, sia morale; altrimenti la punizione è una violenza.

Il corollario del secondo fatto si è, che non si deve punire colui, che l'ha commesso materialmente senza il concorso della volontà e dell'intelligenza; quindi assolvere il demente, l'imbecille, colui che ha agito per la propria difesa, colui che ha operato sotto l'ordine della legge, ed il comando dell'autorità legittima.

Il corollario del terzo fatto si è che non si deve punire un reato lieve con una pena gravissima, nè un reato gravissimo con una pena lieve.

Da questi fatti, che ognuno ha potuto studiare nella storia, e con la propria esperienza nella natura umana, ne risulta, che il diritto di punire trova il suo principio fondamentale non mai nella contingenza, nell'apportunità; ma in un principio superiore, assoluto, indipendente dalle debolezze umane, sentito dalla pubblica coscienza, annunciato dalla pubblica opinione.

Nè ci si dica, che la pubblica opinione non è, per dir così, il termometro esatto della giustizia; perchè comprendiamo bene anche noi, che la pubblica opinione spesse volte s'inganna. Ma quest'inganno non si avvera sempre; e ne' giudizi dati dal pubblico si rinvien spesso la verità. Ma se l'errore può essere ne' giudizi, non lo sarà mai nei fatti; ed in quei fatti poi, che si ripetono sempre in tutti i secoli, da tutti i popoli. I fatti poi che abbiamo presentato sono costanti; non ammettono dubbio veruno.

Se il principio informatore delle leggi fosse la necessità e la prevenzione, si potrebbe punire, come abbiamo detto, anche quando non si fosse consumato alcun reato, colui che non l'ha commesso, con pena benanco sproporzionata al reato. Ma una tale punizione, oltrecchè troverebbe la

pubblica disapprovazione, anzi la pubblica indignazione, troverebbe pure, come trova in fatto, la disapprovazione degli stessi scrittori, che adottano tali sistemi, perchè indietreggiano dinanzi a simili conseguenze.

V'è adunque un principio, diverso di quello annunziato da tali scrittori, al quale si deve ricorrere, ed al quale si ricorre sempre, qualunque possa essere il sistema, che si adotti. E questo principio, riconosciuto e confessato da tutti, è la giustizia.

La Giustizia quando punisce non guarda l'avvenire; i suoi occhi, la sua attenzione sono rivolti al passato; ed è il passato, che si presenta solo dinanzi il suo Tribunale; ed essa giudica e punisce il passato. Ponendo il passato senza guardare il presente e l'avvenire, si eviterà l'esacerbazione ingiusta delle pene; e si otterrà quella giustizia, che da tutti si desidera.

E perchè della Giustizia umana sociale non si formi alcuno una falsa idea è necessario distinguere l'umana dalla divina Giustizia.

Iddio nella sua onnipotenza penetra sinanco nell'interno di noi, e vede e conosce i nostri pensieri; ma l'uomo, circondato di materia, e soggetto alla materia, non può conoscere di noi, che ciò solamente che va sottoposto ai sensi; l'uomo dunque non può, nè deve ricercare quello che avviene dentro di noi.

Non lo può, nè lo deve per un'altra ragione più potente. Tutto ciò che rimane dentro di noi non è nocivo alla società; ed uno degli elementi necessari, perchè la Giustizia umana interponga la sua autorità, e giudichi e punisca, è il danno sociale. Senza questo elemento, la Giustizia umana eccederebbe i suoi poteri, e diverrebbe ingiustizia e violenza. Fin quando la società non risente un danno fisico o morale, grave o lieve, la giustizia umana deve rimanere silenziosa ed inerte; chè i pensieri, fino a quando non sono attuati sia totalmente, sia parzialmente, non pos-

sono essere soggetti a pena, perchè non producono alcun danno.

Un secondo punto dove la Giustizia umana differisce dalla divina si è nella natura di alcuni fatti, che quantunque sottoposti ai nostri sensi, pure non producono il danno sociale, che si richiede per l'esercizio della Giustizia umana. Vi sono degli atti immorali, che non producono alcun danno; per quanto grande possa essere la immoralità degli stessi, la Giustizia umana non può impossessarsene, spettando solo alla Giustizia divina il giudicarli e punirli.

Perchè la Giustizia umana adunque interponga la sua autorità è necessario:

1. Che esista un fatto esterno;
2. Che questo fatto abbia prodotto un danno sociale;
3. Che colui, che lo commette sia libero e nella integrità delle sue facoltà morali ed intellettuali.—

A distruggere il nostro sistema, ci si possono presentare due obiezioni:

1^a Alcuni atti innocui per se stessi vanno spesso sottoposti a pena; come può ciò giustificarsi col principio della giustizia?

2^a Lo stesso atto a seconda la diversità dei tempi, può essere sottoposto ad una pena diversa; come può giustificarsi ciò coi principi assoluti ed invariabili della giustizia?

Dopo ciò, che si è premesso è facile la risposta alla prima obiezione.

Tutto ciò che produce un danno sociale entra nelle attribuzioni della Giustizia umana. Or se l'atto, che dicesi innocuo, produce un danno sociale, deve essere punito. Noi parliamo del danno sociale e non del danno individuale: l'asportazione di alcune armi, l'infrazione del cordone sanitario, il vagabondaggio, l'improba mendicizia ec. ec; sono questi degli atti, che non producono alcuna danno individuale; ma chi potrà dire, che non producono un danno sociale? Quando le armi si asportano da tutti, la società è nel pericolo di vedere ad ogni momento consumati tanti e tanti

reati; e se poi non si consumano, il pericolo però non cessa; il timore invade tutti gli animi; e se gli affari sociali non giungono a paralizzarsi, sono arrestati però e vincolati. Si dica lo stesso per l'infrazione del cordone sanitario, pel vagabondaggio, per l'improba mendicizia. Non si deve ricorrere al principio della Necessità ed a quello della Prevenzione per giustificare la pena inflitta a simili reati; la necessità è insita alla Giustizia stessa, ma non tutto ciò che si reputa necessario è giusto; la prevenzione, che è conseguenza sempre della punizione si verifica sempre; ma non sono questi principi, che giustificano la pena. Il male sociale esiste; ed è in vista di questo male, che gli atti, che lo producono, vanno sottoposti a pena.

La seconda obbiezione sembra più grave; ma non è tale agli occhi nostri.

I principi della giustizia sono immutabili; dato quindi lo stesso fatto, le stesse circostanze, gli stessi tempi la punizione deve essere sempre la stessa. Ma i reati sono sempre gli stessi? Lo stesso atto, lo stesso reato deve essere sempre considerato della stessa maniera? Si deve fare astrazione di tempi, di luoghi, di persone, di mezzi, insomma d'ogni qualunque siasi circostanza?

Lo stesso atto può assumere forme e caratteristiche diverse: il furto, è notissimo a tutti, cambia natura a seconda il maggiore o minore concorso di altre circostanze; e quindi ora è più ed ora è meno grave; ora si punisce di un modo, ed ora di un altro. E perchè ciò? Il furto non è sempre furto? Ma il concorso di questa o di quell'altra circostanza aggrava o minora la gravità dello stesso.

Se ciò è vero ed indubitato, non si deve dire lo stesso per altri reati?

Ogni minima circostanza che accompagna nella sua consumazione un reato, altera sempre la natura del reato. Ma non tutte queste circostanze possono essere prevedute e calcolate dal legislatore, e perchè minime, e perchè intraleo-rebbero troppo il corso libero e spedito della giustizia una-

na. Il legislatore mette a calcolo quelle, che sono di maggiore importanza; ed abbandona le altre al criterio morale del magistrato, il quale può valutarle, ed aumentare o diminuire la pena a seconda il maggiore o minore concorso di esse. Il Codice Napolitano ha dato questa facoltà al Giudice nella latitudine del grado; il Codice Francese del 1832 e quello Sardo del 1859 nella discensiva soltanto hanno fatto un passo più innanzi, facoltandoli al bisogno di poter saltare il grado. Il legislatore poi non può tutte enumerarle, perchè il loro numero è indeterminato; ed in ogni fatto, in ogni reato si presentano sempre sotto varia forma, sotto diverso aspetto.

Lo stesso fatto adunque non costituisce la stessa specie di reato quando in diversi casi è accompagnato da diverse circostanze; avrà lo stesso nome generico; ma le specie non saranno mai le stesse. Se nel mondo materiale non possono rinvenirsi due cose perfettamente uguali, per quanto semplici si siano, si può rinvenire quest'uguaglianza nel mondo morale, dov'è più difficile, e diremmo anzi impossibile una rassomiglianza minuziosa e perfetta?

Trovatecci nel mondo materiale due esseri o due cose, che si rassomiglino perfettamente: troverete due uomini, due cavalli, due alberi, due pietre, che sembrano essere state fatte allo stesso stampo; che sembrano essere perfettamente uguali; esaminateli attentamente; voi troverete nell'uno circostanze che mancano nell'altro, e così viceversa; voi il chiamerete col loro nome generico uomini, cavalli, alberi, pietre; ma non potrete dire, che sono la stessa cosa. Se ciò si verifica nel mondo materiale, ove i dati, i caratteri, le circostanze sono tutte materiali, e possono più facilmente paragonarsi, non deve dirsi lo stesso, anzi con più ragione pel mondo morale, ove i dati, i caratteri, le circostanze sono tutte indeterminati, e per dir così quasi indeterminabili?

Le classazioni poi sono tutte opera dell'uomo, la natura non crea che specie, individui; l'uomo poi per facilitare le

ricerche, gli studi classifica tutto. Ma nella natura non vi sono classificazioni.

A schiarire meglio le nostre idee la natura e la scienza ci presentano nel mondo materiale esempi chiarissimi, come la stessa cosa, a seconda il concorso di una o più circostanze varia sempre, e deve essere chiamata con nomi diversi.

Quel liquido trasparente senza odore, senza sapore, senza colore, composto di idrogeno e d'ossigeno chiamasi *acqua*; ma se questo liquido passa allo stato di vapore, e forma delle masse condensate nell'atmosfera, che ne occupano le basse regioni, e ne ottenebrano la trasparenza, allora prenderà il nome di *nebbia*; ma se questi ammassi di vapori occupano le alte regioni dell'atmosfera, allora si chiameranno *nubi*; le quali prenderanno il nome di *cirri* se sono piccole nubi biancastre, che offrono l'aspetto di sottili filamenti, alquanto somiglianti a lana scardassata; di *cumuli* se presentano l'aspetto di montagne addossate le une alle altre; di *strati* se si formano a falde orizzontali assai larghe e continue al tramontare del sole; di *nembi* se non presentano alcuna forma caratteristica, ed hanno la tinta d'un grigio uniforme e i lembi a frange. Se questi vapori però condensati nelle alte regioni dell'atmosfera cadono allo stato di goccioline, prenderanno il nome di *pioggia*; e così via dicendo si chiameranno *neve grandine ghiaccio* facendo altre trasformazioni (1).

La base di tutti questi fenomeni è l'acqua; ma sono tutti la stessa cosa?

Eppure queste classificazioni sono della scienza; se poi vorremmo scendere ad un esame più minuto troveremo mai un cirro, un cumolo, uno strato perfettamente uguale ad un altro cirro, ad un altro cumolo, ad un altro strato?

(1) A. Ganot—Trattato elementare di Fisica e di Meteorologia n. 720. e seguenti.

Lo stesso fatto adunque, che si consuma con circostanze diverse costituisce un reato diverso; è un reato diverso pure se si commette in tempi diversi. Il furto ce ne presenta un caso luminoso. È stato riconosciuto da tutti, che il furto commesso di notte merita una pena superiore a quella del furto commesso di giorno. E perchè ciò? Perchè il danno sociale, che il furto commesso nella notte produce è più grave di quello, che produce quando è commesso di giorno, perchè il ladro ha maggiore facilità a consumarlo; il derubato ha meno garanzie.

Se lo stesso fatto senza il concorso di alcuna altra circostanza tranne quella del tempo solamente, cambia natura, potremo dire che il furto commesso di notte è la stessa cosa di quello commesso di giorno, perchè si rassomigliano perfettamente, tranne nella circostanza del tempo? No; sono due reati diversi, che devono essere puniti con pena diversa.

Il tempo adunque è una circostanza interessantissima, che dev'essere tenuta presente sempre da un legislatore; lo stesso reato commesso in giorni, in mesi, in anni diversi può essere sottoposto a pena diversa, quando sono diversi i giorni, i mesi, gli anni. Il furto e l'omicidio per esempio commessi in tempo di pace e di pubblica tranquillità non sono gli stessi di quelli, che si consumano in tempo di guerra o di pubbliche turbolenze, o di pubbliche calamità. Come reati diversi adunque devono essere sottoposti a pene diverse.

Non è adunque per la necessità d'una pena più severa, non per la prevenzione di altri reati, ma per la natura intrinseca del fatto, che si aumenta o si diminuisce la pena.

Il sistema della Necessità e quello della Prevenzione ci portano spesso all'esagerazione delle pene, ma l'esagerazione delle pene tradisce benanco le vedute de'sostenitori di tali sistemi; perchè ci conduce all'impunità, ed all'aumento dei reati. E ciò perchè l'esagerazione è ingiusta. Una delle prove per conoscersi se una pena è giusta o esagerata o troppo dolce è la statistica de'reati e dei giudizi. Se i reati si au-

mentano, quantunque minacciato severamente di pena; se le punizioni non sono tante, quante dovrebbero essere, nè come dovrebbero essere, potremo dire, che la pena non è giusta. Ora questo è quello, che si verifica quasi sempre, anzi sempre quando si esagerano le pene. Dunque l'esagerazione delle pene, oltrechè è ingiusta in se stessa, non è desiderabile mai.

Conchiudiamo :

1. I principi della giustizia sono immutabili, ma dato lo stesso fatto, le stesse circostanze, gli stessi tempi ;

2. Lo stesso fatto, commesso in tempi diversi, non costituisce lo stesso reato ;

3. La diversa pena, che s'infligge per lo stesso reato, commesso in tempi diversi, non è in ragione della necessità o della prevenzione, ma bensì della diversa natura del reato.

Pare dunque a noi, che il sistema della giustizia deve essere preferito a tutti gli altri sistemi ; e questa preferenza gli si deve, perchè questo sistema racchiude in se gli altri sistemi, sciverati degli errori, ai quali li conducono i loro principi.

Una pena per essere giusta deve essere necessaria; ma non ogni pena creduta necessaria è giusta. È vero che la necessità bene intesa non è altro che la giustizia stessa; ma siccome la necessità può facilmente trasmodare, così fa d'uopo non considerarla come principio fondamentale del Diritto di punire, ma bensì come principio cardinale della giustizia umana; ogni punizione quindi, che non è necessaria, non è giusta. Ma per necessità noi intendiamo la necessità di relazione tra il reato e la pena.

La pena giusta, e perciò necessaria porta seco la prevenzione de' reati ; e se non li fa tutti sparire, però considerevolmente li minora. È conseguenza rigorosa e logica della giusta punizione ; la prevenzione adunque non deve essere il principio fondamentale del diritto di punire, perchè trascinerrebbe ad enormissimi abusi; ma deve essere

considerata come conseguenza necessaria della giusta punizione.

Ecco il sistema sul quale noi baseremo il nostro progetto del Codice penale.

Ma questo sistema, che ci è sembrato così facile in astratto, non ci sembra così facile nella sua applicazione. Questo difetto però non è proprio del nostro sistema, ma bensì di tutti i sistemi; però nel nostro le difficoltà sono minori.

Quali sono le condizioni necessarie per rinvenire la giusta pena di un reato? Dove troveremo noi quegli elementi, che ci sono indispensabili, perchè si riconosca e da tutti, che la pena, che s' infligge, è giusta?

Questi quesiti resteranno sempre senza una esatta risposta, perchè noi non troviamo in natura un tipo, al quale dobbiamo conformarci.

La volontà generale può condurci a gravissimi errori; la volontà individuale a funestissimi abusi; quantunque l'una e l'altra possono raggiungere, e raggiungono spesso la verità.

Ma se è impossibile, o per lo meno difficilissimo raggiungere la meta, che ci siamo prefissa, noi possiamo però avvicinarci alla stessa; ed è questo tutto quello, che si può sperare, e che si può pretendere dall' uomo.

Per avvicinarci a questa meta è necessario:

1. Profittare di tutte le legislazioni;
2. Profittare di tutti i lavori di coloro, che si sono versati allo studio delle materie penali;
3. Conoscere i tempi in cui viviamo, i costumi e i bisogni della nostra Italia;
4. Chiamare finalmente tutte le capacità, che si sono distinte nella trattazione di tali materie, ed invitarli alla formazione di questa opera grandiosa e monumentale. E ciò dovrebbero fare, e faranno, ne siamo certi, i consiglieri della Corona prima di presentare al Parlamento il progetto del codice penale.

II.

DEI CARATTERI DELLA PENA

Il sistema da noi adottato, racchiudendo tutti gli altri sistemi, ci conduce a stabilire facilmente i caratteri della pena, che ci debbono condurre alla scelta del male da infliggersi al delinquente.

La pena adunque deve essere

1. Giusta
2. Necessaria
3. Preventiva

Per dirsi giusta una pena dev'essere proporzionata al reato; per dirsi necessaria è d'uopo stabilire, che quel dato male, che si vuole infliggere, non può essere rimpiazzato da altro meno grave, o meno severo; per dirsi preventiva deve essere efficace.

La pena è giusta quando è *personale* e *divisibile*. Le pene non devono cadere, che sui colpevoli soltanto; quando cadono sugli innocenti sono ingiuste e violenti; la famiglia quindi i congiunti e gli amici del reo devono essere estranei alla punizione.

La pena deve essere *divisibile*; e per divisibile intendiamo adattabile alle diverse specie de' reati ed ai diversi delinquenti. L'uguaglianza della pena per tutti i reati e per tutti i delinquenti, deve essere il pensiero primario d'ogni legislatore; ma questa uguaglianza di pena non deve essere interpretata in un senso troppo materiale; perchè l'uguaglianza allora non sarebbe che disuguaglianza, e perciò ingiustizia. Le multe e le ammende sono pene gravissime pel povero, mentre non sono pene pel ricco. Addippiù, non vi sono in natura due reati perfettamente uguali, e perciò punibili con la stessa pena. Egli è vero, che l'uomo difficilmente, per non dire mai, può raggiungere la giusta proporzione tra il reato e la pena; ma deve fare di tutto per av-

vicinarvisi. Ora per far questo è necessario, che la pena sia divisibile, che abbia cioè il massimo ed il minimo, latitudine questa, che deve essere lasciata all'arbitrio del magistrato, non potendo la legge prevedere tutto, e farvi cadere sopra le sue disposizioni.

La pena finalmente per essere giusta deve essere *apprezzabile*. È apprezzabile una pena, quando è riguardata da tutti come pena. L'infamia, per esempio, non è apprezzabile, perchè non è pena per tutti, e spesso non lo è per nessuno.

La pena non solo deve essere necessaria nel suo principio fondamentale, ma benanco nella scelta del male, che si vuole infliggere. Quando un reato può essere punito con due o più pene diverse, si deve scegliere quella, che è meno severa, quella che è meno dura. La severità e la durezza non giovano sempre, e non sono sempre giuste. Allora solo si deve scegliere la pena dura e severa, quando non può essere rimpiazzata da altra pena; quando è l'unica, che si trova proporzionata al reato. Il carattere principale della pena necessaria quindi è l'*esclusività*.

La fallibilità umana, ed il bisogno, anzi il dovere di riparare al mal fatto, ci spinge a ricercare nella pena, per quanto è possibile, un altro carattere interessantissimo cioè la riparazione; la pena quindi dev'essere *riparabile*. Ma questo desiderio è impossibile, che si raggiunga in tutta la sua estensione. Distrurre il passato non è opera umana; far che non sia avvenuto, quello che avvenne, è impossibile. La riparazione adunque non può tendere ad altro, che a distruggere gli effetti della pena per l'avvenire; ed a riparare, per quanto è possibile, al male della pena prodotto pel passato.

Questo carattere di riparazione però deve tacere qualche volta, quando non ci può guidare al rinvenimento di una pena, che sia proporzionata al reato. Allora ed allora soltanto, e ne' limiti della vera necessità il Legislatore può scegliere una pena irrimediabile. Ma la necessi-

tà, che può spingerlo a tanto, deve essere reale, pubblica, imponente; altrimenti l'atto legislativo prenderebbe il nome di violenza, invece di quello di giustizia.

La pena finalmente dev'essere *preventiva*. Per raggiungere questo scopo è necessario, che abbia i caratteri *d'istruttiva, esemplare, riformatrice, morale*.

È *istruttiva* quando è esatta la proporzione tra il reato e la pena. Il legislatore deve far quanto è possibile, perchè questa proporzione salti agli occhi di tutti; ma nella ricerca de' mezzi, che devono condurlo a questo fine, deve evitare il ridicolo e l'atroce; senza di chè non potrebbe raggiungere mai lo scopo, che si prefigge.

È *esemplare* allorquando produce un male, che tutti paventano. Ci serviamo delle stesse parole del gran publicista Italiano Rossi. Per produrre questo male è necessario, che sia pubblica, ed immediata al reato. La pubblicità prova la giustizia della pena, e la forza del Governo, mentre la segretezza produce gli effetti contrari. L'infrazione della pena immediatamente alla consumazione del reato, spaventa i colpevoli, contenta la pubblica indignazione, dà prova di vera giustizia, allontana ogni sospetto di favoritismo, dà un'alta e nobile idea della giustizia umana, e rassoda l'ordine pubblico. Mentre col procedere lentamente, questi benefici effetti diminuiscono o scompaiono interamente.

È *morale* quando i mezzi scelti conciliano il rispetto alle leggi, l'odio al reato, e non offendono la pubblica morale. Quelle pene al contrario che, invece di produrre questi effetti, producono l'odio alle leggi, la compassione al condannato, l'indignazione contro i magistrati sono da fuggirsi. Tali sono per esempio la flagellazione, il taglione materiale ecc. ecc.

Un altro ed ultimo carattere della pena è che la stessa sia *riformatrice*. Il reo non perchè ha violato le leggi, non perchè merita un castigo, dev'essere ritenuto unicamente come mezzo, ed essere sottoposto ad una pena qualunque. Costui, quantunque reo, merita tutta la considerazione

della legge; costui pure deve profittare de'benefici effetti della pena, e da cattivo divenire buon cittadino. Quando un delinquente si ravvede del male, che ha fatto, e ritorna onesto e virtuoso cittadino, il bene che tale fatto produce atutta la società, è infinitamente superiore a quello, che può produrre qualunque siasi condanna. Il legislatore quindi deve aver sempre di mira questo scopo, e cercare tutti i mezzi per poterlo raggiungere.

Su queste idee, che abbiamo voluto premettere, è stato innalzato il nostro progetto. Se il lettore non ne troverà completa l'applicazione, non è nostra la colpa. L'Italia nello stato in cui si trova, non può vederla completa. Il passaggio da una legislazione ad un'altra, quando ne differenziano grandemente, non può essere repentino e subitaneo, senzachè la società non ne tema, e non ne risenta gravissime scosse.— Nella via delle riforme, e specialmente in quelle di un Codice penale è necessario, che si proceda lentamente, ma con passo fermo e sicuro. Pria di attuare una riforma è necessario, che fosse consigliata dagli scrittori, desiderata dalla pubblica opinione, preceduta da una pratica applicazione. E noi col nostro progetto abbiamo avuto di mira preparare la completa applicazione de'nostri principi, dare vasto campo all'applicazione di fatto.

PROGETTO
DEL
CODICE PENALE ITALIANO



LIBRO PRIMO

BELLE PENE, DE' REATI IN GENERALE E DELL'ESTINZIONE
DELL'AZIONE PENALE E DELLE PENE

—

TITOLO I.

Delle pene

—

Art. 1. Nessuna pena è infamante.

CAPO I.

Delle pene Criminali

2. Le pene criminali sono
1. La morte
 2. Il carcere penitenziale a vita
 3. Il carcere penitenziale
 4. La relegazione
 5. L'interdizione da' pubblici uffici.
3. La pena di morte, ne' reati pe' quali è fulminata^c

sarà inflitta unicamente ai reiteratori ed ai recidivi di misfatto a misfatto. Gli altri rei saranno puniti col **carcere** penitenziale a vita, salvo il disposto della legge ne' casi particolari.

4. La pena di morte si esegue colla fucilazione.

La pena di morte non può eseguirsi, che di giorno ed in luogo pubblico, in quello del commesso misfatto o in luogo vicino.

5. Se una donna condannata a morte sia incinta, non soggiacerà alla pena se non dopo il parto.

6. La pena del **carcere** penitenziale a vita consiste nella reclusione isolata di giorno e di notte del condannato per tutta la vita in un forte del regno.

Al condannato a questa pena, che per cinque anni continui e senza interruzione, avrà dato non dubbie prove di emenda con una egregia ed esemplare condotta, sarà convertita la pena perpetua nel massimo del **carcere** penitenziale.

Il reiteratore ed il recidivo di misfatto a misfatto non godranno di questo beneficio, che dopo sette anni il primo, e dopo dieci il secondo.

7. La pena del **carcere** penitenziale sottopone il condannato allo stesso reggime della pena precedente per un tempo determinato.

Questa pena non può essere minore di anni cinque, nè maggiore di venti.

La durata di questa pena è divisa in quattro gradi.

1. Grado da cinque ad otto anni.

2. Da nove a duodici.

3. Da tredici a sedici.

4. Da diciassette a venti.

8. La relegazione si esegue trasportandosi il condannato in un'isola, per dovervisi trattenere libero durante la pena, e nel modo prescritto dai regolamenti.

Questa pena non può essere minore di anni sei, nè maggiore di dieci.

La durata di questa pena si divide in due gradi.

1. Grado da sei ad otto anni.

2. Da nove a dieci.

9. La pena della interdizione dai pubblici uffizi consiste:

Nella esclusione dal diritto di elettorato e da quello di eligibilità in qualsiasi comizio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico;

Nella esclusione da ogni funzione, impiego od ufficio pubblico;

Nella decadenza dal beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita del diritto di far mostra od uso in pubblico di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi di onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nella incapacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pe' propri figli nei casi dalla legge contemplati.

10. La interdizione non può essere minore di anni nove nè maggiore di trentadue.

La durata di questa pena si divide in quattro gradi:

1. Grado da nove a quattordici.

2. Da quindici a venti;

3. Da ventuno a ventisei;

4. Da ventisette a trentadue.

11. L'interdizione, quando è accessoria ad una pena perpetua, è perpetua.

Quando è accessoria ad una pena temporanea, la sua durata deve essere sempre maggiore della principale; ma quest'aumento non può essere minore di anni quattro, nè maggiore di dieci.

12. Il condannato a morte perde la proprietà di tutti i beni, che possedeva; la sua successione è aperta a

vantaggio dei suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per testamento di tutti o di parte dei suoi beni.

Non può neanche acquistare nè per atto tra vivi nè per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera come mezzo ed organo, per potere i di lui discendenti conseguire i dritti successivi ed i condizionali, che si verificheranno a suo favore.

13. La condanna al **carcere** penitenziale a vita o al **carcere** penitenziale porta seco l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione patrimoniale durante la pena; al condannato sarà nominato dal tribunale del suo domicilio reale un curatore per agire in suo nome, e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dalle leggi civili per gli interdetti.

Il condannato in oltre non potrà essere mai impiegato come perito, nè come testimonia negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni.

Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato o ad altri, che vi abbiano dritto.

Dispone i sussidi alimentari in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un piccolo sollievo.

I beni gli saranno restituiti dopo la pena, ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate nelle leggi della procedura nei giudizi civili.

14. La condanna alla relegazione porta seco l'interdizione dai pubblici uffici.

CAPO II.

Delle pene correzionali.

15. Le pene correzionali sono:

1. Il **carcere** penitenziale correzionale.

2. La custodia
3. Il confino
4. L'esilio locale
5. La sospensione dei diritti.

16. Il **carcere** penitenziale correzionale consiste nella reclusione isolata di giorno e di notte del condannato.

Questa pena si espia nelle carceri del circondario. Non potrà essere minore di un mese, nè maggiore di quattro anni.

La durata di essa è distinta in tre gradi.

1. Grado da uno a sei mesi
2. Da sette mesi a due anni.
3. Da due anni ed un mese a quattro anni.

17. La custodia è una casa d'istruzione e d'industria, separata da quella di cui nel precedente articolo, e specialmente destinata pei delinquenti di tenera età o di tenue discernimento.

I regolamenti determineranno le discipline particolari alla Custodia.

La durata di questa pena, e le persone, alle quali è applicata sono indicate nel Capo IV del titolo II di questo libro.

18. Il confino consiste nel prescrivere al delinquente di abitare in un designato comune, nell'ambito della propria provincia, alla distanza almeno di un miriametro e mezzo dal comune del proprio domicilio, da quello del commesso delitto, e da quello del domicilio della persona offesa o danneggiata.

In caso di trasgressione, la pena del confino si convertirà in quella del **carcere** per tutto quel tempo, che mancasse al compimento della pena.

19. L'esilio locale consiste nell'obbligo ingiunto al condannato di stare lontano dal proprio comune. Egli non potrà scegliere la sua residenza, che alla distanza di due miriametri così dal proprio comune, come da

quello del commesso delitto e dal domicilio degli offesi o danneggiati.

In caso di trasgressione, la pena dell'esilio si convertirà in quella del carcere, in conformità dell'alineea del precedente articolo.

20. La durata del confino e dell'esilio locale non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di anni quattro.

Essa si divide in tre gradi.

1. Grado da tre mesi a sei.
2. Da sette mesi a due anni.
3. Da due anni ed un mese ad anni quattro.

21. La sospensione dei diritti consiste nel vietare al condannato per un certo tempo l'esercizio di uno o più dei seguenti diritti:

1. Di voto o di elezione;
2. Di eligibilità a funzioni o impieghi pubblici;
3. Di un'arte o mestiere;
4. Di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico;
5. Di ottenere il permesso di asportare le armi;
6. Di accesso in alcuni luoghi;
7. Di essere adoperato come perito sia nei giudizi penali, sia ne' giudizi civili;
8. Di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia;
9. Di essere tutore o curatore, eccettochè dei propri figli, concorrendovi il parere del consiglio di famiglia.

22. La sospensione dei diritti non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di sei anni.

La durata di questa pena si divide in tre gradi:

1. Grado da tre mesi ad un'anno
2. Da un anno ed un mese a tre anni.
3. Da tre anni ed un mese a sei anni.

23. Se il condannato contravviene alla sospensione,

di cui negli articoli precedenti, sarà punito con la pena del carcere estensibile a sei mesi; ferma stando la durata della sospensione.

24. È nelle facoltà del giudice di aggiungere al carcere, al confino ed all'esilio locale la sospensione dell'esercizio di uno o più dei diritti indicati nell' art. 21 come pena accessoria.

La sospensione dell'esercizio del diritto di eligibilità, di alcuna carica o mestiere, o del voto in alcune elezioni, sarà sempre aggiunta nella sentenza o decisione di condanna, se il reato siasi commesso, esercitando la facoltà di eligere, o brigando di essere eletto, o abusando della carica o del mestiere.

Ne' casi menzionati in quest'articolo, la durata della sospensione dovrà essere sempre maggiore della pena principale; ma quest'aumento non potrà essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni.

CAPO III.

Delle pene comuni alla Giustizia criminale ed alla correzionale.

25. Sono pene comuni alla giurisdizione criminale e correzionale

1. La multa

2. La malleveria.

3. La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

26. La multa consiste nel versamento nella cassa delle multe di una somma non minore di lire cinquanta, nè maggiore di mille e cinquecento.

Il giudice, nell'infliggere questa pena, terrà presente sempre la ricchezza o la povertà del reo, il suo stato di libero, di marito, o di padre, e tutt'altre circostanze influenti ad aggravare o a diminuire la pena.

Alla multa sarà aggiunto il primo grado del confino quando è pena principale, ed il condannato è ricco.

Questa pena non è mai data come principale nelle materie criminali.

27. La multa, nel caso in cui il condannato dimostri, secondo i regolamenti, l'assoluta impossibilità di pagare, è commutata nell'esilio locale col ragguglio di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

28. La condanna alla malleveria astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta, per un tempo non minore di tre anni nè maggiore di dieci, sotto la penale di una somma non minore di lire cento, nè maggiore di duemila; che non può esigersi, che in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria.

Nell'applicazione della malleveria sarà tenuto presente il primo alinea dell'art. 26.

Le somme riscosse saranno addette in preferenza alle restituzioni, ai danni ed interessi ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto, quante volte gli offesi dell'antico misfatto o delitto siano stati indennizzati o garentiti nei loro diritti.

29. Il condannato a dar malleveria, se non darà la sicurtà ordinata nell'articolo precedente, sarà sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

30. La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza consiste nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi al termine d'ogni mese all'autorità, che gli viene indicata, e dimostrare di essere nell'esercizio d'un'arte, d'un mestiere o d'una professione.

In caso di disubbidienza, per ordine dell'autorità della pubblica sicurezza e col consenso del Procurator Generale della provincia potrà essere allontanato da un dato luogo, o anche confinato in un luogo del regno, per es-

servi applicato ad un'arte, o ad un mestiere o ad una professione per tutta la durata della sorveglianza.

In caso di recidiva la pena sarà convertita in quella del carcere.

Tuttavia potrà essere liberato dall' allontanamento, dal confino o dal carcere in uno dei casi seguenti :

1. Se adempie alla malleveria ai termini dell'art. 28.

2. Se il consiglio Comunale del suo paese lo reclama con atto pubblico, di cui si riconosca la verità ed il libero volo. In questo caso adempirà di nuovo all'obbligo di dimostrare ogni mese di essere occupato in un'arte o in un mestiere o in una professione.

31. La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nelle condanne a pene criminali non può essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci; nelle condanne a pene correzionali non può essere minore di sei mesi nè maggiore di due anni: salvi i casi speciali dalla legge determinati.

Essa nelle condanne a pene criminali si divide in due gradi.

1. Grado da tre anni a sei;

2. Da sei anni ed un mese a dieci anni.

32. Saranno sempre assoggettati alla malleveria od alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza i recidivi ed i reiteratori di misfatto a misfatto, di misfatto a delitto, di delitto a delitto; salvo che la legge non abbia disposto diversamente.

33. Le multe, le ammende, ugualmente che le somme sopravanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, sono destinate al ristoro de'danni ed interessi, e delle spese sofferte principalmente dagli innocenti perseguitati per errore o calunnia nei giudizi penali, e quindi dai danneggiati poveri; purchè i colpevoli che debbano per legge soddisfare sì gli uni che gli altri, non ne abbiano il modo.

Il Governo con decreto particolare organizzerà per ogni provincia l'amministrazione di una cassa chiamata **cassa delle multe**, destinata a ricevere siffatte somme.

CAPO IV.

delle pene di polizia

34. Le pene di polizia sono

1. La detenzione
2. Il mandato in casa
3. L'ammenda

35. La detenzione si espia nello stesso **carcere** penitenziale correzionale e nella stessa forma.

La detenzione non può essere minore di un giorno, nè maggiore di ventinove.

36. Il mandato in casa consiste nel prescrivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di detenzione.

Il mandato in casa non può essere minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove.

37. L'ammenda consiste nel versamento nella cassa delle multe di una somma non minore di lire due nè maggiore di lire quarantanove.

Il primo alinea dell'art. 26 è applicabile all'ammenda.

All'ammenda sarà aggiunto il primo grado del mandato in casa quando il condannato è ricco.

L'ammenda, nel caso in cui il condannato dimostri, secondo i regolamenti, l'assoluta impossibilità di pagare, è commutata nel mandato in casa col ragguglio di lire due per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici.

CAPO V.

*Delle disposizioni comuni alle pene della Giustizia
correzionale e della polizia.*

38. La *pubblica riprensione* consiste nell'ammonire pubblicamente il reo sopra un fatto, un detto, od uno scritto riprovato dalla legge, con l'ingiunzione che in caso di recidiva incorrerà nella pena più grave dalla legge stabilita.

La riprensione si esegue per l'organo del magistrato competente a decidere; in caso di appello per l'organo del Presidente del Tribunale o del Presidente della Corte di Appello, dopo passata la sentenza in giudicato.

In caso di contumacia o di rifiuto a presentarsi, il condannato viene arrestato e tradotto avanti il magistrato competente, da cui gli sarà fatta la riprensione.

39. Chiunque, nel caso dell'articolo precedente, non accolga la riprensione con rispetto, sarà sottoposto alla detenzione di un giorno sino a ventinove; salvo se la mancanza di rispetto non degenerasse in altro reato preveduto dalla legge. E questa conversione avrà luogo sul momento stesso, dietro deliberazione del giudice o del tribunale o della corte, dietro l'udizione dei testimoni, le conclusioni del pubblico ministero e delle parti.

Alla sudetta pena può essere anche aggiunta la multa o l'ammenda.

40. La riprensione può essere aggiunta quando il caso lo consigli alle pene correzionali e di polizia.

Nei casi espressamente determinati dalla legge, la riprensione può aver luogo anche sola.

41. La formola della pubblica riprensione sarà indicata nella sentenza o decisione di condanna.

42. Può la giustizia correzionale e di polizia esigere anche cauzioni ed obblighi dalle parti per provvedere al

buon ordine publico ed alla loro scambievole sicurezza.

Le plegerie in questo caso non possono essere minori, nè maggiori della somma fissata per la multa e per l'ammenda, secondo le varie giurisdizioni, e per un tempo non minore d'anni due, nè maggiore di cinque nei delitti, nè minore di mesi sei, nè maggiore d'un' anno nelle contravvenzioni.

Può anche in caso di trasgressione ingiungersi negli obblighi la pena del primo grado d'esilio locale, o confino, o pure del mandato in casa, secondo la differenza delle giurisdizioni.

Per assicurare l'osservanza delle sospensioni d'alcuni diritti ai termini dell'art. 21 s'ingiungerà sempre al condannato un'obbligo, sotto pena della multa, e del primo grado del carcere penitenziale correzionale, di confino, o di esilio locale in caso di trasgressione: salve le pene più gravi, alle quali potrebbe portare per sé stessa la trasgressione.

Le disposizioni di quest'articolo non avranno luogo, che contro i recidivi ed i reiteratori.

CAPO VI.

Delle disposizioni comuni ai tre ordini della Giustizia penale.

43. Nelle condanne penali il giorno è di ventiquattro ore, il mese di trenta giorni. Ogni condanna a tempo maggiore di dodici mesi è regolata secondo il Calendario comune.

44. Tutti i condannati a pene criminali, ove la natura della pena lo comporta, sono obbligati ad occuparsi, a loro scelta, d'uno dei lavori stabiliti nei luoghi di espiazione di pena, tranne che non fossero riconosciuti fisicamente inetti a qualunque specie di lavoro.

I prodotti di tali lavori saranno addetti:

Una parte a procurare al condannato qualche sollievo, se ne fosse meritevole;

Un'altra parte a formargli, dopo espiata la pena, un fondo di riserva, che sarà consegnato al condannato dopo l'espiazione della pena, o ai suoi eredi dopo la sua morte;

Una terza parte a ristorare i danni, cagionati dal reato, ove non ne avesse altri mezzi;

Ed una quarta parte nello stesso caso al rimborso delle spese di giustizia. E dopo il completo soddisfo, o quando ne avesse altri mezzi, saranno cumulati a quelli del numero secondo.

Il tutto secondo i regolamenti.

45. Tutte le condanne saranno affisse per estratto nel luogo, dove sono state pronunziate, nel comune nel cui territorio è stato commesso il reato, in quello ove si farà l'esecuzione, nel comune ov'è il domicilio del condannato, ed in quello ov'è il domicilio degli offesi o danneggiati.

46. La confisca del corpo del delitto e delle cose, che han servito, o che erano destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, è comune ai tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna di misfatto o delitto.

Quando si tratti di cose, di cui la legge proibisce la detenzione, l'uso, o l'asportazione, queste saranno confiscate, anche nel caso di non seguita condanna, e quando d'anche non appartenessero alla persona, che ne fu imputata; tranne che il proprietario giustificasse di poterle detenere, usare, o asportare, e che fossero pervenute in mano dell'imputato senza il consenso del proprietario.

La confisca non può essere pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che nei casi indicati dalla legge.

47. Il prodotto della vendita degli oggetti indicati

nell' articolo precedente, sarà versato nella cassa delle ammende.

48. La condanna alle pene stabilite dalla legge, si pronunzia sempre senza pregiudizio delle restituzioni, del risarcimento dei danni ed interessi, che possono essere dovute alle parti, e delle spese del giudizio.

49. I condannati per uno stesso reato, sono tenuti solidariamente alle restituzioni e ai danni ed interessi. Sono tenuti pure solidariamente alle spese del giudizio, nel quale furono condannati, ed a quelle del giudizio contumaciale precedente alla loro condanna.

• Nei casi di responsabilità civile, che potranno presentarsi nei reati, si eseguirà il disposto delle leggi civili.

50. L'esecuzione delle condanne alla multa, all'ammenda, alle restituzioni, ai danni ed interessi, alle spese ed al pagamento della malleveria sarà fatta col mezzo della coazione personale.

Nel caso in cui il condannato, costituito in prigione, dimostri secondo i regolamenti l'assoluta impossibilità di pagare, otterrà la libertà: salva sempre l'azione reale, se sopravvenga in lui qualche possibilità di pagamento.

51. Nel caso di concorrenza della multa, dell'ammenda, della malleveria, della confisca, della cauzione, della plegeria e delle spese a favore dello stato, con le restituzioni, i danni ed interessi e le spese a favore della parte civile, sui beni insufficienti del condannato, si terrà l'ordine seguente:

Saranno sempre preferite le restituzioni, i danni ed interessi e le spese a favore della parte civile;

Pocchia la multa, l'ammenda, la confisca, la malleveria, la cauzione, la plegeria;

Quindi le spese a favore dello stato.

CAPO VII.

*Del passaggio da un grado ad un altro
e da una pena ad un'altra*

52. Quando la legge prescrive in termini generali, e s'applichi una pena d'uno o più gradi inferiore un'altra, allora si osserverà la seguente gradazione:

1. Morte.
2. **Carcere** penitenziale a vita.
3. Quarto o terzo) grado del **carcere** peni-
4. Secondo o primo) tenziale.
5. Relegazione.
6. **Carcere** penitenziale correzionale.
7. Confino o esilio locale o pene di polizia.

53. Per le pene non indicate nell'articolo precedente, gradazione per passare da una pena più grave al più lieve sarà la seguente :

1. Interdizione temporanea dai pubblici uffizi.
2. Sospensione dei diritti o esilio locale.
3. Multa.
4. Pene di polizia, esclusa la detenzione.

54. I complici e quegli autori, ai quali non potrà applicarsi la interdizione o la sospensione de' diritti saranno puniti col primo grado di relegazione punibili con l'interdizione in qualunque grado, e con esilio locale i punibili con la sospensione. Tali pene però non s'applicheranno per un tempo maggiore uguale a quello della interdizione o della sospensione.

Nel passaggio da una pena più grave ad una meno grave saranno osservate le norme seguenti:

1. Relegazione
2. Esilio locale
3. Multa
4. Pene di polizia.

55. Il passaggio da una pena inferiore ad una superiore è il seguente :

- | | |
|-------------|---|
| 1. Primo | } grado del carcere penitenziale correzionale |
| 2. Secondo | |
| 3. Terzo | |
| 4. Primo | } grado di relegazione |
| 5. Secondo | |
| 6. Primo | } grado del carcere penitenziale |
| 7. Secondo | |
| 8. Terzo | |
| 9. Quarto | |
| 10. Carcere | penitenziale a vita. |

Non si potrà ascendere alla pena di morte senza espressa determinazione della legge.

56. Per le pene e pe' gradi non indicati nell'articolo precedente s'ascende nel seguente modo :

I.

1. Sospensione dei diritti o esilio locale come rappresentante la sospensione.

- | | |
|------------|--|
| 2. Primo | } grado della interdizione o primo grado della relegazione come rappresentante l'interdizione. |
| 3. Secondo | |
| 4. Terzo | |
| 5. Quarto | |

6. Secondo grado della relegazione.

7. Primo grado del carcere penitenziale; e così progredendo sempre con l'aggiunta del quarto grado dell'interdizione.

II.

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Multa | } grado di confino |
| 2. Primo | |
| 3. Secondo | |
| 4. Terzo | |

5. Primo grado del **carcere** penitenziale correzionale, e così progredendo.

III.

1. Confino o esilio locale.

2. **Carcere** penitenziale correzionale nello stesso grado della pena precedente; e così progredendo.

57. Dalle pene di polizia non si può ascendere alle pene superiori senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare.

CAPO VIII.

Delle pene stabilite posteriormente al reato.

58. Niun reato può essere punito con pene, che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Nondimeno se la pena, stabilita dalla legge posteriore, è più mite, sarà questa sempre applicata.

CAPO IX.

Della esecuzione delle pene.

59. Ogni condanna s'intende cominciata ad espiare pei non detenuti dal momento della esecuzione effettiva; pei detenuti dal giorno in cui è divenuta irrevocabile, computando nel seguente modo a favore del condannato il **carcere** sofferto prima della condanna:

Mettà pei condannati a pene criminali;

Tutto pei condannati alla relegazione, all'interdizione, al **carcere** penitenziale correzionale ed alla detenzione.

Pei condannati al confino, all'esilio locale, alla sospensione dei dritti ed al mandato in casa ogni gior-

no passato nel carcere sarà calcolato per due giorni;

Pei condannati alla multa ed all'ammenda sarà tenuta la norma fissata negli articoli 27 e 37.

Il condannato a più pene non potrà godere di questo beneficio, che per una pena soltanto; tranne il caso in cui il carcere precedentemente sofferto esuberando possa estendersi alle altre pene.

Sono esclusi dal beneficio di questo articolo i detenuti, che evaderanno, ed i condannati per resistenza alla forza pubblica, quantunque non imputati nè condannati per altri reati.

60. Sarà calcolato per due giorni ogni giorno passato nel carcere dal condannato alla relegazione, dopo che la condanna è divenuta irrevocabile.

61. Quando il colpevole è stato condannato a più pene, se queste sieno di genere diverso, sempre ne comincerà l'esecuzione dalla pena più grave, salvo il caso della multa e dell'ammenda: e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima.

62. Chiunque in atto che sta spiando la pena, viene colpito da un'altra condanna o dello stesso genere o d'un genere meno grave, continuerà ad spiare la prima pena, ed immediatamente dopo verrà sottoposto alla seconda.

Se la seconda è più grave della prima passerà subito alla nuova pena, ed immediatamente dopo tornerà ad spiare il residuo della prima.

TITOLO II.

Del reato in generale.

—

CAPO I.

Disposizioni generali.

63. Il reato punibile e punito con pene criminali chiamasi *misfatto*.

Il reato punibile e punito con pene correzionali chiamasi *delitto*.

Il reato punibile e punito con pene di polizia chiamasi *contravvenzione*.

64. Non v'è reato quando colui, che l'ha commesso, era nello stato d'assoluta imbecillità, di demenza, di furore o di piena ubbriachezza involontaria nel tempo in cui l'azione fu eseguita; ovvero vi è stato costretto da una forza, cui non ha potuto resistere.

Allorchè la imbecillità non si riconoscesse a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 81.

65. Non v'è reato quando l'azione è ordinata dalla legge, e comandata dall'autorità legittima.

Però quando un funzionario, o ufficiale pubblico, un depositario o agente dell'autorità o della forza pubblica avrà ordinato, o fatto qualche atto contrario alla legge, se egli giustifica, che ha agito per ordine dei suoi superiori, per oggetto di loro giurisdizione e sul quale era loro dovuta un'ubbidienza gerarchica, sarà esente di pena, la quale sarà in tal caso applicata solamente ai superiori, che hanno dato l'ordine.

66. Sono esenti di pena :

I minori d'anni nove.

I minori d'anni quattordici compiuti e i sordomuti dalla natività o dall'infanzia di qualunque età quando si decida, che abbiano agito senza discernimento.

Il giudice però nel caso di misfatto o delitto deve o consegnarli ai loro parenti, con l'obbligo di bene educarli, o deve inviarli in un luogo publico, da stabilirsi dal Governo, per esservi ritenuti ed educati per quel numero d'anni, che la sentenza determinerà ; ma che non potrà oltrepassare il tempo, in cui diventeranno maggiori pei minori, e gli anni otto pei sordo-muti.

CAPO II.

Del reato mancato e del tentativo.

67. Chiunque, con la volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali d'esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte, onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà di lui, è punito con un grado meno del misfatto consumato.

Questa specie di misfatto chiamasi *mancato*.

68. Il tentativo d'un misfatto, che non ha avuto luogo anche per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi all'esecuzione, tali però che ancora rimanga all'autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo, è punito con due o tre gradi meno della pena del misfatto consumato.

Questa specie di misfatto chiamasi *tentato*.

69. Sono eccettuati dalle disposizioni dei due articoli precedenti i casi dalla legge specialmente indicati.

70. I delitti e le contravvenzioni, quando sono mancati o tentati, non si puniscono, che nei casi specialmente determinati dalla legge.

71. Nei reati mancati o tentati, in modo però che gli atti d'esecuzione costituiscano per sè stessi un reato consumato, si farà confronto fra la pena di questo reato consumato e quella del reato mancato o tentato, e s'applicherà la più grave.

72. Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà, che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi siano dalla legge caratterizzati reati.

CAPO III.

Dei complici.

73. Sono complici di primo grado d'un reato

1. Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2. Coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso d'autorità o di potere, di macchinazioni o artifici colpevoli lo avranno provocato.

74. Sono complici di secondo grado d'un reato

1. Coloro che lo avranno provocato senza i mezzi indicati nel n. 2 dell'articolo precedente;

2. Coloro che avranno dato istruzioni o direzioni per commetterlo, allorchè le istruzioni e le direzioni sono state eseguite;

3. I mediatori tra il mandante ed il mandatario;

4. Coloro che sia con discorsi, tenuti nei luoghi o riunioni pubbliche, sia con avvisi affissi, sia con scritti stampati o pur no, e venduti, o distribuiti, avranno spinto a commetterlo: salvo il disposto della legge nei casi particolari;

5. Coloro che avranno procurato armi, strumenti, o altri mezzi, che han servito all'azione, sapendo, che vi doveano servire;

6. Coloro che scientemente avranno facilitato o as-

sistito l'autore o gli autori delle azioni nei fatti, i quali le avranno preparate, facilitate o consumate;

7. Coloro che prima del reato avranno promesso di occultare il colpevole, o ricettare gli oggetti rubati, quantunque dopo siasi negati all'occultamento ed alla ricottazione.

75. I complici di secondo grado, quando la loro cooperazione nel reato sia stata tale, che senza di essa non sarebbe stato commesso, e i complici di primo grado saranno puniti secondo le norme seguenti:

Quando il reato è dalle leggi punito con la pena di morte, saranno puniti col **carcere** penitenziale a vita.

Quando il reato è punito col **carcere** penitenziale a vita, verrà loro applicato il massimo del **carcere** penitenziale.

Quando il reato è punito con pena temporanea, s'inflicherà loro il massimo del grado immediatamente inferiore, purchè la durata di questo non superi quella della pena, alla quale è sottoposto l'autore del reato: in questo caso le due pene dovranno pareggiarsi.

76. Quando il reato è dalle leggi punito con la pena di morte, saranno tenute per gli autori le norme seguenti:

Sarà punito colla morte l'autore materiale del reato.

Se più d'uno sono stati gli autori, sarà punito colla morte colui, che si è maggiormente cooperato alla consumazione del reato; nel dubbio il recidivo o il reiteratore, e fra questi il recidivo. In pari condizione il colpevole di più misfatti o del misfatto più grave.

In condizione uguale sarà scelto il più anziano, che non abbia oltrepassato gli anni 70, nel quale caso la morte s'applicherà all'anziano immediato o al più giovane, se non vi sono altri rei.

Nel caso di più omicidi, la pena di morte sarà applicata a tanti autori materiali, quanti sono stati gli omicidi: sempre secondo le norme fissate.

In questi casi gli altri autori saranno puniti col carcere penitenziale a vita.

77. Tutti gli altri complici saranno puniti sempre con due a tre gradi meno della pena del reato. I complici però compresi nel n. 7 dell'art. 74 saranno puniti con tre a quattro gradi meno quando non avranno occultato il delinquente, nè ricettati gli oggetti furtivi.

78. Le circostanze personali, che accrescono, tolgono, o diminuiscono la pena d'un complice o d'un autore del reato, non giovano, nè nuocciono agli altri.

79. Le circostanze materiali, che aggravano la pena d'un reato, non nuocciono che agli autori o a coloro fra i complici, i quali ne hanno avuta la scienza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità.

Le circostanze materiali, che tolgono o diminuiscono la pena, giovano sempre a tutti.

CAPO IV.

Dell'età e dello stato di mente del reo.

80. Le pene imposte dalla legge non potranno dal giudice aumentarsi, diminuirsi, nè commutarsi se non nei casi e dentro i limiti dalla legge stessa determinati.

81. Qualora siasi deciso, che il minore di anni quattordici e maggiore di nove abbia agito con discernimento, avranno luogo le seguenti disposizioni :

1. Se si tratta di misfatto, a cui sarebbe applicabile la pena di morte o del carcere penitenziale a vita, sarà punito con la pena della custodia dagli anni sette a dieci;

2. Se si tratta di misfatto, a cui si dovrebbe applicare il quarto o il terzo grado della pena del carcere penitenziale, si punirà con la custodia dagli anni quattro a sei;

3. Se si tratta di misfatto, punibile col secondo al primo grado del carcere penitenziiale, s' applicherà la custodia da uno a tre anni;

4. Se si tratta di misfatto, punibile con la relegazione o l'interdizione dei pubblici uffizi, sarà applicata la custodia da quattro mesi a dieci;

5. Se è incorso nella pena del **carcere** penitenziiale correzionale, sarà condannato alla custodia da giorni sei a mesi tre.

6. Se è incorso in altre pene correzionali, gli saranno applicabili le disposizioni degli alinea dell'articolo 66.

82. Il reo maggiore degli anni quattordici e minore di diciotto, sarà punito nel seguente modo :

1. Se è incorso nella pena di morte o nel **carcere** penitenziiale a vita, sarà condannato alla pena del **carcere** penitenziiale da anni nove a dodici;

2. Se è incorso nel quarto o terzo grado del **carcere** penitenziiale, sarà condannato alla stessa pena dagli anni cinque ad otto;

3. Se è incorso nel secondo o primo grado del **carcere** penitenziiale, sarà punito col **carcere** penitenziiale correzionale da un mese ad anni tre;

4. Se è incorso nella relegazione o nell'interdizione dei pubblici uffizi o nel **carcere** penitenziiale correzionale, sarà punito con l'esilio locale non applicato mai nel massimo;

5. Se è incorso in altre pene correzionali, sarà punito con una pena di polizia;

6. Se è incorso in pene di polizia, sarà punito col minimo.

83. Il reo maggiore degli anni diciotto e minore dei ventuno, soggiacerà alle pene ordinarie con la diminuzione d'un solo grado.

Questa diminuzione non avrà luogo, quando si sarà reso colpevole di parricidio.

84. Quando per circostanze attenuanti o scusanti si dovrà discendere di uno o più gradi, si comincerà a discendere pei minori d'anni quattordici dal grado della custodia, che sarebbe applicabile senza quelle circostanze, ai gradi inferiori; e pei minori d'anni diciotto dalla pena commutata.

85. Il sordo muto dalla natività o dall'infanzia, di qualunque età, se ha agito con discernimento, sarà punito colle pene applicate ai minori degli anni quattordici.

Però potrà essere punito con le pene inflitte ai maggiori degli anni quattordici e minori di diciotto, allorchè avrà compiuti gli anni ventuno, e secondo le circostanze aggravanti del reato e la malizia del delinquente.

86. Il sordo-muto, che sa leggere e scrivere, se al tempo del commesso reato non ha compiuti gli anni diciotto, è punito come i minori degli anni diciotto e maggiori dei quattordici; se ha compiuti gli anni ventuno, soggiace alle pene, alle quali sono sottoposti i minori degli anni ventuno, e maggiori dei diciotto.

87. Chiunque in istato di piena ubbriachezza volontaria, contratta senza deliberato proposito di commettere alcun reato, commette un misfatto, sarà punito col primo al secondo grado del carcere penitenziale correzionale; se commette un delitto, sarà punito con pena di polizia.

Se l'ubbriachezza è abituale, sarà punito nel primo caso col terzo grado del carcere penitenziale correzionale, nel secondo col massimo della pena di polizia.

CAPO V.

Delle circostanze attenuanti.

88. Le pene criminali o correzionali pronunziate dalla legge contro colui o quelli degli accusati ricono-

sciuti colpevoli, in favore de'quali i giurati avranno dichiarato esservi circostanze attenuanti, saranno dimi-
nuite di un grado.

CAPO VI.

Della reiterazione e della recidiva.

SEZIONE I.

Della reiterazione.

89. La reiterazione si ha quando il colpevole di un reato, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette in qualunque tempo un altro reato.

90. Nel concorso di più misfatti punibili col **carcere** penitenziale a vita, o con questo e con pene temporanee, si applicherà la sola pena a vita.

91. Contro il reiteratore di due o più misfatti, si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuno di essi, purchè non si ecceda nel totale più di dieci anni il massimo della pena stabilita pel reato maggiore.

La riduzione, quando avrà luogo, sarà operata nelle pene corrispondenti al misfatto meno grave.

92. Quando concorrono reati punibili di pena criminale, correzionale o di polizia, le pene correzionali e di polizia saranno assorbite dalla pena criminale.

Quando però la pena criminale è la relegazione, ed il delitto è punibile col terzo grado del **carcere** penitenziale, allora la pena della relegazione non può essere applicata mai nel minimo del grado.

93. Non ostante il disposto degli articoli precedenti, la pena dell'interdizione da' pubblici uffizi sarà simultaneamente applicata nel concorso di altre pene o criminali o correzionali, ma sempre però secondo il disposto degli art. 10 41 e 94.

Parimenti la multa e l'ammenda potranno essere simultaneamente inflitte colle pene criminali.

94. Quando concorrono reati punibili con l'interdizione da' pubblici uffizi, si applicheranno le pene corrispondenti a ciascuno di essi, purchè fra tutte non si ecceda della metà il massimo stabilito pel genere di pena incorsa.

95. Contro il reiteratore di due o più delitti, soggetti allo stesso genere di pena incorsa, si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuno di essi, purchè non si ecceda del doppio il massimo della pena, stabilita pel delitto maggiore.

96. Quando concorrono più delitti, importanti pene correzionali di diverso genere, esse sono simultaneamente applicate al delincente: salva sempre la disposizione dell'articolo precedente nel caso in cui in tale concorso si trovino pure più delitti, importanti pene dello stesso genere.

97. Contro il reiteratore di due o più contravvenzioni, si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il doppio del massimo della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

98. In tutti i casi sopra enunciati, si applicheranno le pene accessorie, che la legge dichiara aggiunte al genere di pena inflitta.

99. Se dopo una sentenza di condanna a pena temporanea, viene a scoprirsi altro reato, commesso dal condannato anteriormente alla sentenza, sarà il medesimo sottoposto a nuovo giudizio, e sarà aumentata la stessa pena, o pronunziata altra pena, secondo il disposto dell' articolo 89 e seguenti.

Quando debba aver luogo la riduzione di una pena, secondo il disposto dell'articolo 91 e seguenti, questa riduzione, quando non potrà operarsi nella pena meno grave, perchè espiata, avrà luogo in quella più grave.

100. Quando le amnistie aboliscono il procedimento,

se colui, che ne ha goduto, commette nuovi reati, sarà giudicato quale reiteratore ai termini degli articoli precedenti, come se non avesse goduto dell' indulto.

La stessa regola dee osservarsi nei casi, nei quali viene interrotto il procedimento per la rinunzia all'istanza della parte privata.

SEZIONE II.

Della recidiva.

101. È recidivo chiunque dopo di essere stato condannato nel regno o fuori per un reato, commette altro reato.

I condannati in paese straniero per reati politici non sono considerati recidivi, quando commettono un nuovo reato nel Regno: salvo il disposto degli articoli

Si ha per condannato ogni individuo, contro il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo che se ne renda legale l'esecuzione.

102. Non v'è recidiva quando l'azione penale o la condanna del primo reato è prescritta, o quando tra la grazia, l'indulto, o la espiazione della pena del primo reato ed il secondo sia corso il tempo necessario per la prescrizione.

103. Il condannato al **carcere** penitenziale a vita, che commetterà altro misfatto, soggetto ad uguale pena, sarà punito colla stretta custodia, estensibile ad anni venti.

104. Il condannato al **carcere** penitenziale a vita, che commetterà altro reato, punibile con pena criminale temporanea, o col **carcere** penitenziale correzionale, sarà punito con la stretta custodia per un tempo, che potrà estendersi a quello, che importerebbe la pena incorsa pel nuovo reato: non potrà però eccedere dieci anni,

se il condannato si sarà reso colpevole di misfatto, né eccedere due anni, se si sarà reso colpevole di delitto.

105. La stretta custodia consiste nel sottoporre il condannato ad un severo rinchiodimento nel luogo stesso della pena, ed alle misure di repressione, determinate da' regolamenti.

106. Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, soggiacerà ad un grado di più della pena scritta.

Quest' aumento però non potrà portare, che fino al carcere penitenziale.

Il massimo del carcere penitenziale sarà accresciuto di anni cinque, quando l'aumento del grado porterebbe a pena superiore.

107. Il condannato per misfatto, se commette un delitto, sarà per questo punito col massimo della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata.

108. Il condannato per delitto, se commette altro delitto, sarà per questo punito col massimo della pena stabilita, la quale potrà essere ancora aumentata della metà.

109. Vi ha recidiva di contravvenzione, quando precedentemente il colpevole sia stato condannato per altra contravvenzione. In questo caso il recidivo sarà condannato al massimo della pena scritta, la quale potrà essere ancora aumentata della metà.

110. Quando il condannato commette un reato punibile con l'interdizione dai pubblici uffizi, con l'ammenda, o con la multa, l'aumento del grado non può portare a pena diversa, e se non potrà aver luogo dentro la stessa pena, il giudice allora applicherà il massimo, potendolo aumentare, senza eccedere mai la metà della pena.

111. Chionque sarà recidivo per due o più volte, sarà punito col massimo della pena stabilita pei recidivi.

112. Quando la prima condanna non si trova ancora espiata, il tempo della nuova pena si cumula, secondo le norme stabilite per la reiterazione.

113. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di recidiva, che sono dalla legge specialmente preveduti.

114. La grazia del Principe, che commuta o condona una pena, legalmente pronunziata, non toglie in colui, che ne è favorito, il carattere di condannato per gli effetti della recidiva, a tenore delle disposizioni contenute nella presente sezione.

L'aggraziato sarà tenuto anche alla condizione più severa degli effetti della recidiva, se mai tal condizione è apposta nella grazia.

115. Qualunque legge, che fa passare un reato da un ordine di giustizia inferiore ad un altro superiore, non fa cambiare la caratteristica dallo stesso subita nella precedente condanna.

Disposizione comune alle due precedenti sezioni.

116. Colui che commise un'azione, la quale venne poi, con una nuova legge, cancellata dalla classe dei reati, non sarà reputato né recidivo, né reiteratore, benché in seguito commetta un nuovo reato.

TITOLO III.

Dell'estinzione dell'azione penale e delle pene.

117. L'azione penale e le pene si estinguono

1. Con la cancellazione di un'azione dalla classe dei reati ;

2. Con la morte del reo;

3. Con la cosa giudicata;

4. Con l'espiazione della pena;

5. Con gli indulti o con la grazia sovrana;

6. Con la rinunzia della parte offesa nei casi determinati dalla legge;

7. Con la prescrizione ne' casi dalla legge determinati.

118. Quando la legge cancella dalla classe de' reati un'azione, considerata come reato, cessano di dritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna.

119. L'estinzione dell'azion penale per la morte del reo, in qualunque tempo essa avvenga, ha effetto soltanto riguardo alla sua persona.

120. La morte del reo non pregiudica all'azion civile sopra i suoi beni, o contro gli eredi di lui, per la riparazione del danno, cui avrà dato causa il reato.

L'azione civile può esercitarsi pure contro le persone responsabili civilmente ne' casi indicati dalla legge.

121. Avrà anche luogo l'esecuzione su' beni del condannato e contro gli eredi del medesimo per la riscossione delle multe, delle ammende e delle spese di giustizia, dovute dal condannato, secondo l'ordine fissato nell'art. 51.

122. Il giudicato, estinguendo l'azione penale, non pregiudica all'azione civile, ove questa non fosse stata sperimentata nel giudizio penale.

La parte danneggiata od offesa però non potrà più esercitare l'azione civile pe'danni sofferti, quando siasi dichiarato, che l'imputato è innocente, o che il fatto non è mai avvenuto.

123. Estinguendosi la pena con la espiazione, il condannato è riabilitato di dritto.

Il condannato per recidiva in misfatti, ed il condannato evaso dal carcere, e che non siasi presentato spontaneamente, per essere riabilitati devono farne la dimanda, e si procederà a norma delle leggi della procedura penale.

La riabilitazione farà cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità, che risulteranno dalla condanna.

124. Estinguendosi la pena con la grazia, nel caso in cui nella stessa non sia stato disposto diversamente, avranno luogo pure le disposizioni del precedente articolo.

La grazia lascia intatte le condanne pecuniarie in favore della Cassa delle ammende e delle multe, e l'azione della recuperazione delle spese.

125. La grazia o gli indulti lasciano intatta l'azione civile nascente dal reato.

126. La rinunzia all'istanza per la punizione dei colpevoli, quando è accettata, arresta, ne' casi permessi dalla legge, l'azione penale a favore di tutti, meno per coloro, che trovansi condannati al tempo della rinunzia, e per coloro che non vogliono accettarla.

127. Chi rinunzia alla punizione de' colpevoli non può più rinnovarne l'istanza.

128. La rinunzia all'istanza per la punizione lascia intatta l'azione civile.

Lascia intatto pure il dritto dell'imputato di ri-

petere dalla parte civile i danni ed interessi, che l'intervento in causa della stessa, gli avrà cagionato.

129. Contro le decisioni di condanna a pena di morte o del carcere penitenziale a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni trenta. Il condannato però non rientrerà in que'dritti, nè riacquisterà quelle capacità, di cui fu privato con la decisione, che secondo le leggi della procedura penale.

Pervenendo il condannato nelle mani della Giustizia dopo il trascorso di anni venti dal giorno del misfatto, la pena da esso incorsa sarà diminuita da uno a due gradi, se durante quel tempo non avrà commesso alcun misfatto.

L'azione penale pe'misfatti punibili colle pene suddette si prescrive nel termine di anni venti.

Pervenendo l'imputato in potere della Giustizia dopo il trascorso di anni quindici, senz'acchè avesse commesso alcun misfatto, la pena sarà diminuita da uno a due gradi.

130. Le condanne penali si prescrivono col decorso del tempo fissato nella condanna, aumentato di una metà.

L'azione penale si prescrive col massimo del grado della pena corrispondente al colpevole.

In qualunque caso il tempo necessario a prescrivere non può eccedere gli anni trenta.

La riabilitazione del condannato a pena criminale, quando la condanna è prescritta, non si potrà ottenere, che secondo le norme fissate nelle leggi di procedura penale.

131. La prescrizione dell'azione penale comincerà a decorrere per tutti coloro, che ebbero parte nel reato dall'ultimo atto di procedura, ancorchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo, che contro di un solo, e se non vi fu processo, dal giorno del reato.

Per i condannati la prescrizione comincerà a decorrere dal giorno della condanna.

132. Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contraddittorio in cui risulti, che il suo reato importa una pena inferiore a quella, che gli è stata inflitta nella condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia oppur no acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla pena, che gli dovrebbe essere applicata con la nuova decisione.

133. Nei reati continuati la prescrizione comincerà a decorrere dal giorno, in cui cessò la continuazione.

134. Quando il procedimento per un reato non può istituirsi, o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

135. La prescrizione nei misfatti sarà interrotta dalla recidiva in misfatto; e nei delitti dalla recidiva in delitto o in misfatto.

L'interruzione avrà luogo sempre, anche quando il nuovo reato sarà commesso in estero territorio; purchè l'esistenza dello stesso verrà provata con una condanna.

Il tempo non comincerà a decorrere nuovamente, che dal giorno in cui decorrerà la prescrizione dell'ultimo reato.

136. Quando la pena criminale pronunziata per omicidio è prescritta, il condannato, che non ha ottenuto il contentamento degli offesi, deve allontanarsi dal loro domicilio nella distanza non minore di tre miriametri.

Sotto nome di *offesi* s'intendono i genitori dell'ucciso o altri ascendenti, i figli o altri discendenti, i fratelli e le sorelle, i coniugi e gli affini in secondo grado, durante il matrimonio però quanto agli affini.

137. Le prescrizioni dell'azione civile, risultanti da un reato qualunque, se l'azione civile sia stata inten-

tata unitamente all'azione penale, saranno regolate secondo la prescrizione del reato, dal quale essa nasce: altrimenti saranno regolate colle disposizioni delle leggi Civili.

La prescrizione però delle condanne civili, pronunziate in materia penale, saranno sempre regolate colle disposizioni delle leggi civili.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

138. Per la prescrizione delle condanne pronunciate prima della pubblicazione delle presenti leggi, e dell'azione penale di ogni reato, ugualmente commesso prima della loro pubblicazione, si seguirà la norma delle nuove leggi o delle antecedenti, secondocchè le une o le altre saranno più favorevoli al reo o all'imputato.

OSSERVAZIONI AL PROGETTO

LIBRO I.

DELLE PENE, DE' REATI IN GENERALE E DELL' ESTINZIONE
DELL' AZIONE PENALE E DELLE PENE

I due Codici Italiani il Sardo cioè ed il Napolitano hanno la stessa intestazione, che noi non abbiamo accettata, perchè incompleta, mancandovi la parte relativa ai reati, e l'altra, che riguarda l'estinzione dell'azione penale e delle pene.

Egli è vero, che quando si dice *applicazione delle pene*, si sottintende *ai reati*; ma non comprendiamo perchè questa parola non deve primeggiare in un Codice. Per potersi applicare le pene, è necessario, che il reato esista, ed esista secondo l'ipotesi della legge. E la legge nel primo libro considera il reato in tutti gli stadii, che percorre, cioè il consumato, il mancato ed il tentato; in tutte le modificazioni, che subisce, cioè la complicità, la reiterazione e la recidiva. Noi quindi abbiamo supplito a tale difetto, introducendo nella intestazione le parole *reato in generale*, e togliendo le parole *delle regole generali per l'applicazione ed esecuzione delle pene*. Perchè, trattando delle pene e de' reati, è necessità, che si trat-

ti delle regole generali, senz'acchè queste due teoriche sarebbero monche sempre.

Vi abbiamo introdotte l'altre parole *dell'estinzione dell'azione penale e delle pene*.

È vero, che queste parole potrebbero comprendersi in quelle *de' reati e delle pene*: ma poicchè finora questa materia è stata trattata nella procedura penale, e forma nel nostro progetto il terzo titolo del primo libro, e perciò una parte separata: così abbiamo voluto farne parola nell'intestazione, per facilitarne la ricerca, e per dare una idea completa delle materie contenute nel primo libro.

TITOLO I.

Delle pene

ART. I.

S. m. Ved. 24. 25. N. 1.

Prima di scendere all'esame di quest'articolo, è necessario premettere alcune idee relative alle disposizioni preliminari del Codice Sardo.

Questo Codice comincia le sue disposizioni con duodici articoli preliminari. Noi non ne abbiamo seguito l'esempio, perchè il 1° ed il 12° ci sono sembrati superflui ed inutili; il 2°, il 3° ed il 4° collocati in luogo non proprio: e tutti gli altri appartenenti alla Procedura penale.

Il primo ci dà la definizione del reato. Noi abbiamo dimandato a noi stessi: è necessaria una tale definizione? Quale utilità pratica si ricava dalla stessa?

I reati in un Codice penale sono preveduti, definiti e sottoposti ad una data pena. In un Codice positivo non possono cercarsi reati fuori delle leggi positive; quando la legge è muta, non può sottoporsi a pena qualunque azione per quanto immorale, per quanto malvaggia possa essere; come pure deve essere punita una data azione, definita reato dalla legge, quantunque virtuosa. Questo principio, riconosciuto da tutti i legislatori non ha bisogno di sviluppo. Ora una tale definizione che cosa aggiunge a tali principii? Forse con questo articolo si eviterà lo sconcio di veder punita un'azione non preveduta da alcuna legge, o lasciata impunita quella preveduta? Ma si è verificato mai dal 1819 sin oggi nell'Italia meridiona-

le, presso cui manca la definizione in parola, alcun caso di questo genere? Si è verificato mai in Francia, ove manca pure una tale definizione? L'inconveniente adunque non esiste, ed osiamo dire, non esisterà mai in un Codice positivo.

Questa definizione non giova a nulla, non ha alcuna pratica applicazione. Senza quest'articolo non si riterrà sempre, che il reato è l'infrazione della legge penale? Ma questa definizione appartiene alla Scienza, e non mai al Diritto positivo, e quindi noi l'abbandoniamo alla scienza.

Il secondo articolo, che riguarda la ripartizione de' reati in crimini (misfatti) delitti e contravvenzioni, sarà da noi collocato nel Capo I del Titolo II.

La prima e la seconda parte del terzo formano il nostro art. 58 e la terza l'art. 418.

Il quarto sarà piazzato nel Capo IV del Titolo II, e formerà l'art. 80.

Come c'inoltreremo nel nostro lavoro, ed ai luoghi opportuni, andremo esponendo le ragioni, che ci determinarono a tanto.

Gli altri articoli dal 5° all' 11° ci sono sembrati articoli di procedura, perchè non contemplano, che i casi in cui i magistrati del Regno possono procedere avverso i colpevoli nazionali o stranieri, quando delinquono in estero territorio. Trattandosi quindi di competenza e perciò di procedura penale, abbiamo creduto escluderli dal nostro progetto. Su queste disposizioni in particolare poi avremmo potuto fare delle osservazioni; ma avendoli eliminati dal nostro progetto, sarebbe stato un eccedere i limiti prescritti, scendendo in un campo tutto diverso di quello, del quale ci occupiamo.

L'art. 12 finalmente stabilisce, che *le disposizioni del presente Codice non sono applicabili ai reati, pei quali provvedono in modo speciale le leggi militari e marittime.* Questa disposizione improntata dal Codice Francese, ed accolta da altri, non ci è sembrata necessaria. Il princi-

pio, che nella stessa si stabilisce, risulta dalla diversa natura delle leggi. Le militari e le marittime non sono, che eccezioni delle leggi comuni; e devono essere sempre preferite per la loro speciale natura. Quando però le leggi militari e marittime tacciono, allora fa d'uopo ricorrere alle comuni. D'altronde poi questa eccezione non deve essere limitata a queste leggi soltanto, ma estesa benanco a tutte le leggi speciali, essendone uguali i motivi. Ma noi crediamo preferibile il silenzio, e l'esperienza avuta per 42 anni nell'Italia Meridionale, ci conferma vieppiù nella nostra opinione.

Il principio, che nessuna pena è infamante, proclamato dal Legislatore Napolitano sin dal 1819, ci sembra dovere essere adottato, e perchè giusto, e perchè corrispondente allo sviluppo intellettuale e morale del popolo Italiano.

È giusto, perchè l'infamia, non essendo cosa materiale, ma bensì un giudizio, che la pubblica opinione lancia contro una data azione, non può infliggersi dal legislatore: il quale, fulminando l'infamia, incontra sempre l'inevitabile dilemma, l'approvazione cioè o la disapprovazione del pubblico; nel primo caso una tale pena è inutile, nel secondo ridicola. A che vale nel primo caso, che il legislatore la fulmini, e il giudice l'infligga, se la pubblica opinione dichiara infame colui, che ha commesso quella data azione? Eppure sino a questo punto il legislatore potrebbe essere giustificato, perchè in questo caso non avrebbe fatto altro, che sancire con una legge il risultato della pubblica opinione. Ma non può dirsi lo stesso nel secondo caso. La legge riesce ridicola, quando la pubblica opinione è contraria alla legge. Che vale che il legislatore fulmini l'infamia contro un dato reato, ed il magistrato lo infligga ad un individuo, se la pubblica opinione ritiene virtuosa quell'azione, ed onora il condannato? L'infamia vale fin quando produce gli effetti, che dalla stessa si sperano. Ma quando dà luogo ad effetti contrarii, non è ridicola alla legge.

Ma v'è anche dippiù. La legge riesce odiosa, e l'infamia, che si vuole lanciare contro un dato individuo, ritorna a piombare sul capo del legislatore e del magistrato per aver fatta la legge l'uno, per averla l'altro applicata.

L'esecuzione della legge poi, perchè questa sia rispettata, deve dipendere unicamente dagli uffiziali destinati a tali incombenze, oppure devono costoro sorvegliarne l'esecuzione. Ora l'infamia, non avendo nulla di materiale, non può essere fatta eseguire da qualunque uffiziale. L'infamia dipende dalla pubblica opinione; alla quale non si comanda. Ma è d'uopo, che si rispettino, e si eseguano i giudizi, che la stessa pronunzia.

La natura dell'azione, i mezzi che hanno servito a consumarla, il modo come è stata consumata, il tempo in cui si è commessa sono gli elementi, che danno vita all'infamia. E tutte queste circostanze, speciali tutte e difficilmente apprezzabili prima di verificarsi, non possono essere prevedute dal legislatore; perchè una stessa azione oggi può essere ritenuta infame, virtuosa dimani. Diciamo non possono apprezzarsi dal legislatore nel senso, che dipendendo l'infamia dal giudizio del pubblico; e questo, non potendosi apprezzare prima, perchè variabile sempre, il legislatore non può prevedere quale sarà la pubblica opinione al tempo in cui avverrà il reato.

Tale principio poi è corrispondente allo sviluppo intellettuale e morale del popolo italiano. Il legislatore non deve sempre seguire la pubblica opinione, ma qualche volta deve manodurla; e quindi per fare abborrire una data azione, può servirsi di quei mezzi, che riescono efficacissimi allo scopo. Ma il legislatore deve essere cauto sempre e circospetto nell'uso di tali mezzi; i quali, se sono efficacissimi in un popolo barbaro e selvaggio, sono però inutili in un popolo incivilito. L'Italia è una nazione incivilita, e lo sviluppo morale ed intellettuale della stessa, può ben dirsi, che lascia poco a desiderare; invece quindi di essere manodotta dal legislatore, deve indicargli la via da battersi, ed i con-

fini entro i quali deve restringersi. Il legislatore italiano quindi s'inclinerà dinanzi la pubblica opinione italiana, per rispettarne i giudizi; e l'opinione pubblica italiana riprova altamente le leggi, che fulminano l'infamia.

E finora abbiamo parlato dell'infamia, che si esterna solamente col semplice giudizio del legislatore. Che diremo poi di quella, che lascia delle tracce permanenti nel corpo umano, come per esempio la pena del marchio? Questa specie d'infamia, accolta dal legislatore del 1810 in Francia, è stata respinta da quello del 1832, come da tutti i legislatori Italiani.

Nessuna pena adunque dev' essere dichiarata infamante, perchè l'infamia si fonda sulla natura de' reati, ed è pronunziata dalla pubblica opinione: unico tribunale, unico giudice competente in tale materia.

Ci si potrebbe dire, che quest' articolo può essere trasandato, perchè il solo silenzio della legge equivale a questa disposizione. Ma tre motivi ci spingono a conservarlo.

Il primo si è, che molte legislazioni straniero ed italiane, e fra queste quella della Sardegna del 20 novembre 1859 consagrano il principio, che vi sono delle pene infamanti. Questo codice negli articoli 24 e 25 stabilisce, che sono pene infamanti la morte, i lavori forzati a vita ed i lavori forzati a tempo, quando questi ultimi siano state pronunziate pe' crimini di grassazione, di estorsione ec. ec.

Il secondo si è, che, nella mancanza d'una esplicita dichiarazione, i magistrati potrebbero rimanere incerti sull'abolizione delle pene infamanti.

Il terzo argomento finalmente deriva dal considerare, che ad una disposizione positiva di questo genere, deve succedere un'altra disposizione positiva, perchè tutti conoscano chiaramente le intenzioni del legislatore. In queste epoche di transizione è meglio esprimersi chiaramente, che conservare il silenzio. In una revisione del Codice questo articolo reso publico, universale, comunissimo, po-

trà essere cancellato: ed il silenzio della legge equivarrà alla sua positiva disposizione.

Il Codice Napolitano aggiunge all' articolo da noi presentato le seguenti parole: *L'infamia nascente da reato infamante per sua natura o per le sue qualità, non colpisce altri che la sola individuale persona del reo.*

Questa disposizione ci è sembrata inutile:

1. Se nessuna pena è infamante, il legislatore non ha dritto di circoscrivere il numero delle persone, che per qualunque altro motivo possono essere colpiti d'infamia.

2. Se l'infamia proviene da reato infamante, e non è fulminata dal legislatore, spetta al pubblico giudizio valutarla, e numerare quelle persone, che ne sono colpite; e ciò caso per caso, reato per reato.

3. Quest' aggiunta potrebbe discreditare la legge. È vero che, dicendo reo, la legge intende parlare di coloro, che hanno preso parte in un reato; ma in fatto poi non è sempre così. Il reo, di cui parla la legge, è colui, che è stato riconosciuto tale da' magistrati competenti; ora vi possono essere persone, che quantunque hanno partecipato al reato, pure non possono essere, o non sono raggiunte dalla pena per un motivo qualunque. Spesso la pubblica opinione le raggiunge essa sola, e le colpisce d'infamia. Come si troverà allora la legge in questa posizione? Per la legge costoro non ne sono colpiti, e quindi non sono infami; ma tali però sono dichiarati dalla pubblica opinione. Ed avvi dippiù. I magistrati possono punire un individuo, che la pubblica opinione dichiara innocente o immeritevole di pena. La legge in tale caso non si troverà in una falsa posizione?

4. Ma quali sono questi reati infamanti? La legge è muta; dunque deve rimettersi alla pubblica opinione. A che vale allora questa seconda parte dell'articolo?

Avevamo scritte queste idee, quando fu pubblicato in Napoli il Decreto del 17 febbrajo 1861, che adotta la stessa formula da noi proposta.

CAPO I.

Delle pene criminali.

ART. II.

S. 13.

N. 5.

La distinzione delle pene in criminali, correzionali e di polizia è utile per la circoscrizione delle attribuzioni dei magistrati penali, per gli effetti della recidiva e per molte altre teoriche. In vista di tanta utilità questa distinzione è stata mantenuta da molti legislatori.

Le pene criminali, ammesse dai due codici italiani, sono presso a poco le stesse.

S. 1. Morte

2. Lavori forzati a vita

3. Lavori forzati a tempo

4. Reclusione

5. Relegazione

6. Interdizione da' pubblici uffizi

N. 1. Morte

2. Ergastolo

3. Ferri

4. Reclusione

5. Relegazione

6. Interdizione da' pubblici uffizi

La scienza desidera abolita la prima, rimpiazzate dal carcere penitenziale le altre. Noi, accogliendo i desideri della scienza, abbiamo proposto ciò, che ci sembra attuabile in questi tempi di transizione; anzi facendo un passo più innanzi, abbiamo preparato il terreno per lo perfezionamento del sistema penale.

Mantenendo ancora la pena di morte, abbiamo sostituiti il Carcere penitenziale a vita o Carcere perpetuo ai Lavori forzati a vita o Ergastolo, ed il Carcere penitenziale ai Lavori forzati a tempo, o Ferri ed alla Reclusione. Abbiamo però conservata la relegazione e l'interdizione da' pubblici uffizi, perchè ci sono sembrate belle pene; l'ultima delle quali non può essere rimpiazzata da alcun'altra.

Esaminando gli articoli relativi a queste pene, andremo sviluppando il nostro sistema.

Il Codice Napolitano a simiglianza del Francese ammette l'Esilio dal Regno. Ma questa pena oltremodo viziosa deve essere abolita; e la scienza da molto tempo ne ha dimandata l'abolizione.

L'Esilio dal regno non consiste in altro, che in cacciare i delinquenti dal nostro, nel territorio di un'altra potenza. Questa pena non è nè divisibile, nè apprezzabile, perchè è gravissima pel povero, mentre non è pena pel ricco.

Ma il difetto principale di questa pena consiste nella sua immoralità; immoralità verso il colpevole, perchè, gittandolo senza mezzi in un paese straniero, si espone a perir di fame, o a buttarsi tutto nella via dei reati; immoralità verso le altre nazioni, perchè diamo ad esse questi individui riconosciuti cattivi, e che possono turbare l'ordine pubblico di esse; immoralità, della quale possiamo anche noi risentirne i tristi effetti; perchè ci può essere facilmente ricambiata da tutti gli stati.

ART. III.

S. m. N. m.

ART. IV.

S. 14. 15. N. 4. 5. 6.

ART. V.

S. m. N. 67.

La pena di morte è una pena, che quasi tutti desiderano veder cancellata da' codici penali; alcuni perchè la reputano illegittima, altri perchè la trovano indivisibile, non riformatrice, ma principalmente perchè irreparabile.

La pena di morte è legittima ?

Secondo i principi da noi sopra enunciati (1) l'afferma-

(1) Ved. l'introduzione.

tiva è una conseguenza logica e naturale. La pena deve essere proporzionata al reato; se per trovare questa proporzione, non si rinviene altra pena che la morte, la morte è legittima. Questo principio ci sembra d'una evidenza tale, quale ogni altro ragionamento, ogni altra osservazione, non tenderebbe, che ad ingarbugliare la quistione, ed a renderne difficile lo scioglimento.

Se questa pena adunque è legittima, deve essere conservata. E ad afforzare questa nostra opinione, troviamo quasi concordi i legislatori in mantenerla, i più grandi scrittori in difenderla, la pubblica coscienza in approvarla.

La pena di morte però è una pena, che conturba sempre il legislatore nel fulminarla, il magistrato nell'infliggerla, il colpevole nel subirla, il pubblico nell'assistere allo spettacolo o al racconto dell'esecuzione. L'abolizione di una tale pena si fa sentire da tutti, e noi pure ardentemente la desideriamo. Ma in quistione di così grave momento fa d'uopo non lasciarci trascinare nè da tendenze troppo generose, nè da paure e timori esagerati; perchè nell'uno o nell'altro caso si va sempre agli eccessi; ed il legislatore pecca sempre, se eccede nella dolcezza o nella severità.

L'abolizione della pena di morte è stata pronunziata quasi all'unanimità; la sola divergenza, che si rinviene nelle diverse opinioni, sta tutta nel tempo e nel modo. Si crede da alcuni, che questo tempo è venuto, e che deve essere abolita; si crede da altri, che questo giorno fortunato non è giunto ancora; ma, essendo prossimo a venire, deve farsi di tutto, perchè, giungendo, l'abolizione non venga affatto ritardata.

Noi appartenghiamo a quest'ultimi.

Gli sforzi supremi di tutta l'Italia nell'epoca nostra per unificarsi, sono degni del più grande e sublime periodo della storia umana. Divisa e suddivisa per tanti secoli in piccolissime frazioni, soggette sempre ad altre potenze ora come provincie, ed ora come Stati; retta da leggi diverse, ove codificati ed ove no; qui educata al bel vivere civile, là

alla schiavitù ed al dispotismo ; in mezzo ad usi e costumi diversi ed opposti; fra la reciproca sfiducia e la lotta delle opinioni, dei partiti, delle tendenze diverse, l'Italia ha saputo trionfare di tutto, e promuovere, stabilire e sistemare quest'unità, sospiro di tanti secoli, gloria del nostro.

Ma se quest'unità, politicamente considerata, è un fatto reale, indubitabile, imperituro, non può dirsi lo stesso dei costumi, dell'educazione, della civiltà, del progresso. Il dispotismo e la schiavitù, così facilmente e così celeremente scomparsi, lasciano sempre delle triste eredità, che durano qualche tempo. L'azione benefica e nello stesso tempo energica del Governo, la diffusione della istruzione in tutte le classi, i premi, le ricompense e le pene sapientemente applicate vinceranno tutti gli ostacoli, rialzeranno la dignità umana, e ci condurranno a quest'unità piena e completa, che farà dell'Italia una delle più grandi e delle più rivirate nazioni del mondo.

Ma si può dire in buona fede, che siamo giunti a questa meta, che questa perfezione è stata raggiunta da tutti noi ? Un legislatore non deve ingannare, nè essere ingannato, altrimenti le leggi non saranno mai la vera e sapiente espressione dell'epoca, in cui si fanno; non saranno rispettati, nè eseguiti, e la sfiducia ed il disprezzo, conseguenze inevitabili in tal caso, colpiranno il Governo, che soccomberà sotto i loro colpi.

Non bisogna ingannarci, nè illuderci; le provincie italiane non trovansi tutte allo stesso grado di civiltà; se per la Toscana può dirsi, che ha raggiunto la meta, se può dirsi lo stesso pel Piemonte, si potrà dire la stessa cosa in buona fede per le altre provincie? Se l'abolizione della pena di morte nello stato attuale adunque stasse bene per la Toscana e pel Piemonte, non sarebbe precipitata ed immatura per le altre provincie ?

Noi usciamo appena da Governi, che profondevano la pena di morte con tale e tanta facilità, come se avessero applicato la prigione o il confino. Da questo stato troppo

Iristamente positivo, passeremo e tosto a quello negativo? I passaggi repentini sono contrari benanco alla stessa natura. Dalle tenebre non si passa celeremente alla luce; e chi vuole andar contro queste leggi, si espone al rischio di rimanere accecato (1).

Ma se l'abolizione, a nostro modo di vedere, non può essere oggi completa, deve farsi di tutto però perchè l'applicazione della pena di morte fosse ristretta a pochissimi reati: e per questi pure cercarne l'abolizione nello stato attuale più nel fatto, che nella legge.

Si aggiunga pure, che finora le carceri e specialmente quelle dell'Italia meridionale non sono stati luoghi di espiazione di pena; ma piuttosto luoghi di convegno di malvaggi, ove costoro hanno imparato a conoscersi, ad unirsi, ed a prepararsi ai nuovi reati; ove ogni primo delinquente ha trovato immense occasioni di viemmaggiormente pervertirsi: scuole insomma d'immoralità e di depravazione. Questo sistema non può durare, e dovrà inevitabilmente essere rimpiazzato dal penitenziario; e questo noi proponghiamo. Ma i malvaggi, prima di sperimentare l'intensità e la gravezza di questo nuovo sistema, non ne comprenderanno l'importanza. Fa d'uopo prima convincerli col fatto, e dopo una sufficiente esperienza abolire completamente la pena di morte.

Ecco ora qual'è il nostro sistema.

I mezzi usati finora in Francia, nel Belgio, nel Piemonte e altrove per l'abolizione della pena di morte sono stati due, cioè:

(1) Il sig. Michele Tenerelli in un opuscolo, recentemente pubblicato, e che porta per titolo *Del Diritto penale dall'ottantanove ai giorni nostri*, parlando della pena di morte, ne dimanda l'abolizione più per considerazioni teoriche, che per pratiche vedute. E siccome, a nostro modo di vedere, lo scioglimento d'una tale questione deve dipendere più da riflessioni pratiche, che da vedute teoriche, così ci basta quanto abbiamo detto nel testo per rispondere alla sua opinione. Quest'opuscolo però, quantunque contiene delle teoriche, che noi non accettiamo, tuttavia è un bel lavoro, che raccomandiamo ai nostri lettori.

1. Restringere l'applicazione di questa a pochissimi reati ;

2. Impedirne in questi, per quanto è possibile, l'applicazione con la teorica delle circostanze attenuanti.

A questi ne abbiamo aggiunti noi altri due.

1. Relativo alla teorica della complicità.

2. La commutazione della pena di morte nella pena immediatamente inferiore a coloro, che delinquono per la prima volta, o meglio a coloro, che non sono nè recidivi nè reiteratori di misfatto a misfatto.

Del primo mezzo aggiunto accenneremo qualche idea, riserbandone lo sviluppo al luogo opportuno.

La prima idea, che, secondo il nostro modo di vedere, deve stabilire nella teorica della complicità, è la distinzione degli autori materiali dagli altri compartecipanti al reato. Riserbare quindi la pena più severa ai primi, ed una meno severa ai secondi; nel caso quindi di reato punibile con la morte, applicare questa ai primi, e la pena immediatamente inferiore ai secondi.

La seconda idea è di tener presente sempre negli omicidi il numero delle persone uccise. Tante condanne a morte devono essere pronunziate quante sono state le vittime.

Qui possono accadere due casi, senza far menzione del terzo, in cui il numero degli autori materiali corrisponde a quello delle vittime.

1. Che il numero degli autori materiali sia superiore a quello degli interfetti;

2. Che sia minore.

Nel primo caso si sceglieranno i più colpevoli, secondo le norme, che abbiamo fissate nel progetto applicandosi agli altri il carcere penitenziiale a vita; nel secondo, facendo eccezione al principio, s'infliggerà la pena di morte agli autori materiali soltanto, senz'acchè il numero dei condannati all'ultimo supplizio possa essere aumentato per livellarsi a quello degli omicidi consumati.

A questo modo l'applicazione della pena di morte sarà immensamente ristretta.

Il secondo mezzo aggiunto è un gran passo verso l'abolizione.

Coloro che delinguono la prima volta, non devono essere confusi coi grandi misfattori. Costoro corrono con più facilità alla consumazione dei reati, superando ostinatamente quasi sempre qualunque ostacolo; mentre quelli vi camminano con più lentezza, con più difficoltà, e quasi sempre si arrestano dinanzi gli ostacoli; i primi, quando delinguono, sono sempre o quasi sempre trascinati dalle passioni, dalle ire momentanee, da risentimenti e trasporti quasi infrenabili; mentre i secondi abituati ai reati, portano quasi sempre nella consumazione quella freddezza, che spaventa, quell'odio e quel disprezzo alla legge ed alle autorità, che atterriscono, quella malvagità e quella perfidia, che fanno temere qualunque eccesso. La pena di morte, specialmente nei tempi in cui viviamo, deve essere considerata, come l'ultimo mezzo di rigore verso un delinquente, ricalcitante alla legge, alle autorità, alle ammonizioni, ai consigli; come l'ultimo mezzo verso colui, che ha dato prove di non volersi emendare, e che ha fatto disperare della sua riforma. A questo modo considerata la pena di morte, la schiera di coloro, che la vogliono assolutamente ed oggi cancellata dal Codice penale, sarà molto diminuita.

Ci si potrebbe dire, che noi facciamo eccezione a tale principio, quando domandiamo l'infliczione della pena di morte anco pei reiteratori.

Prima di tutto fa d'uopo osservare che noi non confondiamo tutti i recidivi e tutti i reiteratori; ma abbiamo riservato l'ultimo castigo ai recidivi ed ai reiteratori di misfatto a misfatto. Si osservi in secondo luogo, che quantunque i reiteratori non hanno provata alcuna pena, nè hanno mostrato il disprezzo e la malvagità dei recidivi, pure l'essersi lardati di più misfatti, dà chiaramente a divedere che disprezzano la legge ed i magistrati, che sono esseri perni-

ciosi, e che meritano il massimo rigore. Si osservi infine, che la condizione di colui, che delinque per la prima volta, non può assimilarsi a quella del reiteratore, perchè havi in costui maggiore perversità. Tuttavia se si crederà giusto sottrarre costoro alla pena di morte, potrà loro applicarsi il carcere penitenziale a vita, con la speranza di potere ottenere la temporaneità della pena non dopo cinque anni, come abbiamo stabilito pei non reiteratori, ma bensì dopo dieci anni di egregia ed esemplare condotta.

Una eccezione però ci è sembrata necessaria a riguardo di coloro, che delincono per la prima volta.

Fra' reati puniti e punibili finora con la pena di morte, ci sembrano i più gravi il parricidio e l'attentato contro la persona del Re. Nell'uno e nell'altro caso havi tale e tanta infrazione di doveri, tale e tanto timore e danno sociale, quale e quanto ci sembra difficile potersi rinvenire in altri reati.

Noi non scendiamo per ora allo sviluppo di queste idee, perchè non ne è questo il luogo opportuno; ci basta solo il fare avvertire qui, che nelle parole *salvo il disposto della legge nei casi particolari*, usate da noi nel testo del nostro progetto, intendiamo comprendere unicamente queste due casi.

I legislatori, ad oggetto di rendere questa pena più efficace, hanno scelto nella esecuzione mezzi atroci, ovvero apparecchi tali da destare ed attirare la pubblica attenzione. Ma questi mezzi invece di rendere più solenne, più autorevole, più imponente l'esecuzione della pena, non hanno fatto altro, che renderla odiosa, ributtante, comica. In vista di ciò i mezzi atroci sono interamente scomparsi, almeno nelle nazioni incivilite, e gli altri apparecchi vanno scomparendo a poco a poco.

La pena di morte, come è stata proclamata, non è che la semplice distruzione di un individuo. Questo fatto solenne, autorevole, imponente per se stesso, non ha bisogno di apparecchi, non ha bisogno del concorso di altre circostanze.

ze, che possonsi credere tendenti a concitare l'odio pubblico contro il condannato. Il fatto stesso della distruzione di un uomo è abbastanza capace a prevenire qualunque reato; questo fatto è di tale natura, che quanto più semplice sarà nella esecuzione, altrettanto grave sarà negli effetti, che deve produrre. Mentre gli apparecchi, così detti gradi di esempio, diminuiscono questi effetti, e non producono altro, che la soddisfazione della pubblica curiosità, e tramutano la città in teatro, lo spettacolo reale in commedia. Quando tali apparecchi sono messi in esecuzione, il pubblico vi accorre in folla; ma non per ricevere la lezione, che dà la legge; ma per soddisfare la propria curiosità in vedere il condannato vestito di nero, o di giallo, a piè nudi, o sopra una tavola con piccole ruote al di sotto, coperto di un velo nero ecc. Con tali apparecchi scompare la persona del reo, perchè tutta l'attenzione dei curiosi si rivolge agli accessori, e non mai alla persona del reo, sulla quale devono essere rivolti più degli occhi i pensieri di tutti, per aver presente il reato commesso e la pena incorsa. Gli effetti della pena sono sempre tanto minori, quanto maggiore è il concorso dei curiosi; perchè quando questo concorso è maggiore, tanto maggiori sono le osservazioni, che allontanano la pubblica attenzione dal punto, in cui deve fermarsi e concentrarsi. E per evitare quest' inconveniente, fa d'uopo togliere tutti questi gradi di pubblico esempio, e ridurre la pena semplicissima nella sua esecuzione.

Questi apparecchi poi ci sembrano immorali, perchè tendono ad irritare l'animo del delinquente, che in quel momento deve essere tutto concentrato in se stesso; affinchè ricordando il male commesso, riconosca la giustizia della pena, e prepari l'animo al grande giudizio, che l'aspetta, dopo quell'ora fatale. La religione non deve abbandonarlo giammai, e deve farsi di tutto perchè gli ultimi momenti della sua vita fossero tutti religiosi e sereni.

Noi abbiamo scelto la fucilazione come mezzo di esecuzione della pena di morte, perchè il più semplice, il più

facile, il più pronto, il meno rattristante di tutti i mezzi. La decapitazione ed il laccio sulle forche danno al pubblico uno spettacolo rattristante ed orribile. La Luogotenenza di Napoli col Decreto del 17 febbraio 1861 ha creduto dover mantenere ancora la decapitazione.

Fra' gradi di publico esempio abbiamo conservato solamente quello, che consiste nella esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto o in luogo vicino; perchè l'utilità, che se ne ricava, è grande troppo perchè vi si possa rinunziare. Anzi abbiamo fatto un passo dippiù fissando, come regola generale il principio, che la esecuzione della pena di morte deve farsi sempre nel luogo del commesso reato o in luogo vicino; salvo il caso di poter deviare da questo principio, quando la prudenza consiglierà per gravi ragioni di publica sicurezza, che l'esecuzione non si faccia in quel dato luogo, ma bensì in quello della residenza della Corte decidente. E ciò dietro la risoluzione di una Commissione composta del Presidente e del Procurator generale della Corte decidente, nonchè del Prefetto della stessa provincia; come potrà stabilirsi in appositi regolamenti.

Potrebbe avverarsi un altro caso, che la Corte decidente cioè non fosse quella della Provincia, ove il reato è stato commesso. Ma questo caso possibile oggi, è impossibile secondo il nostro sistema. Noi non ammettiamo Corte Suprema di Giustizia, particolarmente poi per gli affari penali, nel modo come è stata concepita finora. Quanto più celere è il giudizio, tanto più utile è alla società. E l'istituzione della Corte Suprema, benchè nata e fondata sopra principi di umanità e di giustizia, produce il ritardo della condanna, e differisce l'esecuzione della pena. L'esperienza di tanti anni l'ha già dimostrato.

Così noi otterremo al massimo grado l'istruzione e l'esemplarità della pena, perchè eseguita sul luogo stesso del reato, tutti gli abitanti di quel comune, conoscendone la storia e le particolarità tutte, sono al caso di apprezzare la pena, e proclamarne la giustizia. Mentre quando si eseguo

altrove essi spesso o per lo meno qualche volta ne ignorano la punizione; ignoranza è questa, che discredita la Giustizia, e fa nascere in essi la credenza, che si può rimanere impuniti, quantunque colpevoli di atrocissimi reati; credenza che può essere fatale alla società, perchè incoraggia i perversi, scoraggiando i buoni. L'esecuzione poi della pena di morte in un luogo diverso di quello, ove il reato fu commesso, non ottiene al massimo grado, come desidera la legge, l'istruzione e l'esemplarità. Se non tutti quasi tutti certo gli abitanti ignorano il reato, pel quale un individuo è tradotto al patibolo; e solamente allora quando hanno conoscenza di un giudizio capitale, domandano la storia degli avvenimenti, che diedero causa al giudizio. E quale storia essi raccolgono? Tutt'altra di quella accaduta; una storia, che presso a poco vi si avvicina, ma che non è affatto la vera; perchè sono impure le fonti dalle quali l'attingono, perchè spesso coloro, che la raccontano, non fanno altro, che crearla almeno nella massima parte. Ed ecco allora quali effetti un tale racconto produce; odio in alcuni, pietà in altri verso il reo; altri trovano severa la pena, altri mite; altri non comprendono affatto come potè pronunziarsi quella condanna. E l'istruzione allora e l'esempio non isvaniscono interamente? I frutti, che la legge ne raccoglie, non sono affatto diversi di quelli, che avrebbe voluto rinvenire?

Ma qui ci si può dire. Tutto questo è possibile, ma riflettendo poi ognuno, che quella pena è stata inflitta da magistrati, ai quali sono state sottomesse tutte le particolarità del fatto, avendo pronunziato quella pena, se ne deve inferire, che quella pena è giusta.

A questa osservazione rispondiamo dapprima, che il fatto ci presenta i risultati, che abbiamo esposti; e questa argomentazione, che si desidera fatta da ognuno, non si fa da tutti.

Ma ciò non basta per raggiungere lo scopo della legge, cioè l'esempio e l'istruzione. Poi non saremo giustamente

impressionati mai da una condanna a morte, quando ignoreremo i particolari del fatto, che hanno dato causa alla condanna; particolari, che devono convincerci e persuaderci, che quella data pena è giusta, perchè proporzionata al reato. Perchè le discussioni, perchè i giudizi sono pubblici? Perchè tutti fossero giudici e del reo, e del magistrato; perchè tutti formulassero la propria opinione, per approvare, o disapprovare quanto si fa da magistrati. Non si deve rispettare ciecamente una decisione, perchè questa allora sarebbe opera da schiavi e non da uomini liberi. La decisione dei magistrati allora può dirsi giusta, quando viene approvata dalla pubblica opinione; questo Tribunale severo, ma giusto spesso, pronunzia inappellabilmente le sue decisioni, e guai a colui che lo disprezza, guai a colui, che vuole rendersene superiore. La pubblica opinione può ingannarsi, perchè Dio solo è infallibile, ma rade volte s'inganna, specialmente poi quando conosce le particolarità tutte di un dato fatto. Ma senza che poi le decisioni dei magistrati vengano ratificate dalla pubblica opinione, può ottenersi l'istruzione e l'esempio? E senza di ciò che cosa è la legge, che cosa sono i giudizi dei magistrati, che cosa è la giustizia umana?

Ecco perchè noi abbiamo stabilito per principio generale, che l'esecuzione della pena di morte deve farsi sempre sul luogo del reato commesso o in luogo vicino, cioè in quel villaggio, nel territorio del quale fu commesso il reato.

Possono esservi però dei casi in cui, per motivi gravissimi di pubblica sicurezza, non può, o non debba eseguirsi nel luogo suindicato; allora si farà l'esecuzione nel comune, ove siede la Corte decidente. Ma questi motivi non devono essere immaginari, perlocchè negli analoghi regolamenti può stabilirsi una Commissione composta dal Presidente, dal Procurator Generale della Corte decidente, e dal Prefetto della Provincia, perchè apprezzino tali motivi, e li facciano valere in una apposita deliberazione, che ri-

metteranno al ministro di Grazia e Giustizia, per dargliene conoscenza soltanto, dovendo essere eseguita sul momento la loro risoluzione.

Noi ci siamo fermati a questo punto, perchè opiniamo doversi abolire la Corte Suprema di Giustizia, come abbiamo detto più sopra. Ma ove però nel nuovo organico giudiziario la Corte Suprema sarà mantenuta, allora, potendo verificarsi altri casi, fa d'uopo aggiungere qualche altra disposizione.

La Corte decidente allora non è sempre quella della provincia, ove fu commesso il misfatto; dappoichè la Corte Suprema, annullando una decisione, può rinviarne l'esame ad altra Corte. In questo caso si rimetterà sempre il condannato al P. Generale della prima Corte, per far che la pena fosse eseguita o sul luogo del commesso reato, o in luogo vicino, o nella residenza della prima Corte. Ed ove pure, per gravi motivi di pubblica sicurezza, questa esecuzione non potrà, o non dovrà farsi nei luoghi sudetti, allora la Commissione della Provincia, ove il reato fu consumato, ne darà subito conto al Ministro, che fisserà il luogo della esecuzione.

L'esecuzione di questa pena deve essere in luogo pubblico e di giorno; perchè la segretezza e la notte non producono gli effetti, che da tale pena si attendono; danno una pessima idea della Giustizia umana; conciliano l'affezione al condannato, provocano l'odio contro le autorità costituite, e quel che è peggio, provano la debolezza del Governo. Come si teme, e si rispetta il governo forte, si disprezza il debole; e le grandi sventure sociali promanano in gran parte dalla debolezza de' governi. Noi parliamo di quella fortezza, che ubbidiente alla legge, non tende ad altro, che a fare rispettare la legge e la giustizia. Il governo non è forte, quando si basa sulle armi e sul dispotismo; questo è governo violento, ma non forte; come non è forte quel governo, che si basa sulla legge e sulla giustizia, senza avere i mezzi di farle eseguire e rispettare; questo è

governo giusto, ma non forte. Ora un governo forte deve mostrarsi tale, per ispaventare i malvaggi, e per rassicurare i buoni. E per raggiungere questo scopo è necessario, che l'esecuzione della pena di morte sia pubblica, e che sia fatta di giorno.

Noi non abbiamo creduto giusto riprodurre nel nostro progetto la disposizione dell'art. 15 del Codice penale Sardo. Egli è vero, che tale disposizione non corrisponde pienamente alla esecuzione in effigie, un tempo in uso presso molti governi, ma vi rassomiglia moltissimo. Noi non la abbiamo riprodotta, perchè ci è sembrata inutile, comica, nociva.

Inutile, se con tale disposizione si vuol far conoscere a tutti la condanna, riportata da un dato individuo, perchè già a conoscenza del pubblico.

Comica, perchè, essendo una specie di esecuzione in effigie, riesce ridicola, non trovandosi il condannato nelle mani della Giustizia, ma in luogo sicuro o morto.

Nociva, perchè invece d'incutere spavento, mostra o la debolezza del Governo, o la immoralità, o l'incuria e la poca avvedutezza dei suoi agenti.

Non sappiamo comprendere poi come in Napoli, ove la scienza del Diritto penale ha avuto sempre grandi scrittori e grandi magistrati, possa essere stato conservato tale articolo col Decreto del 17 febbrajo 1861, come pure conservato il grado d'esempio dell'art. 531.

Il nostro articolo 5 è l'art. 67 delle leggi Napolitane, articolo, che manca nel Codice Sardo, e che non vi è stato supplito del sudetto Decreto. Egli è vero che la disposizione contenuta in tale articolo, è impossibile, che non si esegua, anche quando la legge è muta; ma in fatto di garanzie la sovrabbondanza non è stata mai nociva; e questo principio umanitario è meglio vederlo scritto, che abbandonato alle ricerche de' funzionari.

ART. VI.

S. 16.

N. 7.

Coloro che cercano tutto nei nomi, troveranno contraddittoria la denominazione di questa pena. Ma coloro, che non si arrestano ai nomi, ma che cercano tutto nelle disposizioni positive, non disapproveranno forse questa parte del nostro progetto.

Le pene perpetue sono state soggette sempre a critiche severe, sol perchè tolgono al condannato la speranza di ritornare in società, essendo lontanissima e difficile a realizzarsi quella, che si fonda nella grazia Sovrana.

Noi abbiamo creduto riparare a questo grave inconveniente. Proclamando perpetua la pena del **carcere** penitenziale, abbiamo data al condannato la speranza di vederla tramutata in temporanea. E per rendere questa speranza più attuabile, l'abbiamo tolta al demanio della Grazia, per affidarla in gran parte allo stesso condannato. Il condannato che per un termine stabilito avrà dato prove non dubbie di sua emenda, avrà il diritto di veder convertita in temporanea la sua pena perpetua. Il condannato, a questo modo, sarà viemaggiormente convinto, che in società non si vogliono, che onesti e virtuosi cittadini; che egli potrà acquistare la speranza di rientrarvi, quando che il voglia, uniformandosi alle prescrizioni della legge; e che dipende in gran parte da lui il farvi ritorno.

Concepita così questa pena, riesce d'una grande utilità, perchè spinge, e potentemente i condannati ad emendarsi. È vero che l'ipocrisia potrà giungere ad ingannarci; ma quando gli impiegati ed i direttori delle carceri saranno onesti e virtuosi; quando la loro scelta sarà fatta con coscienza; quando si avranno buoni regolamenti carcerali, allora questa ipocrisia ci darà poco o nulla a temere, perchè giungerà difficilmente ad ingannarci.

Fra' condannati ci è parsa necessaria una distinzione; e

quindi disposizioni diverse per l'una classe e per le altre. Non bisogna confondere i recidivi coi reiteratori e con coloro, che delinquono la prima volta; pei primi e pei secondi un pò di severità è utile, anzi necessaria, mentre riesce inutile o nociva per gli altri; perciò i primi potranno veder tramutata in temporanea la loro pena perpetua dopo dieci anni di egregia ed esemplare condotta, i secondi dopo sette anni, ed i terzi dopo cinque. Ma per recidivi e per reiteratori, qui non intendiamo parlare che dei soli recidivi e reiteratori di misfatto a misfatto; dappoichè un tale rigore sarebbe durissimo per tutti gli altri casi di recidiva e di reiterazione.

Delle quattro specie di **carcere** penitenziale noi abbiamo scelto quella, che prescrive l'isolamento assoluto durante la notte ed il giorno con lavoro; essendoci sembrata questa la migliore, o quella almeno, che racchiude meno difetti. E su questa pare che concordano le opinioni di tutti gli scrittori. Ma questo isolamento non deve essere compreso in un senso troppo assoluto. Deve essere isolamento da tutti gli altri condannati, ma non mai da tutte quelle persone, l'opera delle quali potrà riuscire utilissima pel miglioramento e la riforma del condannato. Essendo questa materia più di regolamenti, che di leggi, noi ci astenghiamo da ulteriori esami e sviluppi.

In quanto alla natura, alla scelta ed ai guadagni del lavoro dei condannati a questa pena, come pure di quelli condannati alla pena seguente, ne parleremo altrove.

ART. VII.

S. 16. 53.

N. S. 9.

Per questa pena non aggiungeremo parola a quanto abbiamo detto per quella precedente, perchè non ne differisce che nel tempo.

Come si vedrà dal complesso del nostro progetto noi riconosciamo tre specie di **carcere** penitenziale.

1. **Carcere** penitenziale a vita

2. Carcere penitenziale

3. Carcere penitenziale correzionale.

Abbiamo dato il nome di *carcere penitenziale* senz'altra aggiunta alla pena criminale temporanea, poichè ci è sembrato, che ad essa sola appartiene rigorosamente questo nome. Per distinguere poi questa dalle altre, abbiamo aggiunte alla prima le parole *a vita*, ed all'ultima la parola *correzionale*.

La durata di questa pena è stata fissata da noi dagli anni 5 ai 20. L'abbiamo fatta cominciare dagli anni 5, perchè il *carcere penitenziale correzionale* termina ai 4.

È stata divisa questa durata in quattro gradi, ciascuno dei quali composto di anni 4. Così mentre da un canto abbiamo limitato l'arbitrio dei magistrati, abbiamo reso difficile dall'altro il passaggio alle pene più severe.

Il massimo di questa pena corrisponde perfettamente a quello dei lavori forzati del Codice Sardo. Abbiamo voluto adottare tale prescrizione, perchè prolungarla troppo oltre sarebbe stato un ridurla durissima, e qualche volta, per l'esperienza avuta, insopportabile. Ci siamo però nel minimo allontanati da quel sistema, per regolarizzare il passaggio dalle pene correzionali alle criminali; per non aver noi adottata la pena della reclusione, e per poterla facilmente ripartire in più gradi; l'utilità della quale ripartizione sarà dimostrata in altro luogo.

Il legislatore Sardo consacra il capo V del suo Codice alla graduazione e commutazione delle pene, ad oggetto di stabilire in tale capo i principi seguenti:

1. Quando la legge infligge una pena temporanea senza alcuna determinazione di gradi, il Giudice può spaziare tra il minimo ed il massimo della pena. Quando determina il grado non può spaziare, che tra il minimo ed il massimo del grado stesso. (Art. 60).

2. Il principio sudetto avrà luogo semprechè la legge con particolare disposizione non abbia provveduto diversamente. (Art. 63).

3. Quando si deve far passaggio da una pena ad una altra superiore o inferiore, si applicherà la nuova pena in quel numero d'anni, nel quale doveva essere applicata la prima pena senza tale passaggio. (Art. 66).

Noi abbiamo seguito il sistema del Codice Napolitano, perchè più semplice; e perchè dei tre principi sudetti i primi due ci sembrano inutili o per lo meno superflui, e l'ultimo vizioso.

Ed in vero, quando la legge fulmina contro un reato una data pena, o un grado della stessa, senza precisare il numero degli anni, dei mesi o dei giorni, non v'ha bisogno di una positiva disposizione per far comprendere al Giudice, che nel primo caso si può estendere dal minimo al massimo della pena; e nel secondo dal minimo al massimo del grado; non avrebbe senso alcuno allora la latitudine, che si accorda ai magistrati dalla legge. Che si teme, quando si vuole annotare questo principio fra le disposizioni positive? In che potrebbe eccedere il magistrato? Che nuove garanzie si presentano per la giustizia o per i delinquenti? E senz'altro ripari a qualche inconveniente, come può giustificarsi un tale articolo? D'altronde poi l'esperienza di tanti anni nell'Italia Meridionale, ove manca tale disposizione, ci convince della sua inutilità, non essendovisi mai incontrato alcuno inconveniente.

Il secondo principio, che meglio potrebbe dirsi una eccezione del primo, è del pari inutile, perchè la legge speciale è preferita sempre alla generale, e dove la legge precisa il numero d'anni da infliggersi al condannato, il giudice non può godere di alcuna latitudine, perchè non v'è allora nè massimo nè minimo.

Il terzo ed ultimo principio è vizioso. Noi, come si vedrà dall'insieme del nostro progetto, abbiamo cercato di fissare, con mezzi non equivoci e valutabili facilmente, il passaggio da una pena ad un'altra; perchè senza di ciò non si potrebbe apprezzare facilmente dal pubblico la differenza delle

pene e quindi dei reati. Il mezzo, che facilmente si può valutare da tutti, e che raggiunge, e bene questo scopo è la differenza nel tempo tra una pena ed un'altra; differenza che non solo non è stata ben segnata, ma che è stata bensì trascurata, anzi disprezzata dal Sardo legislatore, come può ben osservarsi per esempio nella pena della relegazione, che incomincia dagli anni 3 e termina a 20, ed in altri casi, come faremo osservare nel corso di questo nostro lavoro. E se questo principio è vizioso nel salire, con più ragione è vizioso nel discendere; perchè se nel salire si deve andare a passo lento e misurato, nel discendere deve usarsi una regola diversa, facilitare cioè la discesa, accordando maggiori poteri al magistrato.

ART. VIII.

§. 18. 55.

N. 12.

Questa pena, come è stata definita dal Legislatore Sardo, corrisponde alla pena dei ferri espiata nel presidio del Codice Napolitano. Ma la relegazione come è stata definita in queste ultime leggi, definizione, che noi abbiamo trapianata nel nostro progetto, ci sembra una bella pena, degna di essere conservata.

Il carattere principale, che distingue questa pena dalle altre, e che la rende bellissima, è la libertà, che si accorda al condannato nell'isola, dove si trasporta. Questa libertà non illimitata, nè irragionevole ha un doppio scopo, di dimostrare cioè da un canto al condannato, che egli, quantunque reo, gode sempre la fiducia della legge e delle autorità; e dall'altro poi che in società non si vogliono, che onesti e virtuosi cittadini. Quindi al condannato, che adempie scrupolosamente i propri doveri, sono usati tutti i possibili riguardi; mentre a colui, che abusa di questa libertà, sono pronte le restrizioni, che lo facciano rinsavire.

Questa pena per effetto di buoni regolamenti potrà essere immensamente riformatrice. Per raggiungere questo scopo,

dovrebbe stabilirsi, che coloro, che eserciteranno giornalmente e con assiduità un'arte, una professione o un mestiere godranno di maggiore libertà; la quale sarà sempre maggiore, a misura che il condannato si mostrerà esatto nell'adempimento dei propri doveri, e darà prove di essersi emendato; come pure godrà di qualche lecito divertimento; mentre questi divertimenti saranno vietati, e la libertà sarà ristretta, e potrà essere tolta sino ad un certo tempo a coloro, che non eserciteranno, o non vorranno esercitare alcuna arte, professione o mestiere; che non adempiranno ai propri doveri; e che non mostreranno segni di emenda. Questa pena con buoni regolamenti e con una esatta vigilanza può doventare una delle migliori pene del Codice; ma è necessario, che le autorità e gli agenti del Governo, residenti nell'isola, ed incaricati della vigilanza dei detenuti, e della esecuzione dei regolamenti, fossero moralissimi; dappoichè nel caso contrario invece di procurare ed ottenere l'emenda del condannato, essi non otterrebbero che effetti contrari, oltremodo nocivi alla società (1).

(1) Crediamo utile riportare in questa nota alcuni articoli del regolamento pei relegati, che il Governo Napolitano emanava il 22 Novembre 1835.

Art. 2 In ciascuna isola vi sarà un governo militare per la vigilanza e per la disciplina dei relegati.

4. Il Governo militare è conferito al comandante militare dell'isola. Avrà lo stesso alla sua immediata disposizione una forza bastante a compiere lo scopo della propria istituzione.

22. Ciascuno dei relegati per condanna o per commutazione di pena, tanto in questa, quanto nell'altra parte del regno avrà un giornaliero sussidio di baiocchi dieci compresi pane e vestiario.

25. È permesso a ciascun relegato provvedersi a proprio spese di abitazione nell'isola. Coloro che non avranno abitazione particolare, saranno ricoverati nei locali addetti ai relegati.

26. Quante volte tra i relegati non provveduti di particolare abitazione vi sieno ecclesiastici, il comandante militare, ad oggetto di conservare in essi la dignità del carattere, di cui sono decorati, procurerà che nei locali del governo non siano i medesimi confusi cogli altri relegati, ma che vi abbiano, per quanto è possibile, alloggio separato.

27. Il comandante militare prenderà nella sua prudenza misure

Per questa pena abbiamo adottato le disposizioni del Co-

precaventi per impedire che i relegati evadano, o che turbino in alcun modo la tranquillità dell'isola. Curerà che almeno una volta la settimana si faccia visita dei medesimi, onde assicurarsi della loro esistenza nell'isola; ed all'uopo determinerà il tempo, il luogo ed il modo da eseguirlo.

28. Gli ecclesiastici verranno esentati dalla visita in pubblico con altri relegati. Il comandante militare, per assicurarsi della loro esistenza nell'isola, potrà disporre, che privatamente si presentino a lui nel tempo e luogo che egli determinerà.

29. È vietato ai relegati di andare per l'isola dopo un'ora di notte. Ove il comandante militare credesse che alcuni dei medesimi potrebbero escludersi dal divieto, senza compromettere il buon ordine, rilascerà loro permesso in iscritto.

30. Frai motivi che possono consigliar la dispensa dall'indicato divieto e dalla visita, si annovera l'esercizio di arte o mestiere in cui i relegati potranno impiegarsi, e che il comandante militare proteggerà per quanto è possibile. In questo caso però non ometterà il comandante le precauzioni, che nella sua prudenza stimerà opportune ad impedire che si abusi della esenzione del divieto da lui accordata.

31. Vicino ai locali del governo destinati all'alloggio dei relegati sarà stabilita una guardia per mantenervi il buon ordine e l'interna disciplina.

32. Il comandante militare invigilerà affinché i relegati non tengano, nè asportino armi. Baderà specialmente che non siano conservate nei locali del governo armi sieno proprie, sieno improprie, atto ad offendere, come pure perchè non vi si tenga giuoco di qualunque sorta, nè vi si pratici altro che potrebbe essere incentivo di rissa e disordine.

33. Nell'ora che sarà destinata al riposo pei relegati che hanno ricovero nei locali del governo, dovrà cessare qualunque conversazione fra loro; e ciascuno di essi nel proprio posto serberà silenzio nel corso della notte.

34. Nel locale medesimo dovrà serbarsi la maggior nettezza possibile. I giornalieri servizi che all'oggetto occorrono, sono a cura dei relegati che vi hanno alloggio, e tra' quali nè sarà fatta per turno la ripartizione.

35. È a cura del comandante militare che i locali non appartenenti alla guerra, e destinati all'alloggio dei relegati, abbiano il comodo e la capacità proporzionata al numero degli stessi. Nel bisogno di accomodi o di maggior locale ne farà rapporto per mezzo del Ministro Segretario di Stato della polizia generale al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, che prenderà all'uopo le pronte determinazioni.

37. I comandanti militari assumeranno particolar cura, acciò ai relegati non manchi, per quanto è possibile, il soccorso della reli-

dice Napolitano, aggiungendovi solo la divisione della du-

gione e l'esercizio degli atti di cristiana pietà per lo adempimento del santo precetto pasquale, per udire la santa messa nei giorni di doppio precetto, per procurar loro qualche istruzione spirituale nei giorni festivi, e dei confessori che dirigano le loro anime, infine per la necessaria assistenza dei sacerdoti nei pericoli di vita, con provocarsi dai vescovi le missioni almeno una volta all'anno. È ingiunto ai comandanti medesimi l'obbligo di vigilare, onde i relegati adempiano agli enunciati atti di religione, e di riferire nel caso che ad essi condannati mancassero i mezzi di adempiere a quanto vien prescritto in questo articolo.

38. I fatti riprensibili che violano i doveri imposti particolarmente ai relegati, e che dalla legge non vengono compresi nella classe dei misfatti e de' delitti, saranno puniti con pene disciplinari.

39. Sono pene disciplinari il *mandato*, la *detenzione* (1).

40. Il *mandato* obbliga il relegato che vi si è sottoposto, ad essere ritirato nel proprio alloggio per un tempo non minore di uno, nè maggiore di dieci giorni.

41. La *detenzione* consiste nella restrizione del trasgressore in carcere per cinque giorni ad un mese, e nei casi più gravi può estendersi sino a sei mesi.

43. L'applicazione per mancanze disciplinari, e nei casi di reati qui appresso descritti, delle pene designate negli articoli precedenti, appartiene al comandante militare.

46. Pei fatti che costituiscono misfatto o delitto, saranno i relegati giudicati e puniti dall'autorità competente, a norma delle leggi in osservanza, salva l'eccezione dell'articolo seguente.

47. Per lo reato dell'asportazione d'armi, ove però non concorrono ferite, è accordata al comandante militare la facoltà di punire disciplinarmente giusta l'articolo 43.

48. Nel caso che in tempo della espiazione della pena i relegati commettano delitti, che portano all'esilio correzionale, ovvero al confino, ciascuna di queste pene sarà cangiata in prigione. L'anmenda correzionale sarà convertita nel primo grado di prigione.

49. L'azione penale pei delitti sarà esercitata dall'uffiziale incaricato del ministero pubblico senza bisogno dell'istanza della parte privata. La rinunzia della medesima all'istanza non arresterà il corso del giudizio.

50. Dalla disposizione dell'articolo precedente rimane eccettuato

(1) La terza pena della quale si fa parola in questo articolo, è quella delle battiture. Ma questa pena, viziosa per molti riguardi, deve essere abolita.

rata in due gradi per vincolare sempre di più l'arbitrio dei magistrati. Ed abbiamo adottato tali disposizioni, perchè quelle del Codice Sardo non ci sembrano giuste; il quale Codice fa cominciare questa pena dagli anni tre, e la fa terminare a venti.

il delitto di adulterio, per lo quale si osserveranno le leggi vigenti, cioè di non potersi inoltrare procedimento senza la querela del coniuge offeso (1).

51. Il comandante militare avrà un registro coi dettagli che offrono i risultamenti dell'attuale vigilanza sulla condotta di ciascun relegato, sotto il rapporto della morale, della politica e della religione. All'oggetto saranno in questo registro segnati gli elementi che facciano conoscere l'indole rispettiva dei relegati, gli effetti della espiazione della pena colla loro condotta morale politica e religiosa, la specificazione delle eccedenze, se ne abbiano commesse, e le osservazioni, che possono offrirsi per ciascuno. Tali registri porteranno in conseguenza le sole seguenti indicazioni: nome, cognome e condizione, patria, condotta morale politica e religiosa; specificazione di mancanze commesse, osservazioni.

52. Il comandante militare dell'isola manderà in ogni trimestre uno stato nominativo dei relegati, coi dettagli, enunciati nell'articolo precedente, sulla di loro condotta al Ministro Segretario di Stato della polizia generale in questa parte del Regno, ed al Luogotenente generale di S. M. nell'altra parte dei reali domini.—Lo stato sarà uniforme al modello che il Ministro Segretario di Stato della polizia generale ed il Luogotenente generale di S. M. spediranno rispettivamente ai comandanti militari.—Del pari il Ministro Segretario di Stato della polizia generale, ed il Luogotenente generale di S. M. faranno rispettivamente stampare i registri per inviarli ai comandanti militari.

Art. 53 Se dopo l'invio dello stato trimestrale ordinato col precedente articolo, alcuno dei relegati si rendesse autore di mancanze, per le quali non più convenisse ciò che sulla di lui condotta trovassi espresso nello stato, allora il comandante militare senza attendere l'altro trimestre, ne farà subito rapporto al Ministro Segretario di Stato della polizia generale, ed al Luogotenente generale di S. M. in Sicilia, secondocchè il relegato esista in alcuna dell'isole di questa parte del regno, o di quelle al di là del Faro.

(1) Vi si dovrebbe aggiungere lo stupro, il ratto ed ogni altro attentato al pudore.

I difetti di questa pena consistono:

1. Nell'averne un minimo inferiore al massimo delle pene correzionali;

2. Nell'averne un massimo superiore a quello della reclusione, ed uguale all'altro dei lavori forzati a tempo.

1. Una pena criminale non deve cominciare da un periodo d'anni inferiore a quello, in cui termina la pena correzionale. Il carcere nel Codice Sardo, come nel Napolitano termina agli anni cinque. Le pene criminali e correzionali si distinguono le une dalle altre e per la natura propria, e per la loro durata.

Il concorso di questi due requisiti dev'essere indispensabile per segnare la differenza agli occhi del condannato e del pubblico, e per rendere gravi le prime, e meno gravi le seconde. La durata poi della pena è quella, che racchiude meglio di ogni altra circostanza il carattere della esemplarità e della istruzione, perchè questa durata è quella, che maggiormente impressiona il pubblico. Le pene criminali quindi devono incominciare là, dove finiscono quelle correzionali.

2. Una pena inferiore non deve avere, per quanto è possibile, la durata di una pena superiore; e siccome la pena della relegazione è inferiore non solo a quella dei lavori forzati a tempo, ma bensì a quella della reclusione, secondo il sistema sempre del Codice Sardo, così non deve essere assimilata in estensione a quella dei lavori forzati, molto assai superiore. E ripetiamo, la durata è quella, che maggiormente produce l'esempio e la istruzione.

Ma qui ci si potrebbe dire, che il difetto, che noi querendiamo nel Codice Sardo, trovasi pure nel nostro progetto, perchè, avendo fatta salire la pena della relegazione sino agli anni dieci, abbiamo superato di cinque il minimo della pena del carcere penitenziale. Ma ci sembra facile la risposta.

Questa distinzione di tempo è necessaria, quando le due o più pene siano presso a poco della stessa natura, talmen-

fecchè riesca difficile il distinguere la diversa natura dell'una da quella dell'altra; ma quando però questa distinzione salta chiarissima agli occhi di tutti, allora questa ragione non vale, perchè allora il tempo non è la sola circostanza, che maggiormente impressiona. E non v'ha persona, che non s'avveda facilmente della diversa natura della relegazione, che si espia in un'isola senza restrizione alcuna di libertà in un carcere, da quelle che si espiano nelle prigioni. D'altrone poi, come si vedrà appresso, secondo il nostro sistema, che abbiamo improntato in un Decreto del Legislatore Napolitano, ogni giorno passato, nel carcere dopo la condanna, equivale a due giorni espiali nell'isola, la pena da dieci si riduce a cinque anni, ciò che vuol dire quanto il minimo del carcere penitenziale.

Nel Codice Napolitano leggesi infine dell' articolo 12 che *in caso di trasgressione la pena della relegazione si convertirà in altrettanto tempo di reclusione*. Noi non abbiamo creduto dovere accettare questa parte, perchè ci è sembrata contraria alla Giustizia; perchè noi non abbiamo ammesso la pena della reclusione; perchè questa aggiunta tende a snaturare questa pena; e perchè le misure disciplinari, proposte nel regolamento, riparano a tale inconveniente.

ART. IX.

S. 19. N. 14.

ART. X.

S. m. N. m.

ART. XI.

S. m. N. m.

Adottando l'art. 19 del Codice Sardo abbiamo creduto apportarvi le seguenti modifiche:

1. Questa pena per lo più spesso è una pena accessoria; sono pochi i casi, in cui si applica sola; ora, potendo

essere applicata unitamente ad una pena temporanea, ci è sembrato assurdo, che avendo un termine la pena principale, non debba averlo l'accessoria; si rifletta addippiù, che un Legislatore deve evitare, per quanto è possibile, le pene perpetue, essendo queste per loro natura viziose. Questa pena adunque quando, è accessoria, deve seguire la natura della principale; quindi se perpetua questa, quella sarà pure perpetua; se temporanea, ne seguirà pure la natura. Però ci è sembrato giusto, che la interdizione debba durare qualche tempo dippiù della principale; perchè, durante la pena, l'interdizione può dirsi di dritto, perchè il condannato, ancorchè avesse il pieno esercizio di tutti i suoi diritti, non potrebbe farne uso per le restrizioni, che accerchiano la sua persona, per la mancanza di libertà; e durante quel tempo, il condannato poco o nulla avverte delle conseguenze di tale pena, ed il publico poi nulla. L'importanza di tale pena però incomincia dopo espia la principale, quando il condannato è restituito libero alla sua famiglia; allora la privazione di quei dritti à tutta l'importanza che merita; ed è perciò principalmente che la interdizione deve perdurare più della pena principale. A fianco di questo principio però abbiamo stabilito le restrizioni necessarie a tale oggetto, perchè il magistrato non abusi dei suoi poteri, elargendo, o restringendo a capriccio questa pena accessoria; quindi abbiamo stabilito, che l'aumento non può essere minore di anni quattro, nè maggiore di dieci.

2. La seconda modifica, che abbiamo apportato a questo articolo, riguarda l'alineà 4.º Ivi non deve parlarsi di perdita di tutte le decorazioni, distintivi ecc. Le decorazioni, i distintivi, i gradi accademici e gli onori non sono generosità del Principe o delle Accademie; ma sono bensì ricompense, che si acquistano colle proprie opere, coi propri lavori, coi meriti propri. E ciò che si acquista con tali mezzi, non si può togliere mai da nessuno; nemmeno da colui, che le ha impartite. Volerne decretare la perdita, non vale lo stesso, che rimettere la confisca, pena tanto odiosa e tan-

to ingiusta ? Ma colui, che ne è insignito, o decorato, può rendersi indegno per reati posteriori di farne mostra ed uso in publico. Conservando adunque la proprietà di essi a coloro, che se l'hanno meritata, bisogna impedirne l'uso; impedimento che, tranne il caso di essere questa pena accessoria ad una perpetua, dovrà essere sempre temporaneo.

ART. XII.

S. 20.

N. m.

Con questo articolo, tolto dalle leggi Napolitane, ed applicato alla pena di morte, è stata tolta la quistione cioè, se il condannato a morte poteva far testamento. Il silenzio della legge era imperdonabile, perchè trascinava ad una mostruosità, che la giurisprudenza aveva accolto, cioè che il condannato a morte poteva far testamento; mostruosità, che era riprovata da tutti, perchè metteva il condannato a morte, e perciò reo del più grave misfatto, in migliore posizione del condannato all'ergastolo, reo d'un misfatto meno grave; mostruosità, che la Giurisprudenza aveva fatto bene ad accogliere, perchè, nel silenzio della legge, non puossi aggravare dippiù la condizione di un condannato.

Il Codice Sardo con l'art. 20 ha tolto pure questa quistione, ma ha trasandato di enumerare le conseguenze della pena, quantunque le abbia ammesse in complesso. Noi però abbiamo creduto meglio enumerarle, perchè così si evitano tante quistioni, che il silenzio o la troppo concisione delle leggi promuovono sempre.

La Luogotenenza di Napoli ha pensato diversamente sulla considerazione, che siegue :

« È perchè la severità intrinseca di una pena, che già è
« la più grave di tutte, non venisse ulteriormente accresciu-
« ta, si è creduto necessario eliminare quell'inutile appa-
« rato di forme, che consiste nei gradi di publico esempio,

« nonchè spogliare questa pena da ogni efficacia di privazione dei dritti civili (1) ».

Non diremo nulla relativamente ai gradi d'esempio, perchè ne abbiamo fatta parola altrove; solo ci fermeremo ad esaminare, se il condannato a morte deve essere privato o pur no dei dritti civili.

Il condannato a morte, secondo il nostro modo di vedere, e quello dei più moderni legislatori, è l'essere più malvaggio, incapace di emenda, un mostro insomma, che deve essere tolto e per sempre dalla società. Un essere siffatto difficilmente, per non dir mai, conserva quei principi di giustizia e di moralità, che devono ispirare le ultime volontà d'un uomo. Lasciarlo nella pienezza dei suoi dritti, oltrechè sarebbe un accordare un favore a colui, che più d'ogni altro se n'è reso indegno, sarebbe un recar pregiudizio agli eredi legittimi, perchè costoro verrebbero forse ad essere defraudati di quei beni, che spetterebbero loro, se il condannato a morte morisse senza, far testamento.

Ma come potrebbe giustificarsi poi una tale disposizione della Luogotenenza di Napoli nel caso di evasione? Il condannato allora non si troverebbe in tutta la pienezza dei suoi dritti? Non avrebbe a sua disposizione tutti i mezzi possibili per ottener quel che vuole?

Ed anche rimanendo in carcere, non è pericoloso per la giustizia e per la società il lasciarlo padrone di tutti quei mezzi, che possono corrompere la virtù dei direttori, delle guardie, dei custodi delle carceri? Per ottenere la impunità con la fuga, non disporrebbe di tutto il suo patrimonio in pregiudizio dei suoi eredi?

Per tutte queste ragioni crediamo non accettabile la modifica proposta in Napoli, ed accettata dalla Luogotenenza e dal Parlamento.

(1) Rapporto della Commissione al Luogotenente generale di S. M. nelle provincie Napolitane.

ART. XIII.

S. 21 22.

N. 16. 17.

Abbiamo formulato quest'articolo, riunendo le disposizioni contenute nell'art. 16 e 17 del Codice Napolitano e negli art. 21 e 22 del Codice Sardo; dappoichè nè gli uni, nè gli altri riunivano separatamente le disposizioni, che erano necessarie nella materia in esame; la quale ci sembra ora essere chiara, particolarizzata, completa.

ART. XIV.

S. 21.

N. 18.

Il Codice di Sardegna, nei casi espressamente determinati dalla legge, pronunzia per questa pena la interdizione perpetua; il Codice Napolitano la pronunzia per un tempo determinato, cioè per tutto quello della pena, e per altrettanto per quanto la pena è durata. L'uno e l'altro codice ci sono sembrati severi; il primo per la sua perpetuità, ed il secondo pel suo inflessibile principio del raddoppiamento. Quanto abbiamo detto più sopra relativamente all'interdizione, ci dispensa da ogni altro esame.

CAPO II.

Delle pene correzionali.

—

ART. XV.

S. 23.

N. 20.

Nella enumerazione delle pene correzionali abbiamo seguito il Codice Sardo, che ci è sembrato più completo e

più esatto sinanco nella nomenclatura, come può osservarsi dallo specchietto seguente :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| S. 1. Il carcere | N. 1. La prigionia |
| 2. La Custodia | 2. Il confino |
| 3. Il confino | 3. L'esilio correzionale |
| 4. L'esilio locale | 4. Le interdizioni a tempo. |
| 5. La sospensione dei dritti. | |
| 6. La multa. | |

Accettando noi il sistema penitenziale, non potevamo ammettere il **carcere**, nel modo come è stato concepito finora, e modificandolo anche nella nomenclatura, (la quale per maggiore semplicità potrebbe essere accolta,) vi abbiamo aggiunte le parole *penitenziale correzionale*.

L'*esilio correzionale* suppone un esilio criminale, e stava bene tale denominazione nel Codice Napolitano, nel quale si enumerava fra le pene l'Esilio dal regno; nel nostro progetto però sarebbe un grave difetto, perchè noi non abbiamo ammessa la pena dell'Esilio dal regno; quindi la nomenclatura, data dal Codice Sardo a questa pena, ci sembra dovere essere preferita.

Il Codice Napolitano chiama *interdizione a tempo* ciò, che il Sardo denomina *sospensione*. Per doppio motivo abbiamo accettata quest'ultima denominazione:

1. Per distinguere questa pena correzionale da quella criminale;
2. Perchè impropriamente si dice *interdizione* la proibizione ad un dato individuo per un brevetempo di una arte, di un mestiere ec. ec.

ART. XVI.

S. 27. 56.

N. 22. 26.

Le carceri correzionali, come quelle criminali, per essere luoghi di espiatione di pena, devono procurare la segregazione dei condannati; per ottenere l'emenda del colpevole, devono abituarlo al lavoro. Gli stessi principi, che

regolano quelle, regolano pure queste, con una differenza che il rigore necessario nelle carceri criminali, può, anzi deve essere mitigato nelle correzionali, in modo che la differenza tra l'un carcere e l'altro non stasse tutta nel tempo, ma in questo e nella mitezza benanco del reggime. Or essendo tutto ciò materia di regolamento, ci astenghiamo dall'inoltrarci in tale esame, bastando il principio enunciatò.

In quanto al luogo della espiazione di questa pena il Codice Napolitano è muto, ed il Codice Sardo fissa due luoghi diversi, a seconda della maggiore o minore durata di essa. Noi abbiamo creduto stabilirne uno solamente, quello cioè del Circondario. Quanto più lontano è il luogo della espiazione, tanto più dura è la pena. Ora questo carattere non deve qualificare mai le pene correzionali, che debbono essere dolci sempre; perchè i delitti, ai quali si applicano, non sono mai di tal natura da provocare tanta severità. L'espiazione poi di questa pena, sotto gli occhi quasi degli interessati, oltre di accertar tutti, che nessun reato resta impunito, la rende esatta nella sua esecuzione; nessuno ufficiale pubblico abusa dei propri poteri, per favorire il condannato.

Questa pena nel Codice Sardo è troppo frazionata, perchè divisa in sei gradi. È vero, che questa divisione tende a vincolare il magistrato, che vuole abusare delle sue attribuzioni; è vero altresì, che questo principio deve campeggiare in tutto il Codice; ma l'estender troppo questo principio riesce dannoso alla Giustizia. La legge non può apprezzare tutti i particolari di un fatto; essa non può far altro, che stabilire regole generali, senza potere scendere a prevedere le minuzie, che accadono sempre, ma che sono varie sempre. Queste minuzie, queste particolarità influiscono a modificare la figura dei fatti, ed a rendere quindi più o meno grave la natura degli stessi; queste particolarità non sono tali da costituire scusanti, attenuanti o aggravanti, ed obligare quindi il legislatore ed in conseguenza il ma-

gistrato a scendere, o salire uno o più gradi della pena; ma sono particolarità bensì, che non possono trasandare senza ingiustizia. Fa d'uopo quindi apprezzarle, e dare alle stesse un valore, quando si tratta dell'applicazione della pena; ora è impossibile, che si possa far ciò, quando il magistrato è stretto in limiti troppo angusti; quando non ha campo dove spaziare. Il vero apprezzatore di tali circostanze è il magistrato decidente. Non bisogna poi diffidare sempre dei magistrati; fino ad un certo punto è giusta la diffidenza; ma volerla estendere troppo, riesce di grave nocumento al giudice, al Governo, alla Giustizia. A riparare a quest'inconveniente, fa d'uopo restringere i gradi, ed aumentare la durata di quelli, che rimangono. Quindi abbiamo accettata la gradazione del Codice Napolitano, che ci è sembrata più corrispondente all'oggetto.

ART. XVII.

S. 28. 57.

N. m.

Questa pena manca assolutamente nel Codice Napolitano non solo, ma nei codici tutti; è una creazione del legislatore Sardo, e noi l'abbiamo trapiantata di peso nel nostro progetto.

Ci si potrebbe dire, che il Codice Napolitano, se non l'ammette nello stesso modo del Sardo, tuttavia sembra ammetterla quando stabilisce, che i maggiori di anni nove e minori di quattordici, condannati alla reclusione per i reati punibili con la morte, con l'ergastolo, col quarto o terzo grado dei ferri, espieranno questa pena nella casa di correzione.

Ma noi risponderemo:

1. Che la casa di correzione non presenta tutte quelle garenzie e tutta quella utilità, che si rinviene nella pena della custodia. I condannati vi sono rinchiusi senza alcuna distinzione di età. Come vi si ammettono i minori di anni

quattordici, vi si ammettono pure gli adulti, condannati alla prigionia. Si aggiunga che questa non è una casa destinata all'educazione ed all'istruzione; ma bensì una casa di espiazione di pena.

2. Che questa disposizione, per quanto difettosa possa essere, ma avente tuttavia qualche utilità, non è applicata sempre ai minori di anni 14; ma solamente allora che commettono qualche reato punibile con le pene sudette, o con la prigionia.

Con la pena della custodia i minori sono trattati con più dolcezza dei maggiori, essendo in essi minore la reità; e la pena così si proporziona alla età loro. Ma la condizione, che la rende accettabile e bellissima, si è la segregazione benanco dei minori dai maggiori. Ed è saggia oltremodo questa doppia segregazione. Il minore, che commette un reato ed un primo reato, merita tutta la cura e tutta l'attenzione del Governo, perchè non precipiti nella via dei reati, ma si riduca all'adempimento dei propri doveri. Ora, per raggiungere questo scopo, è necessario, che non sia in comunanza con altri malfattori, maturi in età e nei delitti, potendolo costoro trascinare a commettere nuovi reati, con la prospettiva seducente di guadagni senza lavoro, di vizi appagati, di piaceri soddisfatti; queste tenere nature, capaci di ricevere qualunque impressione, e di risentirne le conseguenze, debbono essere custodite in modo, che non possano ricevere altre impressioni, che le buone e le virtuose soltanto; quindi segregazione dai malvaggi; quindi segregazione di casa, che deve essere per ciò stesso in un punto diverso di quello delle carceri; perchè la vicinanza può metterli in corrispondenza coi malfattori, può perderli infine; essi devono ignorare quello, che di cattivo avviene in società, o se debbono saperlo, lo sappiano almeno dal lato della punizione e delle sofferenze. Quello che devono sapere, quello che devono conoscere, è la parte virtuosa dei cittadini, perchè l'esempio ecciti in essi l'emulazione, e l'emulazione li spinga a guadagnarsi fama, onori ricchezza.

Conforti mentre da un canto approva e grandemente questa pena, dall'altro però la trova compilata in modo assai vago e indefinito. Crede che possonsi confondere i giovanetti con gli adulti di tenue discernimento, applicando loro indistintamente questa pena; perchè crede, che in essa si parli di giovanetti di tenera età, senza specificare l'età precisa dei medesimi. E vuole che questa pena fosse destinata ai giovanetti sino all'età di anni 16 (1).

Noi crediamo, che l'egregio autore apertamente s'inganni; perchè il Legislatore Sardo non ha lasciato nulla a desiderare.

L'articolo 28 è così concepito: « La durata della pena e della custodia, e le persone alle quali è applicata, sono indicate nel Capo II del titolo II di questo libro ». Alluogo citato poi, cioè all'art. 89 sono indicate le persone, che possono essere sottoposte a questa pena, cioè i minori di anni 14.

Quindi alla pena in parola non può attribuirsi il difetto di essere formulata in modo assai vago e indefinito; ma anzi di essere stata ben formulata; e di aver soddisfatto non solo ai voti dei moderni scrittori, ma a quelli benanco del nostro egregio autore.

Conforti in seguito fa voti chè, per quanto riguarda il regolamento di questa pena, si imiti quello di M. Welles nella Casa di Rifugio di Boston, che riportiamo nella nota. Noi facciam voti pure, perchè un tanto desiderio venga soddisfatto (2).

(1) Intorno al diritto di punire ed al nuovo codice criminale del Regno Italico—Osservazioni dell'avv. Raffaele Conforti—Torino 1860 pag. 45 e seg.

(2) **REGOLAMENTO DEL SIG. WELLES**
per la Casa di Rifugio di Boston

1. Allorquando un giovanetto è condotto nella casa di Rifugio, lo si esamina, gli si fa prendere un bagno, lo si veste, se occorre, e, se è malato, i soccorsi della medicina gli vengono tosto apprestati.

2. Il Cappellano in seguito lo interroga; procura conoscerne l'istoria, i principj, le passioni. Gli spiega la ragione, per cui è condotto

ART. XVIII.

§. 29.

N. 24.

Quest'articolo corrisponde all'art. 24 del Codice Napolitano, ed al 29 del Codice di Sardegna; in quest'ultimo

nella Casa, lo scopo, pel quale vi è detenuto, il tempo che dovrà rimanervi, e le prove di buona condotta, che gli permetteranno di uscirne.

3. Il giovanetto è allora presentato col suo nome agli altri membri della Società. Se sa leggere gli si consegna una copia del regolamento, e lo si alloga, secondo le circostanze, nella seconda o terza categoria della seconda divisione. Vi s'intrattiene durante una settimana per esperimento. Se durante questo tempo la sua condotta è stata buona, se ne prende nota ed i membri della società sono chiamati a decidere col loro voto, se il nuovo ospite può prendere posto tra loro. Se nel numero dei votanti che gli sono contrari, si trovi un membro della prima categoria della prima divisione, due della seconda, quattro della terza, o cinque in tutto, egli non è ammesso; deve sottoporsi ad un nuovo esperimento.

DIVISIONE ED OCCUPAZIONE DEL TEMPO

1. Vi saranno in ogni giorno tre pasti. Un'ora almeno sarà accordata per tutti e tre. Vi saranno ancora tre ricreazioni al giorno di tre quarti d'ora ciascuna. Si andrà due volte alla scuola e due volte negli opifici, eccetto la domenica.

2. Il tempo preciso in cui ciascuna di queste cose debbe farsi, non che quello del levarsi e del coricarsi saranno indicati dal suono della campana.

Questa regola può variare secondo le stagioni, e coll'approvazione del comitato.

3. Il cappellano regola tutto ciò che si riferisce agli esercizi di pietà.—La domenica egli deve celebrare il servizio divino. Nel principio del mattino e nella sera di ciascun giorno avrà luogo la preghiera.

DISCIPLINA

La disciplina deve principalmente fondarsi sopra un legame morale.

1. Nessun membro della Società potrà essere punito colla frusta e col carcere. A questi castighi sono sostituite le camere solitarie, le bende agli occhi, le manette, la privazione della società, della ri-

però havvi una circostanza, che manca nel primo, cioè, che

creazione, del lavoro, di qualche alimento, od anche dell'intero pasto (1).

2. Non si potranno infliggere punizioni, se non per mancanze espressamente prevedute dalle leggi di Dio e del paese, o dalle regole della Casa; bisogna ancora che il colpevole conosca l'esistenza di queste leggi e di queste regole.

3. Nessuno sarà costretto a denunziare le mancanze di un altro; la denunzia non sarà permessa se non nel caso che riesca evidente esservi l'autore di essa spinto dalla sola coscienza.

4. Nessuno sarà punito per una mancanza, per grave che sia, se la confessa con franchezza ed onestà; salvo che non appaisca che il delinquente ricorre alla confessione, perchè caduto in sospetto o in parte scoperto. Nessuno sarà punito per una mancanza denunziata da un altro, a meno che questi non vi acconsenta.

5. Un registro di *contabilità morale* sarà tenuto per ciascun membro della Società. Allorchando alcuno di essi commetterà una lieve mancanza, le lettere D. B. (*debet*) saranno scritte sul registro. Alla fine di ciascun giorno si chiameranno col loro nome tutti i membri della Società. Essi dovranno giudicarsi da loro stessi, e dichiarare se, secondo essi, la loro condotta è stata buona, tollerabile o cattiva. Non si dirà nulla che possa suggerir loro una risposta: ma se giudicano con troppa severità o favore, i maestri o ammonitori ristabiliranno la verità.—Il membro della Società, la cui condotta sarà stata buona sarà notato sul registro con le lettere C. R. (*credito*).

6. In ogni giorno, prima della preghiera del mattino o della sera, un tribunale esaminerà e giudicherà le quistioni relative alla condotta tenuta dai membri della Società.

7. Non essendo possibile all' uomo il punire la mancanza di rispetto verso la Divinità, a cui si è reso colpevole, ver-

(1) Noi non approviamo in questi regolamenti le pene delle bende agli occhi, delle manette e della privazione del lavoro.

Le bende perchè, rendendo ridicola la punizione, le tolgono quel prestigio, che deve circondare sempre le pene.

Le manette, perchè non sono più adatte alla civiltà moderna; perchè sono pene da schiavi, e perchè tendono a pervertire l'animo del fanciullo.

La privazione del lavoro infine, perchè non ci sembra una punizione, ma un premio, essendo il lavoro in quella tenera età un peso piuttosto che un piacere.

L'allontanamento del delinquente per un miriametro e mez-

rà interdotta qualunque partecipazione agli uffici religiosi (1), e sarà abbandonato alla giustizia di Dio, che l'attende nell'avvenire.

8. In ogni sabato a sera si regolerà lo stato del libro della contabilità morale. Se, dopo avere stabilito il bilancio, restano ad un membro della Società due punti cattivi, questi possono passarsi in conto della settimana seguente. Ma colui che avrà più di due punti cattivi discenderà di una a due categorie, secondo le regole che reggono queste categorie.

Se il colpevole appartiene alla prima categoria della seconda divisione, potrà unicamente essere privato della cena della domenica, purché non abbia più di quattro punti cattivi.

Se dopo avere stabilito il bilancio restano ad un membro della Società molti punti buoni, questi si passano al conto corrente, e gli serviranno alla compra di libri, carta, lapis, pettini, pezzuole ed altre cose utili e piacevoli.

9. Colui che terrà una condotta straordinariamente riprensibile, per la natura delle mancanze che commetterà, o per frequenza, potrà essere escluso dalla Società (2). In questo caso non vi sarà più alcuna relazione tra esso e gli altri membri; e se in corso di tempo egli si renderà degno di esservi riammesso, non potrà esimersi dal corso ordinario degli esperimenti.

10. La direzione della Casa è in parte affidata agli ammonitori.

Gli ammonitori saranno nominati al principio di ciascun mese. Il loro numero e le loro funzioni saranno regolate come segue:

Vi sarà un amministratore capo che avrà la direzione dello Stabilimento in assenza degli impiegati, due guardiani delle chiavi, i quali dovranno sonare la campana, aprire e chiudere le porte il mattino, la notte e nelle altre ore stabilite; uno sceriffo, ed i suoi due secondi che saranno incaricati di tenere in freno gl'indocili. Lo sceriffo dovrà vigilare la seconda e la terza divisione in qualunque tempo; la prima solamente durante la ricreazione, un intendente (steward), al quale sarà aggiunto un aiutante, sarà incaricato di quanto concerne le provviste ed i pasti dei membri della Società; un ispettore, che avrà sotto i suoi ordini due o tre aggiunti, sarà incaricato di nettare e mettere in ordine la parte della Casa abitata dai giovinetti, all'interno del dormitorio e refettorio; un ispettore dei dormitori che veglierà, affinché ogni giorno essi siano netti e posti in ordine; un ispettore del guarda-

(1) Si dovrebbe aggiungere per un giorno, una settimana, un mese ecc. perchè la perpetuità oltrechè è ingiusta, è nociva, potendo il ragazzo diventare irreligioso.

(2) Si dovrebbe punirlo non con l'esclusione dalla Società, ma bensì con le camere solitarie.

zo deve essere pure dal domicilio degli offesi o danneg-

robo che veglierà a che gli abiti siano spazzolati e tenuti in ordine; tre guardiani di porte che secondo il bisogno saranno preposti alla guardia delle stesse; si potranno, al bisogno, nominare altri ammonitori.

Gli ammonitori incaricati della direzione dei membri della prima divisione (gli sperimentati) saranno scelti da questi tutti i mesi; essi marceranno alla loro testa e coreranno tutti i giorni, affinché questi ultimi serbino sempre la più grande proprietà nelle loro persone.

Classificazione dei membri della Società

I membri della Società si dividono in due grandi divisioni, secondo la buona o cattiva condotta che serbano nella Casa.

PRIMA DIVISIONE

I membri della prima divisione si distinguono ancora in tre categorie.

Prima categoria

La prima categoria si compone di coloro che fanno degli sforzi positivi, regolari e costanti verso il bene.

Le loro mancanze non sono che il risultato d'un errore o rarissimamente di mancanza d'attenzione.

I privilegi di coloro che fanno parte di questa categoria sono gli stessi che quelli degli altri, e di più essi possono andare al bagno senza essere accompagnati dallo ammonitore, recarsi senza permissione nella loro camera e nel refettorio, allorchè sarà necessario di partirsi dalla sala di riunione.

In parità di condizioni essi hanno il diritto di scegliere i primi. Essi possono intrattenersi nella camera di ricreazione. Vengono loro confidate, quando l'occasione si presenta, le chiavi più importanti. La loro parola fa fede nelle circostanze ordinarie. In fine si celebra il loro giorno natalizio.—Essi portano il piccolo uniforme.

Seconda Categoria

Coloro che fanno degli sforzi positivi e regolari verso il bene compongono la seconda categoria.

Le loro mancanze provengono da una mancanza di attenzione (ac-

giati. Qualche volta può avverarsi, che il domicilio degli

relessness). Esse non hanno nulla di grave, almeno nell'intenzione di chi le commette. Qualche cattivo punto del resto, dopo stabilito il bilancio sul libro della contabilità morale, è sufficiente per farli discendere dalla prima categoria nella seconda. Lo stesso interviene per le trasgressioni alle regole della disciplina.

I privilegi dei membri della seconda categoria sono di poter andare in città senza essere accompagnati da un ammonitore, purchè tuttavolta il loro conto corrente sul libro della contabilità presenti venticinque punti buoni; di essere incaricati della custodia delle chiavi d'un'importanza secondaria; di potere essere nominati alle cariche che dipendono dal Direttore; di prendere i libri nella biblioteca; di far uso delle carte che si trovano nella sala delle riunioni senza domandarne permesso. A cose uguali hanno il diritto di scegliere prima dei membri delle categorie inferiori.

Terza Categoria

Essa si compone di coloro che fanno sforzi positivi verso il bene. I loro falli derivano da una mancanza d'attenzione, o da un momento di errore. Queste mancanze possono essere riprensibili in sè stesse, ma il colpevole se ne è pentito dal momento che ha potuto riflettere. Tre cattivi punti sul libro della contabilità sono bastevoli per mettere un membro della Società in questa categoria.

I privilegi di coloro che ne fanno parte sono di andare in città accompagnati da un ammonitore, dopo avere ottenuto venticinque punti buoni, di passeggiare nel giardino con un ammonitore; d'andare alla scuola ed alla biblioteca; di far uso, previo permesso, dei libri e delle carte che si trovano nella camera delle riunioni, di potere essere eletto alle cariche della Casa.

SECONDA DIVISIONE

Composta di quelli la cui condotta è cattiva

I membri della seconda divisione si distinguono altresì in tre categorie.

Prima Categoria

Fanno parte della 1^a categoria coloro che sono positivamente inclinati al male. Le loro mancanze in generale sono infrazioni della disciplina. Esse non hanno nulla di riprensibile in loro stesse, oppure

offesi o danneggiati non sia il luogo stesso, ove fu com-

se esse hanno questo carattere, sono del resto rarissime. Cinque punti cattivi fanno discendere in questa categoria.

Coloro che vi si trovano non possono scherzare e conversare che coi membri della loro categoria, a meno che il genere di lavoro al quale vengono occupati, non esiga altrimenti. Essi non possono entrare nella camera del soprintendente; non hanno diritto di votare nelle elezioni: se commettono mancanze, vengono puniti segnando dei punti cattivi sul libro della contabilità morale, o collocandoli nelle categorie inferiori.

Seconda Categoria

Fanno parte della seconda categoria coloro che si mostrano positivamente e regolarmente inclinati al male. Le loro mancanze o sono puramente disciplinari o moralmente riprensibili. Dieci punti cattivi fanno discendere in questa categoria.

Coloro che ne fanno parte non possono conversare con alcun membro della Società, se non quando il loro lavoro lo esiga. Non possono indirizzare la parola al soprintendente, se non quando questi loro lo permetta; sono privati dei loro posti ordinari, ed occupano posti distinti sotto la vigilanza d'uno sceriffo. Vengono privati delle focaccine (*gâteaux*) e di tutto ciò che è straordinario nel pasto. Se commettono delle mancanze si fanno discendere nell'ultima categoria, a meno che le mancanze non siano leggerissime, nel qual caso si notano dei punti cattivi sul libro di contabilità.

Terza Categoria

Fanno parte della terza categoria coloro che si mostrano positivamente, regolarmente e continuamente inclinati al male. Le loro mancanze sono violazioni delle leggi della morale, commesse in gran numero. Una sola mancanza è sufficiente, se essa è stata commessa per solo desiderio di far male.

Coloro che fanno parte di questa categoria hanno per tutto pasto pane ed acqua. Si possono metter loro le manette, le bende in sugli occhi (1), ed anche rinchiudere in camere solitarie.

Allorquando un individuo di questa categoria commette una mancanza, o quando un individuo di altra categoria è passato in questa per alcune mancanze gravi, come menzogna, azione disonesta, parole

(1) Vedi la nota a pag. 104.

messo il reato; senza questa disposizione potrebbe verificarsi, che il luogo del confino fosse quello stesso, ove hanno il loro domicilio gli offesi o danneggiati; ed allora l'avvicinamento di essi col delinquente potrebbe esser causa di nuovi reati, perchè causa certo di nuovi risentimenti. Il motivo, che regge per l'allontanamento dal luogo del commesso reato, regge pure, anzi con più ragione per l'allontanamento dal luogo, ove hanno domicilio gli offesi o danneggiati; quindi ci è sembrata giusta una tale disposizione, e l'abbiamo voluta ammettere nel nostro progetto.

Si noti, che noi parliamo di domicilio e non di residenza o di dimora; e che per domicilio intendiamo, nell'ipotesi attuale, il domicilio reale e non mai l'elettivo; dappoichè per quest'ultimo, per la residenza e per la dimora non militano le stesse ragioni, che militano pel domicilio reale. Quest'osservazione vale pure per la pena seguente, cioè per l'esilio locale.

Nel Codice Napolitano havvi una circostanza, che si ricerca inutilmente nel Sardo, l'obbligo cioè del magistrato di non potere assegnare il luogo del confino, che nella provincia ov'è domiciliato il delinquente. Un magistrato, volendosi mostrare troppo zelante, potrebbe assegnare per luogo di confino un comune fuori provincia, e lontanissimo dal domicilio del delinquente; allora questa pena diverrebbe durissima, perchè quanto più lontano è il luogo

profane ed altre mancanze d'altra natura, è punito nel modo di sopra indicato.

I giovanetti ammessi nella Casa di Rifugio si possono, come si è detto di sopra, elevare, secondo il tenore di vita che serbano, di categoria. Ma prima di abbandonar quella in cui uno si trova, un tempo di prova è necessario. Così i membri della prima divisione sono obbligati di restare quattro settimane nella seconda categoria prima di passare nella prima, e due settimane nella terza prima di passare nella seconda.

I membri della seconda divisione non possono abbandonare la prima categoria che dopo avervi passato una settimana, e la seconda come la terza, se non dopo avervi passato almeno un giorno.

della espiazione, tanto riesce più dura. È giusto adunque che la legge freni, per quanto è possibile, l'arbitrio del magistrato, vincolandone i poteri, senza offendere la giustizia.

ART. XIX.

S. 30.

N. 25.

Questa pena differisce dalla precedente in quanto che la scelta del luogo non si fa dal magistrato, ma bensì dallo stesso delinquente; e in quanto che la distanza è accresciuta di mezzo miriametro.

Riunendo l'art. 25 del Codice Napolitano, e l'art. 30 del Sardo, abbiamo creduto apportare le due seguenti modifiche all'uno ed all'altro.

Nel primo invece di parlarsi di comune, si parla di distretto, che nella denominazione attuale corrisponde a circondario. Questo punto di partenza non ridurrebbe la pena uguale per tutti, perchè alcuni potrebbero essere domiciliati all'estremità del Circondario, e la distanza quindi sarebbe minore in confronto di colui, che fosse domiciliato nel centro del distretto; per alcuni quindi sarebbe più, per altri meno severa. Ad ovviare a quest'inconveniente abbiamo creduto meglio adottare la disposizione del Codice Sardo, che parla di comune. Abbiamo creduto però accrescere la distanza, che quest'ultimo Codice richiede tra il domicilio del delinquente, quello degli offesi o danneggiati, ed il luogo del commesso reato, e quello della espiazione della pena; quello vuole che vi si frapponga la distanza di tre miriametri, e noi abbiamo creduto che sia sufficiente la distanza di due.

ART. XX.

S. 38.

N. 26.

Nella graduazione di queste pene mentre da un canto abbiamo abbassato il massimo ad anni quattro, come pel

carcere, abbiamo creduto regolare dall'altro, elevare il minimo di esse da un mese a tre, come ha fatto il Sardo legislatore.

La pena del **carcere**, concepita secondo il sistema del carcere penitenziale, è una pena dura, e non potrebbe affatto paragonarsi con l'esilio o col confino, nè servire di grado immediato, lasciando il minimo di queste due pene ad un mese. Bisognava stabilire la giusta gradazione, e noi crediamo averla rinvenuta nel rialzare questo minimo a tre mesi.

ART. XXI.

S. 31. 39 a 43. N. 27.

ART. XXII.

S. 59. N. 27.

ART. XXIII.

S. 32. N. m.

ART. XXIV.

S. 33. N. m.

L'art. 21 del nostro progetto è l'art. 27 del Codice Napoletano, salve poche modifiche. Abbiamo accettato questo, perchè l'art. 31 come pure gli articoli 39 a 43 del Codice Sardo ci sembrano ristretti e limitati nella sospensione de' diritti. Non si parla di proibizione di ottenere il permesso di asportare armi, di accesso in alcuni luoghi ec. Disposizioni son queste, che, applicate opportunamente, riescono d'un gran bene alla società. Come il sospendere l'esercizio di fabbricare armi a colui, che ne ha venduto a persone non munite di permesso, o scientemente malfattori; così il proibire l'asportazione delle armi a colui, che ne ha abusato; impedire il passaggio di un dato luogo a co-

lui, che ha commesso colà un reato, e che passandovi provocherebbe nuovi reati, racchiudono queste disposizioni tanta giustizia, quanta se ne può desiderare. Mancava però nel Codice Napolitano la sospensione dell'esercizio di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico. E questa disposizione era necessaria, perchè ne' reali, che si commettono con l'abuso delle funzioni, dell'impiego o dell'ufficio pubblico, la pena, che vi corrisponde a capello è la sospensione di quella qualità, sospensione che deve rendere avvertito il Governo, ove la nomina dipende da lui, di destituire il cattivo impiegato, o di impossibilitarlo a nuocere altrui.

Il Codice Napolitano però, bisogna esser giusti, fa menzione di questa pena ne' casi particolari. Noi crediamo aver fatto meglio annotandola in quest'articolo.

Mancava poi nell'articolo del Codice Napolitano la disposizione di questo divieto; disposizione che si rinviene nel Codice Sardo, e che abbiamo trapiantato nel nostro progetto.

Addippiù. Il Codice Sardo nel suo art. 33 stabilisce, che questa pena può essere applicata come pena accessoria a quella del carcere, semprechè si tratti di delitti commessi con abuso d'impiego. Ora nella estensione di questa pena, come è stata concepita nel nostro progetto¹, questa stessa ragione può valere pure pel confino e per l'esilio locale, quindi abbiamo accettato l'art. 28 del Codice Napolitano.

In quanto alla durata di questa pena il Codice Sardo è vario nelle sue disposizioni.

Trattandosi dell'interdizione dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte stabilisce la perpetuità di questa pena Art. 39 40.

Trattandosi della sospensione dall'esercizio de' pubblici uffizi, della quale fa parola negli art. 31 e 39 vuole che non fosse minore di tre mesi, nè maggiore di tre anni.

Trattandosi poi della sospensione da una carica od impiego determinato fissa il minimo ad un mese ed il massimo ad un anno. Art. 44.

Nella prima troviamo il difetto della perpetuità ; e non viamemoriamo sopra per averne fatto parola altrove.

Nella seconda e nella terza il difetto della durata, perchè spesso risulta minore della pena principale. Il principio da noi fissato altrove, trattando della interdizione, si è che le pene accessorie di questo genere debbano durare più delle principali ; e non ripetiamo qui le osservazioni fatte a quel luogo.

Il Codice Napolitano, fissandone il minimo a due mesi ed il massimo a cinque anni, ha un doppio difetto.

1. Perchè la fa durare quanto la principale, e non più come noi abbiamo giustificato.

2. Perchè, non avendola divisa in gradi, lascia un vasto campo all'arbitrio del magistrato.

CAPO III.

Delle pene comuni alla Giustizia criminale ed alla correzionale

ART. XXV.

S. m.

N. 25.

Siamo stati lunga pezza in dubbio, se dovevamo adottare la divisione dei capitoli del Codice Sardo o quella del Codice Napolitano. La prima presenta molta utilità da un lato, inconvenienti dall'altro. È utile quella divisione, perchè fa conoscere chiaramente ed a prima giunta la natura della pena, cioè se principale o accessoria; ma presenta l'inconveniente; che per conoscersi se una pena è accessoria alle criminali, alle correzionali od a quelle di polizia fa d'uopo leggere l'intero capitolo, e ciò nuoce molto alla chiarezza. La divisione adottata dal Codice Napolitano toglie ogni in-

conveniente, perchè le colloca al luogo opportuno, e così fa conoscere prontamente a quale ordine della Giustizia penale corrisponde una data pena accessoria. Egli è perciò, che noi abbiamo creduto meglio adottare questo sistema.

Nella denominazione delle pene però abbiamo seguito quella del Codice Sardo; così per distinguere l'ammenda correzionale da quella di polizia, abbiamo chiamata *multa* la prima, ed *ammenda* la seconda; quantunque non fossero altro che la stessa cosa, differendo soltanto nella quantità della somma da pagarsi; pure abbiamo creduto giusto distinguerle nella denominazione, perchè si conosca facilmente e dal solo nome, qual'è la correzionale e quale quella di polizia.

ART. XXVI.

§. 34. 61.

N. 30.

La multa è una pena, che non può, nè deve essere rigettata da alcun legislatore. Vi sono tali reati, che non possono, nè debbansi punire con pene diverse, se oltre di punire giustamente, il legislatore vuole prevenire i reati. Molti scrittori ne sono convinti, ed Haus si esprime nel seguente modo:

« Che il falso, la concussione, lo scrocco, il furto, l'abuso di confidenza, la contraffazione, le contravvenzioni ai regolamenti sulle case di giuoco, le lotterie, le case di prestito, il fatto di avere con doni o promesse allontanati i compratori dalle aggiudicazioni pubbliche, le frodi commesse in materia di dazi diretti, di dogane, di assise, ed altri simili reati, siano puniti con ammende più o meno forti niente di meglio (1) ».

Questa pena però bella in teorica presenta gravi difficoltà nell'applicazione.

(1) I. I. Haus— Osservazioni al progetto di revisione del Codice Penale presentato alle Camere Belge; Grand 1833-1836.

Ogni pena per essere giusta, deve essere proporzionata al reato. Per ottenersi questa proporzione, fa d'uopo aver sempre di mira la persona del delinquente, lo stato dei suoi beni di fortuna, senza dichè, volendo far giustizia, si andrebbe incontro ad una imperdonabile disuguaglianza; perchè la multa, applicata ciecamente, mentre non è pena pei ricchi, è pena e gravissima pei poveri.

I publicisti ed i legislatori, convinti di questa verità, han cercato sempre il modo come renderla uguale per tutti. Alcuni hanno creduto, che la legge deve fissare le norme per l'esatta applicazione di questa pena, altri hanno opinato abbandonarne la valutazione al magistrato.

Ad evitare l'arbitrio de' giudici, il migliore ed il più sicuro mezzo, ove fosse possibile, sarebbe quello di far determinare tutto al legislatore. Ma finora nè la scienza, nè i legislatori han saputo trovare mezzo alcuno, che valga a render questa pena uguale per tutti. Quello stabilito dal legislatore del Brasile, di fissare cioè la multa in proporzione di quello, che i condannati possono giornalmente ritrarre da' loro beni, impieghi o industrie (1), e l'altro, proposto dal Filangeri, cioè di privare il condannato della terza, quarta o quinta parte de' suoi beni (2), sono insufficienti allo scopo, cui mirano. Belli in teorica, sono difficilissimi nella pratica, perchè è difficile, se non impossibile, aver dati certi della fortuna degli imputati. Volendo evitare trovasi in tal modo sempre dinanzi ed insuperabile la difficoltà della disuguaglianza della pena.

Fino a quando adunque non si rinverrà un tale mezzo da' legislatori, fa d'uopo che si abbia fiducia ne' magistrati. E quando la scelta de' magistrati sarà ben fatta, allora i timori della disuguaglianza scompariranno o diminuiranno certo; e questa pena allora bene applicata, diverrà una delle più belle, delle più utili, delle più preventive pene. Il

(1) Codice del Brasile art. 33.

(2) Scienza della Legislazione lib. III, parte II, cap. XXXH.

sistema quindi adottato dal legislatore Napolitano ci sembra il migliore, perchè non fa altro che fissare il minimo ed il massimo di questa pena, e lascia al magistrato tutti i poteri per bene applicarla.

Noi mentre adottiamo un tale sistema, crediamo giusto apportarvi qualche modifica. Senza restringere i poteri del giudice, noi abbiamo dato allo stesso delle norme, in conseguenza delle quali questa pena può ben proporzionarsi ai reati ed ai delinquenti. Queste norme, quantunque debbansi presumere sempre presenti nell'animo d'un buon giudice, pure riescono d'un gran bene, quando si determinano dal legislatore. E queste consistono nel tener presente :

1. Lo stato dei beni di fortuna del reo ;

2. La sua condizione di libero o di ammogliato, ed in quest'ultimo caso il numero de'suoi figli ;

3. E tutt'altre circostanze, che valgano a far diminuire od aumentare il quantitativo della multa, per ben proporzionarla a tutti.

Oltre questi mezzi ne abbiamo proposto un altro, che ci è sembrato utilissimo.

La legge non può, nè deve lasciare questa pena illimitata ; deve fissarne il massimo ed il minimo. Ora per quanto grave può essere il massimo, vi sono de'ricchi, pei quali la multa non sarà mai pena. Che si farà allora ? Si lascerà per dir così impunito il reato, o si cercherà qualche altro mezzo per ripararvi ?

Noi opiniamo, che in questo caso, mentre si applica il massimo della multa, si deve applicare un'altra pena di un genere diverso ; e questa pena, che proponghiamo, è il confino. Il carcere sarebbe pena troppo dura, l'esilio locale troppo lieve, potendo sciogliere il ricco, come fa sempre, per luogo di espiazione di pena, un luogo di delizio ; il confino però si adatta meglio alle vedute della legge, è veramente pena, perchè il luogo si sceglie dal magistrato.

Ma questa aggiunta del confino alla multa non deve farsi in tutti i casi, ma solamente allora quando la multa non è pena accessoria, ma principale.

Il sistema adottato dal legislatore Sardo è vizioso, perchè, fissando gradi moltissimi in questa pena, vincola i poteri del magistrato, e trascina perciò alla ineguaglianza ed alla sproporzione.

Questa pena nel Codice Sardo è unicamente principale, e perciò riserbata ai delitti. Noi rendendola principale ed accessoria abbiamo seguito il sistema del legislatore Napolitano, perchè così si raggiunge meglio lo scopo della legge, che vuole e deve punire con la contropinta i reati.

Il Codice Napolitano mancava della definizione, tanto necessaria per conoscersi la natura della pena; noi vi abbiamo supplito con l'improntarla dal Codice Sardo, apportandovi però la seguente modifica, cioè che il pagamento non si farà all'Erario dello Stato, ma le somme si verseranno nella Cassa delle multe per l'oggetto precisato in altri articoli.

Il sistema, da noi adottato in quanto all'ammontare della multa, differisce da quello de' due Codici; il Napolitano, dando principio a questa pena ora con ducati tre ed ora con ducati sei, e dandole fine con ducati cento, la rende dolce; il Sardo, dandole principio con lire cinquanta, e fine con cinquemila, la rende troppo dura; quindi abbiamo stabilito un termine medio, facendola cominciare a lire cinquanta, e terminare a cinquecento.

ART. XXVII.

§. 67. N. 49.

Questa disposizione è nata dalla riunione dell' art. 67 del Codice Sardo con l'art. 49 del Napolitano. Il primo ci è sembrato difettoso, perchè, commutando la multa e la ammenda nel **carcere** pel solo fatto del non pagamento, fa abortire lo scopo della legge; dappoichè la legge non infligge senza oggetto la multa o l'ammenda in alcuni ca-

si particolari; le pene non sono applicate ciecamente ai reati: la legge con la punizione vuole contrabilanciare la spinta criminosa, e soffocare quindi con quella data pena il germe del male, che, attesa la natura umana, potrebbe in seguito svilupparsi; il principio della prevenzione forma un elemento speciale nella scelta, che fa la legge, della privazione di un dato piacere, o dell'applicazione di un dato dolore. Ora quando questa pena, pel solo fatto del non verificato pagamento, si converte nel carcere, allora si tradisce lo scopo della legge; e la pena non produce tutti quei benefici effetti, che dalla stessa si sperano. Quindi noi abbiamo modificato quest'articolo, stabilendo che questa commutazione debba aver luogo nel caso, in cui il condannato sia veramente povero.

Il Codice Napolitano è generoso molto in questo caso, perchè esenta il povero dalla esecuzione della pena. Ma la povertà, se qualche volta si verifica senza il nostro concorso, qualche altra però si avvera per opera nostra. La povertà poi non è un merito, perchè debba esentare dalla pena; il povero non è meno reo perchè povero; tranne alcuni casi, ne quali la povertà è una ragione attenuante della pena, negli altri casi il povero è reo sempre come tutti gli altri delinquenti. Noi non vediamo quindi ragione alcuna, perchè il povero debba essere esentato dalla pena; ed abbiamo quindi stabilito, che in questo caso la multa o l'amenda saranno convertite in altra pena.

In quanto alla scelta di questa poi ci siamo allontanati da' Codici Italiani, la disposizione de' quali ci è sembrata troppo dura. Al carcere, scelto dagli stessi, abbiamo sostituito l'Esilio locale. E così mentre da un canto non si lascia impunito il reato, dall'altro poi si accoglie il voto della Scienza.

ART. XXVIII.

S. m.

N. 31

Questa disposizione non si rinviene affatto nel Codice

Sardo; l'abbiamo ricavata dal Napolitano, apportandovi qualche modifica.

Questa disposizione ci sembra utilissima. L'uomo in generale è attaccato molto all'interesse; e l'interesse è la causa prima spesso di molti reati; minacciare quindi il delinquente nell'interesse, è lo stesso, che vincolare le sue malvagie tendenze, è ridurlo all'adempimento de' propri doveri.

L'art. 31 del Codice Napolitano prescrive, che le somme, ricavate da questa pena, fossero addette in preferenza agli offesi dal nuovo reato, per quanto essi vi hanno diritto. Per quanto giusta ci è sembrata questa disposizione, per tanto poi l'abbiamo trovata monca e difettosa. Gli offesi pel nuovo reato non debbansi trovare in posizione migliore di quelli dell'antico, perchè allora vi sarebbe ingiustizia: quindi abbiamo creduto aggiungere, che gli offesi dal nuovo reato saranno preferiti, quando quelli dal primo siano stati indenizzati, o garentiti nei loro diritti.

ART. XXIX.

S. m.

N. 32.

Quest'altro articolo, che ricaviamo pure dal Codice Napolitano, ci sembra tanto giusto, e tanto chiara la ragione, che l'ha fatto nascere, quanto crediamo poter trasandare qualunque osservazione.

ART. XXX.

S. 44.

N. 33.

Il Codice di Sardegna è un po' severo, prescrivendo che in caso di disubbidienza la sorveglianza si converte nel carcere; il Codice Napolitano al contrario è sempre dolce, perchè non converte mai ed in qualunque caso la sorveglianza nel carcere. Noi abbiamo creduto giovarci delle due disposizioni, stabilendo che nella prima disubbidienza si applichi l'allontanamento o il confino, nella seconda il carcere.

Nel Codice Sardo poi mancano le altre disposizioni, che rinvengono nel Napolitano, e che sono d'una grande utilità; particolarmente quella, che fa onore alla deliberazione del Consiglio Comunale del paese del condannato. Non si deve, nè si può essere sordi alla voce di un paese, che reclama il suo cittadino; ma non si deve nello stesso tempo trasandare l'adempimento degli obblighi, che gravitano sul condannato. Ritournerà al suo paese; ma dovrà dar conto alle Autorità competenti ogni mese di trovarsi nell'esercizio d'un' arte, d'un mestiere, d'una professione. Ed ove poi ritorna a disubbidire, allora sarà obbligato a scontare in **carcere** il rimanente della pena.

ART. XXXI.

S. 46. N. m.

Quest' articolo, salvo qualche modifica, corrisponde all'art. 46 del Codice Sardo. La modifica, che vi abbiamo apportata, riguarda la graduazione nelle condanne criminali, pel principio professato da quel Codice, e da noi adottato, che la graduazione nelle pene frena l'arbitrio del magistrato. Non abbiamo creduto accogliere questa modifica nelle condanne correzionali, perchè breve la durata in questo caso. Il principio della graduazione è utilissimo, come abbiamo detto, quando è bene applicato; ma, quando se ne abusa, è nocivo, perchè, vincolando troppo il magistrato, rende cattiva la legge.

ART. XXXII.

S. 45. N. 34.

La sorveglianza speciale del Codice Sardo e la malleveria del Napolitano sono applicate a molti delinquenti condannati per misfatti o per delitti, senza far menzione alcuna dei recidivi e dei reiteratori.

Uno dei principi cardinali del nostro progetto è la distinzione dei recidivi e reiteratori dai nuovi delinquenti. A questi ultimi tutte le agevolazioni, a quelli tutto il rigore. In questi dobbiamo supporre, che l'espiazione della pena sia di sufficiente garanzia, perchè non commettano nuovi reati; in quelli questa supposizione è svanita, quando tornano a delinquere o dopo espia la pena, o dopo commesso un primo o più reati. Queste misure di prevenzione quindi debbansi riservare unicamente a quelli.

Ma può darsi il caso, che vi siano tali reati, la consumazione dei quali suppone una grande malvagità, ed un animo quindi poco disposto ad emendarsi. Allora, ed in questi casi solamente si farà eccezione al principio; ma questa eccezione dovrà essere preveduta, e stabilita dalla legge in ogni caso particolare.

ART. XXXIII.

S. m. N. 35.

La bontà di quest'articolo, mancante nel Codice Sardo, essendo evidentissima, ne abbiamo trasandata qualunque osservazione.

CAPO IV.

Delle pene di polizia.

ART. XXXIV.

S. 35. N. 36.

ART. XXXV.

S. 36. 62. N. 36.

ART. XXXVI.

S. m. N. 58.

ART. XXXVII.

S. 37. 63. N. 39.

Questi articoli corrispondono quasi nei due Codici, salvo

alcune modifiche, ed eccettuata la pena del mandato in casa, che si trova soltanto nel Codice Napolitano. Questa pena però, oltrechè è una pena dolce e corrispondente alle contravvenzioni, perchè reati di poco momento, ha il gran vantaggio di moralizzare i condannati. Nelle altre pene il condannato, oltrechè ha l'obbligo morale di espiare la pena, deve poi espiarla per mezzo della coazione materiale; circostanza questa che non fa conoscere apertamente, se il condannato vi si sobbarca, perchè riconosce giusta la pena, e confessa il proprio torto; oppure perchè vi è costretto dalla forza. Quando il condannato vi si sobbarca pel primo motivo, allora si può essere in certo modo sicuri, che non commetterà più alcun reato; ma quando vi si sottopone pel secondo motivo, allora si è sempre nel dubbio, se tornerà oppure no a delinquere. Ora questo esperimento, senz'altro se ne possa risentire alcun danno, può farsi per le contravvenzioni, mentre sarebbe impossibile per tutt'altri reati; ma per quelli riesce d'una grande utilità. Punite quindi il contravventore, ma lasciate a lui stesso il peso di eseguire le pene, senz'altro vi fosse costretto dalla forza; e senza trasandare però di sorvegliarlo attentamente durante il tempo della pena. Se l'adempie, rallegratevi allora, perchè la riforma del condannato è in certo modo effettuata; se non l'adempie, fate uso allora della forza, e convertite la pena del mandato in quella della detenzione. Conversione però, che non potrà ordinarsi, che dal Giudice di quel luogo, e dietro un giudizio.

La durata della detenzione nel Codice Sardo è troppo breve, perchè comincia da un giorno, e termina a cinque; mentre nel Codice Napolitano comincia da un giorno e finisce là, dove poi incominciano le pene correzionali. Abbiamo accettato quindi l'art. 37 di quest'ultimo Codice.

Pel mandato in casa abbiamo adottato pure il disposto dell'art. 38 del Codice Napolitano.

Non diremo nulla per l'ammenda, perchè, quanto abbiamo detto per la multa, è applicabile a questa pena.

CAPO V.

Delle Disposizioni comuni alle pene della Giustizia correzionale e della polizia

ART. XXXVIII.

S. 47. N. 41.

ART. XXXIX.

S. 47. N. 42.

ART. XL.

S. 48. a 50. N. 41.

ART. XLI.

S. 51. N. m.

La definizione di questa pena è ricavata dall'art. 47 del Codice Sardo, mancandone assolutamente il Napolitano. Una tale definizione ci è sembrata necessaria per circoscrivere le attribuzioni dei magistrati. Abbiamo conservata la denominazione del Codice Napolitano, perchè dà a primo colpo un'idea chiara della pena, mentre la parola *ammunizione*, usata nelle leggi Piemontesi, non presenta l'idea della pubblicità.

Chi deve eseguire la riprensione? Il Codice Sardo parla di giudice in generale, e lascia quindi il dubbio, se possa essere il giudice del luogo del reato o tutt'altro magistrato; il Codice Napolitano fissa il principio, che si esegue dall'ultimo magistrato, che decide. Il principio dell'esempio e della istruzione ci spingeva ad adottare l'idea, che la esecuzione si dovesse fare dal giudice del luogo; ma poi riflettendo, che nel caso in cui questa riprensione non sarà accolta con rispetto, il condannato sarà sottoposto alla detenzione di un giorno sino a ventinove; e questa conversione di pena non dovrà farsi, che immediatamente sopra un

semplice verbale, redatto sul momento; ci è sembrato racchiudere più garanzie quando si fa dinanzi il Tribunale o la Corte; e ciò nel caso in cui il giudizio non finisca nel giudice locale; perchè allora è necessità, che la riprensione si esegua da costui: e ciò che si perde in garanzia, si guadagna in istruzione ed in esempio. Nel caso in cui il condannato si nega a ricevere la riprensione, vi sarà tratto colla forza.

L'uno e l'altro Codice però difettano nell'indicare il modo, come si deve convertire e da chi la pena della riprensione in quella della detenzione, nel caso in cui non s'accetta con rispetto. Si deve fare un nuovo giudizio? S'infliggerà dal giudice locale o dal presidente del Tribunale o della Corte? A questi dubbi nessuna risposta. Noi crediamo avervi riparato col fissare, che all'udienza stessa si redigerà un verbale, comprovante la mancanza di rispetto, e notandone i fatti; e si deciderà dal giudice locale o dai componenti il Tribunale o la Corte, se deve aver luogo o pur no la conversione della pena. Ed abbiamo creduto giusto apprestare al condannato tutte le possibili garanzie; cioè tutte le forme d'un giudizio, e quindi udizione dei testimoni presenti al fatto, conclusioni del pubblico Ministero, arringhe delle parti. Senza queste garanzie la conversione potrebbe essere arbitraria. La discussione però deve aver luogo sul momento stesso, senza potersi differire mai, tranne in rarissimi casi. Se però la mancanza di rispetto degenera in altro reato, allora se ne redigerà subito un verbale, ove s'annoteranno pure i nomi dei testimoni, e sarà rimesso al giudice competente, per farsi l'istruzione e quindi il corrispondente giudizio.

Questa pena può essere accessoria e principale. Per regola generale è accessoria sempre; ma qualche volta e nei casi solamente determinati dalla legge è principale.

ART. XLII.

S. m. N. 43.

Le disposizioni di quest'articolo, che mancano nel Codice Sardo, le abbiamo ricavate dal Napolitano, perchè ci sono sembrate giuste, e perchè mirano alla prevenzione di altri reati.

Le plegerie o obblighi o cauzioni differiscono dalla mallevoria nella quantità e nella durata, come può facilmente osservarsi.

Queste plegerie sono d'una grande utilità, perchè impediscono, o per lo meno mettono un ostacolo alla consumazione di nuovi reati. La inflizione e la esecuzione d'una pena non sono sempre una garanzia, che non si commetterà più alcun reato; spesse volte accade, che coloro, che hanno subita una pena, commettono un nuovo reato il giorno stesso, in cui escono dalle prigioni, e ritornano in società. Se questi inconvenienti devono attribuirsi in gran parte alla mancanza di buone prigioni, ed in Sicilia ed in Napoli al rattristante e pessimo stato delle prigioni; pure una parte deve attribuirsi sempre alla mancanza d'emenda nel condannato ed alla tendenza a delinquere. Fa d'uopo quindi che il condannato, dopo che avrà espiata la pena, sia messo sotto la sorveglianza delle autorità pubbliche per un tempo determinato. Se questo mezzo non impedisce la consumazione di nuovi reati, mette un'ostacolo di più a coloro, che vorrebbero consumarne degli altri. Essendo quindi questi mezzi d'una grande utilità, noi li abbiamo annotati nel nostro progetto.

CAPO VI.

*Delle disposizioni comuni ai tre ordini
della Giustizia penale*

ART. XLIII.

S. 70. N. 40.

Quest'articolo tratto dal Codice Sardo manca nel Napolitano; perchè nell'art. 40 di quest'ultimo non si parla, che

solamente dei giorni relativi alla prigionia, al confino, all'esilio correzionale, alla detenzione ed al mandato in casa; ma non vi si parla di mesi, nè di anni. Rimaneva il dubbio quindi se i mesi dovevano comporsi di giorni trenta sempre, o pure di trenta, trentuno o ventotto, secondo il calendario; per l'anno pure poteva dubitarsi, se i mesi dovevano computarsi secondo il calendario, o pure considerarsi come se fossero composti di trenta giorni per uno. L'articolo in esame toglie ogni difficoltà. Così pure non può esservi questione nel caso, in cui succeda nel corso della esecuzione della pena uno o più anni bisestili, perchè questa diversità non altera per nulla la natura dell'anno, essendo indifferente se composto di 365 o di 366 giorni.

ART. XL.

S. 80.

N. 23.

Tutti i Codici hanno stabilito pei condannati all'ergastolo o lavori forzati a vita, ed ai ferri o lavori forzati a tempo, il lavoro forzato a beneficio del Governo.

Noi non sappiamo approvare una simile disposizione. Ci sembra immorale il profitto, che lo Stato vuole ricavare dalle fatiche dei condannati, perchè costoro non sono servi, nè persone dipendenti dal Governo. Il Governo non deve avere, che l'obbligo di fare eseguire la pena, e farla eseguire rigorosamente; ma non deve immischiarsi in altro, nè ha dritti da esercitare sui condannati; i quali non devono dipendere, che dalle leggi e dal Governo, per quanto riguarda l'esecuzione delle leggi. Immorale perchè toglie i profitti a coloro, ai quali appartengono; immorale perchè invece di agevolare, e proteggere l'amore al lavoro, tanto utile, tanto necessario per la pace e per l'ordine publico, ne soffoca ogni sentimento ed ogni pendio. Il condannato, costretto a lavorare per altri, o non lavora, o lavora male; ed i sentimenti, che una tale specie di lavoro solleva nell'animo del condannato, sono nocivi o pessimi oltremodo. L'odio

contro il lavoro, contro tutte le persone, che l'obligano al lavoro, contro lo Stato, contro la Società sorge gigante nell'animo del condannato, e vi fa nascere il desiderio di vendetta e l'ostinazione nella via dei reati. E questi effetti funesti devono fuggirsi da un saggio legislatore.

La ripartizione e destinazione dei profitti le abbiamo ricavate dall'art. 23 del Codice Napolitano; il quale si limita ad applicare queste disposizioni ai soli detenuti per causa correzionale. Però nel detto articolo si legge, che una quarta parte è destinata alle spese comuni della casa. Questa disposizione ci è sembrata cattiva, e l'abbiamo tolta, per sostituirvi quella che riguarda, il rimborso delle spese di Giustizia.

Ci è sembrata cattiva per i seguenti riflessi :

1. Perchè, dovendo pagarsi da' condannati le spese della casa, questa rata, che deve contribuirsi da ognuno, sarà variabile sempre, potendo essere ora più ed ora meno, e qualche volta gravitare sul solo condannato, che vi si trova rinchiuso.

2. Perchè questo peso potrebbe gravitare sul buono e non sul cattivo; il buono si presta volentieri alle prescrizioni della legge ed alle ingiunzioni dell'autorità legittima; il cattivo o vi si presta nella minima parte, o non vi si presta affatto, qualunque possa essere il rigore usato dalle autorità.

3. Perchè ciò, che è stabilito nell'interesse generale, non dà dritto di potersi far gravitare sul condannato qualunque in una minima rata; perchè allora questa disposizione dovrebbe essere generale, e non limitata solamente alla casa comune. Si dovrebbe allora pagare una rata per gli ufficiali, che hanno raccolto le prove; per coloro che hanno arrestato il delinquente; pei magistrati che l'hanno condannato, e per tutti quegli impiegati in somma, che hanno prestata la loro opera, chi in un modo, chi in un'altro.

4. Perchè ripetendo una tale rata, spesso incerta o

inesigibile, il Governo ed il Comune vi perdono della propria dignità, andando mendicando la spesa della casa.

Pel regolare andamento ed esecuzione di quest'articolo provvederanno i regolamenti.

ART. XLV.

S. 23.

N. 20.

Abbiamo tratto quest'articolo per intero dal Codice Napolitano, modificandolo in qualche parte, per doppio motivo.

1. Perchè il principio della pubblicità, tanto necessario nei giudizi penali, è esteso a tutte le condanne criminali mentre nell' art. 23 del Codice Sardo è limitato ad alcune condanne. Colui, che è stato condannato ha commesso un reato, perchè il giudizio definitivo *pro veritate accipitur*; chi ha commesso un reato dev'essere denunziato al pubblico; perchè il pubblico lo conosca, e sappia che costui ha subito una pena; perchè il pubblico deve sapere, che nessun reato resta impunito, che nessun delinquente sfugge alla pena meritata. Questo principio come vale per le condanne a morte, all'ergastolo e ad altre pene, vale pure per tutte le condanne correzionali e le contravvenzionali; perchè una delle cause, per cui si aumentano i reati, è non solo l'impunità, in cui rimangono alcuni delinquenti, ma la credenza benanco nel pubblico, che costoro sfuggono alle pene; e questa credenza si fa gigante ed oltremodo nociva, quando s'ignorano i risultati del giudizio; e l'ignoranza s'aumenta, quando al pubblico non si dà conoscenza della condanna dei colpevoli: questa disposizione quindi, che nei due Codici è limitata alle condanne criminali, è stata da noi estesa benanco alle correzionali ed a quelle di polizia.

2. Il secondo motivo è quello, che il Codice Sardo limita questa pubblicazione al luogo, dove la condanna è stata pronunziata, al capo-luogo del comune, in cui fu commesso il misfatto, ed a quello del domicilio o della dimora del condannato; mentre il Codice Napolitano, oltre questi

tre luoghi, l'estende benanco a quello, ove si farà l'esecuzione, ed a quello ov'è il domicilio degli offesi o danneggiati. Queste due aggiunzioni ci sembrano oltremodo necessarie, perchè il publico, che assiste alla esecuzione, o che abita nel luogo della esecuzione, deve conoscere il motivo, perchè quel dato individuo è stato sottoposto a quella data pena, e deve saperlo, per conoscere la verità per mezzo del magistrato, a fin di non cadere in errore; senza di che il publico potrebbe ritenere quell'esecuzione come una violenza delle pubbliche autorità, e non come un atto di giustizia. Questa pubblicazione deve farsi pure nel luogo, ov'è il domicilio degli offesi o danneggiati, perchè sappiano costoro, che i loro lagni sono stati accolti, che il reato non è rimasto impunito, e che è stata impartita ad essi quella giustizia, che dimandavano; e non solo è necessario, che lo sappiano costoro, ma che ciò sia pure a conoscenza del publico del loro domicilio.

ART. XLVI

S. 74.

N. 44.

La prima parte è uniforme agli articoli 44 del Codice Napolitano e 71 del Sardo; il primo si serve della parola *strumenti*, ed il secondo della parola *cose*: abbiamo scelta quest'ultima perchè più generica.

La seconda parte manca nel Codice Napolitano, e l'abbiamo ricavata dal Sardo; però, sembrandoci incompleta, vi abbiamo aggiunta qualche altra idea.

La legge non proibisce sempre in modo assoluto la detenzione, l'uso, o l'asportazione di certa date cose; a fianco della regola generale mette spesso la eccezione; così p. e. per regola generale i due Codici vietano la detenzione e l'asportazione di alcune specie d'armi, per regola eccezionale però ne permettono la detenzione e l'asportazione a coloro, che ne sono muniti di permesso. Era quindi necessario stabilire, che la confisca non poteva aver luogo, quando il proprietario giustificasse di poterle detenere o asportare.

L'articolo del Codice Sardo, com'è concepito, non ammette questa eccezione; ed è perciò, che ci è sembrato incompleto.

V'è ancora dippiù. Si può asportare e detenere una cosa d'altri sia col consenso, sia senza il consenso del proprietario. Nel primo caso la confisca è giusta, e si punisce in questo modo l'indolenza o l'imprudenza del proprietario; non così però nel secondo. Il detentore o asportatore può avere ottenuta quella data cosa, sia rubandola, sia strappandola con violenza, sia in altro modo qualunque. Allora, confiscando quell'oggetto si punisce il proprietario, senza che costui avesse colpa alcuna. È giusto quindi, che costui fosse ammesso a provare, che quell'oggetto gli fu rubato, tolto colla violenza, o in altro modo preso col suo dissenso o senza la sua volontà. Ma siccome però questa disposizione potrebbe dar luogo a falsi richiami, ed evadere così il disposto della legge, abbiamo elevato a principio, che la confisca deve aver luogo sempre, perchè l'asportazione, l'uso, o la detenzione senza permesso deve ritenersi sempre fatta in frode della legge; ed abbiamo ammesso come eccezione il principio della giustificazione, che incombe tutta al proprietario, il quale se riesce in tale prova, otterrà la restituzione dell'oggetto; se non vi riesce, l'oggetto sarà confiscato. Sfuggendo da questa eccezione, la confisca è giusta, abbia luogo o pur no alcuna condanna.

L'ultimo alinea, essendo uniforme nei due codici, non fa d'uopo esaminato.

ART. XLVII.

S. m.

N. 45.

Quest' articolo manca nel Codice Sardo; è una disposizione propria del Napolitano; disposizione l'utilità della quale è innegabile. Lo scopo delle casse delle multe e la destinazione delle somme, che vi si raccolgono è troppo chiara per l'art. 33 del presente progetto. Dietro ciò, ogni esame riesce superfluo.

ART. XLVIII.

S. 72. N. 46. 47.

Quest'articolo è uniforme nei due Codici; nel Napolitano mancavano solamente le ultime parole cioè *e delle spese del giudizio*; e noi ve le abbiamo aggiunte.

La seconda parte dell'articolo del Codice Napolitano non ci sembra più opportuna, ed è perciò che l'abbiamo tolta dal nostro progetto. Quella seconda parte è così concepita: « Il giudice le determinerà e liquiderà, senza poterne proporre anche col consenso della parte l'applicazione ad un' opera qualunque. » Che il giudice senza il consenso della parte non possa applicarle ad un'opera qualunque, risulta chiaro da tutte le disposizioni del Codice e da quelle in particolare, le quali prescrivono, che le restituzioni e i danni ed interessi debbano essere in vantaggio della parte offesa. Non v'è bisogno quindi su tal riguardo d'alcuna disposizione, perchè sarebbe superflua ed inutile; ed in legge non deve esservi alcuna disposizione inutile.

Quando poi avvi il consenso della parte, allora fa d'uopo osservare, che la libertà d'ogni cittadino non può essere per nulla vincolata; che ognuno ha il dritto di disporre delle cose proprie in quel modo, che crede, purchè non offenda la legge, la morale o il buon costume. Il legislatore quindi deve guardarsi dal vincolare la libertà dei cittadini. La parte danneggiata può avere il massimo disinteresse nel non pretendere quanto le spetta; ma può avere nello stesso tempo il massimo impegno di far pagare al delinquente quanto deve per effetto del suo reato; e per dimostrare in modo indubitato il suo disinteresse, può volere, che tutto sia applicato ad un' opera o ad uno stabilimento qualunque. In questo modo la legge soddisfa gl'interessi del querelante; obbliga il condannato a tutte le conseguenze del reato; ed apre il campo all'utilità di qualche pubblico stabilimento.

Egli è vero, che il legislatore, non avendo di mira che

il bene pubblico, può a secondo i tempi e la civiltà d'un paese restringere i dritti degli individui, e vincolare i pubblici funzionari; ma non deve, nè può far ciò, che nei veri limiti della necessità. Questa disposizione ebbe origine in Francia dal falso zelo di alcuni giudici, che per favore dei pubblici stabilimenti esageravano i danni nati dal reato e le corrispondenti indennizzazioni (1).

Ma quest' inconveniente ci sembra difficile, che possa accadere oggi in Italia; oggi che la civiltà è progredita; oggi che siamo sotto il reggimento Costituzionale. Nessun giudice eccederà dai propri poteri; non eccederà, perchè gli interessati hanno il diritto di reclamare contro tali sentenze o decisioni; perchè la pubblica opinione, oggi giustamente dominante, dev'essere temuta da coloro, che non adempiono ai propri doveri.

Nel Codice Sardo rinviansi a dippiù la seguente disposizione: Art. 76 « Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può anche aver luogo la riparazione dell'ingiuria e per qualunque reato, che reca ingiuria all'offeso, sebbene « non porti danno reale nella persona o nelle sostanze ». Noi non l'abbiamo riprodotta, perchè è un gran male il voler ridurre a prezzo l'onore d'un individuo. È vero, che alcuni preferiscono un indennizzo una valutazione dell'onore all'onore istesso; ma il legislatore, mentre adempie all'obbligo di stabilire le pene dei reati e le regole di giustizia, non cessa di essere educatore, e perciò deve educare il pubblico a non preferire il denaro all'onore.

ART. XLIX.

S. 75. 79. N. 51.

Il Codice Napolitano a simiglianza del Francese aggiunge la solidarietà anche per le ammende. Noi non abbiamo creduto riprodurre questa disposizione. I condannati non sono solidali per le pene: questo principio è riconosciuto

(1) Ved: I motivi e i rapporti sull'art: 51 del Cod: Pen: Franc:

da tutte le legislazioni; la pena è personale; ogni condannato è tenuto scontarla per sè; se non può espiarla, perchè evade, o per tutt'altro motivo, gli altri condannati non sono tenuti di espiarla essi per il loro compagno. L'ammenda è una pena, può essere inflitta a tutti, può essere inflitta ad un solo; è giusto che tutti siano obbligati a scontarla?

Che si potrebbe dire in favore di questa disposizione? Che, prendendo parte in un reato, tutti i colpevoli devono risentire tutte le conseguenze, che seco trascina quel fatto. Ma l'ammenda non è conseguenza del fatto, benchè è conseguenza del giudizio. Le conseguenze del fatto sono i danni e l'ingiuria, che ne risente la parte offesa. Si potrebbe dire, che i colpevoli dovevano prevedere questa condanna; ed unendosi con miserabili, avevano assunto l'obbligo della solidarietà. Ma quest'osservazione sarebbe anche applicabile per qualunque specie di pena. Unendosi con un ammalato, affetto da malattia incurabile, si potrebbe dir pure essi avevano assunta la solidarietà della pena. Ma dove non ci condurrebbe questo falso ragionamento? A quali triste e fatali conseguenze ammettendolo non darebbe luogo?—

Il testo dei due Codici Italiani poi presenta qualche dubbio, che deve essere eliminato dai legislatori.

Fissando il principio, che tutti i condannati per uno stesso reato sono tenuti solidariamente alle spese, sorgeva il dubbio se nel caso in cui si avesse dovuto procedere a più giudizi ora per un reo, ed ora per un altro, tutti i condannati eran tenuti solidariamente a tutte le spese.

Secondo i Codici sudetti non poteva mettersi innanzi alcuna distinzione, perchè respinta dalla formula generale adottata dagli stessi. E quindi ne conseguiva l'ingiusta condanna alle spese contro tutti i condannati. In una nuova codificazione è indispensabile, che si ripari a tanta ingiustizia, e noi ne abbiamo proposto il mezzo.

Partendo dal principio, che ogni individuo non può essere tenuto di rispondere, che delle proprie azioni, e delle

conseguenze, che da queste derivano, abbiamo stabilite le regole seguenti:

1.^a I condannati nel primo giudizio non devono essere tenuti alle spese dei giudizi posteriori;

2.^a I condannati nel secondo, nel terzo, o nel quarto ec. devono essere tenuti a tutte le spese dei giudizi precedenti e di quello benanco, nel quale sono stati condannati; ma non possono essere tenuti alle spese de' giudizi posteriori.

E per mettere viemmaggiormente in chiaro le nostre idee, applichiamo a qualche esempio.

Supponghiamo che tre individui siano colpevoli dello stesso reato. Uno di essi perviene in potere della Giustizia, e si procede al giudizio ed alla condanna. Si comprende bene, che il condannato è responsabile di tutte le spese del giudizio. Ma ne sono responsabili pure gli altri due colpevoli? Ecco il primo dubbio, che ci si presentava. E noi abbiamo opinato per l'affermativa per la duplice ragione:

1.^o Perchè il giudizio, avendo avuto luogo per lo stesso reato, e nel reato avendo avuto parte tutti e tre, tutti sono responsabili delle conseguenze della loro azione, una delle quali è il giudizio.

2.^o Perchè non bisogna favorire la fuga dei colpevoli; ma fa d'uopo mettere un argine, perchè tale fuga si renda, per quanto è possibile, difficile. D'altronde poi se le spese si moltiplicano contro i colpevoli assenti nel primo giudizio, la colpa è tutta di essi, e deve ricadere su di essi la responsabilità delle spese.

Pergunto il secondo delinquente in potere della Giustizia, si procede al secondo giudizio, che termina con la condanna. Dietro quanto abbiamo detto, costui è responsabile non solo delle spese del giudizio, nel quale è condannato, ma di quelle benanco del primo giudizio. Ma il condannato nel primo giudizio è tenuto alle spese del secondo? No, abbiamo detto, ed eccone la ragione.

Il secondo giudizio non è conseguenza necessaria del reato, ma della fuga del secondo delinquente. Se costui si

fosse costituito in **carcere**, o fosse stato arrestato, allora il secondo giudizio non avrebbe avuto luogo. Come può essere responsabile adunque delle spese del secondo giudizio colui, che non ha nulla a rimproverarsi per questo secondo procedimento? Colui, che ha subita diggià una condanna, e che non ha più nulla di comune con gli altri delinquenti?

Venghiamo ora all'ultimo colpevole, e quindi al terzo giudizio ed alla terza condanna. Costui è responsabile di tutte le spese dei precedenti giudizi, e di quello benanco, nel quale gli s'infligge la pena meritata. Ma per le anzidette ragioni nè il primo, nè il secondo sono tenuti a pagare le spese del terzo giudizio.

Dietro quanto abbiamo detto, riesce facile la soluzione di qualunque altro dubbio. Il terzo colpevole non sarà tenuto alle spese del quarto giudizio, il quarto del quinto, e così via dicendo. Le stesse regole avranno luogo, quando in ogni giudizio saranno condannati più colpevoli, perchè la molteplicità dei delinquenti non cambia per nulla la questione.

Il problema relativo alle spese dei giudizi contumaciali è d'una più facile soluzione. Pagheranno solamente coloro, pei quali è stato fatto il giudizio. Però nel testo del progetto non abbiamo fatta parola dei giudizi contumaciali, perchè compresi nelle parole *giudizi precedenti* (1).

ART. L.

S. m. N. 48. 49.

Quest' articolo manca nel Codice Sardo, ed è ricavato dal Napolitano. Noi lo reputiamo necessario, perchè

(1) A rettificare l'errore incorso nella stampa dell'articolo in parola, lo riproduciamo corretto per intero.

Art. 49. e I condannati per uno stesso reato, sono tenuti solidariamente alle restituzioni e ai danni ed interessi. Sono tenuti pure e solidariamente alle spese del giudizio, nel quale furono condannati, e ed a quelle dei giudizi precedenti alla loro condanna.

« Nei casi di responsabilità civile, che potranno presentarsi nei reati, si eseguirà il disposto delle leggi civili ».

senza questa misura difficilmente si può ottenere l'esecuzione delle condanne. Egli è vero, che anche questa qualche volta non riesce allo scopo; ma spesso lo raggiunge.

Era giusto però prevedere il caso in cui il condannato, per povertà dimostrata, era impossibilitato a pagare. Ma questa disposizione, che nel Codice Napolitano è limitata unicamente alle spese a favore dell'Erario, è stata estesa da noi a tutti i casi; perchè le ragioni, che la motivano, valgono per tutte le ipotesi.

ART. LI.

S. m. N. 50.

L'articolo 50 del Codice Napolitano, dal quale abbiamo ricavato questo, e che non si trova nelle leggi Piemontesi, ci è sembrato incompleto, perchè vi sono trasandate la mallevèria, la cauzione, la plegeria e le spese a favore dello Stato; perchè stabilisce soltanto due ordini di pagamento; perchè non contiene nessuna disposizione relativa alle spese a favore dello Stato. Con questo articolo però abbiamo tolto ogni dubbio e completata la materia.

CAPO VII.

*Del passaggio da un grado ad un altro
e da una pena ad un'altra*

ART. LII.

S. 81. 82. e 83. N. 55.

ART. LIII.

S. 83. n. 2. N. 56. n. 11.

La scala discensiva come pure l'ascensiva dev'essere completa, e comprendere in sè le pene e i gradi; dev'essere la norma del magistrato per i casi tutti; dev'essere insomma la regola generale e non mai l'eccezione.

Il Codice Sardo stabilisce la stessa norma sia nel salire, sia nello scendere, però nello scendere e nel salire consi-

dera come un grado l'applicazione dello stesso numero di anni nella pena, alla quale si va salendo o discendendo.

Lo stesso Codice ha avuto di mira l'eccezione, stabilendo le due scale per le sole pene, e trasandando i gradi; quindi è incompleta. È difettosa poi perchè, fissandone una per le pene, ne ha dovuto fissare un'altra per i gradi; quindi, resa più complicata una tale materia, è difficile nell'applicazione; mentre uno dei meriti principali d'un legislatore deve essere quello di render semplici e facili questi passaggi di pene e di gradi.

Il legislatore Napolitano però ha evitato quest'inconveniente, contemplando nelle sue scale le pene e i gradi. In questo sistema quindi la pena dei ferri occupa quattro gradi secondo la sua divisione; mentre nel Codice Sardo la pena dei lavori forzati a tempo non occupa che un grado solo. Grave inconveniente, perchè, quando la legge parla di pena, il giudice può salire o discendere per tutta la durata della pena e perciò dagli anni dieci ai venti. Difetto nella legge, perchè non deve parlar mai solamente di pena, quando questa è divisa in gradi, per non lasciar molto campo all'arbitrio del magistrato.

La modifica, che abbiamo apportata al sistema del Codice Napolitano, si è il segregare la prigionia dal confino, mettendo quest'ultima pena nel gradino inferiore insieme all'esilio locale ed alle pene di polizia.

Il confino rassomiglia molto all'esilio locale, perchè la differenza tra l'uno e l'altro è la seguente: pel primo il luogo della pena si stabilisce dal magistrato, pel secondo dal condannato; mentre questa rassomiglianza non si verifica tra la prigionia ed il confino, perchè questa pena s'espia fuori **carcere** e quella nella casa di correzione. E siccome nella scala discensiva bisogna essere un poco indulgenti; siccome il confino e l'esilio locale hanno qualche rassomiglianza con le pene di polizia, e siccome finalmente nel Codice Napolitano si mettono nello stesso gradino l'esilio locale e le pene di polizia: così abbiamo voluto adottare

questo stesso sistema, invece di quello del Codice Sardo, che ne forma un ultimo gradino.

Il sistema, stabilito dal legislatore Napolitano di fare scomparire, per quanto è possibile, i gradi nella scala discensiva, ci è sembrato il migliore sistema; perchè questo principio di mitezza delle leggi oltre che è utile, ci sembra giusto. Le circostanze, che valgono a far diminuire una pena, non possono apprezzare tutte da un legislatore, perchè non possono tutte prevedere. È necessità, se si vuole amministrata esattamente la giustizia, di concedere ai magistrati qualche potere, a fin d'apprezzare, e valutare tutte queste circostanze. Noi, abbracciando tale sistema, l'abbiamo esteso un poco, facendo scomparire qualche grado in molte pene.

ART. LIV.

S. m. N. m.

Questa disposizione mancante nei due Codici, ripiana una lacuna, da molto tempo avvertita. L'interdizione e la sospensione dai pubblici uffizi non può applicarsi a tutti i delinquenti, ma a coloro soltanto, che furono chiamati agli uffizi pubblici. Ma nel caso di concorso nel reato d'altre persone, non rivestite di questa qualità, quale pena doveva applicarsi a costoro? Le due leggi sono mute; faceva d'uopo risolvere questo quesito; e noi ne abbiamo proposta la soluzione, paragonando, e mettendo nella stessa linea l'interdizione con la relegazione, la sospensione con l'esilio locale. Siccome però queste pene cioè la relegazione e l'esilio locale, hanno qualche cosa di più grave dell'interdizione e della sospensione, perchè queste consistono in semplici proibizioni e quelle in ingiunzioni; perchè queste si traducono in privazione di piaceri, e quelli in inflizione di dolori, così abbiamo voluto compensare questa differenza nella durata della pena, e stabilire che il tempo della relegazione o dell'esilio locale non potrà essere maggiore nè uguale a quello dell'interdizione o della sospensione: e per-

ciò abbiamo fatta cominciare l'interdizione dagli anni otto, mentre la relegazione incomincia agli anni sei.

Le pene della relegazione e della sospensione però non saranno applicate sempre ed indistintamente a tutti i complici ed a tutti gli autori. Quando per circostanze personali la pena dovrà scendere o salire, scenderà o salirà secondo il disposto della legge; faccia d'uopo quindi stabilire la scala discensiva ed ascensiva anche per questi casi. Nell'articolo in esame abbiamo la sola scala discensiva; negli articoli seguenti avremo l'ascensiva. Questa scala discensiva è stata modellata su quella della interdizione e della sospensione, uniformemente concepita dai due Codici Italiani. Ed era necessità, era giustizia non allontanarci da quella norma, perchè, essendo la relegazione e l'esilio locale i rappresentanti della interdizione e della sospensione, doveano scendere e salire della stessa maniera, come scendono e salgono queste.

Forse ci si potrà dire, che la similitudine tra l'interdizione e la relegazione non è esatta, e che sarebbe stato meglio assimilarla ad una pena correzionale, per esempio al carcere.

Prima di tutto fa d'uopo avvertire, che, avendo stabilito nel nostro progetto, che la pena della relegazione non potrà applicarsi per anni maggiori o uguali a quelli dell'interdizione, ma sempre per anni minori, e questa differenza, bene applicata, e ben modificata dal magistrato la pena, non sarà più avvertita, e si troverà in queste pene una giusta similitudine.

In secondo luogo bisogna osservare, che la relegazione non s'espia nel carcere, ma bensì in un'isola, senza le restrizioni carcerali; e questa circostanza vale molto ad assimilarlo.

In ultimo, ed è il più decisivo argomento, bisogna tener presente, che l'interdizione è pena criminale; che questa qualifica influisce molto nella reiterazione, nella recidiva ed in altre materie; mentre non è lo stesso quando si tratta di pena correzionale, perchè allora le conseguenze sono diverse. Ora in questi casi non sarebbe grande ingiustizia il pu-

nire due colpevoli dello stesso reato con pene di natura diversa, uno cioè con la criminale e l'altro con la correzionale? Non sarebbe più grave per l'uno e meno per l'altro, mentre tutti e due sono colpevoli allo stesso modo ed al grado istesso?

Dietro tutto ciò, crediamo, che l'assimilazione dell'interdizione con la relegazione, non sarà riprovata.

ART. LV.

§. 84.

N. 37.

Il sistema da noi adottato in quest' articolo è nuovo; il Codice Sardo, come abbiamo detto, conserva la stessa uniformità nello scendere e nel salire; quasi la stessa uniformità conserva il Codice Napolitano, perchè non se ne allontana, che nella sola pena della prigionia; la quale allo scendere è considerata come un grado solo, e nel salire come tre gradi. Secondo il nostro sistema, improntato su quello del Codice Piemontese, le pene, essendo divise in gradi, faceva d'uopo, che questi gradi occupassero un posto nelle scale penali. Nella discensiva però li abbiamo fatti tutti scomparire, per le ragioni superiormente esposte. Abbiamo fatta eccezione soltanto per la pena del carcere penitenziale, la durata della quale essendo d'anni 16, non poteva lasciarsi all'arbitrio del magistrato tanta estensione di tempo; faceva d'uopo limitarne i poteri, senza troppo vincolarli; a tale oggetto fu divisa questa pena da noi in quattro gradi, ciascuno della durata d'anni quattro, per farne poi scomparire due nel discendere, ed enunciarli tutti nel salire. I poteri accordati ai magistrati sono utili nel discendere, nocivi nel salire. *Melius est, dicevano i Giureconsulti Romani, nocentem absolvere, quem innocentem condemnare.* E noi potremo dire: è meglio sapere il reo punito con pena minore, che con pena più grave; quindi nel discendere fa d'uopo, che il passo sia più largo, nel salire più stretto. Quando si salisce, non si fa, che peggiorare la condizione del reo; ora in tal caso fa d'uopo salire lentamente e a passi misu-

rati ; togliere quindi, per quanto è possibile, l'arbitrio ai giudici, e far che la legge, per quanto è possibile, tutto preveda: ecco la difficile missione del legislatore.

Nè questo è tutto. Spesse volte per l'odio al reato o al delinquente i giudici possono essere trascinati ad aggravare la condizione del reo, in questo caso vi sarebbe eccesso di poteri e quindi ingiustizia. Fa d'uopo che la legge metta un argine a tanto arbitrio, e faccia impartire giustizia a tutti; perchè il reo benanco dev' essere garentito dalle leggi contro gli eccessi dei magistrati. Salendo a passo lento e misurato è tolto un tale inconveniente.

Il Codice Napolitano nella sua scala ascensiva giunge sino alla pena di morte ; non così però il Sardo, il quale si ferma ai lavori forzati a vita.

La pena di morte è la più grave di tutte le pene, ed è una di quelle, che si desidera, per quanto più presto è possibile, veder cancellata dai Codici penali. E se considerazioni di tempo, se difficoltà di trovare un'altra pena, che la rimpiazzì, ne impediscono oggi l'abolizione, non è necessario però prodigarla ciecamente. La pena di morte non deve essere riserbata, che per pochissimi reati, e per quei casi soli espressamente determinati dalla legge. È difettoso su questo riguardo lo stabilire una regola generale, della quale il legislatore potrebbe pentirsi, passandosi all'applicazione. Il sistema quindi adottato dal Codice Sardo ci è sembrato il migliore, e l'abbiamo trasfuso nel nostro progetto.

ART. LVI.

§. 85.

N. 58.

Il primo numero di quest' articolo è quasi uniforme a quello dei due Codici. Due sono le modifiche, che v'abbiamo apportate, e sono le seguenti :

Nei due Codici la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi è perpetua, e perciò non può formare che un grado solo. Nel nostro progetto l'interdizione non è perpetua, che

allora solo quando è accessoria d'una pena perpetua; avendola ridotta temporanea negli altri casi, faceva d'uopo graduarla; graduandola dovevasi dare a questi gradi un posto nella scala ascensiva, e questo posto è stato dato con l'articolo in esame.

Passando però dall'interdizione ad una pena superiore, era necessario prevedere il caso, cioè in quale grado doveva applicarsi l'interdizione. Il dubbio nasceva dal perchè nell'art. 41 erasi stabilito, che l'interdizione doveva essere maggiore della pena principale, ma quest'aumento non poteva superare gli anni dieci. Ora, applicandosi il primo grado della relegazione, con questa regola l'interdizione non poteva pronunziarsi nel suo massimo, che per anni 16 o per 18, e quindi ne veniva l'inconveniente, che come pena principale ed inferiore era applicata dai 27 ai 32, e come accessoria e superiore sarebbe ridotta quasi alla metà. Quest'inconveniente è stato tolto con l'ultimo paragrafo del n. 1 prescrivendo, che deve applicarsi il 4° grado dell'interdizione, salvo ad applicarlo nel suo massimo, quando l'interdizione è accessoria del 4° grado del carcere penitenziale. Non faceva d'uopo d'alcuna prescrizione, quando era accessoria del carcere penitenziale a vita, perchè allora, essendo accessoria d'una pena perpetua, diveniva perpetua essa pure.

La seconda modifica è relativa alla pena, che ascendendosi succede immediatamente all'interdizione. I due Codici sono uniformi nel dire, che questa pena è la relegazione. Noi abbiamo ripianata la lacuna dei Codici sudetti, i quali avevano trasandato di paragonare l'interdizione a qualche altra pena, nel caso in cui non poteva applicarsi ai complici ed agli autori l'interdizione, e più sopra abbiamo esposte le ragioni, per le quali ci determinammo a paragonarla al primo grado della relegazione. Dalla interdizione passiamo noi pure alla relegazione, applicandola però nel secondo grado. Quantunque i due Codici sembrano più miti in tale caso, pure la differenza tra il loro sistema ed il nostro è troppo lieve; ma il nostro ha il gran vantaggio di avere ri-

pianata una lacuna, che costituiva nei Codici un gran difetto.

I n. II III sono tratti dal Codice Napolitano, perchè mancano nel Sardo, il quale non prevede i casi contemplati nei numeri suddetti.

Nel n. II il Codice Napolitano comincia con la sospensione o interdizione a tempo, secondo il suo linguaggio, e la multa. Noi abbiamo tolta la sospensione, perchè contemplata nel n. I, ed abbiamo lasciata solamente la multa nel 4 gradino.

ART. LVII.

S. 86. N. 39.

Questo capo finisce con la disposizione comune ai due Codici, che dalle pene di polizia non si può salire a pene superiori, se non quando la legge espressamente lo dichiara. Nel silenzio della legge quindi il magistrato non può salire a pene superiori, ma deve spaziare nella sola latitudine delle dette pene.

CAPO VIII.

Delle pene stabilite posteriormente al reato.

ART. LVIII.

S. 3. N. 60.

I due Codici confrontano perfettamente in questo articolo. Noi ne abbiamo adottata la prima parte, formulando diversamente la seconda, perchè, nel modo com'è concepita dai due Codici, ci è sembrata difettosa.

Volendo stabilire una eccezione al principio generale, consacrato nella prima parte dell'articolo, essi stabiliscono un nuovo principio, che distrugge il primo, cioè che quando la pena, fulminata dalla nuova legge, è diversa di quel-

la stabilita dall' antica, allora, fatto il confronto fra le due pene, sarà sempre applicata la più mite. Ma da questo principio nascono due ipotesi: 1.° Che la pena della nuova legge sia più grave, 2.° Che sia più mite. Nel primo caso s'applica quella dell' antica, nel secondo quella della nuova. Ma, secondo il principio stabilito nella prima parte, quando si verifica la prima ipotesi, non si applica la pena più mite pel confronto, ma per l'altro principio sopra consacrato, cioè che nessun reato può punirsi con pene, che non erano pronunziate dalle legge prima che fosse commesso. Mentre con questa seconda parte, distruggendo quel principio, se ne stabilisce un secondo, cioè che nella esistenza di due leggi, che puniscono lo stesso reato, l'una pubblicata prima della consumazione, e l'altra dopo, debba sempre farsi il confronto ed applicarsi la più mite. Ma allora a quale oggetto quel primo comma? Non è distrutto dal secondo? Ma quando la legge posteriore punisce più severamente lo stesso reato, è forse pel confronto che s'applica la più mite? No, ma per l'altro principio stabilito nella prima parte. L'idea adunque, che dev'essere fissata nella alinea non è quella d'un nuovo principio, ma bensì quella d'un'eccezione a quel principio: quindi crediamo essere preferibile la formula da noi adottata.

In quanto al posto, che quest'articolo deve occupare in un Codice, ci siamo avvicinati più alle leggi Napolitane, che alle Sarde avendolo quest'ultime collocato sul principio nelle disposizioni generali. L'oggetto principale di quest' articolo non è altro, che quello di stabilire l'eccezione contenuta nella seconda parte; perchè il principio generale, consacrato nella prima parte dell'articolo, risultava da moltissimi argomentazioni. Per istabilire, e fare spiecare meglio l'eccezione, e per togliere ogni specie di dubbii è stato formulato il principio. Trattandoci adunque d'un'eccezione, faceva d'uopo metterla in fine delle pene e non mai sul principio.

CAPO IX.

Della esecuzione delle pene

ART. LIX.

S. 36. e 71.

N. 52.

Le disposizioni di quest'articolo sono interamente nuove, tranne la prima parte, che corrisponde all' art. 52 del Codice Napolitano ed all'art. 71 del Sardo. Quest'ultimo però contempla solamente il caso, in cui il condannato è detenuto; non prescrive alcuna regola pei non detenuti. Egli è vero, che per via d'argomentazioni si può giungere a stabilire la norma da seguirsi pei non detenuti; ma le argomentazioni danno luogo sempre a quistioni, che la legge deve sfuggire sempre.

Due sistemi diversi pei detenuti adottano i due Codici Italiani. Il Napolitano stabilisce, che la condanna s'intende cominciata ad espiare dal momento, in cui è divenuta irrevocabile, ed il Sardo dalla data della sentenza.

Noi abbiamo preferito il Napolitano, apportandovi quelle modifiche, che credemmo di giustizia.

Rigorosamente parlando non puossi dire mai incominciata l'esecuzione d'una condanna, quando gli uffiziali incaricati della esecuzione non possono farla eseguire. Tale è il caso, in cui non sono spirati i termini a ricorrere, o in cui il ricorso sia stato inoltrato ecc:

A questa prima incoerenza ne succede una seconda, quella cioè, che si verifica quando la pena inflitta non è di quelle, che si espiano nel **carcere**. In qual modo allora si computerà il tempo passato nella prigione? Un giorno di **carcere** potrà equipararsi ad un giorno d'interdizione, di confino, d'esilio locale?

E, v'è ancora dippiù. Il **carcere** sofferto prima della condanna, ed anche dopo, ma prima che la sentenza diventi

irrevocabile, potrà paragonarsi a quello della pena? Non sono diverse le restrizioni?

Ma il Codice Napolitano è il gran difetto, diviso in parte dal Sardo, di non computare il tempo sofferto in carcere prima, che la sentenza doventi irrevocabile.

Ecco ora qual'è il nostro sistema.

Il Codice Sardo all'art. 56 iniziò il principio, che noi abbiamo creduto completare, stabilendo che *il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza, potrà essere computato nella pena del carcere imposta pel reato.*

Però nell'iniziare questo principio mostrò titubanza, perchè invece di dire *dovrà essere computato* disse *potrà essere computato*. Questa titubanza lascia molte incertezze ed un libero campo all'arbitrio del magistrato. Noi abbiamo afferrato francamente il principio nella sua generalità, e ne abbiamo raccomandata l'applicazione.

Il carcere, sofferto dal condannato prima della condanna, è ingiusto, perchè nessuno può essere arrestato, e perciò punito (perchè l'arresto è una punizione), se prima non è dichiarato reo. Ora fino a che la condanna non doventi irrevocabile, l'arrestato è innocente; questa presunzione l'accompagna fino a quel momento; e questa presunzione non può essere distrutta, che da un giudicato soltanto. Il carcere adunque sino a quel momento sofferto dal condannato è ingiusto.

Ma perchè tutti i legislatori facultano quest'arresto preventivo? Perchè temono, che il giudicabile, quando sarà condannato, non si presterà spontaneamente all'esecuzione della pena. Ma se per un momento si desse ai magistrati la garanzia, nel senso proprio di questa parola, che l'imputato andrà ad eseguire la pena dopo la condanna, allora la misura dell'arresto dovrebbe essere abolita. Ora se il condannato deve cominciare a scontare la pena dal momento in cui la condanna è divenuta irrevocabile, il carcere sofferto anteriormente a tale condanna è un aumento di pena, e come tale è ingiusto. Quella prigionia preventiva

dev'essere tenuta presente sempre da un legislatore e da un magistrato, e non può essere dimenticata d'alcuno, senza che possa sfuggire alla taccia d'ingiusto.

Si potrebbe dire in contrario, che, avendo un delinquente dato motivo col suo reato a quell'arresto, deve subire tutte le conseguenze del suo malvagio procedere, perchè delinquendo si è esposto a tutti i mali, che trascina seco la consumazione d'un reato, e fra questi v'è la misura dell'arresto.

Ma noi dimandiamo: Se un delinquente fosse sorpreso immediatamente alla consumazione del reato, e, raccolte immediatamente le prove, chiarita la sua reità, fosse condannato sul momento, egli non sarebbe sottoposto alla sola pena, che fulmina la legge contro i colpevoli di quel dato reato? Nessun dubbio su ciò; la pena del reo non sarebbe per nulla aumentata. Ma se questa scoperta, se questo giudizio ha luogo più tardi, perchè quel carcere, che lo stesso ha sofferto, non dev'essere computato nella pena, che gli s'infligge? Forse il ritardo è opera del delinquente? Questo ritardo non deriva spesso dalla incuria degl' istruttori, dalla renitenza dei testimoni, dalla natura del reato e da tutt'altri motivi per nulla imputabili al delinquente?

Sembra chiaro adunque che il legislatore e quindi il magistrato devono tener conto nell'applicazione della pena del carcere, sofferto dal condannato prima della condanna. Ma tenerne conto e dello stesso modo per tutti i condannati sarebbe un'altra specie d'ingiustizia. Le pene non sono tutte le stesse; non consistono tutte nella sola privazione della libertà; la stessa privazione della libertà è accompagnata da circostanze diverse nelle diverse pene. Dippiù l'arresto per misura preventiva fa passare l'imputato in una casa di deposito, nella quale non deve aversi altro di mira, che custodire la persona sospetta, perchè non fugga dalle mani della Giustizia, e perciò nessun'altra restrizione si può esercitare su di lui; ed è o almeno dev'essere custodito in modo, che l'imputato non debba soffrire altro, che la sola

restrizione della sua libertà. Ora quest'arresto non può paragonarsi alla espiazione della pena del carcere.

V'è ancora di più; le pene criminali trascinano seco loro delle pene accessorie, che rendono più dura la pena; mentre non può dirsi lo stesso per tutte le condanne a pene correzionali; le quali se qualche volta sono accompagnate da pene accessorie, queste non sono di natura tale da render dura la pena, come le necessarie, che accompagnano le pene criminali.

Partendo adunque da questi principi, è giustizia stabilire una distinzione tra i condannati a pene criminali ed i condannati a pene correzionali o di polizia, e computare agli stessi in modo diverso il carcere, sofferto prima della condanna. Quindi abbiamo stabilito, che i condannati a pene correzionali o di polizia avranno computato nella pena tutto il carcere, sofferto prima della condanna; mentre per i condannati a pene criminali non se ne può computare che una metà; così abbiamo calcolato, che un giorno della pena del carcere penitenziale equivale a due giorni d'arresto prima della condanna.

Stabilita questa prima distinzione, bisognava stabilirne una seconda.

Non tutte le pene s'espiano nel carcere; alcune s'espiano fuori con quelle restrizioni, che la legge ha stabilito. Ora queste pene meno dure non possono paragonarsi a quelle, che s'espiano nelle prigioni, v'è tra le stesse una differenza, che tutti comprendono. Di queste pene però ve ne sono fra le criminali, ve ne sono pure fra le correzionali; fra queste pene pure quindi v'è la maggiore o minore durezza: quindi faceva d'uopo stabilire un'altra distinzione per queste.

Abbiamo stabilito quindi, che ai condannati a queste pene sia computato tutto il tempo sofferto dagli stessi nel carcere prima della condanna. Essendo poi le pene correzionali meno dure delle criminali, abbiamo stabilito, che ai condannati a queste pene dev'essere computato doppio il tempo passato nelle prigioni, così: il condannato alla re-

legazione, se è stato un anno in carcere godrà la diminuzione d'un anno, ed il condannato al confino, all'esilio locale, al mandato in casa, se è stato in carcere per quindici giorni, godrà della diminuzione d'un mese.

Se l'arresto preventivo dev'essere tenuto in conto dalla legge o dal magistrato, ne siegue, che dev'essere tenuto in conto per tutti i condannati, quindi anche pei condannati all'interdizione, alla sospensione dei dritti, alla multa ed all'ammenda. Essendo però queste pene del genere di quelle, che non s'espiano nel carcere, fa d'uopo considerarle come quelle; ed essendo queste pure alcune criminali, altre correzionali, o di polizia, faceva d'uopo quindi stabilire le stesse distinzioni, che abbiamo premesse; quindi al condannato all'interdizione sarà computato tutto il tempo, sofferto nel carcere prima della condanna; il condannato alla sospensione godrà del doppio. Per la multa e per l'ammenda, avendo stabilito agli art. 27 e 37 le norme da tenersi presenti nel caso in cui il condannato a tali pene, non può soddisfarle perchè povero, faceva d'uopo per esser conseguenti, che ci fossimo rimesse a quelle norme, e così abbiamo fatto.

Stabilite tutte queste regole, era necessario prevedere il caso, in cui un individuo poteva essere condannato a più pene sia tutte principali, sia alcune accessorie, e questo caso è stato pure preveduto, ed abbiamo detto, che debbano goderne per una pena soltanto, tranne che il carcere precedentemente sofferto sorpassasse una o più delle condanne.

Se questa computazione è giusta, vi sono dei casi però in cui il condannato se ne rende indegno. La legge richiede negli'imputati e nei condannati tutta quella ubbidienza, tutta quella sottomissione, che si deve avere alla legge ed ai magistrati; chi non ubbidisce, chi non si sottomette, è indegno di godere dei benefizi, che accorda la legge. Colui che, intimato all'arresto, reagisce, e colui che, chiuso in carcere, evade, non meritano la considerazione della legge, perchè agendo in tal modo se ne rendono indegni. A fianco quindi

di quei principi generali abbiamo collocate queste cause di esclusione.

Queste cause d'esclusione mentre che da un canto sono un atto di giustizia, dall'altro poi sono un mezzo di civilizzazione e di progresso. Con questo mezzo se non scompariranno i reati d'evasione e quelli di resistenza alla forza pubblica, diminuiranno però d'un modo considerevolissimo.

ART. LX.

S. m.

N. m. V. Decr. 4 agosto 1825

Un decreto del 4 agosto 1825 del Governo Napolitano è la fonte del presente articolo.

La relegazione, che s'espia in un'isola, e perciò senza le restrizioni carcerali, non può considerarsi della stessa maniera, come quando s'espia nelle prigioni, perchè in questo secondo caso è più dura che nel primo. La norma quindi adottata da quel decreto ci è sembrata giustissima, e perciò l'abbiamo accolta nel nostro progetto.

ART. LXI.

S. 76.

N. 53.

ART. LXII.

S. 77.

N. 54.

Concordando i due Codici Italiani in questi articoli, riesce superfluo ogni esame.



TITOLO II.

Del reato in generale

CAPO I.

Disposizioni generali

ART. LXIII.

S. 2. N. 2.

Pria di tutto una parola sul posto, che quest'articolo deve occupare.

Molti Codici e fra questi il Sardo ed il Napolitano collocano quest'articolo all'esordire, e prima che avessero parlato delle pene. Il posto, dato a questo modo dai Codici suddetti, ci sembra difettoso per doppio motivo.

1.° Il sistema adottato dai Codici è stato quello d'esporre prima le pene, quindi le regole generali per l'applicazione delle pene, poscia i reati in particolare. Questo sistema, che trova la sua giustificazione nel Dritto positivo, sembra preferibile a qualunque altro. Egli è vero, che il reato nasce prima della pena, e perciò dovrebbe essere collocato prima; ma nel Dritto positivo nasce prima la pena, e dopo il reato; e col Dritto positivo non si può concepire un reato senza la pena corrispondente. Quindi l'ordine stabilito ci sembra il migliore, e l'abbiamo adottato. Ora con questo sistema come può giustificarsi la collocazione di quest'articolo fra i primi d'un Codice, e prima che si cominci a parlare delle pene? Sarebbe meno riprovevole una tale collocazione, ove a quest'articolo tenessero dietro quelli relativi al

tentativo, alla complicità, alla reiterazione, alla recidiva ec. Ma siccome appena terminato quell'articolo o non si parla più di reati, o si parla immediatamente delle pene, così quella collocazione ci è sembrata inopportuna.

2.° Il secondo motivo ci sembra più forte, e tale da non ammettere risposta in contrario. Il misfatto, il delitto e la contravvenzione sono definite dalla diversa natura delle pene, che agli stessi s'infliggono. Quando si dà una definizione, per renderla chiara ed intelligibile a tutti, si deve fare uso di quelle parole, il significato delle quali non dev' essere oscuro nè dubbio per alcuno, perchè altrimenti la definizione sarebbe oltremodo viziosa. Ora chi, senza avere avuto mai alcuna idea del Codice penale, che si pubblica, può comprendere una tale definizione? Chi se ne potrà formare un'idea, non diciamo chiara e precisa, che sarebbe impossibile, ma una qualunque siasi idea? Leggendo quella definizione, non si domanda ognuno, ma che sono le pene criminali, correzionali, di polizia? Quali sono quelle criminali, quelle correzionali, quelle contravvenzionali? E quale risposta a queste domande? O nessuna, oppure: leggete il Codice, e ne troverete la spiega. Ma questa risposta non è un rimprovero all'autore della definizione? Tutte queste difficoltà però, tutti questi inconvenienti scompaiono quando quest' articolo si mette nel posto, dove noi l'abbiamo collocato. Allora si conosce che cosa sono e quali le pene criminali, correzionali e di polizia, allora quindi il lettore si forma un' idea chiara e precisa del misfatto, del delitto e della contravvenzione.

La definizione da noi formulata è diversa di quella, che adottano i Codici Sardo e Napolitano. Il primo dice *il reato che la legge punisce*, il secondo *il reato soggetto a pene*. Queste definizioni presentano nella loro pratica applicazione qualche dubbio, e danno luogo a diverse e contrarie opinioni. In queste definizioni fa d'uopo mettere in rilievo e con precisione due idee, cioè la competenza del giudice ed il tempo preciso, in cui il reato assume il suo vero carattere

Con la prima idea si conosce chiaramente chi è il giudice, che deve istruire, chi è quello, che deve giudicare. Con la seconda idea si conosce la natura del reato, e si spiana interamente la via alle teoriche della reiterazione, della recidiva della rinunzia alla istanza ec. Ora sembra a noi, che queste due idee siano bene incarnate nella nostra definizione. La parola *punibile* ha rapporto col primo periodo del reato, quando dello stesso non si conosce che l'apparenza, e questa apparenza, messa in relazione con l'ipotesi della legge, determina la competenza dell'instruttore e quella del giudice. La parola *punito* ha rapporto con l'ultimo periodo del giudizio, quando cioè, tolta via l'apparenza, esaminato il fatto in tutti i suoi particolari, si applica allo stesso la vera e propria caratteristica.

Fermiamoci un poco sulle accuse, che sono state dirette contro questa triplice divisione.

« Ci sembra che basti, dice Rossi, a far palese lo spirito del Codice criminale francese, e del legislatore che lo dettò, l'aver diviso gli atti punibili in crimini, delitti e contravvenzioni, divisione che è tratta dal fatto materiale ed arbitrario. Ciò è come dire al pubblico:—Non vi curate d'esaminare la natura intrinseca delle umane azioni; guardate il potere; se egli fa troncato il capo ad un uomo, concludetene, che quest'uomo è un grande scellerato.— Havvi in ciò un tal disprezzo per l'umana specie, una tale pretesa al dispotismo, anche morale, che non sarebbe rischiar molto, se si volesse esser giudici del Codice intero, leggendo solamente il primo articolo » (1).

Chauveau ed Helie la ritengono *evidentemente arbitraria*, e dicono che il vizio del Codice penale francese è quello di avere procurato di porre tra gli stessi fatti una distinzione ideale, fondata unicamente sopra una volontà arbitraria (2).

(1) Trattato di Diritto penale introduzione. Cap. II, § 2:

(2) Teorica del Codice penale n: 38 e 39.

Haus critica il legislatore francese, perchè ha piazzato nella categoria de' misfatti più fatti, i quali per loro natura non meritano d'essere qualificati tali (1).

I criminalisti Alemanni criticano questa divisione, perchè è impossibile tracciare una linea di confine tra i misfatti ed i delitti; perciocchè il fatto stesso può presentarsi accompagnato dalle circostanze più svariate, dalle quali dipender deve la sua qualifica; le quali circostanze soventi non si manifestano, che lungo tempo dopo commesso il reato, ed è giuocoforza, che il legislatore in casi simili l'abbandoni al criterio del giudice.

Due sono adunque le accuse, che sono state dirette a questa triplice divisione, una però riguarda la divisione in sè stessa, l'altra l'applicazione, che ne ha fatto il legislatore francese.

Convenghiamo anche noi, che una tale divisione è arbitraria; perchè non si fonda, che nella volontà del legislatore. Però fa d'uopo osservare, che non è tutta arbitraria. La distinzione tra reati e contravvenzioni non è messa in dubbio da alcuno, ed i codici tutti la riconoscono. La distinzione tra reati gravi e lievi è ammessa pure da tutti. L'arbitrio adunque non stà in altro, che nel segnare il confine tra i reati gravi ed i lievi. Ove terminano i gravi, ove cominciano i lievi? Nessuna norma ci appresta la natura, nessuna norma, che risolva questo dubbio, ed appiani ogni difficoltà.

Che cosa deve fare un legislatore? Si fermerà dinanzi a questo dubbio, o passerà a risolverlo?

Esaminiamo le due ipotesi, e vediamo quale delle due merita la preferenza.

Fermandosi non deve riconoscere che un solo giudice per tutti i reati. Che farà nel caso di reiterazione o recidiva? Stabilirà un principio generale per tutti, o tanti principi particolari, quanti casi? Nella prima ipotesi tratterà della stessa maniera chi ha commesso un reato grave, dopo d'a-

(1) Opera citata.

verno commesso uno lieve, e chi nello stesso caso ne commette dopo uno lieve? Ma non potrà profittare della distinzione dei reati gravi e lievi, perchè sarebbe allora una petizione di principio; ma sarà costretto prevedere caso per caso; ed ecco allora le teoriche della reiterazione e della recidiva convertite in un piccolo codice penale.

I procedimenti o s'apriranno tutti d'ufficio, o si dovrà formulare un altro piccolo Codice per stabilirsi caso per caso quali azioni si eserciteranno d'ufficio e quali dietro istanza della parte privata. Eppure in questa distinzione entrerebbe l'arbitrio, che si vuole fuggire. Quali sono i limiti, che separano queste diverse azioni? Si possono risolvere senza arbitrio tali quistioni?

Ma se il legislatore invece di fermarsi dinanzi il dubbio proposto, fa un passo innanzi e lo risolve, ecco allora quali benefici effetti ne ricava. Tutte le quistioni, che difficilmente e bene possono risolvere nella precedente ipotesi, saranno in questa facilmente risolte e con poche e brevi disposizioni. A misura che i reati cresceranno d'importanza, saranno aumentate le garanzie pei delinquenti; l'amministrazione della giustizia sarà localizzata, e l'azione giudiziaria più celere e spedita. Si potrà più dubitare adunque d'adottare piuttosto quest'ultimo sistema che quell'altro, che abolisce una tale distinzione?

Ma se questo sistema può reputarsi difettoso, quanti e di maggiore importanza non se ne trovano nei codici? La prescrizione in materia civile non è viziosa in fondo? Come si può accordare ad un individuo la proprietà d'un fondo, la liberazione d'un debito ecc. per la ragione, che è trascorso un dato tempo? Come può salvarsi ciò, che è nato vizioso? Eppure altre riflessioni di molta importanza hanno spinto i legislatori a decretare la prescrizione, che riesce d'un utile immenso.

Si è detto pure, che una tale divisione è viziosa, perchè deriva dal fatto arbitrario della pena.

In un Governo dispotico una tale osservazione è più che

fondata; in un Governo rappresentativo però non ci sembra giusta; perchè nel primo caso non si ha di mira di proporzionare la pena al reato, ma bensì d'infliggere una pena più severa; nel secondo però si fa di tutto per ben proporzionarla. Eppure anche in questo caso può venir meno la proporzione; ma allora non deriva più da ostinata volontà di dominare, ma da errore di buona fede.

Ora se nei Governi rappresentativi la pena è quasi sempre in proporzione col reato, non è lo stesso il derivare tale distinzione dalla pena o dal reato? Il reato è rappresentato dalla pena, dunque la pena può servir di base alla distinzione.

L'esperienza poi ci ammaestra, che la pena deve essere la base unica della distinzione; la pena già s'intende, che rappresenta il reato.

La legge non può prevedere tutti i casi; fa d'uopo quindi che si rimetta in parte al giudizio del magistrato. La distinzione vale fino a quando può essere giusta, quando eccede tale confine, bisogna allontanarla, o restringerla nella propria cerchia. La definizione d'un dato reato non può darsi che dal giudice. Ora una tale definizione può essere uniforme alla pena, può esserne difforme; uniforme non si dà luogo a quistione, difforme sorge il dubbio se dobbiamo attenerci alla definizione o alla pena. Un esempio metterà in chiaro le nostre idee. Un minore per un reato, che ha commesso, sarebbe punibile con pena criminale, per ragion dell'età è punito con pena correzionale; un adulto per aver commesso un omicidio sarebbe punibile con pena criminale, ma per qualche scusa è punito con pena correzionale.

In questi casi havvi due misfatti o due delitti? Se stiamo alla caratteristica sono misfatti, se però guardiamo la pena sono delitti.

Si comprende bene l'importanza d'una tale quistione, perchè nel primo caso non vale la mancanza di querela o la riuanzia, nel caso di reiterazione o di recidiva sono reitera-

tori o recidivi di misfatto; nel secondo, non essendovi querela, o essendovi la rinunzia, non può infliggersi alcuna pena, e si può essere reiteratori o recidivi, ma di delitto.

Per noi, ripetiamo, la pena deve caratterizzare il reato.

Il minore sarebbe punibile con una pena criminale senza la circostanza dell'età; ma perchè si punisce con pena correzionale? Forse per capriccio, forse per qualche altro motivo estraneo al reato e al delinquente? Non mai; si punisce con pena minore, perchè il ragazzo non ha l'intelligenza dello adulto; perchè non comprende pienamente l'importanza dell'azione, che commette; perchè la sua malvagità, il suo dolo non sono paragonabili a quelli dello adulto; dunque la conseguenza ci sembra naturale e rigorosa, dunque non ha commesso lo stesso reato dell'adulto: quando agisce in quel modo commette un delitto. L'adulto autore d'un omicidio sarebbe punibile con pena criminale, ma per qualche scusa è punito con pena correzionale. Perchè questa differenza? Perchè la posizione in quest'ultimo caso non è la stessa di quella, in cui s'uccide senza provocazione; perchè in quest'ultimo caso avvi qualche cosa, che dev'essere apprezzata, per essere stata la causa movente e quasi involontaria dello omicidio; avvi qualche cosa, che snatura l'azione, e la rende diversa; in quest'ultimo caso adunque l'adulto ha commesso un reato diverso, ha commesso un delitto.

Puossi ritenere in questi casi la caratteristica del reato senza por mente alla pena? Puossi pareggiare in tutte le conseguenze il minore con l'adulto, e l'omicida semplice con l'omicida provocato? Non sarebbe questa una mostruosità imperdonabile?

Ammettiamo per un momento l'ipotesi contraria, cioè che tali reati, quantunque puniti con pena correzionale, sono sempre misfatti. Ammessa quest'ipotesi, se ne deve necessariamente ammettere un'altra, se vogliamo evitare la taccia d'ingiusti. Se per circostanze aggravanti dalla pena correzionale si va alla criminale, allora il reato deve rimanere sempre delitto: p. e. un individuo commette un furto sem-

plice, ma per la qualifica della persona, invece d'essere punito con una pena correzionale, è punito con una criminale; però il reato deve rimanere sempre delitto, e non tramutarsi in misfatto.

Un tal sistema, per quanto vizioso possa essere, è però rigorosamente logico; ma l'esperienza intanto ci ha dimostrato l'abuso fatto di tale teorica; il reato nel primo caso è rimasto sempre misfatto, nel secondo è stato riguardato pure come misfatto. Oltre adunque d'essere vizioso il sistema contrario a quello, che abbiamo adottato, è illogico.

Noi non c'interniamo dippiù in tale esame, perchè ci sembra chiara la giustificazione del nostro sistema, e perchè, volendo trattare questa materia più estesamente, come merita, dovremmo trascendere i limiti, che ci abbiamo prefissi, e che un'opera di questo genere deve avere ristretti.

ART. LXIV.

S. 94.

N. 61. e 62.

Nel formulare quest'articolo faccia d'uopo evitare da un canto le generalità, per non dar largo campo all'arbitrio del magistrato, ed evitare dall'altro le minuziose particolarità nell'enumerare le cause di giustificazione, potendo una tale enumerazione riuscire pernicioso agli accusati. Ci siamo allontanati quindi dal sistema di coloro, che in una formula troppo generale vogliono comprendere tutte le cause di giustificazione, come pure dal sistema di coloro, che vogliono minuziosamente enumerarle tutte, come hanno fatto i legislatori della Germania. Il sistema che abbiamo scelto è quello stesso adottato dal Codice francese e dai due Codici Italiani. Però nel formularlo invece della parola *pazzia* usata dal Codice Sardo, abbiamo preferita la parola *demenza*, che ha un significato più esteso e più generale, che è adottata dal legislatore francese e dal napoletano; e che ha ricevuto dalla giurisprudenza un significato chiaro e preciso. Dal Codice Sardo però abbiamo presa la parola *imbecillità*,

che manca negli altri. È vero che quest'altra causa di giustificazione potrebbe forse comprendersi nella parola *demenza*, ma potendo dar luogo a dubbi, abbiamo voluto evitarli, annotando in quest'articolo quest'altra parola.

Il Codice Sardo aggiunge a questo un altro articolo così concepito.

Art. 95 « Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la « forza non si riconoscessero a tal grado, da rendere non « imputabile affatto l'azione, i giudici applicheranno all'im- « putato secondo le circostanze dei casi la pena del carcere « estensibile anche ad anni dieci o quella della custodia « estensibile anche ad anni venti ».

Questa disposizione, sembrandoci troppo severa, non l'abbiamo voluta riprodurre. Abbiamo distinta sulle norme del Sardo legislatore l'imbecillità assoluta da quella non assoluta. Abbiamo applicate alla prima le stesse disposizioni, che su tal particolare si rinvengono nel Codice Piemontese; ma non ci siamo uniformati allo stesso relativamente alla seconda. Invece di punire col *carcere* estensibile ad anni dieci questi disgraziati, o facultare il giudice ad applicar loro la custodia estensibile ad anni venti, noi abbiamo creduta più consentanea alla giustizia l'applicazione delle disposizioni relative ai minori di anni 14 e maggiori di 9; lasciando che la natura del reato regoli la durata della custodia. Così mentre da un canto trattiamo sempre con dolcezza quest'infelici, da un altro canto evitiamo l'arbitrio, sempre pernicioso, dei magistrati. Il dilemma, che deve porre un legislatore per la pazzia, il furore e la forza, è il seguente: Esistono, o pur no queste cause di giustificazione? Se esistono, come è in fatto, che importa del più o del meno in tali malattie mentali? Se la pazzia ed il furore sono meno intensi, meno assoluti l'imputato non è sempre pazzo o furioso? E se è tale come si potrà punirlo?

Nella forza non deve cercarsi il più o il meno; quello che dee sapersi si è se l'imputato agì sotto la pressione della forza o spontaneamente, nel primo caso non andrà soggetto

a pena nel secondo avrà la pena di legge. Questa miscela di spontaneità e d'involontarietà non ci sembra possibile.

Questa distinzione poi può produrre un doppio e tristissimo abuso; da un canto può far punire col carcere o colla custodia un pazzo, o un furioso ec. tali quali sono contemplati nell'articolo 94 del Codice Sardo; ciò che sarebbe una mostruosità tale, da fare inorridire non solo i popoli civili, ma benanco i selvaggi; dall'altro canto poi aprirebbe un larghissimo campo alle false demenze ed alle lievi punizioni dei veri colpevoli. Le quistioni in questo genere debbono posarsi nette e precise, ed allora tutti gli inconvenienti svaniranno, o saranno per lo meno diminuiti.

La Luogotenenza di Napoli col suo Decreto del 17 febbraio 1861, Decreto, che poscia veniva accolto dal Parlamento, e sanzionato dal Re, invece di accogliere la redazione adottata dai legislatori Italiani, formulava l'art. 94 del Codice Sardo nel modo seguente :

« Non vi è reato se l'imputato, nel tempo in cui l'azione è fu eseguita, trovavasi in istato di privazione di mente permanente o transitoria, derivante da qualunque causa, ovvero vi fu tratto da una forza, alla quale non potè resistere ».

Ma questa formula pecca, come ben diceva Nypels (1), per un eccesso contrario a quello, del quale pecca l'altra, che enumera le varie speci di malattie mentali di natura da escludere l'imputabilità.

Ecco le sue stesse parole :

« Se difatti il legislatore si tien pago a dire, che un'azione non è imputabile quando è stata commessa in uno stato, che impedisca all'agente di far uso della sua ragione, questa disposizione è applicabile non pure ai casi di alienazione mentale propriamente detti, ma altresì a tutti gli atti commessi sotto l'impero d'una passione vio-

(1) Teorica del Codice Penale di A. Chauveau e F. Hélie edizione aumentata nel Belgio ecc. ecc. per cura di T.S.G. Nypels vol. 1 nota al n. 821.

« lenta, come l'ira, la gelosia, la disperazione ed eziandio, durante l'ebbrezza volontaria o involontaria. Gli è un « assimilar gli effetti delle passioni a quelli dell'alienazione « mentale; principio erroneo e pericoloso ».

La formula adottata dalla Luogotenenza è presso a poco la stessa di quella, della quale parla il nostro autore.

Co' cennati Decreti è stato adottato pure l'articolo 93 del Codice Sardo, salvo alcune modifiche di parole per armonizzarlo con la nuova redazione dell' art. 94. Noi non aggiungeremo nulla a quanto abbiamo detto, perchè le esposte ragioni ci sembrano sufficienti a farlo abolire.

ART. LXV.

S. 558.

N. 372.

« 231.

« m.

« 194.

« 234.

Quest'articolo è tratto dal progetto di Haus, per la giustificazione del quale riportiamo le sue stesse parole :

« Senza dubbio si converrà, che non solamente l'omicidio, le ferite e le percosse, ma ogni atto materialmente « contrario alla legge penale è giustificato, quando, in alcune particolari circostanze, quest'atto è comandato dall' « autorità legittima, ed ordinato dalla legge.

« Intanto qualche volta l'ubbidienza gerarchica è una « causa di giustificazione, benchè l'ordine dato sia illegale. Questa restrizione alla regola precedente è ugualmente applicabile in casi più numerosi di quelli menzionati « negli art. 114 e 190 ; essa lo è in tutti i casi in cui « il subordinato ha agito per ordine dei suoi superiori, per « cagione dell'incarico di costoro, e sui quali era loro dovuta ubbidienza di grado. Un esempio basterà. Gli incaricati o commessi d'una percezione, i quali si fossero resi rei d'una concussione, non potrebbero produrre una causa per giustificarsi dalla circostanza che essi « avessero eseguiti gli ordini ricevuti dai loro superiori,

« se essi avessero profittato in tutto o in parte delle somme illegalmente esatte. Ma nel caso in cui l'incaricato o commesso non avesse profittato, nè dovuto profittare, non vi sarebbe che il funzionario o l'uffiziale pubblico dal quale sarebbe emanato l'ordine, che dovrebbe essere processato e condannato. L'art. 174 del Codice penale invece non stabilisce questa distinzione; ma essa fu ammessa nella discussione, che si stabilì nel Consiglio di Stato sul progetto di quest'articolo (seduta del 9 agosto 1809). Carnot aggiunge che la ragione e la giustizia dicono abbastanza, che dev'essere così (Carnot sull'art. 174 n. 8 e 9 e sull'art. 186 n. 4).

« In conseguenza noi pensiamo, che i principi di giustificazione, sui quali riposano gli art. 327, 114 e 190, debbano essere enunciatì nella parte generale del Codice. In quanto all'art. 327 ciò non può esser posto in dubbio, ed anche quando non si volesse dare alle disposizioni degli art. 114 e 190 una più grande estensione, sempre però questi articoli debbono porsi immediatamente dopo quello, che porta che non v'è reato, quando l'atto è stato comandato dall'autorità legittima, ed ordinato dalla legge (1) ».

ART. LXVI.

§. m.	№. 64
« 88.	« 64.
« 92.	« m.

La parte relativa ai minori di anni 9 manca nel Codice Sardo; e questa mancanza ci sembra un gran difetto in quel Codice.

Questa disposizione è motivata da molte ragioni.

1. Sino ad un dato periodo della vita umana l'uomo può paragonarsi ad un vegetale e poscia ad un animale mo-

(1) Opera citata.

vendosi ed agendo sotto l'influenza anzi sotto la esclusiva influenza degl' istinti. È giustizia quindi non punire le azioni commesse in questo periodo, perchè consumate senza intelligenza e senza volontà.

2. Nel fissare un termine a questo periodo, fa d'uopo tener di mira l'epoca, in cui l'intelligenza comincia a comprendere l'importanza delle azioni, che si commettono; questo termine è stato fissato dai legislatori ad anni nove.

3. La punizione entro questo periodo, ancorchè per caso eccezionale il reato fosse stato commesso con discernimento, è non solo improduttiva d'effetto, ma benanco nociva e scandalosa. Fa male benanco il vedere sulla panca dei rei, ed in pericolo di poter essere condannato un ragazzo di anni sei o sette. Fino a quel periodo, fino a quell'età il legislatore deve innalzare gigante la presunzione dell'innocenza, ed ove per qualche caso eccezionale potesse essere questa presunzione un sacrificio, fa d'uopo sacrificar tutto al pubblico bene.

Il legislatore Sardo è creduto riparare a questo inconveniente con lo stabilire, che sino agli anni quattordici deve mettersi innanzi sempre la quistione del discernimento. Ma con ciò a nulla si ripara, perchè l'esame di questa quistione è rimesso ai giudici del fatto, i quali possono ritenere giustamente, che l'imputato è agito con discernimento. Ed ecco allora rimesso in campo lo scandalo di veder punito il ragazzo. Quest'esame dev'essere tolto ai magistrati, perchè la presunzione d'innocenza dev'essere gigante in questo periodo.

Per la parte poi che riguarda i maggiori di anni nove e minori d'anni quattordici, non fa d'uopo d'alcuna osservazione, perchè è comune a tutti i Codici.

La disposizione relativa ai sordo-muti manca nel Codice Napolitano, non però nel Sardo, che à accolto i reclami de' publicisti.

Ed in verità i sordo-muti dalla nascita o dalla infanzia devono essere sempre paragonati ai minori d'anni quattordici,

perchè in essi l'intelligenza non ha potuto svilupparsi. E per essi pure, qualunque possa essere la loro età, deve mettersi innanzi sempre la quistione del discernimento.

Nel caso d'esenzione di pena, il giudice ha la doppia facoltà, o di consegnarli ai loro parenti, o d'inviarli in qualche pubblico stabilimento. Il legislatore Sardo e la Luogotenenza di Napoli nel primo caso vogliono, che l'obbligo dei parenti fosse ingiunto *sotto pena dei danni, e ove le circostanze dei casi lo esigano, d'una multa estensibile a lire cento cinquanta*. Il legislatore Napolitano però non vuole ingiunta nessuna di queste pene; perchè la prima è implicita, essendo per disposizione delle Leggi Civili i genitori responsabili civilmente delle azioni, commesse da' loro figli, sottoposti alla loro patria potestà; perchè la seconda, quantunque facoltativa, è una pena dura. Perchè s' infligge? Perchè si teme, che il padre non pensi ad educare il figlio, e ad invigilare sulla condotta di lui; ma, quando nasce questo sospetto, non è imprudenza volerlo ovviare con quelle pene? Non è meglio allora inviare il minore o il sordo-muto in un pubblico stabilimento, ove certo sarà educato ed invigilato, come desidera la legge? Ma se questo sospetto non nasce, allora perchè ingiungere quella pena? Non è giusto aggravare la condizione d' un povero padre, che sarà certo afflitto, per aver veduto suo figlio perseguitato dalla giustizia punitrice. Egli è perciò che noi ci siamo attenuti alla disposizione del Codice Napolitano.

La seconda facoltà, concessa ai magistrati, dal legislatore Piemontese è limitata agli anni diciotto, e dal Napolitano ai ventuno, cioè al tempo in cui si diventa maggiore. Tra le due abbiamo preferita questa, perchè, essendo una tale educazione protratta un poco, potrà raggiungere meglio lo scopo della legge.

Il Sardo legislatore paragona i sordo-muti ai minori di anni quattordici; e vuole perciò anche per essi, qualunque possa essere la loro età, che vada sempre innanzi la quistione del discernimento, potendo e facilmente i sordo-muti a qua-

lunque età infrangere la legge senza discernimento. Stabilito questo principio, faceva d'uopo seguirlo in tutte le sue conseguenze; quindi stabilire ancora, che le facoltà, concesse ai magistrati pei minori d'anni quattordici, fossero pure concesse pei sordo-muti, qualunque possa essere la loro età. Ma il Codice Sardo non è conseguente a se stesso su questo riguardo; egli vuole che pei sordo-muti tali disposizioni fossero applicate nel solo caso, in cui non avessero ancora compiuti gli anni quattordici. Ma se a qualunque età, quando agiscono senza discernimento, sono considerati come i minori d'anni quattordici, perchè non considerarli sempre e della stessa maniera? Noi abbiamo voluto essere conseguenti al principio, e li abbiamo messi sempre al livello dei minori. Però era necessario prevedere il caso, in cui avessero infranta la legge senza discernimento nella loro maggiore età; e l'abbiamo preveduta, ed abbiamo disposto, che il magistrato non potesse ordinare che fossero chiusi in un pubblico stabilimento per lo spazio maggiore d'anni otto. Questa disposizione educatrice ci sembrava necessaria, e perciò abbiamo creduto bene ammetterla nel nostro progetto.

Ci si potrebbe dire però, che il legislatore Sardo non ha stabilita questa disposizione pei sordo-muti, perchè in costoro il difetto è sempre permanente, mentre nei minori è l'effetto dell'età. Ma a questa obbiezione si risponde, con fare osservare, che, quantunque nei sordo-muti il difetto è permanente, pure non è invincibile, come ne fa fede le esperienze fatte in questo e nel passato secolo.

CAPO II.

Del reato mancato e del tentativo

ART. LXVII.

S. 96. e 67. N. 69.

ART. LXVIII.

S. 96. e 98. N. 70.

La teoria de' reati mancati e tentati è tutta Italiana. U

Codice Francese con una durissima disposizione li pareggia al consumato (1). Convinto di questa severità, il legislatore Francese del 1832, invece di modificare il principio, credè potervi rimediare con introdurre la teorica delle circostanze attenuanti. Ma se questa teorica minora qualche volta i tristi effetti di quel principio, non li minora sempre, lasciando sussistere l'ingiusta parificazione di que' periodi diversi del reato. I legislatori Italiani però hanno valutato meglio quei periodi, sottoponendoli a giuste e diverse disposizioni.

Abbiamo cominciato questo capo con modificarne il titolo; la sola parola *tentativo* non può abbracciare le due specie, essendo l'una differente dall'altra; ed essendo la parola *tentativo* il nome d'una di tali specie.

Il Codice Sardo punisce per principio generale il mancato ed il tentato dei misfatti e dei delitti; non così il Napolitano, che li punisce nei misfatti solamente. Abbiamo seguito quest'ultimo sistema, perchè più dolce, e perchè ci sembra più giusto. Il mancato ed il tentato quasi sempre nei delitti non producono alcun danno nè materiale nè morale, e quasi sempre passano inosservati; però ve ne sono di quelli, che producono questo danno, e la legge allora si riserva di punirli caso per caso, come si vedrà negli articoli seguenti.

Nella redazione di quest'articoli abbiamo seguito il Codice Napolitano, togliendovi la parte, che riguarda le eccezioni; perchè, essendo questa una disposizione comune ai due articoli, l'abbiamo voluta collocare in un articolo separato, come ha fatto il Sardo legislatore.

Il Codice Sardo nelle parole *fortuite ed indipendenti* fa uso della disgiuntiva *o*, mentre il Napolitano, che abbiamo seguito, usa la congiuntiva *e*. Tra i due sistemi ci sembra preferibile questo, perchè più dolce e più giusto.

Relativamente poi alla pena del mancato, i due Codici sono d'accordo nel diminuirne un grado; mentre differisco-

(1) Art. 2.

no nel fissare quella del tentato; noi abbiamo adottato il sistema del Codice Rattazzi, che la vuole diminuita da due a tre gradi; mentre, secondo quello del Napolitano, potrebbe darsi il caso, che fosse punito colla diminuzione d' un grado; ed allora qual differenza tra il mancato ed il tentato?

ART. LXIX.
S. 100. N. 69. 70.

L'uniformità di questa disposizione nei due Codici ci dispensa da qualunque esame.

ART. LXX.
S. m. N. 71.

Questa disposizione manca nel Codice Sardo, il quale, come abbiain veduto punisce pure per regola generale il mancato ed il tentato nei delitti. Avendo detto pure in quel luogo la ragione di questo articolo, ne trasandiamo ogni altro esame

ART. LXXI.
S. m. N. 72.

Manca pure questa disposizione nel Codice Rattazzi, non così nel Napolitano, dal quale l'abbiamo ricavata.

Vi sono reati, che per consumarsi è necessità, che ammettano prima la esistenza d'altri reati; così p. e. l'omicidio ammette spesso l'asportazione delle armi vietate. Ora vi sono casi, in cui la pena del reato consumato è superiore a quella del tentato; così in tempi eccezionali l'asportazione delle armi può essere punita con pena severa e superiore a quella, che incorrerebbe il colpevole pel tentativo d'omicidio. Allora quindi fa d'uopo paragonare le due pene, e scegliere la più grave. Non si deve considerare come durezza

za o severità questa scelta, ma bensì come un atto di giustizia. Il delinquente non è responsabile d'un solo reato, ma di tutti quelli, che ha consumato, quantunque il suo pensiero fosse stato diretto principalmente ad un solo. In ognuno però dei reati, che consuma, per giungere a quello, che ha di mira, rinvengono sempre tutti gli elementi d'un reato, e vi si rinviene sempre la volontà del colpevole in commetterlo. Quindi è giustizia e non severità la punizione con la pena più grave, che corrisponde al reato più grave; e questa punizione, è viemmaggiormente giustificata dal considerare, che il delinquente ad onta degli ostacoli, che gli si paravano dinanzi nel commettere quel reato, supera tutto, consuma prima altri reati, e prosiegue nel suo colpevole cammino.

Ci si potrebbe dire, che una tale disposizione era inutile, perchè ogni delinquente è responsabile di tutti i reati, che commette.

Rispondiamo pria di tutto, che in questa ipotesi l'articolo progettato sarebbe rischiarativo. Ma la sua necessità deriva dal considerare, che questa scelta di pena più grave, aggravando la condizione del colpevole, non sarà ammessa dalla giurisprudenza, che allora quando la legge espressamente lo dichiara; nel silenzio della legge i magistrati diranno, che si è voluto essere indulgenti verso il colpevole, ed eviteranno l'applicazione della pena più grave. La legge deve troncare ogni quistione, per quanto è possibile, e togliere così o per lo meno diminuire l'arbitrio dei magistrati.

ART. LXXII.

S. 101.

N. 73.

Comune ai due Codici questa disposizione non ha bisogno di sviluppo.

Pria di chiudere questo capo è necessario dire qualche parola sull'art. 99 del Codice Rattazzi. Quest'articolo è così concepito :

« Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa e o non abbia prodotto il suo effetto sia pel pentimento del mandatario sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.—Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio d'esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato ».

Questa disposizione è difettosa :

1. Perchè troppo severa.

2. Perchè la reità del mandante è valutata più di quella del mandatario.

È troppo severa e diremo quasi ingiustissima, perchè si allontana dai principi del Diritto filosofico non solo, ma dai principi benanco professati dallo stesso Codice Sardo.

Per principio generale, riconosciuto da tutti i legislatori, i pensieri non si puniscono; è necessario l'atto esterno, perchè la Giustizia umana possa interporre la sua autorità. Coloro che hanno puniti i pensieri, sono stati condannati dall'intera umanità, perchè una tale punizione non riposa che nell'abuso del diritto di punire.

L'atto esterno non va punito, che solamente allora quando costituisce il reato consumato, il mancato o il tentato; nel caso contrario va esente di pena.

Lo stesso atto esterno, quantunque costituisca il tentato, non va punito, se è stato sospeso per volontà del colpevole.

Ora il Codice Sardo, dopo d'aver fissati questi principi, vuole che il mandante sia colpevole di reato mancato o tentato, quando il corso del reato è stato interrotto per volontà del mandatario o per qualunque altra causa, indipendente dalla volontà del mandante; e, facendo un passo più innanzi, punisce il mandante di reato tentato, anche quando il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio d'esecuzione.

Nell'uno e nell'altro caso abusa del diritto di punire, e

nell'ultimo poi non fa altro che punire il pensiero. In quest' articolo due pesi e due misure. Si punisce il mandante quando il mandatario non va soggetto a pena. Perchè questa differenza? Da quale causa promana? Noi non sappiamo trovarla in altro che nell'odio al mandante. Ma sotto la pressione dell'odio non potremo essere mai giusti, perchè l' odio acceccandoci ci fa deviare dal retto sentiero.

Il secondo difetto è secondo la nostra opinione gravissimo pure.

Fra i delinquenti il più reo è colui, che eseguisce, non colui che progetta il reato. Il pensiero non può essere mai nocivo, che allora quando può attuarsi; segregate il mondo morale dal mondo materiale, ed il primo perderà tutta la sua importanza, tutto il suo valore. Se i Dionigi, i Tiberi, i Luigi XI e gli Arrighi III fossero stati convinti, che i pensieri, che fecero punire, non avrebbero potuto attuarsi giammai, non avessero punito coloro, che li nudrirono. Ma i Dionigi, i Tiberi, i Luigi e gli Arrighi sono stati biasimati, perchè punivano i soli pensieri; il pensiero, sia pure oltremisura malvagio, sfugge dal potere umano, quando è scompagnato dagli atti esterni. Ora il pensiero è nel mandante, l'atto esterno nel mandatario. Si punisce il mandante, perchè è la causa prima, anzi unica del fatto del mandatario; ma non si può dare al mandante una responsabilità diversa di quella, che si dà al mandatario, perchè in quel fatto quelle due persone non costituiscono, per dir così, che una sola persona. Il mandante è impotente ad eseguire il reato; se tutti si negassero ad attuare i suoi progetti, egli forse, anzi probabilmente desisterebbe dal suo proposto. Ma colui che raccoglie il mandato, colui che si presta ad eseguire, ed esegue il reato, è il più colpevole, il più malvagio, il più pernicioso; la società non teme di colui, che pensa, ma di colui che eseguisce. Ma lo stesso Codice Sardo è in contraddizione con se stesso. Se ritiene, che il mandante è più reo del mandatario, come apertamente si rileva dall'articolo in esame, perchè poi, quando il reato è mancato o consumato,

punisce il mandante con la stessa pena del mandatario? Non doveva allora elevarla d'un grado pel primo? Dunque perchè quella differenza negli altri casi, e la perfetta uguaglianza in questi? O v'è parità di condizione, oppure no; nel primo caso sia unica sempre la pena pei delinquenti; nel secondo si mantenga sempre la differenza.

Il mandatario è più reo del mandante, perchè costui è sotto l'impero delle passioni, ed il mandatario accetta freddamente il mandato; il primo vuole vendicare un'offesa ricevuta, il secondo non è stato ingiuriato da alcuno. Il mandatario adunque e non il mandante dovrebbe esser punito con una pena più severa. La ragione politica poi rafforza vie maggiormente queste osservazioni. La legge deve fare di tutto, per impedire la esecuzione d'un reato; per raggiungere questo scopo è necessario, che gli esecutori materiali del reato fossero puniti più severamente di quelli, che vi prendono parte. Ma quest'esame lo riserbiamo al capo seguente.

Il pensiero però di punire nel mandante la proposizione del mandato accettato non è nuovo; e molti scrittori han fatto voti per la emanazione d'una tale legge. Ma convengono tutti, che quel fatto non può costituire il tentativo del reato, che si vuole commettere, bensì un reato *sui generis*; quindi l'articolo in esame non trova appoggio nemmeno negli scrittori.

Ma devesi accettare l'opinione degli scrittori?

Abbiamo dimostrato più sopra, che fin quando il reato, che si vuole commettere, interrotto nel suo corso non costituisce il tentato, non dev'essere punito, perchè non è altro che un pensiero. Però ci si potrà rispondere, che havvi qualche cosa dippiù del pensiero, perchè, essendo stato esternato, ha preso con l'accettazione del mandatario una forma allarmante, in modo da dover provocare una punizione.

Pria di tutto fa d'uopo osservare, che il vero allarme incomincia al momento della esecuzione. Pria di quel tempo

non v'è nulla di certo; il pensiero, quantunque proposto ed accettato, può essere revocato nuovamente; può non mettersi in esecuzione dal mandatario, può restare insomma sempre pensiero. Fin quando adunque non si comincia ad eseguire, fin quando quest'esecuzione non acquista il carattere di tentato, l'allarme o non esiste, o non merita d'essere valutato. Parlando d'allarme noi non intendiamo parlare di quello, che provano le anime timide; ma di quello bensì che se non tutti, almeno il maggior numero degli uomini, in quella data condizione, con quelle date particolarità, proveranno sempre: parliamo insomma dell'allarme fondato e ragionevole. Ora finchè il pensiero si fermerà alla sola accettazione o ad atti tali, che non costituiscono il tentato, l'allarme non è ragionevole, è mal fondato. E, ammesso pure per poco, che vi possa essere dell'allarme, la punizione, alla quale si volesse dar luogo, sarebbe oltremodo imprudente, perchè trascinerebbe seco tristissime conseguenze. Non v'ha uomo, che non abbia nemici; non v'ha uomo, che non abbia motivi di non temere; tutti tenteriano di sottrarsi a tali timori; tutti tenteriano di veder lontani i loro avversari. Che campo immenso non s'aprirebbe a mal fondate querele ed a condanne mal fondate? La polizia, tanto abborrita sotto il passato Governo, non farebbe altro, che cambiare nome, e vestirsi di qualche formalità; ma sarebbe sempre la stessa polizia.

L'irragionevolezza di questa disposizione si ricava poi viepiù maggiormente dal considerare, che, mentre il mandante va soggetto ad una pena, il mandatario ne va esente. Se v'è allarme nell'accettazione del mandato, non è perchè è stato cominciato dal mandante, ma perchè è stato accettato dal mandatario, perchè può essere messo ad esecuzione; lo allarme quindi promana più dalla parte del mandatario, che si presta al reato, che vuole metterlo ad esecuzione, che dalla parte di colui, che lo progetta, il quale senza il mandatario probabilmente non l'eseguirebbe mai; se quest'atto adunque merita una punizione, si deve punire e con maggiore ragione nel mandatario.

Ma se questa disposizione è giusta, perchè non estenderla benanco ai casi consimili? Un individuo, che ha il fermo proponimento di commettere un reato, che prepara tutti i mezzi, che fa credere probabile la esecuzione per il suo carattere, pei suoi antecedenti, non allarma pure e della stessa maniera come il mandante, che ha veduto accettato il suo mandato? Due, tre o più individui, che concertano, e risolvono la esecuzione d'un reato, e vi persistono con fermo proponimento, preparandone i mezzi, non producono pure lo stesso allarme, non meritano pure la stessa punizione?

Ma in questi atti non puossi rinvenire che il solo pensiero, sfornito dell'elemento del danno. Ma questi atti non sono gli stessi di quelli, che costituiscono la proposta e l'accettazione del mandato? Perchè adunque punir quelli, quando questi non vanno soggetti a pena?

Concludiamo però con dire, che quest' articolo oramai non ha più vigore, per esserne stata decretata l'abolizione dalla Luogotenenza di Napoli prima, e poscia dal Parlamento e dal Re.

CAPO III.

Dei Complici

ART. LXXIII.

S. 102. N. 73.

ART. LXXIV.

S. 102. e 103. N. 74.

ART. LXXV.

S. 104. N. 75.

ART. LXXVI.

S. m. N. m.

ART. LXXVII.

S. 104. N. 75.

Questa parte tanto difficile e complicata merita lo studio più accurato e più diligente. Pochissimi Codici sono uni-

formi nelle loro disposizioni, tutti gli altri positivamente ne differiscono. Senza andare esaminando i diversi sistemi adottati dai diversi legislatori, noi cercheremo di esporre i nostri pensamenti su questa materia.

Tutti coloro, che prendono parte in un reato, si distinguono in autori e complici. Autori si chiamano coloro che, consumano materialmente il reato; complici coloro che vi prendono parte in un modo qualunque. Alcuni legislatori hanno chiamati autori benanco i mandanti ed i provocatori del reato; altri hanno esteso questa denominazione financo a coloro, che prima dell'esecuzione o durante questa ed in vista di essa han prestato tale assistenza, che senza il loro concorso il reato non avrebbe potuto essere commesso. A noi sembra, che siasi fatto abuso di questa parola. È nostro principio, che nel significato da darsi alle parole non bisogna allontanarsi, per quanto è possibile, dal significato comune. Ora in questo senso autore è colui, che consuma materialmente un reato; colui che lo facilita, colui che lo provoca, colui che ne dà il mandato sono complici non autori.

Spieghiamoci con qualche esempio: Noi commettiamo ad un artista per una data somma i nostri ritratti. Noi l'abbiamo provocato con una ricompensa; può dirsi che ne siamo gli autori? Non l'affermereà certo nessuno. Ma il pittore ha bisogno dei pennelli, dei colori, della tela; questi oggetti non possono trovare, che solamente presso un dato individuo; costui richiesto li appresta: può dirsi che costui pure è autore? Si dirà, che senza quei mezzi, quegli strumenti il ritratto non sarebbe stato fatto; che la cooperazione di quell'individuo è stata necessaria, ma non si potrà dire mai, che quell'individuo ne è l'autore.

Quest'esempio, quantunque d'un genere diverso, anzi opposto, ci sembra che metta in chiaro tutte le idee. Il reato non si compone di solo pensiero, ma di questo e del fatto; distaccate l'uno dall'altro, e non avrete il reato. Il mandante ed il provocatore adunque, non essendo, per dir così, che il solo pensiero, non sono gli autori del reato; come

pure se l'esecutore non concepisse il pensiero del reato, non potrebbe dirsi autore, perchè non è autore colui, che consuma macchinalmente un'azione. Nel mandante e nel provocatore adunque avvi il solo pensiero, mentre nell'autore oltre del pensiero v'è il fatto materiale, che completa l'azione: fa d'uopo adunque distinguere il primo dal secondo.

Si dirà lo stesso di colui, che appresta un'assistenza necessaria. Costui col proprio atto isolato non consuma il reato, ma lo facilita. Ma perchè p. e. tiene la vittima in modo da renderla incapace ad offendere, può dirsi autore dell'omicidio? Si dirà che è autore dell'omicidio, colui che apprestò il fucile all'omicida? Giù adunque questa parificazione di nomi; il personaggio dell'autore deve spiccare meglio e sovra ogni altro; l'autore è il più reo, il più malvagio di tutti. E quando diciamo ciò, intendiamo parlare dei casi generali, astrazion facendo d'alcune ipotesi presentate d'alcuni scrittori; ipotesi che non valgono per nulla a distruggere la generalità dei fatti.

Messa innanzi questa distinzione, fa d'uopo stabilirne una seconda.

I complici non prendono parte tutti della stessa maniera in un reato, alcuni si limitano a dare il mandato, altri a provocare, altri ad assistere l'autore nel momento dell'esecuzione, altri ad apprestare le armi, gli strumenti ecc. Che bisogna fare in tal caso, stabilire delle distinzioni e delle suddistinzioni per giungere a caratterizzare esattamente ogni atto di complicità, oppure fissare principi generali, e lasciar che il magistrato caso per caso caratterizzi ogni atto con qualche potere, che gli accorderà la legge?

Sarebbe desiderabilissimo che la legge e non il magistrato caratterizzasse gli atti tutti dei complici. Ma può farsi ciò dalla legge? Possonsi prevedere i casi tutti di partecipazione? Possonsi senza grave confusione distinguere tutti gli atti, e dare agli stessi quel valore, che meritano? Ma i fatti si presentano sempre della stessa maniera? Quanta diversità, quanta varietà negli atti stessi, che sembrano uniformi?

Questo sistema adunque sarebbe impraticabile per legge ; fa d'uopo quindi ricorrere all'altro sistema, che se non vale a distruggere tutti gl'inconvenienti, vale moltissimo a minorarli.

La cooperazione dei complici può oppur no esser necessaria; può esser necessaria per l'intrinseca natura degli atti; può esser tale pel tempo, pel luogo, per la persona, per le accidentalità insomma; nel primo caso quindi è sempre necessaria, nel secondo è variabile sempre. Da ciò la seconda distinzione di complici di primo grado e complici di secondo, comprendendo nei primi coloro, la cooperazione de' quali è necessaria sempre per la natura intrinseca dell'atto, e frai secondi coloro la cooperazione dei quali ora è necessaria ed ora no.

Stabiliti così i principi della complicità, fa d'uopo risolvere altri due quesiti.

1. Il complotto dev'essere preveduto e punito?

2. Devono essere preveduti e puniti l'occultamento del reo, la ricettazione degli oggetti furtivi e la dispersione delle prove? Nell'affermativa possono caratterizzarsi come atti di complicità?

Il primo quesito è stato risoluto nel Capo del reato mancato e del tentativo; il complotto non costituisce che il pensiero; fino a quando gli atti esterni non raggiungono la caratteristica di tentativo nei reati comuni e di attentato in alcuni casi eccezionali, il pensiero e perciò il complotto non può essere punito. Qualche legislatore della Germania lo prevede, e lo punisce, ma la generalità dei legislatori non lo sottopone ad alcuna pena.

L'occultamento del reo è un atto, che non può essere per nulla giustificato. Chi delinque è immeritevole della protezione della legge, immeritevole della protezione degli uomini. Occultando un delinquente, si fa di tutto per sottrarlo alla pena meritata; perciò avviene spesso, che i reati rimangono impuniti, o si puniscono dopo molto tempo, quando la punizione non può raccogliere che pochi e sterili frutti. L'oc-

occultamento è un atto contro la legge, contro gli offesi, contro la società; contro la legge, perchè ne impedisce la giusta applicazione; contro gli offesi, perchè mette un ostacolo alla riparazione, che agli stessi si deve; contro la società, perchè, impedendo la punizione dei veri colpevoli, ed operando in modo quindi che i reati rimangano impuniti, tende a moltiplicare i reati, e ad aumentare l'allarme sociale. Uno atto di questo genere quindi non deve lasciarsi impunito, specialmente poi quando si rende abituale.

La ricettazione degli oggetti furtivi tende a profittare della cosa altrui, e perciò ad impedirne la restituzione, ed a sottrarre alla giustizia le prove, che maggiormente costringono i magistrati. Ed è perciò che tutti i legislatori han punito questi atti con pene più o meno severe.

La dispersione delle prove è anch'esso un atto riprovevole, perchè tende all'impunità dei veri rei, opponendosi volontariamente ai voti della legge.

Ma questi tre atti possono punire come atti di complicità ?

Molti legislatori per i due primi hanno risoluto affermativamente la quistione. Alcuni, volendo essere meno severi, hanno distinto il caso, in cui l'occultamento e la ricettazione sono stati promessi prima della consumazione del reato, da quello in cui sono stati accordati posteriormente.

Scendiamo a quest' esame.

La complicità è la partecipazione di molti allo stesso reato ; ogni atto che il complice commette, dev'essere rivolto alla consumazione del reato, deve provocarlo, facilitarlo o prepararlo; deve esistere insomma una relazione diretta ed immediata tra il reato e l'atto del complice. Ove questa relazione non esistesse non vi sarebbe complicità, vi sarebbe un altro reato, un reato *sui generis* se si vuole, ma non mai complicità.

L'occultamento e la ricettazione hanno i caratteri suindicati ?

Quando l'occultamento e la ricettazione sono state pro-

messe prima, allora questa promessa ha avuto qualche peso nella risoluzione del reato, il delinquente non si sarebbe determinato a commetterlo senza promessa; o in vista della stessa ne à accelerato la consumazione. Insomma un tale atto va classificato fra quelli dei complici di secondo grado, e quindi a seconda delle circostanze ora può costituire la complicità necessaria, ed ora la complicità non necessaria.

Non può dirsi però lo stesso, quando l' occultamento e la ricettazione non sono state promesse prima. Allora è chiaro, che l' occultante ed il ricettatore non hanno contribuito per nulla alla consumazione del reato; perchè non si può contribuire all' effettuazione dello stesso con un atto posteriore. Nè vale il dire, che l' abitudine di occultare o di ricettare corrisponde in certo modo alla promessa. Qualunque possa essere l' indole malvagia dell' occultante o ricettatore, può darsi sempre il caso, che si ricusi di occultare o ricettare. Se il delinquente ha fondato su quest' abitudine le sue speranze, se dietro tale conoscenza si è determinato a delinquere, quale reità può rinvenirsi nell' occultante e nel ricettatore? Il suo silenzio, la sua cattiva abitudine possono renderlo responsabile d' un reato, del quale non ha avuto scienza? Una tale teorica sembra presso a poco consimile a quella, che presso i Romani faceva estendere ai figli l' infamia, che i primi si procacciavano coi propri reati. Si punirà con un grado di più l' occultante ed il ricettatore per abitudine, ma non puossi ritenerlo responsabile di quel reato. In questi atti adunque non puossi rinvenire complicità alcuna; vi si rinviene un reato *sui generis*, la pena del quale può essere più o meno aggravata, a seconda che l' occultamento o la ricettazione si riferiscono ad un misfatto o ad un delitto, a seconda che sono oppur no commessi per abitudine.

L' approvazione posteriore al reato non può costituire nemmeno un atto di complicità, ma noi diciamo dippiù, non costituisce un reato *sui generis*. Una tale approvazione manifesterà chiaramente un animo malvagio in colui, che approva, ma non può renderlo responsabile d' alcun reato dinanzi

la giustizia umana. Una tale approvazione non è un atto di complicità, perchè non ha provocato, nè facilitato, nè preparato il reato; non è un reato *sui generis*, perchè, non essendo che un semplice pensiero esternato, non produce alcun danno, e non può essere quindi punito.

La dispersione delle prove non è nemmeno un atto di complicità, salvo che non si combini con altri atti, che facilitino la consumazione del reato.

Quale sarà la pena dei complici ?

Tutti i legislatori hanno applicato ai complici di primo grado le stesse pene degli autori. Alcuni legislatori poi hanno esteso questa disposizione financo ai complici di secondo grado. Altri però per questi ultimi hanno apportato la distinzione della complicità necessaria, punendo i primi con la pena degli autori, ed i secondi con alcuni gradi meno di pena.

Abbiamo fatto osservare più sopra, che tra l'autore e i complici benanco di primo grado havvi sempre qualche differenza; che la reità è maggiore nell'autore, minore nel complice; e che perciò la punizione di costui deve esser meno di quella del primo. Una ragion politica poi ci consiglia a metter sempre degli ostacoli alla consumazione del reato. Quando colui, che vuole commettere il reato, sa che la sua pena sarà superiore a quella dei complici, v'è da sperare, che desisterà dal pensiero di consumarlo. Alcuni scrittori hanno riconosciuta questa verità, ed hanno desiderato che se ne tenesse conto nella latitudine del grado.

Ma questo rimedio non potrebbe essere sempre valevole:

1. Perchè dipende dal magistrato. E un atto di giustizia non deve farsi dipendere dai magistrati, che possono o pur no applicarlo; ma dev'essere chiaramente preveduto e regolato dalla legge.

2. Perchè potrebbe non aver luogo, potendo applicarsi all'autore il minimo del grado, e così purificare la sua condizione a quella dei complici. Nel caso di condanna a

pena di morte o ad una pena perpetua, come può farsi questa distinzione tra autori e complici ?

Senza far godere grandi benefici al complice, noi abbiamo creduto, che si poteva rimediare a quest'inconvenienti, e crediamo, che i mezzi, da noi proposti nel nostro progetto, riescano bene allo scopo.

Abbiamo preveduti e regolati i tre casi, che possono presentare secondo il nostro sistema penale cioè :

1. Il caso in cui il reato si punisce con la pena di morte;

2. L'altro in cui si punisce col **carcere** penitenziale a vita;

3. L'ultimo in cui si fulmina una pena temporanea.

Nel primo caso abbiamo disposto, che la pena dei complici fosse il **carcere** penitenziale a vita, mentre secondo i Codici vigenti è la morte per tutti. In questo modo quindi abbiamo evitato, che si commettesse una carneficina, quando sei o otto individui avrebbero preso parte necessaria in un reato. Questa mostruosità non poteva più soffrirsi ai nostri tempi, in cui la legislazione penale s'informa nei principi di mitezza e d'umanità. Ma noi aggiungiamo, che è questo un atto di giustizia, perchè proporzionato al reato ; mentre non può esservi mai proporzione, quando p: e: uno è stato l'omicidio, e quattro, cinque o più colpevoli sono condannati alla pena di morte.

Abbiamo fatto un passo più innanzi, disponendo che tanti autori saranno puniti colla morte, quanti omicidi sono stati consumati ; se l'autore quindi sarà un solo, costui solamente subirà questa pena ; se vi sono tanti autori quanti omicidi, tutti saranno sottoposti alla stessa pena ; se però vi sono più autori, allora sfuggiranno alla morte coloro, che eccedono il numero degli omicidi, secondo le regole fissate nel progetto, che, per essere troppo chiare, non ci dilunghiamo a comentarle. Così abbiamo cercato di diminuire ancora l'applicazione della pena di morte, che, per

quanto giusta possa essere in alcuni casi, è sempre una trista necessità.

Nella seconda ipotesi, abbiamo applicato ai complici il massimo del quarto grado del carcere penitenziale. E benchè una tale durata, per essere molto lunga, corrisponde quasi alla pena del carcere penitenziale a vita, pure, perchè temporanea è sempre minore di quella.

Nel terzo caso finalmente, abbiamo stabilito il principio, che si applichi al complice il massimo del grado immediatamente inferiore. Ma qui faceva d'uopo prevedere il caso, in cui il massimo di tale grado poteva essere superiore alla pena, che s'applicava all'autore. Un esempio metterà tutto in chiaro.

L'autore principale è punito col minimo del primo grado del carcere penitenziale, quindi ad anni cinque; pel complice si deve applicare il massimo del grado immediatamente inferiore, quindi si dovrebbe punirlo con dieci anni di relegazione. In questo caso se il complice guadagna nella diversità della pena perde, e molto nella durata. Or siccome il principio della durata, lo ripeteremo sempre, è più efficace di quello della natura della pena, così dev'essere sempre rispettato. In questo caso quindi abbiamo disposto, che le due pene fossero equiparate nella durata, e che si applicasse al complice quindi la pena della relegazione per anni sei, minimo di questa pena.

Si comprende bene, che noi parliamo di autori e di complici, che trovansi nella stessa condizione, che non possono cioè nè godere, nè temere delle circostanze personali, che valgono o a salvarli, o a scusarli, o ad attenuare la loro pena, o a farla aumentare; perchè allora si troveranno in posizione disuguale, ed avrà luogo allora l'applicazione di altri articoli della legge.

Dietro ciò, era naturale stabilire, che tutti gli altri complici non fossero puniti con uno a due, o con uno a tre gradi meno di pena, ma con due a tre gradi meno.

Un confronto ora coi due Codici Italiani.

Il Sardo divide i partecipanti ad un reato in autori, agenti principali e complici. Chiama agenti principali coloro, che noi abbiamo chiamati complici di primo grado, vi aggiunge *coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso, in cui s'esegue, presteranno aiuto efficace a consumarlo.* Noi abbiamo creduto comprendere costoro fra quelli, che sono contemplati nel n. 6. dell'art. 74, fra i complici cioè di secondo grado; perchè, potendo il concorso di costoro essere ora efficace ed ora no, fa d'uopo per essi caso per caso elevare la quistione, se la loro cooperazione è stata o pur no necessaria.

Ha dichiarato in oltre complici *coloro, che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato.* Noi abbiamo diviso questo numero in due, traducendo la parola *istigheranno* in quella di *provocazione*, distinguendola dalla provocazione dei complici di primo grado, e dichiarando espressamente che una tale provocazione deve aver luogo senza l'uso dei mezzi designati sopra. Nel secondo numero abbiamo messo il dippiù con l'aggiunta *allorché le istruzioni e le direzioni sono state eseguite.* Perchè come può dirsi complice colui, che suggerisce le istruzioni e le direzioni quando queste non sono state eseguite? Quale partecipazione ha avuto costui nel reato? Nessuna. Non solo non ne ha facilitata la esecuzione, ma non ne ha provocata nemmeno la risoluzione. Una tale circostanza quindi, che mancava nei due Codici italiani, era necessità che fosse aggiunta, e noi non abbiamo voluto trasandarla.

Il Codice Napolitano distingue i partecipanti ad un reato in autori e complici, stabilendo per questi ultimi una distinzione tra quelli, la cooperazione dei quali si reputa sempre necessaria, e coloro il concorso dei quali può essere ora necessario, ed ora no, rimettendo un tale esame al criterio dei magistrati. Fra i primi mette coloro, che noi abbiamo collocati fra i complici di primo grado, aggiungendovi anche coloro, che *avranno dato istruzione per commetter-*

lo. Il posto di costoro ci è sembrato non essere questo, ma quello dove li abbiamo collocati, d'accordo su questa parte col Codice Sardo; e ci siamo viemmaggiormente persuasi a collocarli fra i complici di secondo grado, perchè la giurisprudenza, trovando severa una tale disposizione, ha cercato di spiegarla con volere che le istruzioni fossero accompagnate dai doni, dalle promesse, dall'abuso d'autorità o di potere, dalle macchinazioni o artifizii colpevoli.

Nel dippiù i due Codici sono uniformi.

Ci è sembrato, che fra i complici di 2° grado doveva aggiungersi qualche altra classe di partecipanti al reato; quindi v'abbiamo aggiunto i mediatori tra il mandante ed il mandatario; la punizione dei quali non era stata sinora preveduta, ma era, ed è desiderata. Or siccome il concorso di costoro può essere ora necessario ed ora no, così li abbiamo collocati fra i complici di 2° grado.

Abbiamo aggiunto pure fra costoro i provocatori di reati per discorsi tenuti in publico, per avvisi affissi o per iscritti stampati o no. Abbiamo ricavata questa disposizione dal Codice Belga e dal progetto di Haus.

Finalmente v'abbiamo compreso pure coloro, che promettono d'occultare i colpevoli, o ricettare gli oggetti furtivi, anche quando non avesse avuto luogo la ricettazione e l'occultamento; perchè se una tale promessa tende a far decidere l'autore alla consumazione del reato, a nulla interessa se dopo adempie o pur no alla fatta promessa. Però, nel caso in cui non s'adempie alla promessa, è giusto che la pena fosse maggiormente diminuita; quindi per costoro e in questo caso abbiamo stabilito, che la diminuzione avrà luogo da tre a quattro gradi.

ART. LXXVIII.

S. 105.

N. 76.

ART. LXXIX.

S. m.

N. 77.

L'articolo 78 è comune a più Codici, al Sardo, a

a quello dei Paesi Bassi, a quello di Brunswik ed al Napolitano, dal quale l'abbiamo copiato.

Una tale disposizione è oltremodo giustissima; le circostanze personali non possono giovare, nè nuocere, che a coloro soltanto ai quali sono inerenti; l'età, le relazioni di parentela, la pazzia, il sordo-mutismo ecc. non possono giovare che a quelle persone soltanto, nelle quali si trovano, come pure non possono nuocere, che a costoro solamente, la premeditazione, le relazioni di famiglia, le qualifiche di persona, di funzionario pubblico ecc.

Non può dirsi però lo stesso per le circostanze materiali. Queste circostanze non sono inerenti alla persona, ma bensì al reato; ma perchè circostanze di questo possono o pur no accompagnarlo; e quindi possono oppur no aggravare la condizione degli autori e dei complici. Ma poichè tali circostanze aggravano la condizione dei partecipanti al reato, e possono oppur no accompagnarlo, ne siegue che, per poter nuocere ai colpevoli, è necessario, che costoro ne abbiano avuta la scienza prima o nel momento dell'azione o della cooperazione, costitutiva della loro reità. Senza una tale scienza non puossi con giustizia far gravitare sul loro capo quest'altra responsabilità. Conoscendo la circostanza, avrebbero potuto indietreggiare dalla via del reato, e rinunziare a qualunque malvagio proponimento; quindi niuna responsabilità può gravitare su di essi, quando non ne hanno avuta scienza.

Se questa scienza è necessaria per le circostanze aggravanti, è inutile per le circostanze, che tolgono o diminuiscono la pena. Allora sia che fossero conosciute, sia che fossero ignorate, tali circostanze giovano a tutti. E questo è un atto di giustizia. Il reato si compone del pensiero e del fatto; separate l'uno dall'altro, e non avrete il reato. Ora che vale p: e: che uno o più ladri abbiano avuto in mira d'arricchirsi, ed invece andati sul luogo non trovano che pochissime lire? Saranno puniti come autori o complici di furti qualificato pel valore coloro, che non conob-

bero la quantità degli oggetti rubati, che dopo la consumazione del furto? Ove allora la circostanza del valore? Nel pensiero soltanto; ma il pensiero sfornito del fatto è punibile? Ma, se vi concorrono altre circostanze attenuanti, la pena sarà diminuita per tutti. Si dica lo stesso del sequestro di persona. Quando il sequestrato è messo in libertà fra tre giorni, senza che i colpevoli avessero ottenuto l'intento, che si erano proposti; e questo fatto è stato operato da un solo dei colpevoli, allora giova agli altri, quantunque non abbiano conosciuto nulla di questo fatto.

L'articolo 79 manca nel Codice Sardo, e vi è stato supplito dalla Luogotenenza di Napoli col cennato Decreto. Quest'articolo si rinvie solamente nel Codice dei Paesi Bassi e nel Napolitano. Noi l'abbiamo ricavato da quest'ultimo, aggiungendovi la parte, che riguarda le circostanze materiali, che tolgono o diminuiscono la pena. Egli è vero che in Sicilia ed in Napoli la giurisprudenza costantemente ha consacrato questo principio; ma noi abbiamo voluto farlo passare dal campo delle argomentazioni a quello delle disposizioni positive.

CAPO IV.

Dell'età e dello stato di mente del reo.

ART. LXXX.

S. 4.

N. 63.

Leg. Org. Nap. 200.

Leg. Org. Sic. 231.

La redazione di quest'articolo appartiene al Codice Piemontese; e noi l'abbiamo adottata, perchè comprende e regola tutti i casi, nei quali i giudici potrebbero abusare dei propri poteri; e questi casi, come può ben vedersi, sono tre:

1. Aumentare
2. Diminuire
3. Commutare la pena.

La legge Organica Siciliana all'art. 231 e la Napolitana all'art. 200 contemplano pure i tre casi, ma in modo troppo generico. Quest'articolo, o meglio la seconda parte di quest'articolo è così concepita:

« Nelle materie criminali correzionali e di polizia non si potranno pronunziare altre pene, che quelle determinate e dalle leggi, e nei soli casi dalle medesime stabiliti. »

Nell'art. 63 del Codice Napolitano poi si prevede il caso della scusa e della mitigazione della pena.

L'uno e l'altro ci sono sembrati difettosi, il primo per troppa generalità, il secondo perchè limitato ad un caso solo; mentre il Codice Sardo specificandoli li contempla tutti.

Il posto, che quest'articolo deve occupare, ci sembra dover esser quello, che noi abbiamo scelto. Non puossi parlare nè d'aumento, nè di diminuzione di pena, se non dopo aver esposto le teoriche del reato. Per essere rigorosamente logici però, dovevamo dividerlo in due, riserbando a questo capo la parte, che riguarda la diminuzione della pena, e collocando quella dell'aumento nelle teoriche della recidiva, ma sarebbe stato ciò un moltiplicare gli articoli, e poi la esatta classificazione non è rigorosamente richiesta ad un legislatore.

ART. LXXXI.

S. 89.

N. 65.

ART. LXXXII

S. 90.

N. 66.

ART. LXXXIII.

S. 91.

N. m.

L'uomo non si forma a salti, ma a gradi; le leggi, stabilite dalla natura pel fisico dell'uomo, valgono pure pel morale, perchè e nell'uno e nell'altro si cresce, e si progredisce lentamente. L'intelligenza e tutte le facoltà morali non nascono sviluppate; fa d'uopo d'un dato periodo di tempo,

perchè questo sviluppo si verifichi, e si perfezioni. Il ragazzo quindi non può paragonarsi all'adulto, e perciò il dolo del primo non può essere uguale a quello del secondo; quindi le pene devono essere blande pel primo, severe pel secondo. Ma questo lavoro tutto morale, e perciò fuori la sfera dei nostri sensi, può apprezzarsi ed esattamente dall'uomo?

I problemi, che si presentano ad un legislatore in questa materia, sono i seguenti:

1. Devesi dalla legge stabilire il termine ultimo, in cui può dirsi completo lo sviluppo delle facoltà morali ed intellettuali, oppure lasciare al magistrato la facoltà d'apprezzarlo caso per caso?

2. Se si decide dalla legge, che devesi stabilire questo termine, se ne devono stabilire altri, per segnare gradatamente, ed apprezzare i diversi stadi di questo sviluppo, o pure devesi tutto rimettere al criterio morale del magistrato?

La natura non ha fissato alcun termine certo per lo sviluppo completo delle nostre facoltà morali ed intellettuali; come le leggi della natura sono varie nel fisico, varie pure sono nel morale. Questo sviluppo ora si verifica in un'età tenera, ed ora in un'età avanzata. Per poterlo bene e giustamente apprezzare, fa d'uopo esaminarlo caso per caso. Il termine quindi, che si volesse stabilire, non ci farebbe per giungere alla giusta meta, all'esatta valutazione di tutti gli atti umani: sarebbe giusto adunque lasciarlo all'arbitrio del magistrato.

Ma se gl' inconvenienti, che trascina seco lo stabilire il tempo, in cui tale sviluppo debba ritenersi completo, sono veri, veri però e gravissimi sono quelli, che scaturiscono dal sistema opposto. Lasciare al magistrato l'arbitrio d'apprezzare lo stato intellettuale e morale di un imputato, sarebbe un atto oltremodo imprudente. La mala fede di qualche magistrato, dei testimoni, dei periti, le finzioni, gl'interessi, le passioni si disputerebbero sempre il campo, o per far condannare gravemente un ragazzo, o per ottenere la libertà d'un adulto. L'arbitrio accordato ai magistrati è oltremo-

do pernicioso alla giustizia umana, perchè dall'arbitrio scaturiscono sempre ingiustizie. L'arbitrio del giudice è stato sperimentato sempre funesto, ed è perciò, che i legislatori hanno cercato di frenarlo, per quanto è possibile, di restringerlo in un cerchio limitato.

Fra i due mali deve scegliersi sempre il minore ; ed il minore è quello, in cui si fissa il termine, giunto al quale, lo sviluppo è, o debba ritenersi completo.

Questo sviluppo però non progredisce con le stesse leggi da per tutto; il clima o la posizione geografica d'un paese tendono potentemente a mutarne le leggi ; ed è perciò che veggiamo in tutti i Codici sia Civili, come Penali stabilito diversamente questo termine, in cui lo sviluppo umano è, o debba ritenersi completo.

Per fissare con giustizia questo termine, fa d'uopo tener presenti:

Il periodo in cui si verifica questo sviluppo nella generalità degli uomini ;

I casi eccezionali in cui si protrae qualche poco ;

Ed i casi eccezionalissimi in cui si protrae ancora.

Il primo termine ci servirà di guida, per non fissarlo in un periodo più ristretto. Quantunque vi sono casi, in cui tale sviluppo è precoce, pure non possono costituirne la regola, perchè ciò sarebbe a detrimento di tutto un popolo, e contro la generalità dei fatti. D'altronde quando si tratta d'aggravare la condizione dei colpevoli, bisogna camminar lentamente e con tutte le possibili circospezioni. La maggioranza dei casi poi non può essere mai tenuta in disprezzo, quando si vuole impartire giustizia.

Ma ciò non basta. Vi sono casi, in cui questo sviluppo si verifica ad un'epoca più lontana. Se questi casi sono oltremodo rarissimi, non se ne deve tener conto, perchè allora il danno sarebbe maggiore del bene, che se ne volesse ricavare. La legge allora se è giusta per uno, è ingiusta, o meglio troppo dolce per mille. Ma quando questi casi non

sono rarissimi, è giustizia allora, che quel termine si prolunghi sino a quell'altra epoca.

Applichiamo questi principi.

A diciotto anni lo sviluppo può dirsi completo nella generalità; ma pure vi sono casi, in cui questo sviluppo si completa agli anni ventuno; vi sono casi ancora, in cui si completa ad un' epoca più lontana. Ma la legge non può tener conto di quest' ultimi, perchè sono quasi delle rarità; ma però deve tener conto degli altri. Nelle Leggi Civili la maggiore età si fissa agli anni ventuno, ciò vuol dire, che fino a quell' età lo sviluppo non è sempre completo; ora questo beneficio, o meglio quest'atto di giustizia delle Leggi Civili dev'essere pure applicato nelle Leggi Penali; a ventuno anno quindi deve incominciare ad applicarsi la pena, fulminata dalla legge, senza diminuzione alcuna di gradi.

Un'altra ragione e di non lieve importanza ci spinge a fissare questo termine a ventuno anno. Dalla adolescenza non si passa immediatamente alla gioventù, ma vi si giunge pure a gradi. L'adolescente, quantunque sviluppato nelle sue facoltà morali ed intellettuali, pure difetta d'esperienza e di maturità di giudizio; v'è qualche cosa nell'adulto, che manca nello adolescente; ed è perciò che quel periodo dev'essere fissato agli anni ventuno.

Così, mentre ci siamo uniformati al Codice Piemontese, ci siamo allontanati dal Napolitano, che limita questo periodo agli anni diciotto. Il Codice Sardo però riguarda completo tale sviluppo agli anni diciotto nel caso *d' attentato contro la sacra persona del Re, o contro le reali persone, che compongono la famiglia regnante, nel caso di parricidio, di veneficio, di omicidio proditorio, di omicidio del funzionario pubblico nell'atto, che esercita le sue funzioni, di grassazione o d'incendio doloso, accompagnati da omicidio consumato.*

A noi pare, che queste eccezioni siano troppo estese, e per molte di esse non veggiamo ragione alcuna, perchè non debbano godere i minori la diminuzione di pena per ragio-

ne dell'età. Una sola, secondo noi, deve essere conservata : quella cioè che riguarda il parricidio. Il minore, che attenta alla vita degli autori dei suoi giorni, o della madre o del padre adottivi è un mostro d'ingratitude, e presenta tale e tanta malvagità da atterrire. Un essere così perverso non può godere dei benefici della legge, perchè se ne è reso indegno, e perchè ha dimostrato col fatto, superando tutti gli ostacoli, che un tale reato eminentemente presenta, che il suo sviluppo è completo.

Un'altra eccezione potrebbe ammettersi pei reati di lesa-maestà. Ma quest'eccezione, se trova un fortissimo e potente motivo nella ragion politica, non lo trova però nello sviluppo delle facoltà morali ed intellettuali del minore. Anzi per questa specie di reati trovansi moltissime ragioni, che ne fan diminuire la pena. Tali reati si commettono o per eccesso d'amor patrio, o per fanatismo, o per false idee; il minore, se vi si presta, è sotto l'influenza di potentissime passioni, che gli acciecano l'intelletto; non ha maturato gli atti, che commette, non ne ha misurato le conseguenze, non ne ha compreso tutta l'importanza.

Il Codice Napolitano, formulato sotto un reggime dispotico, non à creduto ammettere una tale eccezione, e potrebbe ammettersi in un Codice, che si formula da un Parlamento, sotto il reggime Costituzionale? La vita del Principe dev'essere cara e preziosa per tutti, ma non si deve fare eccezione ai principi generali, quando quest'eccezione non sarebbe basata sugli immutabili principi della ragione umana.

Su questo riguardo quindi abbiamo seguito il Codice Napolitano, che fa eccezione solamente pel misfatto di parricidio.

Risoluta in tal modo la prima quistione, scendiamo alla soluzione della seconda.

Se è vero, come luminosamente si vede, che lo sviluppo morale ed intellettuale non si verifica a salti, ma a gradi, ne siegue che vi dev'essere un'età, in cui è assoluta mancanza di dolo, ed assoluta mancanza di discernimento; un'altra età, in cui è dubbia l'esistenza del dolo, perchè dubbia l'e-

sistenza del discernimento; una terza età, in cui il dolo è certo, perchè certo il discernimento, ma un dolo, che non può paragonarsi a quello dell'adulto, perchè minore in intensità, in vedute, in esperienza, in maturità; una quarta età, in cui il dolo ed il discernimento differiscono troppo poco da quelli dell'adulto, ma tuttavia ne differiscono; un'ultima età finalmente, in cui il dolo è pieno, perchè pieno il discernimento.

Dietro ciò quindi abbiamo divisa l'età dell'uomo in cinque periodi.

Abbiamo fissato il primo agli anni nove, perchè l'esperienza ci dimostra, che sino a quell'età o non ha vi discernimento alcuno, o se ve n'è, è così poco, è così incalcolabile, da non meritare l'attenzione del legislatore, perchè sino a quell'età qualunque giudizio sarebbe oltremodo scandaloso, perchè i legislatori sino a quell'età hanno innalzata la presunzione assoluta d'innocenza; così ha disposto il Codice Napolitano; disposizione, come abbiamo fatto osservare più sopra, che manca nel Sardo.

Abbiamo fissato il secondo agli anni quattordici, facendolo cominciare dagli anni nove, perchè i due Codici Italiani concordemente ce ne hanno additata la strada, e perchè così pure han disposto altri legislatori.

Il terzo comincia a quattordici, e termina a diciotto.

Il quarto da diciotto a ventuno;

Il quinto finalmente da ventuno in poi.

Qual'è la pena in questi diversi periodi ?

Nel primo nessuna; ne abbiamo fatta parola altrove.

Nel secondo il Codice Sardo punisce con la pena della custodia, ed il Napolitano con la reclusione, da espriarsi nella casa di correzione, e con pene inferiori secondo i diversi casi.

La pena, da noi scelta, è quella stessa del Codice Sardo; non ripeteremo qui ciò, che abbiamo detto altrove sulla bontà e sui vantaggi di questa pena. Gli elogi fatti a questa, equivalgono al rimprovero, che può farsi al legislatore Napolitano; perchè, quantunque la reclusione s'espia nella casa di correzione, pure fa sussistere sempre gl'inconvenienti della

confusione dei minori con gli adulti; inconvenienti, che sono grandissimi per il pessimo sistema delle carceri, adottato da quest'ultimo.

Il primo difetto, che ci sembra rinvenirsi nel Codice Sardo, è la mancanza di proporzione tra il reato e la pena. La pena dev'essere sempre proporzionata alla natura del reato; senza di che non vi può essere mai giustizia; sarà diminuita per ragion dell'età, ma dovrà conservare sempre la giusta proporzione tra i reati più gravi ed i meno gravi.

Il Codice Sardo applica la custodia per la durata di anni cinque a venti nel caso di reati, punibili con la pena di morte o con i lavori forzati a vita; e per la durata di anni due a dieci nel caso di reati, punibili coi lavori forzati a tempo. In questi casi vi è sproporzione. È vero che il massimo della pena, fissato pel secondo caso, non può essere superiore a quello del primo, ma è superiore però e di cinque anni al minimo del primo caso. Quindi può avverarsi e facilmente, che un minore subisca la pena della custodia per anni otto a dieci per un reato, punibile coi lavori forzati a tempo; mentre un altro ne subirà cinque per uno altro reato, punibile con la pena di morte. Non è questo un difetto, che deve evitarsi da un legislatore?

Ma questo difetto con quel sistema si fa più grave nei casi seguenti.

La custodia, come rimpiazzo della reclusione, può essere applicata per un tempo eguale ad un quinto almeno o alla metà di quello della pena; e siccome quella pena incomincia agli anni tre, e termina a dieci, così il quinto sarà da sette mesi e sei giorni a due anni, e la metà da un anno e sei mesi ad anni cinque. Quindi può accadere, che il minore in questo caso per un reato meno grave di quelli, dei quali abbiamo fatta parola, può essere punito con la stessa pena, che può essere inflitta ad un altro minore per un reato, punibile con la pena di morte.

E l'inconveniente prosiegue ad aumentare e si fa gravis-

simo nel caso, in cui il reato sarebbe punibile con la relegazione.

Il metodo seguito per la reclusione è stato fissato pure per la relegazione. Quantunque potrebbe dirsi con fondate osservazioni, che la relegazione è una pena meno grave della reclusione, pure vogliamo ammettere il caso più severo, quello cioè che le due pene siano uguali, perchè in alcuni casi sono così considerati dal legislatore Piemontese. Ma l'ipotesi d'essere più grave la relegazione non può ammettersi da alcuno, perchè risulta il contrario da quelle leggi.

Or siccome questa pena comincia agli anni tre, e termina a venti, ne siegue che il quinto corrisponde a mesi sette e giorni sei nel minimo, ed anni quattro nel massimo, e la metà da un anno e sei mesi ad anni dieci; quindi la parificazione in quest'ultimo caso dei reati, punibili con la relegazione, con quelli, punibili coi lavori forzati a tempo; quindi elevata a gradi maggiore di severità in confronto ai reati, punibili colla relegazione; quindi possibilità di punizione più severa nel caso della relegazione, che in quello della pena di morte.

Trasandiamo d'esaminare altri casi, che si presentano, proseguendo a discendere, essendo più che sufficienti quelli dimostrati finora.

Ma qui ci si potrà dire, che i nostri timori sono esagerati, e che i giudici non si lasceranno trascinare giammai a simili dolorose applicazioni; e che, ove pure vi scendessero, sarebbe ciò in vista delle circostanze speciali relative al delinquente ed al reato.

Rispondiamo in prima, che, quando il difetto esiste, l'applicazione è possibile; e, quando è possibile, i nostri timori non sono esagerati. Perchè tali inconvenienti non avessero a verificarsi giammai, sarebbe d'uopo, che la legge ne chiudesse decisamente il varco; senza di che possono prodursi sempre ed in numero infinito.

Nè vale il dire, che i giudici si guarderanno dal commettere simili inconvenienti. Guai a quel legislatore, che fa di-

pendere la giustizia più dal fatto dei giudici, che dal disposto della legge ! I magistrati non cesseranno mai d'essere uomini, e saranno quindi soggetti sempre alle debolezze dell'umana natura. Per quante buone intenzioni possa avere un Ministro di Giustizia, per quante precauzioni userà per rinvenire uomini onesti, probi e sapienti, non cesserà mai d'essere ingannato, e di fare delle scelte cattive. Gl'inconvenienti adunque devono essere resecate dalla legge, e non affidati mai all'arbitrio del magistrato.

L'ultimo argomento, che ci si può opporre, non è nemmeno fondato.

Le circostanze speciali, relative al delinquente o al reato, possono essere aggravanti, o scusanti, o attenuanti; le scusanti e le aggravanti sono prevedute, e valutate dalla legge; ed oltre a quelle che la legge prevede, non è lecito cercarne, o crearne delle altre. Le attenuanti però saranno apprezzate dai giudici del fatto e secondo il proprio convincimento, senza bisogno di riferirsi all'ipotesi della legge, che su questo riguardo non ne ha messo innanzi alcuna. La diminuzione quindi o l'aumento d'una pena non deve dipendere mai dal capriccio del magistrato. Havvi un'altra specie di attenuanti, ed un'altra d'aggravanti, riserbate unicamente ai giudici del diritto, i quali possono farle valere soltanto nella latitudine del grado.

Da quanto abbiamo detto in molti luoghi di queste osservazioni, e da quanto può rilevarsi dal nostro progetto, risulta chiarissimo che i poteri, da accordarsi ai magistrati, per far discendere o salire una pena, devono essere oltremodo limitati. Questo principio è quello stesso, professato dal legislatore Piemontese, che, a raggiungere questo scopo, divide in molti gradi quasi tutte le pene. Però, quando si tratta dei minori nei casi in esame, se ne allontana in modo troppo repentino, dando ai magistrati una latitudine estesissima. Mentre la più grande latitudine, che accorda, è quella d'anni cinque; qui la più grande è di anni quindici; immensa sproporzione ! Questa latitudine tende più a peggiorare

la condizione dei rei, che a migliorarla. Per migliorarla la legge accorda, come abbiamo detto più sopra, le circostanze attenuanti; e quindi, senza bisogno di quella latitudine del grado, il magistrato può migliorarla sempre con la discensiva, che s'accorda pel concorso delle circostanze attenuanti.

Un altro inconveniente risulta chiarissimo, paragonandole pene, inflitte al minore d'anni quattordici, con quelle, che si infliggono al minore d'anni diciotto.

Il minore di anni diciotto, che ha commesso un reato, punibile con la pena di morte, sarà condannato alla reclusione per anni quindici; se sarebbe punibile coi lavori forzati a vita, alla stessa pena, ma per anni dieci; ed il minore d'anni quattordici può negli stessi casi essere condannato alla custodia per ben venti anni!

E ancora. Il maggiore d'anni diciotto per un reato soggetto alla pena dei lavori forzati a tempo sarà punito con la reclusione, dietro d'averlo ottenuta la diminuzione di due gradi fissata dalla legge, per lo tempo non maggiore di anni sette; ed il minore d'anni quattordici, nello stesso caso potrà essere punito con dieci anni di custodia!

Qui ci si dirà: che la differenza non deve stare solamente nel numero degli anni, ma nella natura e nelle conseguenze della pena. Ma noi ripeteremo sempre quanto abbiamo detto altrove, cioè: che la durata è sempre un elemento di gravezza della pena, ed un elemento di grave importanza, perchè tende più d'ogni altro a rendere la pena esemplare ed istruttiva.

Quindi noi progettiamo di dividere la pena della custodia in gradi; e così, nel caso in cui si dovesse discendere per circostanze scusanti o attenuanti, si discenderebbe ai gradi stessi della pena. Altrimenti se dovesse prendersi per norma il disposto della legge per i maggiori d'anni ventuno, non si potrebbero applicare questi gradi discensivi che nella latitudine del grado solamente. P: e: se il reato fosse punibile, secondo il Codice Sardo, col secondo grado dei lavori forzati a tempo, e per circostanze scusanti o attenuanti do-

vrebbe discendersi d'un grado; questa discensiva non potrebbe aver luogo, perchè il primo ed il secondo grado dei lavori forzati a tempo corrispondono indistintamente alla pena della custodia per anni due a dieci; mentre secondo la nostra proposta si scende sempre d'un grado; perchè non bisogna esser mai severi coi minori, ma fa d'uopo trattarli benignamente. Non faremo lo stesso però nel caso di circostanze aggravanti, perchè bisogna proceder lenti, quando si tratta di peggiorare la condizione d' un reo e specialmente quella d' un minore. In questo caso la pena ascende regolarmente, secondo il disposto della legge pei maggiori di anni ventuno. E questo è un altro corollario del principio da noi fissato, cioè: che nella scala ascensiva bisogna andar lentamente, mentre nella discensiva fa d' uopo essere generosi.

Il sistema, adottato pei minori d'anni diciotto, corrisponde presso a poco al nostro; ma siccome nel nostro il sistema penale è diverso, diversa la graduazione, così ci sembra inutile qualunque siasi similitudine, solamente osserveremo, che qui pure bisogna conservare la discensiva dei gradi, com'è stata concepita pei minori d'anni quattordici, nel caso di scusanti o d'attenuanti, lasciando sempre per le aggravanti le regole comuni.

È inutile qualunque paragone col Codice Napolitano, dappoichè in questo non si conosce la pena della custodia. Le lodi, che si fanno a questa pena, dimostrano apertamente, che il sistema di quel Codice, quantunque dolce, non dev'essere più applicato nei tempi attuali.

Il sistema poi relativo ai minori di anni diciotto è molto severo, perchè punisce col terzo grado dei ferri, cioè da anni diciannove a ventiquattro, coloro che sarebbero punibili con la morte, con l'ergastolo o col quarto grado dei ferri. Dippiù negli altri casi fa d'uopo discendere la pena da uno a due gradi. A combattere questo sistema non fa d'uopo di alcuna discussione, perchè la durezza dello stesso si mostra chiarissima benanco nella sola esposizione.

Il sistema da noi progettato non ha gl'inconvenienti di quello del Codice Sardo. Nella pena della custodia si scende gradatamente, ed il massimo del grado inferiore non supera mai il minimo di quello immediatamente superiore.

Ci si potrebbe dire, che noi, nel proporzionare le pene criminali con la custodia, riuniamo più d'una pena, più d'un grado, e ne assegniamo uno solo alla pena corrispondente; quindi può accadere qualche cosa di simile, degli inconvenienti, da noi notati nella legge Piemontese.

Facile è la risposta.

I grandi inconvenienti, che abbiamo segnalati all'attenzione dei pensatori, non possono verificarsi nel nostro sistema; ma quello solo, che può avverarsi, si è: e; che colui, che avesse commesso un reato punibile col carcere penitenziale a vita, fosse condannato alla custodia per anni dieci, mentre un altro punibile con la morte per un altro reato potrebbe subire la pena di sette anni di custodia; e così degli altri casi.

In primo luogo bisogna osservare, che se abbiamo adottato il sistema di restringere, per quanto è possibile, l'arbitrio dei magistrati, abbiamo detto sempre, e ripeteremo ancora, che non bisogna toglier loro tutti i poteri; che fa d'uopo restringerli è vero; ma è necessario, che ne avessero qualcuno; uno dei quali sarebbe quello della latitudine del grado; latitudine circoscritta e breve, ma latitudine sempre; senza di che la legge spesso sarebbe dura, e trascinerebbe seco gravi inconvenienti.

Se a confronto del sistema Sardo abbiamo elevato il minimo del grado, abbiamo diminuito però e sensibilmente il massimo dello stesso, perchè il troppo abbassamento del primo, e l'esagerata elevazione del secondo, danno luogo agl'inconvenienti del sistema Piemontese.

Fa d'uopo osservare in secondo luogo, che difficilmente può accadere il disquilibrio, che ci si potrebbe addebitare. Un giudice coscenzioso onesto, e sapiente saprà apprezzare sempre, e valutare bene le circostanze tutte relative al de-

linquente ed al reato; ed eviterà, per quanto è possibile, il disquilibrio in parola. Disquilibrio poi di non molta importanza, essendo composta di pochi anni la latitudine del grado.

Si osservi infine, che gl'inconvenienti, che possono originare dal nostro sistema, sono sempre minori dei vantaggi, che se ne ricavano. Se avessimo proporzionata la custodia con le pene criminali, pena per pena, grado per grado, non avremmo potuto applicare il principio, da noi professato nell'articolo seguente, perchè allora avremmo dovuto discendere grado per grado, senza saltarne, come abbiamo fatto, due al bisogno. V'è ancora di più. Riunendo due pene o due gradi, per farle corrispondere ad uno della pena della custodia, abbiamo in tal modo diminuito il minimo della pena più severa, e l'abbiamo reso più dolce.

Pare a noi adunque, che questo nostro sistema sia preferibile a quello del Codice Sardo.

Per i minori di anni diciotto abbiamo seguito presso a poco i principi del Codice Piemontese, il quale, a seconda che il reato è più o meno grave, scende più o meno gradi, basandosi certo sul principio, che quanto più grave è il reato, tanto è più difficile, che il minore ne possa comprendere tutta l'importanza; e perciò scendiamo da quattro a tre gradi dalla pena di morte e dal **carcere** penitenziale a vita; da tre a due dal **carcere** penitenziale, da due ad uno dalla relegazione e dal **carcere** penitenziale correzionale; uno dalle altre pene correzionali; ed applichiamo la discensiva di due gradi nella stessa pena per le pene di polizia.

Un'ultima osservazione, e chiuderemo questa parte che riguarda i minori.

Il Codice Sardo applica le disposizioni degli alinea dello art. 88 ai minori d'anni quattordici, che, agendo con discernimento, siano incorsi in alcune pene correzionali o in quelle di polizia. Questa disposizione ci è sembrata troppo dura, perchè possano i giudici ordinare, che invece di consegnarsi ai propri parenti, fossero rinchiusi in un pubblico stabili-

mento sino alla loro maggiore età, e questa disposizione per un reato punibile con pene di polizia è troppo severa.

Quindi abbiamo seguito il sistema del Codice Napolitano, che in quest'ultimo caso non infligge mai alcuna pena ai minori.

ART. LXXXIV.

S. m. N. m.

Manca questa disposizione nei due Codici italiani; ma noi l'abbiamo voluta introdurre, per le ragioni esposte più sopra (1).

ART. LXXXV.

§. 92. N. m.

ART. LXXXVI.

§. 83. N. m.

« I sordo-muti dalla nascita, come pure quelli, che son di-
« venuti tali dall'infanzia, e che sono rimasti senza istruzio-
« ne, dice Haus, si trovano in uno stato di stupidità quasi
« completa; essi agiscono senza discernimento; essi sono ri-
« masti infanti in quanto alle loro facoltà intellettuali e mo-
« rali, qualunque sia la loro età. Le cure che si prodigano
« nei diversi paesi, e più di tutti nel Belgio, per l'educa-
« zione dei sordo-muti, sono state coronate da un felice suc-
« cesso. Intanto, un piccolo numero di questi sventurati an-
« che tra quelli, che hanno goduto del beneficio dell'istru-
« zione, giungono a quel grado di sviluppo intellettuale,
« che rende capace di comprendere idee astratte, come
« quelle della legge, del dovere, della giustizia, del reato,
« della pena; e di conoscere il rapporto, che esiste tra que-
« ste idee. Quando anche l'insegnamento avesse svelato loro
« l'immoralità degli atti più gravi, riprovati dalla legge na-

(1) Ved: pag: 195:

« turale , possono completamente ignorare il male delle
 « azioni proibite unicamente dalla legge positiva. Inoltre
 « l'esperienza prova, che molto spesso questi sventurati re-
 « stano sotto l'impero delle passioni violente, sopra tutto
 « dell'ira, della gelosia e del desiderio della vendetta; pas-
 « sioni, le quali non possono essere vinte da tutte le cure
 « dell'educazione, e che li trasportano facilmente al reato.
 « Quest'individui agiscono dunque con minore intelligenza
 « e libertà degli altri uomini; la loro colpeabilità s'indebo-
 « lisce sotto l'uno e l'altro rapporto.

« Queste osservazioni provano, che tutte le volte in cui
 « un sordo-muto è prevenuto d'un reato, la quistione del
 « discernimento dev' essere risolta in principio. Se vien
 « deciso, che egli ha agito senza discernimento, sarà assolu-
 « to, qualunque sia la sua età. Se ha agito con discerni-
 « mento, la giustizia vuole che non sia condannato, anche
 « per misfatto, che alla pena della prigionia; nello stesso
 « modo dei minori di sedici anni, coi quali i sordo-muti
 « hanno la maggiore rassomiglianza in quanto alle facoltà
 « intellettuali e morali (1). »

« I principj, professati dal Codice Sardo, completano la le-
 « gislazione relativa ai sordo-muti, e non lasciano nulla a
 « desiderare.

La differenza tra i sordo-muti, che sanno leggere e scri-
 vere, e quelli, che non sanno nè leggere, nè scrivere, ci sem-
 bra giusta. L'istruzione se non giunge a distruggere i difetti
 organici, li modifica però in modo, che minora considere-
 volmente l'influenza, che gli stessi esercitano sulle facoltà
 morali ed intellettuali. L'istruzione, illuminando la mente,
 ed ingentilendo i costumi, mette l'uomo nello stato di valutar
 meglio le azioni umani, e di conoscer bene l'importanza
 dei reati. Giusta adunque una tale distinzione. Ma siccome
 l'istruzione, per quanto possa essere completa, non giunge,
 nè può giungere mai a distruggere i difetti organici; così

(1) Opera citata.

il sordo-muto, per quanto possa essere istruito, non può, nè deve essere condannato mai alla stessa pena di coloro, che sono immuni di tali difetti. Quindi giusta pure la proporzione stabilita dal Codice Sardo, e che noi abbiamo adottata nel nostro progetto, tra la punizione di quest' ultimi e la punizione dei sordo-muti, che sanno leggere e scrivere. Il voler considerare quindi della stessa maniera tutti i sordo-muti, sia che sappiano oppur no leggere e scrivere, come vuole Haus, -ci è sembrata una teorica troppo blanda, e poco fondata sui fatti, perchè da per tutto vi sono sordo-muti intelligenti e maliziosi. Sono è vero la minoranza, ma sono. Quindi era giusto ammettere una tale distinzione, per non rendere monca al bisogno la legge.

Seguendo il sistema del Codice Rattazzi, abbiamo creduto dover formulare diversamente, ma con le stesse parole di quel Codice l'alinea dell'art. 92 dello stesso, e così a parer nostro, abbiamo allontanata ogni quistione, alla quale quello avrebbe potuto dar luogo, e l'abbiamo reso più chiaro.

Perchè il sordo-muto, che non sa leggere, nè scrivere, possa essere punito con le pene inflitte ai maggiori degli anni quattordici, e minori dei diciotto, sono necessari i tre requisiti seguenti cioè :

1. Che avesse compiuti gli anni ventuno;

2. Che il reato fosse accompagnato da circostanze aggravanti;

3. Che fosse provata la malizia del delinquente.

Ora perchè la volontà del legislatore spiccasse chiara, e non desse luogo ad alcun dubbio, ad alcuna quistione, era necessario, che questi tre requisiti fossero collocati l'un dopo l'altro, come abbiamo fatto nell'art. 85 del nostro progetto.

Qui è giusto notare, che le circostanze aggravanti, delle quali s'è fatta parola, non debbano essere quelle, che prevede la legge, e nel concorso delle quali aggrava d'uno o di più gradi la pena; ma quelle bensì che, rimesse alla valutazione del magistrato, lo abilitano a potere applicare il massimo della pena, o del grado, a potere spaziare insomma

nella latitudine del grado, senza applicare mai il minimo.

Come pure è giusto notarsi, che la malizia del delinquente è tutt'altra cosa del discernimento; questo mostra nel reo una chiarezza d'idee, da fargli distinguere il bene dal male, la virtù dal vizio, l'azione innocua dal reato; quella però mostra nel reo la scaltrezza, come condurre a compimento un'azione, la scaltrezza nella scelta dei mezzi, del tempo, del luogo e di altre interessantissime circostanze: p: e: il commettere un omicidio in una piazza pubblica, in pieno giorno, alla presenza d'una moltitudine di gente, ove quest'omicidio fosse commesso con discernimento, non ci mostrerebbe malizia che in casi eccezionalissimi; mentre mostrerà malizia un omicidio, commesso di notte, in luogo deserto e con travestimento.

ART. LXXXVII.

§. 95. N. m.

L'ubbrachezza completa toglie l'intelligenza e la volontà; l'ubbrico in tale stato non ha la coscienza delle proprie azioni.

« Qualche moderno scrittore (1) ha cercato di descrivere, dice Mittermaier, accuratamente i diversi periodi della ubbrachezza, e si è tentato, seguitando le differenze e somministrate dall'uso della lingua, di significare i diversi gradi di quello stato con le voci *alterazione*, *ebbrezza*, e *ubbrachezza* (2). Ma ora lo sforzo di dividere la vita e nella indeterminata esuberanza delle sue combinazioni, cioè tutti i casi possibili, in certe classi ricisamente determinate, è giustamente deriso; chè i singoli gradi rientrano l'uno nell'altro, e sarà sempre cosa arbitraria l'ammettere

(1) Hoffbauer—Psicologia applicata all'amministrazione della Giustizia p. 276.

(2) Heinroth — Compendio degli scencerti della vita animale tom. 11 p. 272.

« in un dato caso il primo o il secondo grado d' ubbriachezza (1) ».

D' altronde poi queste distinzioni sono inutili, perchè l'assoluto difetto di volontà, intelligenza e coscienza si verifica nell' ultimo periodo dell' ubbriachezza; perchè quasi tutti gli scrittori si occupano di quest'ultimo periodo solamente; perchè i legislatori, che hanno trattata finora questa materia, hanno parlato unicamente di quest'ultimo periodo.

Devesi considerare sempre della stessa maniera questo periodo, senza tener conto della sua origine ?

La piena ubbriachezza può essere volontaria ed involontaria; nel primo caso chi s' ubbriaca s' espone a tutti i pericoli, ai quali l' ubbriachezza dà luogo; mentre non può dirsi lo stesso di colui, che trovasi nel secondo caso. Che si può rimproverare a quest'ultimo? Quale imprudenza, quale disaccortezza, quale colpa ha commesso? E, nel parlare dell' ubbriachezza involontaria, noi non intendiamo di parlare solamente di quella, che si verifica per caso straordinario, ma di quella benanco, che si verifica senza il concorso della nostra volontà. In questo senso quindi come è involontaria l' ubbriachezza di colui, che entra in un dato luogo, e s' ubbriaca, senza bere alcun liquore, è involontaria quella di colui, che s' ubbriaca, bevendo la stessa quantità di liquore, che è uso bere, senza ubbriacarsi, e simili casi.

Havvi una differenza adunque tra l' ubbriachezza volontaria e l' involontaria, differenza, che s' osserva da tutti, e che un legislatore deve tener sempre presente; differenza, che abbiamo voluta accogliere e consacrare nel nostro progetto.

L' ubbriachezza involontaria e completa non va sottoposta ad alcuna pena. Avremmo potuto comprendere sotto la parola *demenza* questa ubbriachezza; ma poichè una tale interpretazione è stata varia finora nella giurisprudenza dello

(1) Dell' influenza dell' ubbriachezza sopra l' imputazione, e sopra l' applicazione delle pena. Dissert. § 6.

Corti, quantunque quasi tutti gli scrittori trovansi d'accordo su ciò; quindi abbiamo creduto meglio resecare ogni questione, col parlare espressamente dell'ubbrachezza.

Stabilita questa distinzione, ne scaturiscono le seguenti conseguenze :

Il reato commesso nello stato d'ubbrachezza involontaria non va sottoposto a pena ; mentre sarà punito quello, che si commette nello stato d' ubbrachezza volontaria. Ma quale la pena di quest'ultimo ? Certamente non quella ordinaria del reato, perchè il delinquente non ha in quel momento la coscienza di ciò, che fa; e tutto il suo fallo non è altro, che quello d'essersi esposto al pericolo di commettere un reato; in altri termini siamo nel caso d'un reato colposo, e non in quello d'un reato doloso; quindi la pena deve corrispondere alla natura del reato; ed è perciò che abbiamo proposta la pena del carcere penitenziale correzionale.

Però non ogni fatto d'ubbrachezza volontaria dev' essere punito sempre dello stesso modo. Havvi una differenza tra colui, che rarissime volte s'ubbrica, e colui, che s'ubbrica spessissimo; quest'ultimo, oltre che ha contratto una pessima abitudine, si è esposto continuamente al pericolo di delinquere. Nè vale il dire, che l'ubbrachezza essendo stata innocua per lo passato, l'ubbrico non merita l'aumento di pena, perchè la sua malvagità non è superiore a quella degli altri. L'aumento di pena è motivato dalla cattiva abitudine, e dall' essersi esposto continuamente al pericolo di delinquere.

D'accordo sin qui con l'egregio Conforti (1), non possiamo seguirlo nell'idea di voler parificare la condizione di colui, che s'ubbrica abitualmente, e delinque, con quella di colui, che s' ubbrica con deliberato proposito, e delinque.

(1) Raffaele Conforti—Intorno al diritto di punire ed al nuovo Codice Criminale del Regno Italiano. Osservazioni. Pag. 58 e seguenti, Torino 1860.

Quando un progetto, concepito prima, riceve la sua esecuzione durante lo stato d'ubbrachezza, noi ritenghiamo o che l'ubbrachezza è finita, o che l'ubbrachezza non è piena. Ci sembra impossibile, che in uno stato, in cui non si ha nè coscienza, nè intelligenza, nè volontà, possa commettersi quello stesso reato concepito, e risoluto prima. Ed ove pure ciò potesse avverarsi (ciò che noi non affermiamo), bavi in un tal fatto più assai che la semplice imprudenza abituale. Noi quindi abbiamo creduto meglio punire il reato commesso in tale stato con la pena ordinaria del reato, lasciando ai giurati la facoltà d'apprezzare tale stato come circostanza attenuante, e far discendere quindi la pena secondo la discensiva in tale caso ammessa.

Il Codice Napolitano non fa parola alcuna dell'ubbrachezza, forse perchè la comprende nella parola *demenza*; quantunque ciò non è stato detto finora da alcuno scrittore; il Sardo però l'ammette, ma in modo vizioso; ecco come è concepito quell'art. 95.

« Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza e non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i giudici applicheranno all'imputato, e secondo le circostanze dei casi, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti.

« Allorchè il reato è commesso nello stato di piena ubbrachezza, contratta senza deliberato proposito da colui e che non è solito ubbracharsi, i giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile, secondo le circostanze dei casi, anche ad anni dieci.

« Nei casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge con la diminuzione da uno a tre gradi ».

Pria di tutto fa d'uopo osservare, che in tale articolo è confusa l'ubbrachezza involontaria con la volontaria; e

quindi il reato commesso nella prima può essere punito col carcere estensibile ad anni dieci.

Secondo, che volontaria o involontaria non deve essere abituale, come se l'ubriaco nello stato d'ubriachezza completa e abituale comprendesse e volesse quello, che fa.

Questi gravi inconvenienti, che un legislatore deve evitare, non si rinvengono nel nostro sistema.

CAPO V.

Delle circostanze attenuanti

ART. LXXXVIII.

S. 684.

N. m.

Il legislatore Francese nel 1832, adottando il sistema delle circostanze attenuanti, mirava ad un doppio oggetto.

1. Mitigare, con una regola generale, le penalità troppo rigorose e qualche volta eccessive del Codice.

2. Tener conto di talune circostanze del fatto, di talune gradazioni della colpevolezza, che il Codice non ha preveduto, che nondimeno, per essere giusto il castigo, debbono entrare nella valutazione della moralità dell'agente.

Il primo motivo fu soggetto e giustamente a critiche rigorose. Invece di risolvere le più gravi quistioni di dritto, invece d'apportare la revisione in tutto il Codice, il Legislatore Francese credè poter rimediare a tutti gl'inconvenienti col solo sistema delle circostanze attenuanti. Ma gl'inconvenienti, quantunque qualche volta diminuiti, sussistettero sempre, anzi se ne introdussero dei nuovi. Noi non scenderemo a quest'esame, perchè, trattandosi della formazione di un nuovo Codice Penale, sarebbe una grave colpa l'ammettere il primo motivo del legislatore Francese. Ma se non possiamo ammettere secondo le vedute di quel legislatore, si dovrà ammettere per più gravi motivi.

Il sistema penale da noi adottato è un sistema transito-

rio, è l'anello intermedio tra il vecchio sistema ed il nuovo. Non puossi tutto ad un colpo da un sistema di pènalità, passare ad un altro tutto affatto diverso; è necessario prima che si educi il pubblico al nuovo genere di pene; e che l'abolizione delle pene antiche si verifichi prima nel fatto e poscia nel diritto. Senza questa gradazione, il subitaneo cangiamento sarebbe causa di gravissimi danni. Ma le pene antiche sono molto gravi; fa d'uopo quindi, che vengano mitigate con le circostanze attenuanti. Ecco come quel principio stesso adottato dal Codice Francese, e che fu sottoposto a tante critiche, può essere accolto da un legislatore moderno, ed utilizzato nel bene della Giustizia. Le quistioni però, che rimasero indecise nel 1832 in Francia, erano state risolte presso di noi, e sono viemmaggiormente appianate nel nostro progetto. Come p: e: le quistioni del tentativo, della complicità ecc.

Il secondo motivo poi è quello, che deve sopravvivere a tutti i sistemi transitori, e che deve rimanere perennemente incardinato in ogni Codice Penale, perchè in forza del secondo motivo s'avrà sempre o quasi sempre l'equa amministrazione della Giustizia.

La quistione se l'esame delle circostanze attenuanti appartenga ai Giurati o alle Corti d' Assisi, è oggi priva d'importanza; perchè è stata risolta a favore dei primi dal Codice Francese, dal Belga e dal Sardo (1), e sostenuta da molti scrittori, fra i quali Haus nel suo progetto. D'altronde

(1) Proc. Pen. Art: 483: Il Presidente, dopo d'aver poste le quistioni in iscritto, avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti pensano esistere a favore d'uno o più degli accusati circostanze attenuanti, debbano farne la dichiarazione in questi termini:

« Alla maggioranza vi sono circostanze attenuanti in favore dell' accusato N. N. »

Art: 488: Il Capo dei giurati legge ad essi ad una ad una, le quistioni formulate dal Presidente; e si procede quindi indistintamente sopra ciascuna d'esse a votazione segreta.

Terminata la votazione sulle quistioni proposte dal Presidente, il Capo dei giurati pone in deliberazione se vi sieno circostanze attenuanti.

una tale soluzione ci sembra fondata, perchè le circostanze attenuanti, essendo circostanze di fatto, debbano essere rimesse all'esame dei giudici del fatto.

Una quistione però di qualche importanza è quella di sapersi quale dei due sistemi debba essere preferito; o quello cioè che fissa caso per caso la pena da applicarsi nel concorso delle circostanze attenuanti, o quello che si limita a stabilire un principio generale ed una norma uguale per tutti i reati. Il primo sistema fu adottato dal Codice Francese e dal Belga e proposto da Haus, il secondo ammesso dal Codice Sardo.

Fra tutti i sistemi noi preferiamo sempre il più semplice, quando i risultati non sono d'alcun nocumento alla giustizia, e crediamo, che il sistema Piemontese sia preferibile all' altro. Col sistema Piemontese le circostanze attenuanti hanno sempre lo stesso valore, qualunque sia il misfatto o il delitto, che sarà stato commesso; si discenderà sempre della stessa maniera e nei reati più gravi, e nei meno gravi, un grado sempre. Ed è giustissima questa disposizione generale; i reati più gravi non devono godere d'una maggiore protezione; se fosse possibile proteggere alcun reato, sarebbe certo il più lieve, perchè presenta meno perversità degli altri; ma tutti devono essere considerati della stessa maniera. Mentre nel sistema Francese quest'uguaglianza non s'avvera, discendendosi in alcuni casi un grado, ed in altri due, e parificandosi altre pene, che sono servite di gradi in altri casi.

Una tale differenza di sistema poi promana dal difetto di gradazione, e dall'altro di scale discensive ed ascensive nel sistema penale Francese. Con le graduazioni e con le scale i sistemi si semplificano, ed i principi generali sono applicabili meglio; vantaggi tutti, de' quali godono i Codici italiani.

La teorica delle circostanze attenuanti, ove la legge dei giurati sarà ben concepita, è la più bella teorica, che si sia ritrovata per perfezionare i Codici penali, ed applicare equamente tutte le pene. I reati, per quanto possano sembrare

uguali tra loro; è impossibile che siano tali. Ora punire della stessa maniera reati diversi, è lo stesso che consumare un atto ingiusto, perchè quella data pena per uno di essi o è troppo dura o troppo mite; le circostanze attenuanti fanno disparire tale disuguaglianza, applicando ad ogni reato la giusta pena, che compete a ciascuno di essi.

A differenza delle scuse le circostanze attenuanti sono generali per tutti i reati; non sono prevedute in modo speciale dalla legge, ma rimesse al criterio morale dei giurati, i quali non sono tenuti d'altro, che di dichiararne l'esistenza, senza enumerarle o motivarle.

In quanto al posto, che quest'articolo deve occupare in un Codice, ci sembra che non abbiano colpito nel segno nè il legislatore Francese, nè il Sardo, collocandolo negli ultimi articoli dei loro Codici. Un tale articolo, che contiene una disposizione generale per tutti i reati, non può essere collocata che fra le disposizioni generali, come hanno fatto alcuni legislatori Alemanni: e così pure abbiamo fatto noi.

Le circostanze attenuanti saranno valutate nel grado, quando si tratta di contravvenzioni; ed è perciò che non ne abbiamo fatta parola.

CAPO VI.

Della reiterazione e della recidiva

SEZIONE I.

Della reiterazione

ART. LXXXIX.

S. m. N. 85.

ART. XC.

S. 107. N. m.

ART. XCI.

S. 108. e 109. N. 86.

ART. XCII.

S. 100. N. m.

ART. XCIII.

S. 111. N. m.

ART. XCIV.

S. m. N. m.

ART. XCV.

S. 112. N. 87.

ART. XCVI.

S. 113. N. m.

ART. XCVII.

S. 115. N. 88.

ART. XCVIII.

S. 116. N. m.

ART. XCIX.

S. 117. N. m.

La teorica della reiterazione non è stata accolta in tutti i Codici; alcuni, come il Francese, ne difettano interamente; ma però è questa una teorica, che presto o tardi dovrà occupare un posto in tutte le legislazioni.

Poichè la reiterazione ha punti di somiglianza con altre teoriche, è necessario, per non dar luogo ad errori, che fosse ben definita; ecco perchè abbiamo fatta precedere la definizione al disposto degli altri articoli.

La reiterazione ha molta somiglianza con la recidiva nella moltiplicazione dei reati, però ne differisce nella circostanza del tempo; v'è recidiva dietro una condanna definitiva, reiterazione prima; era dunque necessario fissare queste linee di separazione, perchè il concetto dell'una non fosse confuso con quello dell'altra. Ecco la ragione perchè abbiamo nella nostra definizione messe le parole *per lo quale non è stato ancora legalmente condannato*, ricavate dall'art. 85 del Codice Napolitano.

La reiterazione ha molta somiglianza pure coi reati connessi; faccia d'uopo fissarne pure la differenza. Non v'è sempre reiterazione, quando si commettono due o più misfatti, due o più delitti, due o più contravvenzioni; perchè qualche volta guardati nel loro complesso non presentano che un solo reato, quantunque ne presentino più d'uno guardati separatamente. La reiterazione si ha quando più reati debbono essere considerati isolatamente, perchè non possono unirsi per costituire un solo reato. La parola *reato* quindi è stata impiegata a precisare quest'idea. L'omicidio quando accompagna il furto, col quale ha un nesso intimo e diretto, non costituisce un reato separato; ma unito al furto forma un nuovo reato. In questo caso non v'è nè vi può essere reiterazione. Si dica lo stesso di molti altri casi, che la legge presenta. La giacitura delle parole, che abbiamo improntata dal Codice Napolitano, presenta nettamente l'idea, che l'un reato non debba aver nesso con l'altro. Perchè si rinvenga la reiterazione è necessario, che il giudice esamini prima tutti i reati complessivamente; li confronti così alle ipotesi della legge, ed ove non troverà alcuno articolo, che li contempra così riuniti, ed in modo da formare un solo reato, allora passerà alla teorica della reiterazione. Il reato quindi deve cercarsi prima nel comples-

so, e poscia nella segregazione, e così s'avrà nettamente l'idea della reiterazione.

Un'altra simiglianza si riavviene nel reato continuato. Siccome la semplice asportazione d'un'arma vietata costituisce un reato, si potrebbe credere che, verificata due o più volte tale asportazione, vi possa essere reiterazione; così pure per l'adulterio, pel furto consumato a varie riprese, per l'omicidio avvenuto con più colpi di fucile ecc. Una tale distinzione difficilmente può segnarsi con esattezza dal legislatore, fa d'uopo che se ne abbandoni ai magistrati l'esatta valutazione; però abbiamo data qualche norma, dalla quale il giudice non può allontanarsi. La giacitura delle parole mostra l'idea precisa e chiarissima, che i reati debbono essere distinti e separati. La parola *reato* presenta l'altra idea, che un reato si compone di tutti gli elementi, che lo informano; e fra questi v'è pure quello della ripetizione dello stesso atto.

La definizione formolata dal legislatore Napolitano presentava un dubbio, o almeno la giurisprudenza cercava trovarvelo, e la Corte Suprema di Napoli con arresto dei 29 dicembre 1822 riteneva: — « Che per darsi luogo alla reiterazione sia necessario, che tra un misfatto e l'altro vi sia « stato tanto intervallo di tempo, che abbia il primo almeno aperto l'adito ad un giudizio. » E per giustificare questa opinione, credeva avere rinvenuto lo spirito della legge; ritenendo che *il legislatore volle più aspramente punire l'abito contratto nel delinquere, anzicchè chi commettesse più delitti fra l'ebbrezza del furore in un atto stesso.* Questa opinione veniva accolta da qualche scrittore (1).

Questa teorica ci sembra mal fondata, ed è perciò che ci accingiamo a combatterla, per giustificare benanco la nostra definizione.

Chi commette un reato merita una punizione; chi ne commette due o più merita la stessa punizione di colui, che

(1) Roberti—Corso Completo di Diritto Penale, § 917 Testo e nota.

ne ha commesso un solo? Certo che no; e i difensori dell'opinione, che combattiamo, non opineranno certo diversamente. L'autore di due omicidi non può considerarsi della stessa maniera come l'autore d'un solo; il primo ha violato per ben due volte le leggi; ha prodotto il doppio del danno del secondo; è responsabile di due reati; merita una doppia punizione. Se è vero il principio, com'è indubitato, che niun reato deve rimanere impunito, il reo di due reati deve subire una doppia punizione. Ad ogni azione, caratterizzata reato dalla legge, corrisponde una pena; se questa azione adunque è commessa per ben due volte, devono corrispondervi due pene e non una. Ecco il principio cardinale sul quale si basa la teorica della reiterazione.

Se questo principio è, come ci sembra, chiaramente dimostrato, ne siegue che è falso quello, che fonda la teorica della reiterazione nell'abito contratto nel delinquere. Ed in vero per riavere l'abitudine non sono sufficienti due soli fatti; è necessario un numero maggiore d'atti, perchè l'abitudine possa dirsi contratta. Puniremo con la morte, secondo l'art. 136 delle leggi Napolitane, colui che somministra albergo, luogo di riunione o di ricovero alle bande armate per ben due volte? Sarebbe questa l'abitudine, che la legge così severamente punisce? Si può dire adunque che colui, che commette due soli reati, ha contratta l'abitudine di delinquere? Se questi reati poi sono di sangue, e sono stati provocati, si potrà dire, che vi è abitudine?

Ma l'abitudine porterebbe ad un aumento di pena, ed invece nella reiterazione, quando non v'è proporzione tra il reato e la pena, v'è diminuzione sempre. Alla prova con le stesse leggi Napolitane.

Il reiteratore di due misfatti è punito col massimo della pena, che corrisponde al reato più grave (Art. 86.) Supponghiamo che i due misfatti fossero due omicidi volontari; la pena di ciascuno d'essi sarebbe per lo meno d'anni venticinque di ferri; cumulandosi s'avrebbe l'applicazione della pena per anni cinquanta; e noi contempliamo il caso

in cui nell'uno e nell'altro reato s'applicasse il minimo della pena, mentre potrebbe infliggersi per ciascuno di essi il massimo del grado, che nel cumulo porterebbe ad anni sessanta. Ed intanto la legge come punisce? Col massimo della pena, cioè con anni trenta di ferri; dunque venti o trenta anni di meno. Ov'è dunque in tal caso l'exasperamento della pena?

Esaminiamo da un altro punto di veduta la falsità di tale opinione.

È necessario, dicono i sostenitori di quell'opinione, che vi sia stato tanto intervallo di tempo, che abbia il primo (reato) aperto l'adito ad un giudizio. Il giudizio può aprirsi sul momento stesso, quando si accorre subito a chiamare l'uffiziale di polizia giudiziaria. Ebbene se dopo una ora o due si commette un altro reato, non v'è sempre allora l'ebbrezza del furore? Si può dire che questa esiste solamente, finchè il reo è sul luogo dell'avvenimento, e che svanisce appena se ne allontana? Non sarebbe questo un cavillo indegno d'un giureconsulto?

Ma perchè il secondo reato non vada sottoposto a pena, o non serva d'elemento per aggravare la pena del primo, è necessario stabilire, che non costituisce reato; perchè fino a quando la seconda azione è punita dalle leggi, non puoi sottrarla alla pena meritata. Ora l'ebbrezza del furore è una causa, che i legislatori hanno ammessa o possano ammettere come giustificante? Nessuno l'ha pensato, anzi nemmeno è stata considerata come causa di scusa. Ed in vero sarebbe orribile presentare come tale una causa immorale, malvagia e disonorante. L'ebbrezza del furore non acceca l'intelletto; il delinquente conosce sempre quello che fa, o v'è una ragione che lo determina a quell'atto, ragione trista, perversa, ma ragione sempre. Un legislatore, che stabilisse questo principio, degraderebbe la legge, e darebbe campo a tristissime e funestissime conseguenze.

Ecco adunque perchè noi nella nostra definizione abbiamo aggiunte le parole *commette in qualunque tempo*.

Il Codice Napolitano contempla tre specie di reiterazione quella di misfatti cioè, quella di delitti e quella di contravvenzioni. Noi seguendo le orme del Codice Sardo, abbiamo ammesso quell' altra di misfatti e delitti. Bisogna essere giusti non indulgenti coi rei; perchè si tratta con troppa dolcezza un reo di misfatti e delitti, quando non si fa conto veruno del delitto, e si applica solamente la pena del misfatto. Ecco adunque perchè alle definizioni particolari del Codice Napolitano, abbiamo sostituita una definizione generale, facendo uso della parola *reato* invece di quelle di *misfatto*, *delitto* o *contravvenzione*.

Dopo queste idee cardinali, passiamo allo svolgimento degli altri principi.

Qualè la pena del reiteratore?

Il Codice Sardo ed il Napolitano adottano gli stessi principi generali cioè:

1. Assorbimento ed aumento di pena nei misfatti;
2. Cumulazione di pene nei delitti e nelle contravvenzioni.

Se la reiterazione è la stessa nei misfatti, nei delitti o nelle contravvenzioni, unico dev' essere il principio regolatore della pena. E per rinvenire questo principio fa d' uopo ricercare la soluzione del seguente quesito:

I reati posteriori servono di circostanze aggravanti al primo, oppure devono essere considerati come reati *sui generis*?

Quando il reato posteriore è circostanza aggravante del primo, non v'è più allora reiterazione; avremo reati connessi o un reato complesso, come vorrà chiamarsi, ma non avremo reiterazione; per rinvenire la quale, è necessario stabilire, che i reati commessi da un individuo, costituiscono reati diversi. Se è così, i reati posteriori non sono circostanze aggravanti del primo; non essendo circostanze aggravanti, devono essere puniti separatamente, e con la pena fulminata dalla legge; dovendo essere puniti separatamente, il principio d'adottarsi adunque è la cumulazione e non mai l'assorbimento. E che questo principio dev'esser

quello della cumulazione, risulta dall'osservazione seguente.

Se i due reati fossero commessi da due individui, non si applicherebbe la stessa pena ad ognuno d'essi? Così p: e: supponghiamo che si trattasse di due omicidi volontari, non s'infliggerebbero venticinque anni di ferri per uno per lo meno, secondo le leggi Napolitane? Ma perchè sono state commesse da un solo individuo, cangiano forse natura, diminuiscono d'intensità, invece di rendersi più gravi, come dovrebbe essere, per l'antecedenza d' un altro reato? Non è forse lo stesso per molti reati il principio, che fa aggravare la pena pei recidivi? È necessaria forse sempre una condanna, per farci conoscere la malvagità d'animo di un delinquente, per avvertire costui, che l'azione, che ha commesso, e quella che posteriormente commette, sono riprovate dalla morale, e punite dalle leggi? Ma siccome manca nei reiteratori l'espiazione della pena del primo reato, espiazione che dovrebbe ridarli allo adempimento dei propri doveri, e con tutto ciò tornano sempre a delinquere, così la pena non s'aumenta, ma rimane sempre la stessa. Ma perchè non s'aumenta, ne consegue che dev'essere diminuita, anzi assorbita dalla pena del reato più grave?

Ma se questo principio dell'assorbimento si crede giusto, perchè non s' applica benanco ai delitti ed alle contravvenzioni? Perchè si deve essere severi in questi, e miti in quelli? I reati più gravi devono formare oggetto d' indulgenza, e quelli meno gravi di severità? Si è più malvagi forse, quando si commette un reato di poco momento, e meno malvagi quando se ne commette uno grave? La contraddizione è chiarissima; o cumulazione per tutti, o assorbimento per tutti; non avvi via di mezzo, se si vuole essere giusti. Ed è perciò che noi, salve le eccezioni che svilupperemo, abbiamo adottato il principio della cumulazione.

Il principio della cumulazione però soffre qualche eccezione e qualche limitazione.

La prima eccezione si fonda sulla natura della pena, che corrisponde al reato più grave, o meglio sulla incompatibi-

lità di più pene tra esse. La morte ed il carcere penitenziale a vita non soffrono concorso d'alcuna altra pena; quando s'applica quindi la prima o la seconda, ogni altra pena è inutile, perchè o l'una o l'altra, per dir così, le comprendono tutte in se stesse.

La limitazione si fonda sul principio che le pene d'un ordine di giustizia non diventino d'un altro ordine per troppo aumentarle; e che le temporanee non si mutino in perpetue.

Per ben comprendere questo principio è necessario scendere a qualche sviluppo.

Due sono stati i sistemi seguiti finora nella punizione dei reiteratori; aumento nella pena corrispondente al reato più grave, senza poter salire ad altra pena, ed aumento a poter salire a pena diversa; il primo è stato adottato dal Codice Sardo, il secondo dalle leggi Napolitane. Noi abbiamo seguito il primo, perchè il secondo ci è sembrato molto difettoso.

Non è lecito ad alcun legislatore fulminare una pena diversa di quella, che i due o più reati hanno attirato sul capo del delinquente. Ogni pena deve corrispondere alla natura del reato commesso, nè puossi applicarne una diversa per la consumazione di due o più reati del genere stesso. Puossi recedere da questo principio, ma solamente, allora quando i due o più reati non costituiscono che un solo reato; allora e solamente allora puossi applicare una pena diversa di quella che la legge fulmina per quei reati considerati isolatamente. Ma questa stessa eccezione non è che la conferma del principio, perchè, quando i reati non costituiscono tutti un reato, la pena non può essere che quella solamente, che a ciascun di essi separatamente appartiene; sarà raddoppiata, triplicata, ma sempre quella pena. Ed invero se quei due o tre reati fossero stati commessi da due o tre individui separatamente, non s'applicherebbe loro che quella pena, che fulmina la legge. Cambiano forse natura, perchè sono commessi da un solo individuo? Sono diverse le cause,

che spinsero il delinquente alla consumazione degli stessi; nessun legame conservano tra loro, e tranne l'accidentalità della persona del delinquente, che forma per essi un centro comune, nulla è comune tra gli stessi; accidentalità che non può giustificare un cambiamento di pena.

Falso adunque ed ingiusto è il principio professato dal Codice Napolitano contro il reiteratore di più di due misfatti; falso se si considera in sè stesso, come abbiamo veduto, falso se si considera relativamente. Aggiungiamo in appoggio del primo errore, che ove la pena del reato più grave sarà quella del quarto grado dei ferri, si può salire, anzi si deve salire per disposizione di quella legge alla pena perpetua dell'ergastolo. Ora quale rassomiglianza si troverà mai tra una pena perpetua ed una temporanea? Non si frappona tra le stesse un abisso, ed un abisso tale che non puossi sormontare per siffatto motivo? È vero che non puossi salire sino alla morte, ma dalla relegazione si passa alla reclusione, da questa ai ferri, dai ferri all'ergastolo.

È falso poi relativamente, perchè questo principio, applicato nei misfatti, è trasandato nei delitti e nelle contravvenzioni, anche quando si tratterebbe di salire ad una pena dello stesso ordine di giustizia. Ma la condanna di questo sistema non è nel Codice stesso che l'adotta? Se è giusto, perchè non estenderlo a tutti i casi? Se ingiusto, perchè applicarlo solamente ai misfatti?

Ma se non puossi mutar pena per la sola ragione, che uno stesso individuo ha commesso due o più reati, non ne siegue però, che puossi aumentare illimitatamente la pena incorsa. Se non si può giungere direttamente ad una pena diversa, non vi si può giungere nemmeno indirettamente. Giusto è il principio di cumulare le pene, ma se si cumulano troppo, non si giunge per via indiretta al cambiamento di pena? Se un colpevole di tre omicidi volontari deve subire cumulate le tre pene, non giungeremo indirettamente alla pena perpetua? Può un individuo giunge-

re ad espiare settantacinque anni di pena, che gli si dovrebbero infliggere per i tre omicidi? Il principio della cumulazione adunque soffre in questi casi una eccezione.

Le stesse ragioni, che valgono pei misfatti, valgono pure pei delitti e per le contravvenzioni, quindi la stessa limitazione, proporzionata sempre all'ordine di giustizia, deve aver luogo pure pei delitti e per le contravvenzioni. E così abbiamo fatto. Pei misfatti non puossi aumentare più di dieci il numero degli anni, incorsi per le pene dello stesso genere o di genere diverso; pei delitti e per le contravvenzioni non puossi aumentare più del doppio il massimo della pena corrispondente al reato più grave.

Finora abbiamo parlato delle tre specie di reiterazione; ci resta a far parola della quarta, di quella cioè di misfatti, delitti e contravvenzioni.

Il Codice Napolitano non la prevede, e quindi implicitamente riconosce il principio, che la pena del misfatto assorbe tutte le altre inferiori; principio professato dal Codice Sardo, e da noi pure ammesso. Il Codice Sardo però prevede il caso in cui un delinquente, punibile coi lavori forzati, con la reclusione o con la relegazione, è incorso pure in una pena correzionale, importante tre, o più anni di carcere. Allora vuole, che si aumenti la pena criminale, ma non più della metà della pena correzionale incorsa.

Noi non abbiamo adottato per esteso questo principio, perchè ci è sembrato un po' duro, e perchè è meglio lasciare al magistrato la facoltà di poterlo apprezzare da per se stesso, valutandolo nella latitudine del grado della pena incorsa. Il solo caso, che abbiamo preveduto, e che era necessario prevedersi, è quello in cui la pena criminale incorsa dal colpevole è la relegazione, e la correzionale il terzo grado del carcere penitenziare correzionale.

La pena della relegazione, com'è stata da noi concepita, e secondo il Codice Napolitano, s'espia in un'isola del regno per dovervisi il condannato trattener libero per tutto il tempo della condanna. Questa pena, che ci è sembrata

un anello di giusta e proporzionata gradazione tra le pene correzionali e le criminali, quantunque è grave per ragione della sua durata, e per le conseguenze, che seco trascina, pure è una pena dolce riguardo al modo della espiazione. Su questo caso quindi non vi era giustizia applicare la sola pena criminale, quando si era incorsi pure nel terzo grado del carcere penitenziale correzionale. Però non abbiamo creduto fissare altro limite al magistrato, che quello di non potere applicare il minimo del grado, per non costringerlo ad una condanna dura e severa.

Non potevano prevedersi altri casi di reiterazione, perchè nelle pene criminali non si fa conto dei mesi ma degli anni; e dinanzi a questi i mesi scompaiono.

Un'ultima disposizione generale, che riguarda tutte le specie di reiterazione, è quella che stabilisce, che le pene aggiunte al genere di pena incorsa cioè le accessorie s' applicheranno sempre. La giustizia di questa disposizione ci sembra oltremodo chiarissima. Se quando si commette un solo reato, le pene accessorie si applicano sempre, è naturale e rigorosa la conseguenza, che s' applicheranno sempre, anche quando si commettono due o più reati. È vero, che una tale disposizione, che abbiamo impropriamente dal Codice Sardo, è implicita nella natura delle pene accessorie; tuttavia potendo dar luogo a qualche dubbio, e dovendo il legislatore, per quanto è possibile, prevenire e rescare tutti i dubbi, noi abbiamo creduto seguire l'esempio del Codice Rattazzi, ammettendola nel nostro progetto.

Fissati così i principi generali della reiterazione, scendiamo ora all'esame delle disposizioni particolari.

La prima disposizione riguarda l'interdizione, la quale sarà applicata sempre senza riduzione, qualunque possa essere la sua durata. Se per le altre pene criminali abbiamo creduto giusto stabilire un termine, oltre il quale non è permesso al magistrato inoltrarsi, per l'interdizione questo termine ci è sembrato troppo dolce per la natura di questa pena.

L'interdizione non è pena afflittiva o pecuniaria; ma bensì è una pena morale, che s'incomincia ad espriarsi, propriamente parlando, dopo l'espiazione delle pene afflittive; perchè durante quel tempo, si pronunzi oppur no, l'interdizione è implicita, perchè non può esercitarsi un impiego, una carica, un ufficio publico, ecc. nel luogo stesso dell'espiazione della pena cioè nel carcere o altrove. D'altronde poi, potendo questa pena espriarsi contemporaneamente con tutte le altre, ne siegue che l'inconveniente avvertito per quelle, è impossibile che si verifichi per questa; perchè il numero d'anni non s'altera per nulla, rimanendo sempre quello stesso, che sarà stabilito per l'interdizione. S'aggiunga a dippiù che, secondo il nostro sistema, avendo ridotta questa pena da perpetua a temporanea, qualunque disposizione restrittiva v'aggiungeremo, è sempre un passo dippiù, che abbiamo fatto verso la temporaneità delle pene.

Qui nasceva un dubbio: se l'interdizione, applicata come pena principale, non oltrepassa il numero d'anni fissato per la pena criminale, nella quale è incorso lo stesso individuo, facendola espriarsi contemporaneamente alla criminale, non ne sorge l'inconveniente, che l'interdizione termina prima di qualunque altra pena?

Ecco come questo dubbio è stato sciolto da noi.

L'interdizione è pena accessoria di tutte le pene criminali; quando siegue una pena temporanea, dev'essere sempre applicata in un numero d'anni maggiore della principale. Ora l'interdizione, applicata come pena principale, si cumulerà a quella accessoria inflitta come accessoria, e così s'eviterà l'inconveniente proposto. Questo cumolo però non sarà indefinito, ed abbiamo messo qui una limitazione, oltre la quale non è lecito inoltrarsi. Questa limitazione è il massimo, stabilito per la interdizione; quindi il suo termine ultimo è d'anni trentadue.

Era necessario prevedere un caso, cioè quando più reati importerebbero unicamente la pena della interdizione. Partendo dal principio della cumolazione, ci s'avrebbe potuto

dire: ma cumulando sempre, non si giunge a snaturare la pena, riducendola perpetua indirettamente? A questa difficoltà abbiamo risposto col fissare il termine ultimo, fin dove può giungere la cumulazione.

Questa disposizione era necessaria nel nostro sistema, per essere l'interdizione ridotta temporanea da noi; mentre nel Codice Sardo, come pure nel Napolitano, essendo perpetua, assorbiva tutte le altre condanne per interdizione.

E qui ancora una disposizione tutta particolare, che abbiamo ricavata dal Codice Sardo, e che ci è sembrata giusta; l'interdizione cioè deve applicarsi sempre nel concorso benanco delle pene correzionali; l'interdizione non è di natura tale da potere assorbire alcuna pena correzionale, essa quindi dev'essere simultaneamente applicata.

Il nostro art. 96 corrisponde all' art. 113 del Codice Sardo, meno l'alea, che riguarda il caso in cui più delitti importano la pena del confino e dell'esilio locale. In questo caso il Codice Sardo applica la sola pena del confino, aumentata però per un tempo uguale alla metà di quello, per cui dovrebbe essere applicata l'altra pena. Quest'alea importa una transazione; mentre da un canto la pena dell'esilio locale è ridotta alla metà, dall'altro canto però questa metà si converte in confino. È vero che il condannato guadagna nel tempo, ma perde nella natura della pena, perchè nel confino è obbligato ad espiare la pena nel luogo destinato dal giudice, mentre nell'esilio locale il luogo è scelto dallo stesso condannato. Noi non amiamo queste transazioni, che offendono sempre il principio della giustizia, e ledono i dritti degli stessi delinquenti. Egli è vero, che costoro con questa riduzione di pena potrebbero contentarsi della transazione; ma ve ne possono essere alcuni, che amano meglio espiare la pena in quel luogo, che credono migliore, e non espiarla là dove il magistrato ha stabilito; perchè la pena potrebbe rendersi troppo dura per ragion d'interessi, di località, e di tante altre circostanze, che l'individuo solo conosce e valuta.

Il Codice Sardo nel suo art. 114 prevede il caso, in cui la pena del carcere venga in concorso col confino o con lo esilio locale, allora quando la pena del carcere sarà applicata per un tempo maggiore di tre anni, s'avrà riguardo a tal circostanza per diminuire la durata del confino o dell'esilio locale. Noi non abbiamo accolta una tale disposizione, perchè non ci sembra fondata sopra alcun principio di giustizia. Può essere un giusto motivo di diminuire la durata d'una pena la considerazione, che è stata applicata al reo un'altra pena più grave? Quando s'applica una pena più grave è segno, che il colpevole l'ha meritata; ora se quella pena è giusta, come può servire d'attenuante d'una altra pena? S'accordi piuttosto maggiore benignità nella valutazione dei fatti, s'ammettano maggiori scuse, se si vuole, si lasci illimitata la sfera delle circostanze attenuanti, ma non si alteri la pena per circostanze, che invece di addolcirla, dovrebbero renderla più grave. Quando un individuo si rende colpevole di più reati, comincia ad abituarsi a disprezzare la legge; ora quest'individuo, se non vedrà inasprita la sua pena, non dovrà vederla addolcita per un motivo irragionevole, non avente alcuna relazione coi fatti costitutivi del reato.

Un'ultima disposizione riguarda il caso, in cui dopo una condanna a pena temporanea si scuopre altro reato commesso dal condannato anteriormente alla sentenza. Che si farà allora? Il Codice Napolitano è muto su tal riguardo. Ma è un caso, che bisogna prevedersi. Nel silenzio della legge si potrebbe ritenere vietato ogni ulteriore procedimento; ma non sarebbe questa allora una rilassatezza imperdonabile, specialmente poi quando il reato a giudicarsi è più grave di quello o di quelli giudicati?

Facea d'uopo quindi prevedere questo caso, e noi abbiamo adottato l'art. 117 del Codice Sardo, meno l'alinea, che non poteva adottarsi da noi, essendo diverso il sistema da noi proposto, perchè quell'alinea sta bene nella teoria dell'assorbimento e non mai in quella della cumulazione.

Però in quest'ultimo sistema era necessario prevedere il caso, in cui tutte le pene cumulate eccederebbero i confini stabiliti negli articoli precedenti. Può accadere che il secondo reato sia più grave del primo, e che le due o più pene cumulate dovrebbero essere sottoposte ad una riduzione; la riduzione, secondo il principio da noi professato, deve aver luogo nella pena meno grave. Ma se questa fosse interamente o in gran parte espiata, in modo che l'intera riduzione non potrebbe verificarsi, che si farà allora? E noi abbiamo risposto a questa domanda col prescrivere, che la riduzione avrà luogo allora nella pena più grave.

ART. C.

S. 128.

N. 89.

Le amnistie o indulti, come vogliono chiamarsi, sono un gran bene e qualche volta una necessità, quando sono applicate opportunamente e saviamente. L'ex-Governo delle Due Sicilie, affettando popolarità, e volendo mostrar generoso il suo Principe, ci regalava quasi anno per anno grazie ed indulti; il parto della regina, il giorno onomastico o il natalizio del re o dell'erede del trono erano con atti di simil natura celebrati; quel padre amoroso godeva nel lasciare impuniti i reati, e nel ridurre considerevolmente la pena a coloro, che l'avevano meritata; e spesso accadeva, che di diciannove o di venticinque anni di ferri difficilmente se n'espriava una metà. Che ne conseguiva da ciò? Scontento e timore nei buoni, letizia e depravazione nei tristi, quindi nuovi reati. Il danno maggiore poi proveniva dall'ammistiar quei reati, per l'esercizio dell'azione penale dei quali era necessaria l'istanza privata. I querelanti e gli offesi difficilmente vedevano puniti i loro offensori, perchè o nel tempo della istruzione delle prove, o in quello della discussione, o nell'altro dell'appello o nell'ultimo in fine del ricorso quasi sempre sopravveniva un'amnistia; e quella provvida legge, che risolve al querelante la facoltà

di dimandare la punizione, o di perdonare il colpevole, veniva quasi sempre usurpata dal potere sovrano, che s'arrogava un dritto, che per nessun riguardo gli conveniva. Il colpevole quindi, liberato per effetto dell' amnistia, proseguiva a disprezzare e ad insultare i suoi querelanti, e costoro, offesi e senza speranza di potere ottenere giustizia, nutrivano odio accanito contro il delinquente, e spesso se ne vendicavano da per loro stessi, uccidendo financo i loro avversari. Che cos'è se non un gran danno sociale questo sciupò d'amnistia? Esercitato quindi inconsideratamente, questo potere produce i più perniciosi effetti, tramutandosi in cancrena sociale; mentre applicato ed esercitato opportunamente, produce benefici effetti, calma le agitazioni, libera gli illusi, i sedotti, gl' infelici, non sottraendo ai fulmini della giustizia i veri e malvagi colpevoli, i capi esecutori ed i capi organizzatori del reato. Quest' indulti non devono applicarsi mai che in quei reati, che compromettono tutta intera una popolazione o una gran parte di essa ed in altri casi consimili, senza doverne anzi senza poterne far uso mai in quei reati, pei quali si procede sempre dietro l'istanza della parte privata.

Dopo questa digressione, che abbiamo creduta necessaria per il continuato abuso, che d' un tal potere si faceva nell'ex-regno delle Due Sicilie, scendiamo ora alla giustificazione dell'articolo da noi proposto, nella redazione del quale abbiamo seguita la formola del Codice Napolitano, perchè ci è sembrata molto assai migliore di quella del Sardo.

L' indulto o amnistia arresta il procedimento, e salva l' imputato dal giudizio e dalla condanna. Ma deve arrestarlo sempre, deve sempre salvarlo, qualunque azione commetterà in avvenire?

L' amnistia sarà un mezzo di difesa, che non potrà abbattersi mai, che resterà incrollabile sempre, qualunque sarà per essere la condotta dell' amnistiato? No, hanno detto i legislatori italiani. Chi, dopo aver goduto l' indulto, commette nuovi reati, è immeritevole di qualunque considerazione;

e l'amnistia allora si avrà come non data; ed il colpevole sarà considerato quale reiteratore; ma ove la prescrizione, già s'intende, non siasi compiuta, perchè allora ogni procedimento non potrebbe aver luogo per le considerazioni, che abbiamo premesse.

Il rinvivamento però non potrà aver luogo che secondo le regole della reiterazione: quindi nel caso in cui si verifichi uno dei quattro casi, dei quali abbiamo fatta parola, reiterazione cioè di misfatti, reiterazione mista di misfatti e delitti, reiterazione di delitti, reiterazione di contravvenzioni. Non vi sarebbe giustizia, quando una contravvenzione potesse far rinvivere un delitto od un misfatto. Ecco adunque qual'è il senso delle parole *ai termini degli articoli precedenti*.

La redazione adottata dal Codice Sardo non ci è sembrata esatta, perchè la parola *genere*, della quale vi si fa uso, non ha un significato preciso e netto. Se però, come sembra, questa parola significhi ordine di giustizia, talmente che debbano considerarsi tutte dello stesso genere le pene criminali, d'un genere diverso tutte le correzionali, e così di quelle di polizia, si va ad inciampare in un sistema, che incontra la generale disapprovazione, perchè ingiusto e severissimo. Questo sistema, così concepito e così spiegato, trascina al rinvivamento del primo delitto o del primo misfatto, anche quando il reato, che si commette, costituisca una contravvenzione. Simile disposizione fu emanata dal governo Borbonico quando nel 1849 per la sventura dei popoli fu ripristinato nella Sicilia. Allora amnistio tutti i reati, commessi durante il periodo della rivoluzione; ma decretò, che i delitti ed i misfatti sarebbero rinvivati anche da una contravvenzione. L'indignazione generale, provocata da tale ingiusta condizione, giunse a tal punto, che penetrò financo nelle aule delle Corti Criminali, le quali, atterrite dalle conseguenze tristissime, che trascinava seco questa legge così ingiusta, cercarono, e rinvennero quasi sempre, anche a costo di pronunziare l'impunità, delle misure evasive, che impedirono l'applicazione di quella legge.

Lo stesso Governo Borbonico, convinto pure della stragrande severità di quella legge, volle in certo modo mitigarla; ed ai Procuratori Generali, che elevarono dei dubbi, rispose che *gli amnistiati di qualunque reato perdono i benefici effetti della Sovrana amnistia se commettono nuovo misfatto o delitto* (1).

(1) Crediamo utile riportare, per lo schiarimento del testo, i documenti ivi menzionati.

Amnistia del 7 Maggio 1849.

S. M. vuole però essenzialmente che quest'amnistia si abbia come non data, e non avvenuta per coloro, i quali torneranno a delinquere. Rientrano dunque tutti alle loro case sicuri e tranquilli, attendano ai loro antichi uffizi, vivano da fedeli sudditi e da onesta gente, e non abbiano più nulla a temere sotto la parola del sovrano perdono. Ma se almeno commetterà novello reato, allora alla nuova pena vi si dovrà congiungere quella, che dovea espriare. Il che ecc.

Firmato—SATRIANO

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

presso

*Il Luogotenente Generale nei Reali Domini
al di là del Faro*

Dipartimento di Grazia e Giustizia—Affari penali

Palermo 20 Novembre 1849.

SIGNORI

Nell'applicazione della generale amnistia del 7 maggio 1849 taluni Procuratori Generali presso le gran Corti Criminali hanno elevato i dubbi seguenti:

1. Se qualunque nuovo reato in generale faccia rivivere i reati amnistiati, e se giusta i principii delle leggi penali sulla reiterazione

E se una tale disposizione non era tollerabile in un governo dispotico, potrà tollerarsi in uno Stato Costituzionale?
Ma bisogna esser giusti; le conseguenze, che trascina se-

l'amnistiato di misfatto perda il beneficio dell'amnistia, commettendo nuovo misfatto; l'amnistiato di delitto, se incorra in nuovo delitto, e quello di contravvenzione se ricade in contravvenzione novella;

(Il secondo ed il terzo non riguardano il nostro esame)

Per la soluzione dei suddetti dubbi, io, tenuti presenti lo avviso della Commissione Consultiva di giustizia, e le sovrane intenzioni di S. M. il Re, ho considerato:

Essere la pubblica utilità la vera misura delle pene e delle indulgenze; non ricordare la storia un' amnistia così generale come quella del 7 maggio 1849 e quindi non potersi ad essa applicare le regole comuni ed i principii generali del dritto, ma doversi piuttosto seguire lo scopo, che il legislatore si prefisse: essere stato volere di S. M. nell'accordare un perdono senza limiti tanto agli imputati di reato, che ai condannati di restituire alla società individui, cui la rimembranza del passato avesse potuto servire di freno all'avvenire, e la di cui esemplare condotta nel sentiero dell'onore avesse potuto destare la comune fiducia ed alimentare la bella speranza di vedere accrescere la floridezza di quest'Isola da tanti mali travagliata, ridonando al paese buoni cittadini, braccia laboriose alla campagna, pace e consolazione alle famiglie.

Se gli amnistiati però lungi di corrispondere alla generosità sovrana tornassero a lordarsi di nuove colpe, allora chiaro addimostrerebbero essere dessi abituati a delinquere ed incapaci di emenda, volere rinunziare alla libertà e ritornare a quella pena, che solo per fatto loro e per la prava loro volontà si riproduce.

In veduta di tali considerazioni, facendo uso dei poteri da S. M. concedutimi, vengo a dichiarare quanto siegue:

1. Gli amnistiati di qualunque reato perdono i benefici della Sovrana Amnistia se commettono nuovo misfatto o delitto, e quindi per gli imputati si ravviva l'azione amnistiata, e per i condannati sarà aggiunta alla pena del novello misfatto o delitto la pena primitiva se non erano cominciata l'esecuzione, ed il rimanente se in parte era stata espiata;

Partecipo alle SS. LL. questa mia determinazione per loro intelligenza ed uso corrispondente.

Il Generale in Capo
Luogotenente Generale interino
Firmato—PRINCIPE DI SATHIANO

Ai sette Procuratori Generali presso le gran Corti Criminali di Sicilia.

co la legge Sarda sono immensamente minori di quelle, che trascina la legge Borbonica. Questa voleva la rigorosa applicazione di principi severissimi; mentre quella si limita a punire unicamente il nuovo reato, con l'accrescimento di uno a due gradi in vista del primo.

Il sistema però del Codice Sardo pecca da un canto di severità, dall'altro di rilassatezza. V'è severità nel caso, del quale abbiamo parlato finora; v'è rilassatezza in un altro caso quello cioè della reiterazione mista. Allora non v'è ravvivamento, ma la pena del delitto sarà aumentata da uno a due gradi. Ma perchè questi riguardi al colpevole? Perchè tanta dolcezza nella punizione d'un colpevole, che, disprezzando la legge e la generosità del Principe, scende a nuovi reati? Invece di rinchiudersi nello stretto adempimento dei propri doveri, e doventar modello di cittadini, il colpevole, che trascende a nuovi reati, non merita il rigore della legge? Nè possonsi mettere nella stessa linea la contravvenzione ed il delitto; v'è un grande intervallo, che li separa, e l'immoralità, che in quest'ultimo si rinviene, non si trova affatto nella prima.

Secondo il nostro sistema la rinunzia all'istanza producendo, nei casi espressamente determinati dalla legge, gli stessi effetti dell'amnistia, dev' essere regolata dalle stesse disposizioni. Quindi seguendo l'esempio del Codice Napolitano, l'abbiamo compresa nello stesso articolo. Il Codice Sardo però ne ha fatto un articolo separato, che, nel modo com'è stato redatto, non può sfuggire al seguente dilemma: o la disposizione, che vi si volle comprendere, è ingiusta o mal formolata.

È giusto riportare l'articolo per esteso.

Art. 130 c Nei casi dalla legge espressamente indicati, e in cui ad istanza della parte privata gli effetti della condanna già intervenuta sieno cessati, si osserverà la regola stabilita nell'art. 128 2.

Dalla lettura di quest'articolo sorge il dubbio seguente: questa disposizione ha luogo soltanto nel caso d'una con-

danna, o pure in tutti quei casi nei quali la rinunzia arre-
sta ogni procedimento cioè anche prima della condanna?

Dall'uso delle parole *condanna già intervenuta*, se ne deduce apertamente, che quel solo è il caso contemplato; or siccome la remissione dopo una condanna, per concorde disposizione dei due Codici Italiani e d' altri stranieri, non può aver luogo che nel caso d'adulterio e di concubinato, così fa d' uopo conchiuderne, che quest' articolo prevede questi due casi solamente.

Ma riflettendo poi che non v'è ragione alcuna per essere più severi in questi casi soli che in tutti gli altri; che anzi in questi il legislatore dovrebbe mostrarsi sempre meno severo, per promuovere ed ottenere la riconciliazione degli sposi e delle parti; riflettendo che la rinunzia ora produce gli stessi effetti dell'amnistia, perchè tronca il procedimento, ed ora quelli della grazia perchè impedisce gli effetti della condanna; e quindi ora dovrebbe essere regolata con le disposizioni relative alla reiterazione ed ora con quelle relative alla recidiva, se ne conchiude che i casi tutti della rinunzia dovrebbero essere compresi in questa disposizione.

Quindi o è ingiusta, perchè contempla quel caso solo, escludendone gli altri, o è mal formolata, perchè questa inclusione non risulta dalla lettera della legge.

La redazione quindi del Codice Napolitano ci è sembrata migliore, o perchè include tutti i casi, e perchè ne esclude quello, pel quale la severità del legislatore sarebbe oltremodo perniziosa.

SEZIONE II.

Della recidiva

ART. CI.
S. 118. N. 78.

ART. CII.
S. m. N. m.

ART. CIII.
S. 119. N. 81.

ART. CIV.
S. 120. N. 81.

ART. CV.
S. 121. N. m.

ART. CVI.
S. 122. N. 79.

ART. CVII.
S. 123. N. 82.

ART. CVIII.
S. 123. e 124. N. 83.

ART. CIX.
S. 688. N. 84.

ART. CX.
S. m. N. m.

ART. CXI.
S. m. N. m.

ART. CXII.
S. m. N. 80. 82.

ART. CXIII.
S. 127. N. m.

Come nella reiterazione era necessario anche nella recidiva far precedere la definizione.

Pochi Codici fra i quali il Napolitano promettono una

definizione generale della recidiva ; gli altri come il Francese, il Belga, quello dei Paesi Bassi, il Sardo non che lo stesso progetto di Haus non hanno che definizioni particolari per ogni specie di recidiva. Il sistema, che noi abbiamo seguito, è quello del Codice Napolitano; il principio cardinale della recidiva è comune a tutte le specie diverse, quindi una dev'essere la definizione, perchè una tale teorica si renda semplice ed esatta.

Due idee consacra il Codice Napolitano nella sua definizione cioè:

1. L'esistenza d'un primo reato seguito da una condanna irrevocabile;

2. L'esistenza d'un secondo reato.

Questa definizione esatta nella sua generalità è difettosa nel Dritto positivo, perchè lascia irresoluta una quistione, che ha resa scissa la giurisprudenza cioè: v'è recidiva quando il primo reato è stato commesso fuori il regno? Quistione è questa di grave importanza, che un nuovo Codice deve prevedere e risolvere. E questo difetto è comune a tutte le legislazioni ; il Codice Sardo stesso del 1859 non l'ha neppure risolta.

Stolliamo gli argomenti delle due opposte opinioni, e vediamo a quale risultato ci meneranno.

Coloro che sostengono la negativa, si poggiano sui riflessi seguenti: che vi sono cioè delle azioni caratterizzate criminose in un paese e virtuose in un altro; in uno repute misfatti ed in altro delitti.

Questi argomenti, invece di convalidare il principio, in appoggio del quale sono invocati, non tendono che a distruggerlo, presentando solamente delle eccezioni invece di casi generali; perchè da tali argomenti se ne cava la rigorosa illazione, che v'è recidiva cioè quando le stesse azioni negli Stati diversi sono puniti dello stesso modo, e quando le azioni criminose nell'uno sono pure criminose nell'altro Stato. La quistione adunque dietro tali premesse non dovb-

be ridursi ad altro che alla seguente cioè: se debbano oppur no aver luogo delle eccezioni.

Ed in vero chi potrebbe sostenere, che un omicida, un ladro, un assassino non dev'esser tenuto della recidiva, sol perchè commette un nuovo reato in uno Stato diverso? Non mostra sempre una perversità maggiore? L'allarme sociale, che produce, non è maggiore sempre? E non vi sono reati, che si puniscono severamente dappertutto? Non vi sono azioni, che tutti i popoli hanno qualificato reati? S'accordi protezione agl' innocenti, agl' infelici, ma non mai ai colpevoli e specialmente ai grandi colpevoli.

Il principio adunque è innegabile, ed è perciò che noi nella definizione del Codice Napolitano, abbiamo introdotte le parole *nel regno o fuori*, e così sciolta una quistione di così grave interesse.

Non si dica però lo stesso per la reiterazione. Il reiteratore va punito per i reati, che ha commesso cumulandosi tutte le pene incorse. La recidiva è una circostanza aggravante del nuovo reato, perchè aggrava i due elementi del reato cioè: la volontà ed il danno; la volontà del recidivo è più perversa, più malvagia; il danno è maggiore, perchè maggiore è lo spavento, che il recidivo infonde nella società. Non così pel reiteratore; il quale, non essendo stato ancora sottoposto ad alcuna pena, non si è mostrato ricalcitante e disprezzatore ostinato della legge e della pena. Il recidivo si punisce pel reato che ha commesso, più la circostanza aggravante; il reiteratore per tutti i reati commessi senza alcuna aggravante. Il recidivo quindi può esser punito come tale in uno Stato diverso; il reiteratore non mai, perchè il primo reato non è stato commesso nello stesso territorio, ove fu commesso il secondo; perchè l'offesa non fu fatta alla società, dove commise il secondo; perchè i magistrati d'uno Stato non hanno dritto di punire i delinquenti di un altro.

Ma questo principio dev'essere conservato nel suo assolu-

tismo, o ammette delle eccezioni? Nell'affermativa quale saranno queste?

Non vi ha sistema, non vi ha principio, che non ammetta eccezioni; difetto ingenito ai sistemi umani; perchè l'uomo o per mancanza di sufficiente ingegno o per difetto di mezzi non è giunto ancora a quel sistema unico, al vero sistema, che dovrebbe nel suo assolutismo racchiudere tutte le verità.

Anche il nostro sistema adunque ammette delle eccezioni. Sarebbe veramente ingiustizia riguardare quale recidivo colui, che ha commesso in estero territorio un'azione, che presso di noi è considerata virtù.

Se un Veneziano attenta in Venezia alla caduta dell'Austria, per rendere l'Italia una ed indipendente sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emanuele; ed è perciò arrestato e condannato in Venezia; lo riterremo quale recidivo se passando nell'attuale Regno d'Italia vi commette un reato? Troveremo in costui la perversità e la malvagità, che si rinviene nei recidivi? L'azione che lo stesso commette produce lo stesso allarme di quello, che genera il reato commesso da un assassino? Non fa d'uopo d'un grande sviluppo per comprendere chiaramente la verità dell'esposto. I reati politici adunque devono essere eccettuati nella teoria della recidiva per reato commesso in uno Stato diverso. Qualunque possano essere i principi che si professano, qualunque l'attentato che si commette, l'attentato politico non è considerato da per tutto della stessa maniera, è virtù in uno Stato reato in un altro, virtù in un'epoca reato in un'altra. Sarebbe adunque severità imperdonabile, ingiustizia riprovevolissima il considerare recidivo l'autore d'un reato politico commesso in estero territorio. *In estero territorio* precisiamo bene queste espressioni; dappoichè nello stesso Stato si può essere recidivi per reati politici. E la ragione è troppo chiara. Ogni Stato ha dritto d'esistere, e di provvedere alla propria sicurezza ed alla propria conservazione; chi attenta a tale esistenza, chi vuole il cambiamento della

forma dello Stato è reo, e come tale è punito; chi ripete lo stesso atto dopo la condanna o commette altro reato è recidivo; perchè il Governo ha da temere doppiamente da tale individuo, essendo tale il suo disprezzo per la legge o per la pena, e tale la sua ostinazione da far temere mali maggiori, da allarmare potentemente la società, da rendersi oltremodo pericoloso.

Ma potremo dire lo stesso per quei reati, che sono misfatti in un paese delitti in un altro e contravvenzioni in un terzo e così viceversa?

Nel Dritto positivo non si deve avere altro criterio che quello solamente, che ci somministra la legge positiva. Sarebbe desiderabile, che tutte le azioni umane qualificabili reati fossero considerate tutte e della stessa maniera presso qualunque Stato; ma una tale ipotesi è impossibile per la diversità del reggimento politico, dei costumi, del clima, del grado diverso di civiltà, in cui tali Stati si trovano; la varietà in tal materia proseguirà a perdurare per molto tempo, e chi sa se potrà giungersi mai ad ottenersi una legislazione uguale per tutte le Nazioni. Giusto o ingiusto fa d'uopo rispettare adunque in ogni nazione il proprio criterio legislativo; d'altronde questa diversità non altera la questione della recidiva.

Il recidivo si punisce più severamente, come abbiamo detto, non mai in considerazione del primo reato, ma in considerazione della maggiore perversità, che un delinquente manifesta, disprezzando la legge e la pena, e rendendosi ricalcitante a qualunque avvertimento. Giusta o ingiusta la caratteristica data da un legislatore ad un reato, fa d'uopo che si rispetti; non è permesso ad un individuo rendersi superiore alla legge, ed agire secondo la propria convinzione, e non secondo il disposto della legge. Un così fatto modo di procedere manifesta nel reo il suo poco rispetto alle leggi e la sua avversione a qualunque disposizione governativa; un tale individuo è un cattivo cittadino. Che vale il dire che la prima azione era stata caratterizzata male per

misfatto, mentre doveva essere caratterizzata delitto o contravvenzione? Il delinquente ha infranto la legge, quella legge che egli conosceva, quella legge che puniva severamente quella data azione, che la caratterizzava misfatto; l'infrazione della quale esponeva il reo a tutte le conseguenze d'una condanna criminale; ed il delinquente la conosceva, il delinquente sapeva tutto ciò; eppure la sprezza, l'infrange, delinque. Non merita costui tutto il rigore della legge?

Il giudice poi del secondo reato non può scendere all'esame del primo, se non per quanto riguarda la caratteristica, se è misfatto cioè, delitto o contravvenzione; ma se i primi giudici hanno fatto bene o male, se la legge, con la quale fu punito il primo reato, era giusta o ingiusta, mite o severa, non è esame che spetta al nuovo giudice, non è esame che può mettersi innanzi da alcuno.

Ma quello poi che si può dire dal lato della severità, si può dire pure dal lato della mitezza; il primo reato, se dovrebbe caratterizzarsi da noi, forse prenderebbe la qualifica di misfatto, ed invece presso quel legislatore è considerato quale delitto. Qualunque possa essere la qualifica data, ripeteremo ancora, bisogna che si rispetti; o giusta o ingiusta, o grave o lieve deve ritenersi, quale ci viene trasmessa, e come tale valutarla.

Un tale inconveniente può avverarsi pure nello stesso regno; i magistrati possono ingannarsi nella qualifica del reato; ed ora ritenerlo misfatto, mentre è un delitto, ed ora delitto mentre è misfatto. Potranno i nuovi giudici scendere a riesaminare il primo, e dare allo stesso la propria e vera caratteristica? Non devono rispettare il giudicato, qualunque sarà per essere?

La sola eccezione adunque, che abbiamo creduta giusta in questa teorica della recidiva, è quella che riguarda i reati politici; ogni altra eccezione dev'essere bandita, e bisogna lasciare il principio in tutto il suo pieno vigore.

I reati politici però, quantunque eccettuati, rientrano nella

teorica generale in alcuni casi speciali. Il renaicolo o lo straniero, che commettono in estero territorio un misfatto contro lo Stato, devono essere puniti severamente nel caso di recidiva; essi offendono quello stesso potere, che offendono posteriormente; a nulla montando se il primo reato si commette in estero territorio oppure dentro il regno, purchè sia commesso contro lo Stato (1). Gli articoli poi, che dovevano annotarsi nel testo, sono stati lasciati in bianco, perchè il nostro progetto si è fermato al primo libro.

La definizione del Codice Sardo, non riferibile, come abbiamo detto, a tutte le specie di recidiva, è difettosa poi, perchè snatura il significato della parola *condanna*. Mentre dallo stesso Codice la parola *condanna* è usata sempre nel senso di sentenza o decisione divenuta irrevocabile, qui s'esprime così: *condannato. . . . con sentenza divenuta irrevocabile*: dunque si può dire: vi può essere un condannato con sentenza non divenuta irrevocabile; dunque la sola parola *condannato* non ci dà il carattere della irrevocabilità. Non si mette in contraddizione con se stessa la legge, mentre in altri casi, anzi in tutti i casi vi attribuisce il carattere della irrevocabilità? Come potrà più distinguersi dietro quest'articolo il senso preciso delle parole *condanna* e *condannato*? Quando avrà l'uno, quando l'altro senso? Il tecnicismo più che in qualunque altro libro è necessario nelle leggi, senza di che l'arbitrio dei magistrati sarà senza limite.

Meglio redatto è l'art. 87 del Codice Napolitano, che noi abbiamo in parte seguito. Pria definisce la recidiva, servendosi della sola parola *condannato*, e perciò uniformandosi al senso dato alla stessa in tutti gli articoli; e poi passa alla definizione della parola *condannato*, perchè a

(1) Vedi per questa quistione gli argomenti pro e contra svolti da Nicolini nelle Quistioni di Dritto. Parte prima, pag. 38 e seguenti. Livorno 1844.

questa parola s'attribuisca lo stesso significato dappertutto, ove s'incontra.

Oltre la prima eccezione, che abbiamo messa innanzi relativa ai reati politici consumati in estero territorio, e finora non contenuta in verun Codice, nè proposta da alcuno scrittore, per quanto ne sappiamo; havvene una seconda, che non solo non si trova nemmeno in alcuna legge, ma che anzi dal Codice Sardo è stata risolta in senso contrario: intendiamo parlare della prescrizione.

Il Codice Sardo nell'art. 125 si esprime in questi sensi: « Le pene imposte ai recidivi avranno luogo anche nel caso di prescrizione decorsa a favore del condannato ».

Questa disposizione ci è sembrata oltremodo severa, e contraria ai principi di giustizia.

La prescrizione tronca ogni procedimento penale, ed il reo non può essere più sottoposto ad alcuna pena per quel reato. E perchè ciò? Perchè i palpiti, i dolori, le sofferenze, le privazioni sofferte dal delinquente per un tempo determinato equivalgono quasi alla pena, che gli si avrebbe potuto infliggere. S'aggiunga pure un'altra idea, che ove tali sofferenze non possansi equiparare alla pena, la condotta tenuta dal delinquente per un tempo così lungo, condotta degna di considerazione, per non essersi il colpevole bruttato d'alcun reato, fa supporre e giustamente, che, ritornato in sè stesso, abbia avuto pentimento del suo fallo, e che siasi interamente emendato. Questa benefica idea deve campeggiare e campeggia potentemente nella teorica della prescrizione.

Ora se la legge perdona il colpevole, sottraendolo a qualunque punizione, se lo reputa emendato, puossi dire che sia più malvagio, più perverso di prima, e che il suo nuovo reato produce maggiore allarme sociale, e perciò danno maggiore? Condona la pena principale, e poi si serve del primo reato come aggravante? Sarebbe stato più logico il dire, che, in caso di nuovo reato, si verrebbe alla punizione del primo; che dire, il primo servirà d'aggravan-

te al secondo, in qualunque epoca questo si commetta.

Ci si potrà dire, che il nuovo reato proverà chiaramente, che la legge si è ingannata nel credere emendato il colpevole. Ma noi risponderemo: se per quindici o venti anni il colpevole non ha commesso alcun reato, e l'avrebbe potuto, non essendo in potere della Giustizia, dovendosi procacciare asilo, mezzi di sussistenza, e tutto il bisognevole; avendo appreso ad ingannare le autorità pubbliche, avendo provato l'impunità, lontano sempre dal proprio paese, dai propri amici, dai propri congiunti; eppure in tutto questo periodo non si è bruttato d'alcun reato; non dobbiamo ritenere e con certezza, che non è il disprezzo della legge, che lo spinse a delinquere, non il disprezzo della pena, non la sua malvagità e perversità aumentate; ma tutt'altro motivo, tutt'altra causale, e chi sa forse la fame, la disperazione, la provocazione, l'onore? Possiamo supporre in buona fede, che avesse voluto conservarsi onesto per tutto quel tempo, per poi inferire o doppiamente all'epoca del suo ritorno in società? V'è uomo che può alzare una tale presunzione, e prestarvi fede?

Nè questo è tutto. Quando una pena si prescrive, voi non avete nel colpevole colui, che si mostra incorreggibile a qualunque punizione; colui che dopo avere espiata la pena, vi mostra col fatto, che quella pena è stata insufficiente ad emendarlo, e vi fa nascere il timore, che non l'emenderà nessuna pena. No, l'individuo, che giunge a far prescrivere la condanna o l'azione, non ha provata la pena, non ne conosce il valore, l'intensità, la gravità.

Ma v'è ancora di più. Voi non trovate in costui il recidivo, ma il reiteratore; perchè la recidiva, come abbiamo dimostrato, suppone una condanna; e non v'è, nè vi può essere mai condanna quando il colpevole è contumace; perchè presentandosi, o casando tratto agli arresti, si annulla il precedente giudizio, e tutto comincia da capo.

Dietro quanto abbiamo detto non rimane giustificato, che la prescrizione toglie la recidiva?

Abbiamo voluto farne parola nella teorica della recidiva, perchè in questo punto ne ha parlato il Codice Sardo; perchè nella reiterazione valendo il principio della prescrizione quest'esame sarà naturalmente portato nella recidiva; perchè finalmente si riattacca alla seconda parte di quest'eccezione cioè: quando tra la condanna ed il reato nuovo sia corso il tempo necessario alla prescrizione.

Dietro quanto abbiamo detto, le ragioni, che ci determinarono a questa eccezione ci sembrano troppo chiare e luminose per non poter venire respinti. Quantunque tutto quello, che si è detto per la prima parte, non è tutto riferibile a questa seconda, pure ne ha appianato le difficoltà, e resa facile la soluzione.

Come abbiamo detto, la teorica della prescrizione si basa sopra un doppio principio: primo, le sofferenze del colpevole, secondo, la sua presunta correzione morale. Chiunque per un lungo periodo di tempo non commette alcun reato, fa argomentare e giustamente, che si è emendato. E benchè questa presunzione può essere messa in dubbio, non dobbiamo sempre innalzarla, e cementarla per l'onore dell'umanità, pel sistema riformatore, per un principio di giustizia? Riterremo la natura umana incapace di miglioramento, di correzione, di riforma? Perchè si è divenuti rei una volta, si dovrà delinquere sempre? Perchè è stato commesso un primo reato, il colpevole sarà considerato sempre come pessimo cittadino, come uomo malvagio, come ostinato delinquente? La veste di recidivo non l'abbandonerà mai, e dovrà indossarla sempre fino al sepolcro? Oggi che i principi umanitari sono così diffusi; oggi che il sistema penitenziario viene accolto da molti legislatori, e finirà con essere accettato da tutti; oggi che si vuole, e si otterrà certo quanto prima l'abolizione della pena di morte e di tutte le pene perpetue: oggi accetteremo una presunzione contraria all'umanità, nemica del sistema riformatore; ed ammetteremo una teorica, che toglie quasi ogni speranza al colpevole di diventare onesto cittadino? La perpetuità non con-

viene alle cose umane, perchè siamo mortali, e perchè siamo ragionevoli; la prima osservazione ci fa avvertire, che tutto presso di noi dev' essere temporaneo, la seconda che tutto può migliorarsi.

Il principio poi sul quale si basa la recidiva, non è la punizione del primo reato, perchè un reato non si punisce due volte, ma la modificazione dei due elementi costitutivi del reato cioè: la volontà ed il danno. Se quest'ultimo si basa sopra un fatto reale, il primo però si fonda sopra una presunzione; ma presunzione e fatto, che non si rinvengono più, nè possono rinvenirsi dopo un lungo periodo di tempo.

Si presume e giustamente, che il colpevole dopo un primo reato divenga più malvagio. Ma quante volte questa presunzione non è distrutta dal fatto? Un colpevole ha avuta disonorata la moglie o la figlia; se uccide ecclui, che l' ha tanto ingiuriato, e non sia pure nella flagranza o quasi flagranza, riterremo, che l'uccide perchè è diventato più perverso, e non perchè è sensibilissimo all'onore? Non diremo lo stesso, ancorchè questo fatto avvenga dopo poco tempo della subita condanna?

Ora se questa presunzione può essere distrutta immediatamente dopo la prima condanna, non la riterremo inesistente dopo lungo periodo di tempo? Fra le due presunzioni non si deve ritenere sempre quella, che onora la specie umana, che quell' altra, che la degrada e l'abbrutisce? E la presunzione favorevole sarà sempre affiancata dal fatto, che per lungo periodo di tempo il colpevole non ha dato alcun motivo di doglianza alla Giustizia umana. Che se poi delinque, non è per malvagità, ma piuttosto per altri e potenti motivi, che nascono e sviluppani sul momento.

Il danno maggiore non esiste nemmeno dopo quel decorrimento di tempo; perchè il pubblico ha dimenticato il primo avvenimento, e nel caso d'un secondo fatto subi-

sce il danno, come se il reato si commettesse da un individuo, che delinque per la prima volta.

Questa eccezione adunque, basata sopra solidissime ragioni, dev'essere accolta, perchè è anche un atto di giustizia, non potendosi ritenere dopo quel tempo le conseguenze del primo reato.

Passiamo ora alla giustificazione degli altri articoli.

I legislatori non si sono curati di fare una distinzione, che noi abbiamo creduta giusta in questa materia, tra colui cioè che recidiva per la prima volta, e colui che recidiva per due o più volte. Il secondo ci è sembrato più pernicioso del primo, perchè in costui il disprezzo per la legge e per la pena, la sua ostinazione nel delinquere, la sua malvagità ed il danno sociale, che produce, sono molto assai maggiori che nel primo, onde è che per costoro abbiano stabilito per regola generale l'applicazione del massimo della pena fulminata pei recidivi.

Esaminiamo i casi di recidiva.

Alcuni legislatori come il Francese, il Belga ed Haus nel suo progetto hanno contemplata la recidiva quasi caso per caso, reato per reato; altri come il Sardo ed il Napolitano l'hanno riguardata a classe, ad ordine. Quest'ultimo sistema è quello, che noi abbiamo preferito.

La recidiva, come abbiamo detto, non mette in calcolo il primo reato, per aggravare la pena del secondo; ripetiamolo ancora, un reato non si punisce due volte. L'esistenza del primo reato ci prova la tendenza e facilità a delinquere del colpevole; l'esistenza della prima condanna, la poca efficacia della pena sull'animo del delinquente; l'ultimo reato, il suo disprezzo alla pena ed alla legge, la sua perversità e la sua ostinazione nel delinquere. Dietro ciò che importa esaminare se il primo reato ha portato ad una pena piuttosto che ad un'altra, purchè però siano tutti e due gravi o tutti due lievi o la prima grave e la seconda lieve? È forse meno il suo disprezzo, e la sua ostinazione e la sua perversità, perchè la prima volta fu punito

con la relegazione (secondo il Codice Napolitano) e la seconda coi ferri ? Le circostanze, che aggravano la sua volontà, non sono sempre le stesse? Non è lo stesso sompro il danno, che la società ne risente?

Quattro sono i casi di recidiva, che noi abbiamo preveduti, d'accordo in ciò coi due legislatori Italiani cioè :

1. Recidiva di misfatti
2. Recidiva mista di misfatto o delitto
3. Recidiva di delitti
4. Recidiva di contravvenzioni.

1. Recidiva di misfatti. — Questa recidiva abbraccia due casi, che è necessità prevedere con separate disposizioni, cioè la recidiva d' un condannato a pena perpetua, e d' un condannato a pena temporanea. I due Codici li prevedono entrambi, ma con disposizioni diverse; il Sardo si limita a punire con una esasperazione della pena nel primo caso, e con l' aumento di uno a due gradi nel secondo sino alla pena dei lavori forzati a vita ; il Napolitano non ha ripugnanza di salire spesso alla pena di morte nel primo caso, e d' aumentare la pena d' un grado nel secondo; aumento che può portare sino all' ergastolo esclusa la pena di morte.

Qui ci si para innanzi una quistione di gravissimo interesse, cioè se la circostanza aggravante della recidiva è capace a snaturare la pena del reato.

Haus, dietro aver presentata la distinzione delle circostanze aggravanti, e detto che *se molte di esse sono inerenti al fatto, altre derivano dalle qualità o rapporti personali, ed aggravano, per conseguenza, il misfatto sotto il rapporto della colpeabilità dell' agente ; prosegue: ma precisamente perchè la recidiva non è che una aggravazione di colpeabilità, e che essa non dà al fatto, come le aggravazioni obbiettive, il carattere d' un reato d' una specie differente, noi riconosciamo, che non si*

dovrebbe cambiare il genere della pena, ma solamente aumentarne la misura (1).

I principi professati dall'egregio scrittore non ci sembrano esatti. Le circostanze tutte obbiettive o subbiettive, aggravanti o scusanti danno al fatto il carattere d'un reato di una specie differente. E poichè dobbiamo far parola dellè circostanze aggravanti soltanto, per rafforzare la nostra opinione, prenderemo qualche esempio dal progetto del professore di Gand.

La premeditazione è una circostanza subbiettiva, e non dovrebbe perciò, secondo la teorica del suddato scrittore, imprimerè al fatto, al quale si lega, il carattere d'un reato d'una specie differente; eppure si leggano gli articoli 303 e 304 del suo progetto, e si vedrà che l'omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita, e l'omicidio premeditato con la pena di morte. Dunque la teorica enuciata da Haus non solo non è giusta; ma è da lui stesso contraddetta e smentita.

La recidiva è una circostanza subbiettiva, che influisce a far cambiare la natura del reato; quindi al passaggio da una pena ad un'altra; perchè alterando e modificando i due elementi costitutivi del reato, il reato acquista un'importanza nuova, e perciò una nuova natura.

Un'altra ragione, sufficiente a far cambiare la natura della pena, ce l'appresta Luosi (2). « In quella maniera « che un avveduto medico, egli dice, non crede bastante, « per chi ricade ammalato, un certo numero di dose del « farmaco già la prima volta apprestato, ma ne cerca un « altro, la cui natura sia più potente; così far deve il sug- « gio legislatore, ove voglia efficacemente contenere chi è « minacciato di ricadere in delitto. La diversità delle pene

(1) Osservazioni sul progetto di revisione del Codice Penale presentato alle Camere Belghe, seguite da un nuovo progetto.

(2) Osservazioni del Gran Giudice Luosi sulla prima parte del progetto di Codice Penale pel Regno d'Italia. Opere di Romagnosi vol. 2.

« nel sistema morale fa le stesse funzioni che nel sistema fisico del corpo umano, affetto da malattia, fa la diversità degli stimoli ».

Ma questo cambiamento però può influire a far passare il reato da un ordine di giustizia ad un altro, e da una pena temporanea ad una perpetua ? Ecco il secondo esame sul quale dobbiamo fermare la nostra attenzione.

Qualunque possa essere l'importanza della recidiva, fa d'uopo però confessare, che una tale circostanza non ha relazione diretta col fatto criminoso, come la premeditazione e le altre circostanze; non è speciale a quel dato fatto, ma generale e perciò relativa a qualunque reato. In vista di tali considerazioni, noi crediamo, che si può passare da una pena ad un'altra, ma non mai da un ordine di giustizia ad un altro ; quindi il recidivo di contravvenzione sarà punito con pena di polizia, il recidivo di delitto con pena correzionale, il recidivo di misfatto con pena criminale. E se non crediamo giusto questo passaggio da un ordine di giustizia ad un altro, reputiamo ingiustissimo poi il passaggio da una pena temporanea ad una perpetua. Tra questa e quella si frappone un abisso, che non dovrebbe essere mai valicato se non per cause di gravissima importanza; qui non si tratterebbe di salire gradatamente, ma di saltare; ed i salti nella giustizia penale non sono mai giustificati, se non quando l'importanza dei fatti li richiedono con ostinata insistenza.

Se tra le pene temporanee e le perpetue si frappone un abisso, l'abisso non è più spaventevole fra queste e la morte ?

I sistemi penali adunque dei due Codici Italiani sono stati respinti da noi, perchè ci guidano a queste triste conseguenze, che deploriamo.

Il primo caso della recidiva di misfatto riguarda i condannati ad una pena perpetua; per costoro abbiamo seguito il sistema e la redazione del Codice Sardo, il quale contempla i due casi seguenti :

1. Quello in cui il condannato commette altro misfatto soggetto ad uguale pena, ed allora lo punisce con la stretta custodia estensibile ad anni venti;

2. E quello in cui commette altro reato punibile con pena criminale o col **carcere**, ed allora è punito con la stretta custodia, che non può eccedere, secondo i casi diversi, gli anni dieci.

Qui ci si paravano innanzi i due sistemi diversi, o di scire un grado, secondo il legislatore Napolitano, e giungere alla pena di morte, o di lasciare impunito il nuovo reato, perchè il colpevole sottoposto a pena severissima. L'uno e l'altro sistema ci sembrarono difettosi, il primo per troppa durezza, il secondo per troppa rilassatezza. Il primo contrario a qualunque principio di giustizia è stato da noi respinto, e ne abbiamo dette le ragioni; il secondo fu benanco respinto, ed eccone i motivi.

Il colpevole, conoscendo che la sua condizione non può essere peggiorata, s'abbandona a qualunque eccesso, a qualunque reato. E fin quando rimane in **carcere** può riuscir facile impedir che delinqua; ma se fugge dalle prigioni, non diverrà allora un essere oltremodo pernicioso? Guai a quel legislatore, guai a quello Stato, che fa nascere nell'animo del delinquente una simile convinzione; non vi sarà proprietà allora, che non verrà violentemente attaccata, e la società si troverà esposta allora a continui e pericolosi assalti, che sfiducieranno il Governo, e metteranno il disordine da per tutto.

L'uno e l'altro sistema adunque sono viziosi; ma è necessario riparare a tanto inconveniente, e scegliere una via di mezzo, che concili tutti gl'interessi. E questa via di mezzo ci è stata indicata dal Codice Rattazzi, e consiste nella *stretta custodia* del delinquente, la quale, se il nuovo reato porta al **carcere** penitenziale a vita, può estendersi sino ad anni venti, e se porta ad altra pena criminale, o al **carcere** penitenziale correzionale, sarà applicata per tanto tempo, per quanto ne importerebbe la pena incorsa pel nuovo rea-

to, non potendosi però in qualunque caso estendere al di là di anni dieci. Il Codice Napolitano, severo molto in tutte le disposizioni, che riguardano l'ergastolo, applica una severa restrizione e pene disciplinari, quando l'ergastolano commette un reato, punibile con pene minori del secondo grado dei ferri. Questa restrizione, uniforme in certo modo alla stretta custodia del Codice Rattazzi e del nostro progetto, è concepita in un senso meno largo del nostro, cominciando da otto giorni e terminando ad un mese, e perciò stesso applicabile in casi e per reati di lievissimo conto; mentre le pene disciplinari, applicabili in tutti i casi gravi, danno a divedere apertamente la degradante opinione, che quel legislatore si era formata della specie umana divenuta delinquente, trattandola peggio dei bruti, perchè non credeva alla riforma dei colpevoli; egli puniva i delinquenti con la catena, con le manette, coi ceppi, con le legnate (1).

Il secondo caso della recidiva di misfatto è quello relativo ai condannati a pena temporanea. In questo caso il Codice Piemontese eleva la pena d'uno a due gradi, potendo perciò salirsi sino alla pena dei lavori forzati a vita; d'accordo in ciò col Codice Napolitano, che giunge sino all'ergastolo, escludendo la pena di morte, ma differendone soltanto nel passaggio dei gradi, perchè quest'ultimo non eleva la pena che d'un grado solo. Noi, come abbiamo detto, eleviamo la pena d'un grado, perchè l'elevazione di due ci sembra troppo dura, ma non facciamo passaggio mai da una pena temporanea ad una perpetua.

2. Recidiva di misfatto e delitto. — La recidiva e perciò la ragione esasperante della pena non può rinvenirsi, che nei reati appartenenti allo stesso ordine di giustizia. Una sola eccezione però è stata fatta dai legislatori a questo principio, e consiste nella consumazione d'un delitto, quando precedentemente è stata pronunziata una condanna per

(1) Decreto del 9 marzo 1833.

misfatto. È ragionevole è questa eccezione; se si esaspera la pena al condannato per delitto, che commette altro delitto, a maggior ragione deve esasperarsi al condannato per misfatto, che commette un delitto; se il primo è più temibile per il primo delitto commesso è punito, il secondo è più temibile perchè ha consumato un misfatto, perciò un reato di maggiore importanza; ed è più capace di commettere nuovi reati. Sarebbe inconcludenza d'altronde trovare la recidiva dietro un primo reato minore, e non trovarla dopo uno maggiore; la ragione esasperante della pena, come si rinvienè nell' esistenza del primo delitto punito, si rinvienè pure e più forte nella esistenza del primo misfatto sottoposto a pena. In quanto alla pena da infliggersi in questo caso, abbiamo seguito il sistema uniforme dei due Codici Italiani, dando al giudice la latitudine del massimo della pena del reato con qualche aumento.

3. Recidiva di delitti.—La punizione, fulminata dai due Codici Italiani in questo caso, ci è sembrata troppo dura, essendo la stessa di quella fulminata pel caso precedente. Con questa punizione così severa, si viene indirettamente a punire due volte il primo reato, anzi a punirlo più severamente la seconda volta, quando il secondo delitto sarà più grave del primo. Quindi noi abbiamo creduto giusto elevare la pena del reato oltre il massimo, ma non fare eccedere quest'aumento della metà della pena incorsa.

4. Recidiva di contravvenzioni.—Lo stesso sistema, perchè motivato dalle stesse ragioni, abbiamo applicato pure per la punizione di questa specie di recidiva. Ci è sembrato duro il sistema adottato dal Codice Napolitano, che faculta il giudice a potere raddoppiare la pena; durissimo poi quello del Codice Sardo, perchè ne ordina in modo assoluto il raddoppiamento. Col Codice Napolitano almeno la severità della legge può essere mitigata dal magistrato, non applicando sempre il raddoppiamento della pena; ma col Codice Piemontese, questa mitigazione è impossibile, per-

chè il raddoppiamento è di dritto applicabile in tutti i casi, senza accordare alcuna latitudine al magistrato.

In quanto al tempo dentro, il quale può aver luogo la recidiva di contravvenzione, noi non ne abbiamo fatta parola, perchè, avendo stabilito per principio generale, che questo tempo è regolato da quello della prescrizione, era inutile un tale esame.

I Codici finora pubblicati non han disposto nulla di particolare pel caso da noi contemplato nell'art. 110, quindi secondo gli stessi rientra nella regola generale di far salire un grado, secondo il Codice Napolitano, ed uno o due, secondo il Sardo; quindi da queste pene si passa ad una pena diversa, ove quest' aumento non può aver luogo dentro la pena stessa. Noi a questa teorica dei Codici presenteremo due osservazioni, una generale per tutti e tre le pene, e l'altra speciale per l'interdizione, ed applicabile pure alle altre pene.

Le pene applicate dai moderni legislatori si riducono a tre classi, cioè: le corporali, le pecuniarie e quelle in fine che consistono nell'interdire o sospendere l'esercizio dei nostri dritti politici e civili; ogni classe differisce e positivamente dalle altre. Il legislatore applicandole ai reati non le applica o almeno non dovrebbe applicarle ciecamente, ma ne fa un uso opportuno a seconda della spinta criminosa, che vuole e deve combattere; e quando quest'uso è stato bene indovinato, allora non puossi scambiare una pena con un'altra; perchè non è la punizione in generale, che ci fa raggiungere tutti gli scopi della pena, ma bensì la classe, il genere, la specie di pena. Un giudice non può ritenere, che quest'uso non è stato bene indovinato, perchè tradirebbe il proprio ministero, elevandosi sopra la legge; nè un legislatore potrebbe ritenerlo in indovicabile, nè permettersi d'alterarlo, senza tradire l'alta e dignitosa missione, che gli tocca di compiere. In generale quindi il passaggio da una pena d'un genere e d'una classe ad un'altra

d'un genere e d'una classe diversa non dev'essere possibile, nè dev'essere permesso da un legislatore.

Dietro ciò è facile quindi comprendere, che il passaggio da una pena pecuniaria ad una corporale, o da una interdizionale o sospensiva ad una corporale ecc. deve essere assolutamente vietato. Ma siccome ogni sistema, come abbiamo detto più sopra, è soggetto a delle eccezioni; così potrebbe evitarsi l'applicazione di questo principio, ma in casi veramente eccezionali, rari e quando la natura del reato permetterebbe l'applicazione delle due pene; o quando per la mancanza d'una pena condegna al reato, si dovrebbe applicare una pena o lieve o lievissima.

Fuori di queste eccezioni, il passaggio da un genere di pena ad un altro dev'essere assolutamente vietato. Quindi noi non possiamo ammettere, che per la sola circostanza della recidiva, dalla interdizione si passi al 2.º grado della relegazione e quindi al **carcere** penitenziale, o dalla multa e dall'ammenda ad altra pena. Si applicherà il massimo di queste pene, si aumenteranno benanco sino alla metà di questo massimo, ma non si passerà mai ad una pena d'un genere diverso.

La ragione speciale poi per l'interdizione si è, che, aumentandosi la pena d'un grado si fa passaggio alla relegazione; ora questa pena, come tutte le pene criminali trascina seco l'interdizione come pena accessoria. Che ne viene da ciò? Che il reato non si punisce più con quella pena proporzionata, che gli si converrebbe; ma bensì con la pena fulminata, più una pena corporale gravissima maggiore dell'interdizione. Così verrebbe a falsarsi il giusto principio della proporzione della pena col reato, e s'otterrebbe il massimo della sproporzione. Si potrebbe rimediare con la sola applicazione della pena corporale; ma sorgerebbero allora nuove e più positive difficoltà; la prima quella di falsare lo scopo della pena, applicandone una, che non combatte per nulla la spinta criminosa, che si vuole distruggere, e non s'ottiene quindi la prevenzione di nuovi reati;

la seconda che si dovrebbe fare una innovazione nei caratteri d'una pena, svestendola di tutti gli accessori, riconosciuti giusti dai legislatori, ed applicati a tutti i delinquenti, che sono incorsi in quella data pena.

Non si potrebbe dire lo stesso, rigorosamente parlando, per la multa e per l'ammenda, non essendo pene queste, che accompagnano sempre le pene corporali correzionali o le pene di polizia. Ma però è data al giudice la facoltà di poterle applicare come accessorie quando crede. In questo stato quindi potrebbero verificarsi due casi cioè: che il giudice infligga queste pene come accessorie, o applichi la pena corporale soltanto. Il primo caso, che dovrebbe essere il più facile a verificarsi, per non tradire lo scopo della legge, trascina seco le stesse conseguenze del passaggio dalla interdizione alla relegazione; il secondo falsa lo scopo della legge, ed ammette una mostruosità relativa, cioè: che nel passaggio dalla interdizione alla relegazione s'applicheranno le due pene, ed in questo una sola; quindi sproporzione e snaturamento.

Ecco perchè adunque, a riparare a tutti questi inconvenienti, abbiamo regolato questi casi con una disposizione particolare.

Il Codice Napolitano prevede un caso, che era necessità prevedersi, cioè quando si diventa recidivi durante l'espiazione della prima pena, e vi provvede col disporre che la prima pena e la seconda saranno cumulate. Questa disposizione però non è generale per tutti i casi di recidiva, ma bensì particolare per i primi due casi cioè: per quella di misfatti, e per l'altra di misfatto e delitto. Restava quindi un dubbio ed un dubbio forte, se nelle altre due specie di recidiva era applicabile oppur no la stessa disposizione.

La ragion penale era la stessa, ma il silenzio della legge trascinava ad opposta sentenza. Ed in vero non è per nulla giustificabile quel legislatore, che condona la residuale pena del primo reato, sol perchè se ne è commesso un secondo, ed applica la pena di quest'ultimo solamente. La

recidiva è ragione esasperante e non attenuante della pena; quindi non diminuirsi, non condonarsi, ma dovrebbe anzi essere aumentata, esasperata. La sola ragione, che si potrebbe addurre in difesa del legislatore, sarebbe quella di dire, che siccome la pena del secondo reato può raddoppiarsi, così la pena residuale del primo si può comprendere in quella del secondo.

Esaminiamo i vizi di questo ragionamento.

Il primo consiste nel lasciarne l'esecuzione al magistrato, quindi nella natura facoltativa di questo aumento. Non è tradito lo scopo della legge, se il magistrato si limita applicare il massimo solamente? Allora come potrà dirsi, che la pena residuale del primo reato è compresa in quella del secondo?

Il secondo è nella diversa natura dei reati, che possono commettere; se il primo reato era grave ed il secondo lieve, anche con l'applicazione del doppio della pena si può ottenere lo scopo della legge?

Il terzo consiste nella diversità delle pene, che possono applicare, diversità che le rende inconciliabili l'una con l'altra. Se la prima era la multa o l'ammenda o la sospensione d'alcuni dritti, come potrebbero questi venir compresi nel carcere, nell'esilio locale, nel confino, nella detenzione, nel mandato in casa?

Il quarto si trova nell'avversare, che fa questo sistema, lo scopo della legge. La prima pena è proporzionata al reato, raggiunge lo scopo della legge, combatte bene la spinta criminosa, giova potentemente alla prevenzione dei reati; ma avvenuto il nuovo reato, e dovendosi questa comprendere nella nuova appartenente ad un genere diverso, lo scopo della legge non è avversato?

Il quinto si rinviene nella grazia apparente da un lato, nell'apparente ingiustizia dall'altro. Il pubblico, che non conosce, e che difficilmente può conoscere tutte le vedute legislative, ritiene che la condizione d'un condannato si migliora, e spesso questa credenza è vera e giusta, col com-

mettere un nuovo reato; e poi s'adonta con la legge e coi magistrati, quando vede punito severamente il nuovo reato.

Il sesto s'appalesa chiaramente nell'osservarsi, che questo sistema della legge è una implicita confessione della durezza della seconda pena, perchè non è proporzionata alla natura del secondo reato accompagnata dalla circostanza della recidiva; ma è una pena superiore a quella incorsa pel secondo reato.

Il settimo consiste nell'ingiustizia relativa della legge, perchè punisce con più dolcezza il recidivo, che trovasi ancora nell'espiazione della prima pena, e con più severità il recidivo che l'ha di già espia.

Trasandiamo di far parola degli altri vizii di questo sistema, e perchè ci porterebbero alle lunghe, e perchè quelli cennati ci sembrano più che sufficienti a farlo rigettare.

Quindi noi, adottando il principio del Codice Napolitano, lo abbiamo esteso a tutti i casi di recidiva.

Il Codice Sardo non fa parola alcuna di questo caso in questo capo, perchè ha adottato il principio della cumulazione delle pene e quindi era inutile una disposizione a questo luogo. Noi che abbiamo adottato lo stesso principio avremmo dovuto imitarne l'esempio; ma siccome questo principio è stato da noi modificato, così era necessità enunciarlo unitamente alle modifiche.

La modifica adottata è l'applicazione a questa teorica del principio da noi professato nella reiterazione, cioè: che, cumulando le pene dei diversi reati, non si possono eccedere i confini stabiliti, per impedire il passaggio diretto od indiretto da una pena di un ordine di giustizia ad un'altra d'un ordine differente. Questo principio per le stesse ragioni, che ci sembrò giusto nella reiterazione, ci è sembrato giusto pure nella recidiva, ond'è che rimandiamo a quel luogo il lettore.

Un'ultima disposizione, che abbiamo attinta nelle leggi Sarde, è quella che prescrive, che i casi di recidiva, i quali sono dalla legge specialmente proceduti, sono ecce-

tuati dalle precedenti disposizioni. Quest'articolo ci sembra troppo chiaro; e perciò trasandiamo di presentarne la giustificazione.

Pria di chiudere questa spinosa ed interessantissima materia, è necessario lo svolgimento e la soluzione d'un grave quesito, cioè: se dev' essere considerato recidivo il condannato da un Tribunale militare, quando commette un nuovo misfatto o un nuovo delitto.

Il Codice Francese del 1832 in prima e poi il progetto Belgico del 1834, e quindi il progetto di Haus hanno professata la stessa soluzione negativa, che il Codice Sarde professa nel suo articolo 126. Le leggi Napolitane però professano l'affermativa, che ci è sembrata la migliore soluzione della quistione in esame.

Una delle ragioni esasperanti nella recidiva è la incorreggibilità del delinquente, che viene provata da una precedente condanna. Abbiamo detto e provato, che il secondo magistrato non può riesaminare il fatto del primo; quindi giusta o ingiusta la prima condanna, bene o male caratterizzata la prima azione a ciò nulla monta; non deve osservarsi altro che la pena, alla quale quel primo fatto ha trascinato, per deteggerne la qualifica dell'azione, se è misfatto cioè delitto o contravvenzione; quindi il fatto della prima condanna è sufficiente, perchè serve di base alla recidiva. Ora che vale che la prima condanna promani da un Tribunale comune o da un Tribunale militare? Nell'uno e nell'altro caso il reo è sempre un cattivo cittadino, è incorreggibile perchè ha violato la legge, che conosceva, ed è incorso nella pena fulminata.

Si potrà dire: il sistema penale militare è un sistema d'eccezione; tutto v'è riguardato col massimo rigore, le pene sono troppo severe in modo, che figurizzano di misfatti nel Codice Penale militare, e di delitti o di contravvenzioni nelle leggi comuni.

Sia pure, ciò non vale nemmeno a distruggere il carattere di recidivo nel condannato. Ogni reato non deve

guardarsi in modo assoluto, ma in modo sempre relativo, perchè dalle circostanze relative acquista maggiore o minore importanza. Non v'ha alcuno che non convenga, che la disubbidienza del militare è un reato più grave della disubbidienza d'un individuo qualunque, e ciò per la natura di quella istituzione e per altre circostanze. Se quindi più grave è la punizione, ciò avviene, perchè il reato del militare non è lo stesso di quello commesso da qualunque individuo.

Si potrà dire ancora, che il sistema penale militare non corrisponde perfettamente a quello comune, che non conosce la stessa classificazione in misfatti, delitti e contravvenzioni, che ha pene di genere e di specie diverse.

Nell'insieme questa obbiezione non ha nulla di fondato; le legislazioni d'uno Stato devono convergere tutte in un centro comune, perchè tutte fossero dominate dallo stesso principio cardinale; senza di che non potrebbe ottenersi mai l'uniformità della legislazione, e quindi l'esatta, uguale e giusta applicazione di tutte le leggi. Egli è perciò che la formazione o la revisione di tutte le leggi di uno Stato non dovrebbe farsi separatamente ed in epoche molto lontane l'una dall'altra, ma far di tutto per quanto è possibile, che s'effettuasse nell'epoca stessa o in epoche vicinissime. Un centro comune quindi di tutte le legislazioni penali d'uno Stato sarebbe la classazione in misfatti, delitti e contravvenzioni; e così s'appianerebbero molte difficoltà, e l'amministrazione della giustizia riuscirebbe più facile e spedita. Quello che non è stato fatto sinora quindi potrebbe, anzi dovrebbe farsi, perchè oramai l'Italia deve pensare, e penserà seriamente alla formazione di tutte le sue leggi.

Si potrà aggiungere solamente con Chauveau: « che non e dovrebbero considerarsi come elementi di recidiva le e condanne, qualunque siano, emanate dai Tribunali militari. Conciossiachè il fatto, che è l'obbietto della condanna, sia o pur no punito dalla legge penale ordina-

ria, serba sempre l'impronta della giurisdizione eccezionale, che ha fatto l'applicazione della pena. L'accusato non ha avuto quelle garantigie, che lo proteggono innanzi al Giuri, quelle forme tutelari e lente, che lo accompagnano sino alla decisione. Le forme sommarie dei Consigli di guerra danno alle loro sentenze un carattere particolare, non hanno la medesima autorità, e non impongono la stessa infamia. È facile il credere, che l'onorevole suscettibilità, che anima i corpi militari, abbia potuto influire sulla loro decisione, che l'animo dei giudici sia stato mosso da considerazioni estranee alla giustizia ordinaria; ogni decisione di Consiglio di guerra, e anche quando abbia per oggetto un reato comune, è sempre una decisione di militare disciplina (1) ».

L'obiezione di Chauveau s'attacca più alla forma che alla sostanza, più al procedimento od al giudizio che alla valutazione del reato in sè stesso. Egli è vero che le forme del procedimento militare non sono perfettamente le stesse di quelle della giustizia ordinaria, ma non ne sono poi positivamente diverse. Tranne il caso dei giudizi subitanei, tutte le decisioni dei Consigli militari sono soggetti al ricorso presso l'Alta Corte militare, la quale può annullare la decisione, e rinviare l'esame del fatto ad altro Consiglio. Non perchè non è stato ammesso il Giuri in tali giudizi, si potrà dire che sono sprovveduti di garantigia; le forme lente se sono troppo utili all'individuo, sono però nocive alla società, quando eccedono in lentezza, perchè la privano del gran beneficio dell'immediata punizione.

L'autorità dei giudizi poi non dipende mai dalla natura del procedimento e delle forme, ma unicamente dalla sapienza del personale, che compone le Corti. Mettete un personale ignorante ed inetto nelle Corti ordinarie, ed il prestigio di quelle decisioni svanirà come fumo al vento; mettetelo al contrario nei Consigli militari un personale intelli-

(1) Teorica del Codice Penale, n. 501.

gente e sapiente, e quelle decisioni saranno circondate di un immenso prestigio.

Il considerare poi che il giudice militare si lasci vincere dall'onorevole suscettibilità, che anima i corpi militari; e che l'animo del giudice si lasci muovere da considerazioni estranee alla giustizia ordinaria, è un mettere innanzi una difficoltà, che non esiste nella legge, ma che dipende unicamente dalla buona o cattiva scelta del personale. Un giudice onesto intelligente ed istruito non si lascerà trascinare mai da simili debolezze, ed amministrerà la giustizia, senza mischiarla ad estranee e pericolose considerazioni.

Sono queste le ragioni, che ci hanno spinto a rigettare il principio professato dai Codici sudetti. Noi amiamo le teoriche miti, ma quando non offendono la Giustizia, perchè reputiamo dannose e le teoriche severe e le blande, le quali, partendo da opposti principi, vanno ad incontrarsi nello stesso punto, cioè nel disordine sociale.

ART. CXIV.

§. 128.

N. 90.

La grazia, questa bella e splendida gemma della corona dei re, è un gran bene quando è individualmente e saggiamente applicata; quando non s'accorda per espricci o per favoritismo; quando è un rimedio straordinario contro gli errori dei magistrati e gl'inconvenienti delle leggi; quando apprezza la riforma dei colpevoli; quando ricompensa i grandi meriti ed i grandi servigi, non scompagnati dalla moralità dell'agente. I Borboni, come degli indulti, si servivano sempre della stessa maniera della grazia; quindi quasi sempre e per lo meno anno per anno emanavano grazie generali, e di quando in quando grazie particolari non motivate da buone ragioni; ma figli d'una generosità riprovevole; quindi quest'abuso della grazia era un potente motore della depravazione generale; che invece di cominciare dal basso a salire in alto, come suole avvenire sempre, co-

minciava dall'alto, e quindi facilmente e rapidissimamente si diffondeva nelle sfere più basse; ed il Governo, che dev'essere sempre educatore ed apprezzatore della moralità e della virtù, era il più potente, ostinato ed impudente motore della depravazione generale.

Anche questa digressione era necessaria, dopo il nauseante abuso, che ne avea fatto il Governo Borbonico.

Nella redazione del nostro art. 114 abbiamo seguito pure il Codice Napolitano, perchè la redazione, adottata dal Sardo, non ci è sembrata esatta. Oltre i difetti, che vi abbiamo rinvenuti, ragionando dell'ammnistia, difetti comuni benanco alla grazia, havvene uno speciale per quest'ultima, del quale ora ci occuperemo.

Come nell'ammnistia, così nella grazia distingue il caso, in cui il nuovo reato è punibile con pena dello stesso genere, o d'un genere superiore, da quello, in cui il nuovo reato è punibile con pena di genere inferiore. Nel primo caso, il colpevole sarà riguardato come recidivo, e gli saranno applicate le disposizioni relative a questa materia, nel secondo, si potrà accrescere d'uno a due gradi la pena del nuovo reato. Le maggiori difficoltà ed il difetto maggiore si trovano in quest'ultimo caso, e, per ragionarne con più esattezza, presenteremo il testo dell'alinea dell'art. 128 del Codice Sardo.

« Se il nuovo reato sarà punibile con pena di genere inferiore, s'avrà anche riguardo al primo, per accrescere d'uno o di due gradi la pena, in cui il colpevole sarebbe incorso pel nuovo reato ».

Qui sorge il dubbio seguente: l'aumento d'uno o di due gradi deve verificarsi dietro l'applicazione delle leggi speciali della recidiva, ovvero prima ed unicamente senza potersi applicare quelle leggi? In altri termini; deve accrescersi due volte la pena del nuovo reato, una volta per la recidiva ed un'altra per questa disposizione, oppure una volta sola?

Un esempio metterà meglio in chiaro il nostro dubbio.

Il primo reato aggraziato è stato un misfatto, il nuovo è un delitto. Per effetto della recidiva dovrebbe essere punito con uno o due gradi dippiù, per effetto dell' alinea dell'art. 28 con uno o due gradi dippiù ancora, talmente che se le due disposizioni debbano applicarsi insieme, la pena può essere aumentata da due a quattro gradi. Quindi il nostro dubbio si riduce ai termini seguenti: devono verificarsi due accrescimenti, o uno solo? Esamineremo le due ipotesi, e vedremo come nessuna delle due può essere giustificata; proveremo quindi che il legislatore Piemontese à fatto sempre male, sia che avesse accettato la prima, sia pure che avesse accettato l'ipotesi seconda.

Nella prima ipotesi la legge sarebbe durissima ed ingiusta.

Dopo una condanna, e quindi dopo l'espiazione della pena, o dopo la grazia non si può ritornare all'esame ed alla punizione del primo reato; se nella punizione del secondo la pena s'accresce, non è per punire il primo, ma per tutt'altre considerazioni, che abbiamo esposto altrove; l'esame quindi del primo reato non va compreso nell'esame del secondo, e se se ne tiene considerazione, è per dimostrare, che vi è caduta sopra una condanna, e per provare l'incorreggibilità del delinquente. Ogni considerazione quindi, che riguardi quel primo reato, è ingiusta, pel brocardo *non bis in idem*. Ogni altra dimostrazione di questa verità sarebbe superflua, perchè la stessa legge Sarda riconosce questo principio nella teorica della recidiva.

Ma si potrà dire: non bisogna mettere sulla stessa linea il condannato, che ha espia la pena, ed il condannato, che, per effetto della grazia, non ne ha espia alcuna; costui per avere abusato della generosità Sovrana, per non avere eseguita la pena, si mette nella posizione di vedere annullati tutti gli effetti della grazia, reudendosi indegno di goderla, e si deve considerare come se non fosse stato mai aggraziato.

Questo ragionamento è falso.

La grazia non guarda mai l'avvenire, ma il passato ed il presente. La grazia, quando è saggiamente applicata, e, trattandosi di quistioni di dritto, dobbiamo ritenerla sempre bene applicata, trova nella condotta posteriore del condannato, o nelle qualità morali ed intellettuali dello stesso le più forti e potenti ragioni, per distruggere gli effetti della condanna. Comprendiamo bene, che alla grazia si possono aggiungere tutte quelle condizioni, che si credono utili da un Sovrano, ma condizioni però, che sono nella legge, e secondo le giuste vedute della legge. Ma quando queste condizioni non esistono, perchè sono apposte caso per caso in ogni grazia particolare, la legge deve stabilire delle norme generali, dalle quali non può nè deve allontanarsi nessuno. E queste norme generali sono: che la grazia annulla tutti gli effetti della condanna in modo che, qualunque cosa accada, qualunque azione commetta posteriormente l'aggraziato, non può più ritornarsi all'esame del primo reato, perchè un tale esame sarebbe un'offesa al potere sovrano non solo, ma all'autorità dei giudicati benanco, e distruggerebbe il valore di tutti quei titoli, che hanno meritata al colpevole la grazia del Re. Quando questo dritto si riconosce giusto nel Capo del governo, ogni limitazione sarebbe ingiusta, e toglierebbe il più bel pregio a questo potere, riconosciuto dai monarchici assoluti, dai costituzionali e benanco dai repubblicani.

E non si deve, nè si può tornare all'esame del primo reato per ben altre ragioni.

La grazia ora condona tutta, ora condona in parte la pena, ed ora la commuta in un'altra.

Oltre quanto abbiamo detto, la ragione motrice della grazia può essere l'errore dei magistrati, nel riavvenire un reato là, dove non ne esisteva alcuno. Quale giudice, e fosse pure una tigre, un Fouquier-Tinvil. potrebbe aumentare la pena da uno a due gradi, in vista del primo fatto?

Quando la grazia condona una parte della pena, non può darsi, che l'accrescimento d'uno a due gradi fosse mag-

giore della pena residuale del primo reato? Ed allora vi sarebbe giustizia?

Quando si commuta la pena, si può avere in vista il troppo rigore usato dai giudici, l'ingiustizia commessa da costoro nel classificare misfatto un delitto o una contravvenzione, o delitto una contravvenzione. Ed allora non sussistono sempre i cennati inconvenienti?

E la legge può autorizzare queste mostruosità? Non sono anco insolfribili in un governo dispotico?

Dietro ciò amiamo credere, anche al punto d'ingannarci, che questa prima ipotesi non è stata vagheggiata dal legislatore Sardo, quantunque la formola, non molto esatta di quell'articolo, possa lasciare un dubbio nell'animo del lettore.

Passiamo alla seconda ipotesi.

Qui possono verificarsi tre casi, cioè:

1. Che il primo reato sia un misfatto ed il secondo un delitto;

2. Che il primo sia un misfatto ed il secondo una contravvenzione;

3. Che il primo sia un delitto ed una contravvenzione il secondo.

Pel primo caso, dopo la prima parte dell'art. 128, era inutile qualunque disposizione, perchè, essendosi stabilito, che nel caso di questa recidiva mista, la pena del nuovo reato sarebbe stata aumentata da uno a due gradi, corrispondeva perfettamente a quanto si stabiliva con l'alinea. Il secondo caso ed il terzo sono quelli, che si riferiscono al nostro esame. In questi la stessa legge Sarda non ha rinvenuto recidiva; non ha creduto quindi in questi casi aumentare in alcun modo la pena. Cerchiamo di rinvenire, se è possibile, la ragion per cui ha creduto qui recedere da quei principi, e fissare norme diverse.

L'aggraziato, per l'ingratitude mostrata verso il Sovrano, merita una più grave punizione. Questo, se non c'inganniamo, sembra il vero motivo dell'esasperazione della pena. E questo stesso motivo non regge alla discussione.

Oltre quanto si è detto relativamente alla grazia, applicabile pure al caso in parola, havvi una ragion relativa, che lo distrugge.

L'aggraziato, che diventa recidivo, non è ingrato pure verso il Sovrano? Anzi non è maggiormente ingrato, commettendo un reato maggiore? Nessuno può negarlo. Ebbene si aumenta la pena dippiù per questa ragione? Ma se questo è il motivo, che la esaspera in quelli, non la deve esasperare pure in questi? Non è la stessa la ragione? Non devono essere uguali gli effetti?

ART. CXV.

S. m.

N. m.

Quest'articolo racchiude una disposizione, che si è fatta desiderare finora. Vi si contempla il caso d'una legge, che fa passare un reato da un ordine di giustizia ad un altro, cioè da misfatto a delitto o contravvenzione, da delitto a misfatto o contravvenzione, e così via via. Questo caso può verificarsi in due modi, o scendendo, o salendo. Che deve farsi quando si scende? Che quando si sale? Queste due eventualità devono essere regolate dallo stesso principio, o da principj diversi?

Quando si scende, ci si può dire gli stessi principj, che noi abbiamo sviluppati in ordine alla recidiva, quando il primo reato è commesso in uno Stato diverso, o quando è stato punito dai Tribunali militari, sarebbero applicabili alla quistione in parola, e perciò il primo reato proseguirà a conservare la stessa caratteristica di prima.

Noi crediamo al contrario, che quelle ipotesi e questa non siano le stesse, e che qui ragioni speciali dimandino una soluzione diversa.

Il cambiamento della natura d'un reato può dipendere da due ragioni:

1. O perchè i primi o gli stessi legislatori si sono in-

gannati la prima volta, dando una pena grave ad un reato lieve ;

2. O perchè, mutati i tempi e le circostanze principali, che motivarono l'esasperazione della pena d'un reato, non è più giusto conservare quella stessa caratteristica e quella stessa pena.

Nell'uno e nell'altro caso havvi sempre cambiamento di caratteristica.

Nel primo caso i nuovi legislatori confessano l'errore antecedentemente commesso, e lo correggono riformando la legge; e potrebbero i magistrati, potrebbero questi stessi legislatori sanzionare quell'errore, e continuare ad attribuirgli tutte le triste conseguenze, che seco trascina? Egli è vero, che l'individuo ha infranto una legge, che puniva severamente un reato; ma quella legge era figlia dell'errore, quella legge era ingiusta; e quando la legge è erronea ed ingiusta, non può nè deve ricadere sull'individuo la responsabilità, che seco trascina. Si tratta poi d'attribuire a quella legge un'eterna influenza ad onta della nuova; quella legge verrebbe ad essere applicata, quando più non esistesse, quando fosse stata abrogata da un'altra, quando fosse lettera morta. Ma se quando il primo reato non è stato ancora punito, e la nuova legge apporta una pena nuova o diversa, non s'applica sempre quest'ultima, quando è più mite, ad onta che il primo reato è stato commesso prima della nuova legge? Il caso nostro non è presso a poco lo stesso? Quando la prima condanna serve di norma per la esasperazione della pena, non è lo stesso, che applicare la legge del primo reato all'epoca della condanna del secondo? In questo caso adunque la nuova legge fa cambiare la caratteristica del reato.

Nè ci si potrebbe dire, per coglierci in contraddizione, che nel caso d'una prima condanna all'estero e d'un secondo reato nel regno la ragione è la stessa. Benchè le due legislazioni sono diverse, pure non si è al caso di poter dire, che l'una succede all'altra; che l'una è giusta e l'al-

tra ingiusta; perchè le legislazioni sono diverse nei diversi Stati, e che i migliori estimatori delle condizionalità e dell'opportunità d'una legge sono i legislatori stessi del proprio paese. Quindi il confronto non regge, perchè le ipotesi sono diverse.

Per i Tribunali militari poi la posizione è benanco diversa, perchè questi si regolano con una legge del regno, la quale è in armonia con tutte le altre leggi, e non è abrogata da alcuna.

Valgono pel secondo caso le stesse ragioni; V'è da riflettere in particolare poi per la severità della prima legge, che, quantunque si è creduta giusta in ragion dei tempi, i primi legislatori possono essere ingannati, nell'attribuire ai tempi ed alle condizionalità l'importanza, che vi attribuirono, mentre forse con minore preoccupazione, con maggiore maturità, con una saggezza maggiore avrebbero potuto evitare l'esasperazione della pena, senza nuocere alla giustizia, provvedendo sempre al bene del proprio paese.

V'è da riflettere in fine, che queste leggi eccezionali, queste leggi di rigore, per quanto giuste possano essere, sono sempre leggi del momento, e non sono le regole normali della società; che la vera regola è quella, che si stabilisce, e si applica nei tempi normali. Quando cessa quindi l'eccezionalità dei tempi e delle condizioni, debbano cessare e cessano in fatti quelle leggi. Or sarebbe ingiustizia attribuire a queste leggi del momento conseguenze durature; mentre si deve far di tutto, chè le stesse durassero quanto meno è possibile, e avessero conseguenze infinitamente ristrette.

Le ragioni però che valgono nel discendere, non hanno alcun valore nel salire.

Due pure possono essere i motivi, che facciano esasperare, o cambiare la pena d'un reato; e sono quelle stesse ma in senso inverso, delle quali abbiamo fatta parola nel discendere, cioè:

1. O perchè i primi o gli stessi legislatori si sono ingannati la prima volta, dando una pena lieve ad un reato grave :

2. O perchè i tempi e le circostanze tutte d'un' epoca motivano l'esasperazione della pena d'un reato.

Per quello stesso principio, che nel caso di due pene diverse fulminate in epoche diverse contro un reato, una prima cioè e l'altre dopo la consumazione del reato, s'applica sempre la pena più mite; per lo stesso principio la nuova legge, che modifica o altera la natura del reato, non può produrre la modifica o l'alterazione di quello, di già punito sotto l'influenza della prima legge. Si osservi a dippiù, che mancherebbe in questo caso la volontà d'infrangere quella data legge severa, perchè non pubblicata all'epoca del reato; e mancherebbe quindi il disprezzo a quella data legge.

Nel secondo caso poi la soluzione è più facile e più naturale. Dappoichè se l'esasperazione della pena è motivata dal cambiamento dei tempi e dalle condizionalità d'un paese, non regge l'esasperazione per colui, che ha consumato il reato in un'epoca diversa, in tempi ed in condizionalità diverse.

La redazione poi dell'articolo poteva essere regolata da due formole, dalla negativa cioè e dall'affermativa; noi abbiamo scelta quest'ultima per le seguenti ragioni.

In generale la forma positiva è preferibile sempre alla negativa.

Il principio generale, che abbiamo voluto consacrare nella fattispecie, è quello, che le condanne precedentemente emesse non si alterano con la sopravvenienza della legge; che il reato resta sempre misfatto, delitto o contravvenzione, come fu caratterizzato la prima volta; quindi era necessario stabilire con un apposito articolo l'eccezione.

Finalmente che, quantunque la posizione d'un colpevole non può essere aggravata, se non quando la legge espressamente lo comanda, pure è meglio sempre prevenire ogni

inconveniente, e fissare una norma pei magistrati, invece di lasciarne ad essi la cura di ricercarla.

Disposizione comune alle due precedenti sezioni

ART. CXVI.

S. 129

N. 91.

L'articolo 146 contempla il caso della pubblicazione d'una legge, che cancella un'azione dalla classe dei reati, e ne abolisce per regola generale la pena. Che si farà allora? Vi sarà reiterazione, se il primo reato non è stato ancora punito? Vi sarà recidiva se ha subita una pena?

Non vi può essere reiterazione, perchè all'epoca della condanna non v'è più alcuna legge, che punisce quella data azione; non vi può essere nemmeno recidiva, perchè, quantunque esista una precedente condanna, pure quel primo reato non è più tale all'epoca del secondo. È vero che il colpevole ha infranta la prima legge, e con l'infrazione della seconda fa temere, che possa peggiorare in avvenire; ma la giustizia anzi tutto dev'essere la missione del magistrato e del legislatore; e non vi sarebbe giustizia nella legge, attribuendo la caratteristica di reato ad un'azione, dalla legge stessa dichiarata innocua.

Non ci dilunghiamo in quest'esame, e perchè le teoriche svolte nella recidiva sono applicabili all'ipotesi in esame, e perchè i due Codici Italiani concordano perfettamente su questo punto.



TITOLO III.

Dell'estinzione dell'azione penale e delle pene



ART. CXVII.

S. 131. N. m.

Questo titolo incontrerà forse qualche critica, ritenendosi da alcuni, che le materie, che vi si trattano, non appartenano al Codice, ma alla Procedura penale. Il pensiero non è nostro, ma del Sardo Legislatore, anzi dell'illustre Romagnosi. Ma, avendolo fatto nostro, la responsabilità pesa anche su noi, ed è perciò, che ne diremo qualche parola.

La Procedura penale suppone il reato esistente, ed in tale ipotesi somministra le regole per il buono andamento dell'istruzione e del giudizio. Quando l'azione penale o le pene sono estinte, somministra altre regole per l'ulteriore procedimento in tali casi. Non può trattare adunque, come l'indicano le stesse parole dell'intestazione, che del modo di procedere ne' casi diversi. Si eccede, quando, invece di restringersi in questi limiti, si stabiliscono i principii regolatori dell'estinzione dell'azione penale e delle pene. Queste non sono regole di procedura; ma disposizioni, ma principii, che danno vita o arrestano il procedimento penale.

Nè ci si dica, che non sono queste disposizioni, da ammettersi in un Codice penale, perchè non contengono ipote-

si di reati, nè fulminano pene. Il Codice penale non deve trattare unicamente di queste materie; il Codice penale, per concorde volontà de' legislatori, regola l'esecuzione delle condanne; il computo de' giorni, de' mesi, degli anni; l'ordine da seguirsi nella esecuzione, quando più pene sono state inflitte ad un individuo, o quando, durante la espiazione, il colpevole è punito con altre pene, per nuovi reati; la pubblicazione delle sentenze di condanna ec. In tutte queste materie non si fulminano pene, nè si prevedono reati; diremo, che queste materie non debbono appartenere al Codice penale?

Ammesse adunque queste materie nel Codice penale, proseguiamo le nostre osservazioni.

Quest'articolo ci è sembrato incompleto e difettoso nel Codice Sardo, e vi abbiamo aggiunta quella parte, che a nostro parere vi mancava, e vi abbiamo tolta quell'altra, che è incompatibile con la progredita civiltà.

Pria di tutto una parola sull'intestazione del Titolo.

Nel Codice Sardo si legge: *Dell'estinzione dei reati e delle pene*. Noi vi abbiamo sostituita quest'altra: *Dell'estinzione dell'azione penale e delle pene*. E di vero, quando mai s'estinguono i reati? Può, non dico la legge, ma qualunque siasi individuo, qualunque capacità per quanto grande si fosse, qualunque umana potenza, abbenchè straordinaria, distruggere il passato, e far che l'accaduto non fosse accaduto giammai? Il reato adunque esisterà sempre, s'espri, o pur no, s'infligga, o non s'infligga la pena, il fatto accaduto non può cancellarsi, è là sempre dinanzi gli occhi di tutti.

Ma che cosa può fare la legge? Cancellarlo dalla classe dei reati, o stabilire le cause, che possono produrre l'impunità del colpevole.

In verità la cancellazione dalla classe dei reati potrebbe dirsi, e sarebbe l'unico caso, estinzione del reato; perchè quella data azione, che era reputata punibile, e che la legge colpiva d'una pena, non essendo più reato, potrebbe

ben dirsi, che il reato è estinto. E abbenchè il nuovo legislatore potrebbe ingannarsi, o quell'abolizione fosse richiesta da motivi non giusti, tuttavia, non potendo più essere punibile per effetto della nuova legge, quel reato si potrebbe dire estinto.

Qualche volta si potrà dire lo stesso per la cosa giudicata; quando cioè i magistrati dichiarano, che il fatto non costituisce reato. Ammesso anche che si fossero ingannati, ammesso pure che avessero voluto favorire il colpevole, l'atto, che emanano, estingue il reato.

Ma si potrà dire lo stesso per gli altri casi della cosa giudicata, per la morte del colpevole, per l'espiazione della pena e per tutti gli altri casi ?

Nessuno certo vorrà dirci, che la nostra sia questione di parole. Noi che amiamo, e crediamo indispensabile il tecnicismo nelle leggi, non potevamo lasciare inosservata una simile intestazione; dappoichè grandissima è la differenza fra l'estinzione del reato, e l'estinzione dell'azione penale e della pena. Nel primo caso, qualunque cosa avvenga posteriormente, qualunque reato si commetta, la prima azione non è più sottoposta ad alcuno esame, e non influisce per nulla nel giudizio della seconda; mentre nel secondo ha sempre un'influenza diretta od indiretta.

Propriamente parlando, dovrebbero distinguersi tre casi:

1. Estinzione del reato; e vi si comprenderebbe la cancellazione dalla classe dei reati, e qualche caso della cosa giudicata;

2. Estinzione dell'azione penale o della pena; e qui si potrebbero annotare la morte del reo, la prescrizione, l'espiazione della pena, la cosa giudicata e la grazia;

3. Assopimento dell'azione penale; e vi si ammetterebbero l'amnistia e la rinunzia.

Or poichè quest'ultima categoria può riunirsi alla seconda, e poichè non bisogna moltiplicare e troppo minuziosamente le distinzioni, per non produrre confusione nell'e leggi, così se ne dovrebbero ammettere due.

La terza ha molta affinità con la seconda, e produce in legge le stesse conseguenze, fino a quando non si commette un nuovo reato; l'azione penale quindi fino a quel punto può dirsi estinta; e per continuare la stessa figura, diremo, come si è detto finora, che nel caso d'un nuovo reato, la prima azione si ravviva.

La prima ha molta affinità pure con la seconda, perchè un reato non può dirsi estinto, fino a quando non s'estingue l'azione penale e la pena; ed il reato ha valore, e conseguenze legali, fino a quando vi può essere una azione penale da sperimentarsi, ed una pena da infliggersi. Ora quindi queste tre categorie, potendosi riunire in una sola, cioè nella seconda, noi abbiamo scelta quest'ultima solamente, mentre nella prima non possonsi comprendere tutte.

Il Codice Sardo enumera quattro cause d'estinzione dell'azione penale e della pena. Conforti (1) avvertì questo difetto, ma credè, che se ne doveva supplire una sola, e questa era la rinunzia; la Luogotenenza di Napoli col suo decreto del 17 Febbrajo 1861 seguì il consiglio del Conforti; noi, aggiungendovi questa, ne abbiamo ammesse una sesta ed una settima, cioè la cancellazione dalla classe dei reati e la cosa giudicata. È ben giusto il confessare, che il Codice Sardo le riconosce tutte e sette; ma il difetto proviene dall'averle collocate in punti diversi, rendendone così difficile la ricerca e dubbia l'applicazione; noi per queste ragioni abbiamo creduto meglio riunirle in un punto; d'altronde è questo il luogo, che alle stesse si conviene.

Il secondo difetto del Codice Sardo sta nel primo numero dell'articolo stesso; ivi si dice: *Colla morte del reo; salvo il disposto dell'art. 15.* Nell'art. 15 si parla della esecuzione in effigie; mostruosa disposizione nello stato attuale di civiltà. Noi a suo luogo abbiamo esposte le ragioni, per le quali dovrebbe respingersi; e quindi ci dispensiamo

(1) Opera citata pag. 39.

da ogni altro esame, rimandando a quel luogo il lettore. In conseguenza abbiamo tolte le parole, *salvo il disposto dell'art. 15*, ed accettate le altre.

ART. CXVIII.

S. 3.

N. 91.

La ragion filosofica di quest'articolo ci sembra troppo chiara, perchè dovessimo internarci a svilupparla. Una legge, che dichiara innocua un'azione, riconosce implicitamente l'ingiustizia delle procedure e delle condanne antecedenti, o tuttora in corso; e sarebbe il colmo dell'ingiustizia, volerne mantenere gli effetti.

Le sole quistioni, che possono elevarsi, e che devono formare oggetto di serie discussioni, sono le seguenti:

Che si farà se i condannati hanno pagato le multe, le ammende e le spese del giudizio?

Quid per le confische del corpo dei reati e delle cose, che servirono, o che furono destinate a commetterlo?

Quid se le condanne o le pene sono state pronunziate, ed espiate da molto tempo?

È facile sciogliere questi problemi, quando ancora l'imputato o il condannato non ha corrisposto nulla alla giustizia; ma non è così facile scioglierli però nell'ipotesi contraria. La soluzione di questi quesiti ci sembra di competenza del Diritto Civile; e perciò trasandiamo d'occuparcene, per non eccedere i confini della nostra trattazione. Però le raccomandiamo al Ministro della Giustizia, al Consiglio di Stato ed al Parlamento, perchè vi facessero cadere sopra speciali disposizioni.

Noi abbiamo collocato qui quest'articolo, perchè qui spiega tutta la sua influenza, estinguendo la pena, l'azione penale e le conseguenze e gli effetti tutti della condanna. Pare a noi che si siano ingannati il legislatore Sardo collocandolo nelle disposizioni preliminari all'art. 3, ed il Napolitano nella teorica della recidiva e della reiterazione.

ART. CXIX.

S. 132. N. *nr.*

ART. CXX.

S. 133. N. 4. PP.

ART. CXXI.

S. 134. N. *nr.*

La seconda causa d'estinzione è la morte del reo. Bisogna considerarla sotto un triplice aspetto cioè :

1. Dal lato della complicità;
2. Dal lato dei dritti della parte civile ;
3. Dal lato degli effetti della condanna, eseguibili non ostante la morte del reo.

Tutti e tre questi casi sono compresi negli articoli 119 120 121. Quantunque il Codice Napolitano non se ne occupa espressamente, pure dal contesto di tutte le sue leggi emergono le stesse disposizioni. Ma è sempre un gran bene, quando le massime della giurisprudenza, per quanto possano essere generalmente consentite, passino nel campo delle disposizioni positive, invece d'abbandonarle alla volontà del magistrato, che per capricci per interessi o per ignoranza può sconoscerle, o disprezzarle. Il solo caso, che le leggi Napolitane prevedono, e tuttavia imperfettamente, è quello dell'art. 120. Il Codice Sardo però li prevede tutti e tre, e noi ne abbiamo adottata la redazione, salvo alcune modifiche, che v'abbiamo credute necessarie.

Un reato può consumarsi da più individui; uno o più di essi possono morire; che si farà allora? S'arresterà il procedimento per tutti, o per gli estinti solamente?

Egli è vero, che la mancanza nel giudizio d'uno o più colpevoli, può essere di grave detrimento a coloro, che sono presenti; perchè le dichiarazioni di quelli, le prove da addurre, i documenti a presentare potrebbero cambiare, o

modificare in gran parte lo stato delle cose; ove si rinviene un reato, potrebbe addimostrarsi un'azione innocua; ove si veggono rei, potrebbero vedersi innocenti; ove si vede un misfatto o un delitto, potrebbe vedersi una contravvenzione. Questa possibilità però non è sufficiente ad arrestare un procedimento, ad impedire gli effetti d'una condanna. Guai a quel legislatore, che si basa unicamente sulle presunzioni. Che nel dubbio non s' infligga una pena, non s'aggravi una condizione, è giusto e sta bene; ma che sopra semplici supposizioni, che possano sembrar gravide di conseguenze, e che possano non produrre alcun risultato, s'arresti un procedimento, e si distrugga una condanna, sarebbe questa la più stolida e la più ingiustificabile delle disposizioni. Se fosse possibile in tale stato di cose, per salvare un innocente, ma apertamente riconosciuto tale, liberare cento colpevoli, noi non avremmo nessuna difficoltà a farlo, e ci reputeremmo felici, ottenendo un simile risultato. Ma poichè l'arrestare il procedimento, o l'impedire gli effetti della condanna, non può condurci mai a questa meta, ma ci lascerebbe sempre nel dubbio, ove prove positive ed indubitate non ci convincessero della reità dei giudicabili o condannati, il procedimento non dev'essere arrestato, nè la condanna deve rimanere ineseguita. Incolpi a se ognuno la posizione, in cui si trova per la sua malvagità, per la sua imprudenza, per la sua cattiva condotta.

La reità poi non è solidale, ma bensì individuale; ed ognuno deve rispondere delle proprie azioni e dei propri reati.

Ma la parte civile perderà il suo dritto contro l'imputato per la riparazione del danno?

Qui due ipotesi: o che l'imputato muore dopo la condanna, o nel corso del procedimento; nella prima non vi può essere alcun dubbio, perchè la parte civile venga rifatta del danno sofferto, avendo domandato questa rifazione, ed essendo stata accordata. Nel caso però in cui non l'avesse dimandata, o l'imputato fosse morto nel corso del pro-

cedimento, e quindi nella seconda ipotesi non v'è ragione alcuna, perchè privare la parte civile di questo diritto: anzi sarebbe ingiustizia privarvela. Perchè muore il debitore, perde il creditore il suo dritto?

Ma contro quali beni può esercitarsi questo diritto, e contro di chi?

Il responsabile è l'autore del reato; e siccome è questa un'azione, che non si scioglie con la sua morte, così potrà esercitarsi benanco sopra i suoi beni, sia che ne possedesse all'epoca della morte, sia che si verificassero delle successioni in vantaggio di lui, o in un modo qualunque cadrebbero nuovi beni nel suo patrimonio.

Può esercitarsi benanco contro i suoi eredi, sia che costoro avessero accettato col beneficio dell'inventario, o senza questo beneficio; nel primo caso, non si possono estendere le pretese della parte civile al di là dei beni lasciati dal reo, tranne che non si verifichi uno dei casi sovra enunciati; nel secondo caso però, sia che i beni dell'estinto possano bastare o pur no al rifacimento del danno, ciò a nulla monta, perchè l'erede è obbligato corrispondere alla parte civile l'equivalente del danno. E contro gli eredi solamente possono esercitarsi i dritti della parte civile, perchè gli eredi sono coloro, che profitano dei beni del condannato.

Vi sono altre persone però, contro le quali possono esercitarsi questi dritti: e costoro sono le persone responsabili civilmente. Ma questo dritto è limitato dalla legge nei casi dalla stessa espressamente indicati. Quest'ultima parte mancava nel Codice Sardo, e l'abbiamo voluta prevedere per togliere qualunque dubbio, qualunque quistione potrebbe innalzarsi in avvenire, ed era qui veramente necessaria, perchè, fissandosi il dritto della parte civile, e le persone, contro delle quali questa può rivolgersi, il silenzio della legge avrebbe potuto indurre ad una esclusione.

L'art. 131 riguarda i dritti dell'Erario insieme agli altri effetti della condanna; e stabilisce, che quando questi

effetti possono eseguirsi, a nulla monta la morte del colpevole.

E giusta è questa disposizione. Il condannato morendo non diventa innocente; egli rimane qual'era prima di morire, quindi rimane sempre colpevole. Ora delle pene, che gli furono inflitte, ve ne sono di quelle, che non possono essere eseguite, come sarebbero le corporali, le interdizionali ecc; ve ne sono poi di quelle, che possono eseguirsi sempre, e queste sono la multa e l'ammenda. E queste devono essere eseguite. Fra gli effetti della condanna poi v'è il pagamento da parte del condannato delle spese del giudizio; e quest'altro effetto pure può, e dev'essere eseguito. Se il condannato non fosse morto, allora non dovrebbe sottostare a tutte le conseguenze della condanna? Perchè è mancato ai viventi, l'Erario perde il suo dritto di ricuperare le spese del giudizio, e le altre pene devono rimanere lettera morta?

Il rifacimento del danno però, le spese del giudizio, le multe e le ammende saranno eseguite, secondo l'ordine da noi precedentemente esposto nell'art. 51; quindi quest'altra aggiunta, che mancava nel Codice Sardo.

Il Codice Piemontese consacra nell'articolo in parola una disposizione, contraria a qualunque veduta di giustizia. Esso vuole, che la condanna in contumacia, quando l'imputato muore, venga sempre eseguita per la riscossione delle multe, delle ammende e delle spese del giudizio, quando fosse stata legittimamente intimata al condannato prima di morire.

La condanna in contumacia non è condanna; per dirsi tale, è necessario, che fosse irrevocabile; la condanna in contumacia è revocabile; dunque non è condanna. Se l'imputato si presenta, o è tratto agli arresti, allora tutto il procedimento s'annulla, la condanna si ritiene come non avvenuta, tranne per alcuni effetti civili. Ora come mai può darsi esecuzione ad una sentenza o decisione revocabile? Come può eseguirsi una sentenza, profferita sul solo pro-

cesso fiscale, senza sentirsi l'imputato, senza valutarsi le sue difese, senza che fosse stato presente? E se presentandosi avesse potuto addurre tali prove e tali ragioni, da dimostrare lucidamente la sua innocenza, da fare svanire anche la più lontana idea d'un reato, da chiarire la calunnia, che gli fu lanciata? Chi potrebbe dire, che ciò non fosse avvenuto giammai?

Nè si dica, che la sua fuga era una prova della sua reità; sarebbe questa una crudele presunzione, non sempre giusta, anzi spesso mal fondata. Non si fugge sempre, perchè si teme la pena, ma per isvariati motivi, che qui non fa d'uopo annotare. Ma non fugge pure il colpevole, a favore del quale si prescrive la pena? Eppure contro costui non s' esegue la condanna; non si costringe a pagare le multe, le ammende e le spese del giudizio. E se il condannato in contumacia avesse continuato a vivere, non avrebbe goduto degli stessi vantaggi di colui, che ha veduta prescritta l'azione penale del suo reato? E costui non è condannato pure in contumacia? Costui non è pure nella posizione di quello? Mentre la morte dovrebbe chiudere, per chi non è stato condannato, ogni sospetto di reità, ed innalzare sulla fossa la presunzione d'innocenza, si osa scrivere sul sepolcro la parola condannato, la parola delinquente? Se il colpevole per volontà della stessa legge, pel consenso universale deve reputarsi innocente, fino a quando può sperimentare un mezzo qualunque di difesa o di ricorso; fino a quando la sentenza, che lo punisce, non è diventata irrevocabile, come si dirà reo colui, che muore prima d'aver sperimentato alcun mezzo di difesa, prima d'essere stato giudicato alla sua presenza?

Non è questa disposizione ingiusta? Noi non sappiamo quali possano essere state le ragioni, che l'hanno provocata; nè su quali giusti motivi si fondi. Per quanto abbiamo voluto farne ricerca, ci è stato impossibile riuvenirne alcuno, che possa legittimare tanta severità, anzi tanta ingiustizia. È per queste ragioni, che noi l'abbiamo respinta dal nostro

progetto. Il Codice Napolitano, quantunque non istabilisce nulla su tale riguardo, quantunque formato sotto un governo dispotico, e più di quarant'anni addietro, pure dal complesso delle sue disposizioni emana il principio da noi consacrato; e nessuna sentenza, nessuna decisione, profferita in alcuna parte del regno, per il corso di tanti anni e nel silenzio della legge, ha consacrato il principio del Codice Sardo.

ART. CXXII.

S. 6. PP.

N. m.

La cosa giudicata è la terza causa d'estinzione dell'azione penale e della pena. È giusto, che si ponga un termine ad ogni processura; l'incertezza è dolorosa per la società e per le parti. L'imputato ha il dritto di dire, che finisca una volta e per sempre un giudizio incominciato, qualunque ne possa essere la fine; che non deve essere esposto sempre agli attacchi continuati ed interminabili delle parti avverse e dei suoi nemici; lo stesso dritto hanno i querelanti e le parti civili. Ed uno di questi termini è il giudicato, il quale con una qualunque siasi risoluzione, chiude ogni procedimento, e riceve il sugello della verità. A nulla monta se contiene o pur no la verità; quando ogni procedimento è vietato, *pro veritate accipitur*. Si scuopra o pur no in prosiegua la verità dell'assoluto; si scuopra l'innocenza del condannato; il giudicato rimane, e rimane incrollabile; si potranno in questo caso sperimentare mezzi straordinari, ottenere la grazia dal Re, ma il giudicato

*Sta come torre, fermo, che non crolla
Giammai la cima per soffiar di venti.*

Il giudicato però può riguardare nello stesso tempo l'azione penale e la civile, o la prima solamente. Nel primo caso chiude il varco a qualunque siasi pretesa; nel secondo, era giusto segregare le due azioni, e restringere le conse-

guenze del giudicato a quella sola, che era stata esercitata, cioè alla penale.

Però era giusto pure evitare un gravissimo inconveniente, cioè: la contrarietà dei giudicati. È mostruoso in uno stesso regno e per lo stesso fatto pronunziarsi due sentenze diverse, e forse l'una diametralmente opposta all'altra, una cioè che dichiara l'innocenza, un'altra la reità d'un individuo. E noi v'abbiamo riparato; ma a differenza del Codice di Procedura penale Sardo, che nell'art. 6 ammette molte cause d'esclusione, fra le quali la prescrizione, noi ci siamo limitati ad ammetterne due cioè:

1. La dichiarazione d'innocenza dell'imputato;

2. E la dichiarazione, che il fatto o il reato non è mai avvenuto.

Queste due dichiarazioni non ne ammettono alcuna, che possa coesistere con le stesse, perchè sono assolute; quindi qualunque procedimento sia penale, sia civile, ove non termina con l'accoglienza della prima dichiarazione, porta inevitabilmente alla contrarietà dei giudicati. Non può dirsi però lo stesso per la prescrizione, la quale non tende a far dichiarare l'innocenza dell'imputato, o la inesistenza del fatto; ma bensì ammette l'esistenza del reato, e la reità dell'imputato; ma per altre considerazioni vieta ogni procedimento, ed impedisce la condanna. D'altronde la prescrizione nelle materie civili non è quella stessa delle penali; non perchè qui l'azione civile dipende dal fatto, che dà luogo all'azione penale, se ne deve concludere, che tutto e due sono regolate dalle stesse leggi. La ragione, che muove l'una, non è la stessa di quella, che muove l'altra, e quindi diversa ne dev'essere la prescrizione. È vero che il Codice Sardo le parifica con apposita disposizione; ma noi, che professiamo principi diversi, non abbiamo voluto parificarle, ed a suo luogo ne esporremo i motivi.

Si potrebbe obiettare, perchè fra queste cause eccezionali non abbiamo annotata quella relativa alla dichia-

razione, che il fatto non costituisca reato. Qui si potrebbe dire, che, quando non vi è reato, non vi può essere azione penale nè civile.

Rispondiamo: vero il principio; ma, quantunque un fatto non può subire la qualifica di reato, pure può aver dato luogo a danni ed interessi; e siccome ognuno è tenuto delle conseguenze delle proprie azioni, così è obbligato rispondere dei danni ed interessi. È vero, che una tale disposizione non può essere trasandata in un Codice Civile, ma il silenzio della legge nel Penale potrebbe indurre a false congetture, e dar luogo a quistioni. Egli è perciò, che al silenzio della legge, abbiamo preferita la disposizione positiva.

ART. CXXIII.

S. m. Vedi 135.

N. m. Vedi 623 e seg. Proc. Pen.

I Codici italiani, non escluso il Decreto del 17 Febbrajo 1861 della Luogotenenza di Napoli, han professato finora principii opposti a quello da noi consacrato nell'articolo in esame. Nelle pene criminali, essi han detto, niuna riabilitazione di dritto; ogni condannato, dopo avere espiata la pena, deve lasciare scorrere un dato tempo, prima di domandare la riabilitazione; e deve apprestare talune garanzie, per poterla ottenere.

Questo sistema si basava sopra degradanti principii, sulla incorreggibilità del condannato, qualunque poteva essere la pena espiata. La pena, credono essi, non riforma per regola generale il condannato; ma se per eccezione può verificarsi l'emenda, allora è d'uopo, che si presentino tutte le prove possibili e tutte le garanzie, perchè il condannato possa essere ammesso a rientrare in tutta la pienezza dei suoi dritti. Questo sistema è la condanna di tutti i loro sistemi penali e carcerali; essi non avevano fiducia nelle pene inflitte, non ne avevano nemmeno nei direttori, ne' sorvegliatori delle carceri, negli impiegati; perchè ritenevano la natura umana incapace di miglioramento, di mora-

lizzazione ; ma si doveva morire, come si era vissuti, perversi sempre ; quindi i luoghi d'espiazione dell'ex-regno delle Due Sicilie orribili ed abominevoli ; quindi la misceola di tutti i condannati ; quindi gli abusi di tutte le autorità, di tutti gl'impiegati.

Ma il progresso dei lumi, della civiltà, della filosofia e delle scienze, accoppiandosi al principio religioso cristiano, ha provato, ed ha convinto tutti, che l'uomo non è così perverso, come si crede ; che havvi in noi un elemento buono, in lotta sempre col cattivo, ma sussistente sempre ; che se è vinto da questo, cede, ma non s'estingue ; e financo nell'anima più depravata, nel cuore più sozzo e perverso vive sempre, e combatte, senza ceder mai, senza mai avvilitarsi, contro le cattive tendenze ; che fa sforzi sovrumani per vincere, e trionfare ; e che, se il suo trionfo non è così facile, nè così pronto, è però possibile e certo. Migliorate l'atmosfera, che circonda i colpevoli ; segregateli tutti ; abituateli al lavoro, alla fatica ; istruite gl'ignoranti ; infondete in tutti principi di moralità e di religione ; fate balenare dinanzi ai loro occhi la speranza della grazia per opere virtuose, per grandi servizi, per meriti eminenti ; premiate ogni loro buona azione ; incoraggiate, assisteteli, senza abbandonarli mai, nella via del miglioramento e della salvezza ; persuadeteli coi fatti, che il virtuoso à sempre da sperare : ed allora, uscendo dalle carceri, non avrete più pessimi nè cattivi cittadini, ma onesti e virtuosi ; che apporteranno in società grandi e luminose lezioni, da scoraggiare i perversi, e convertirli al bene, da disingannare gl'illusi, da illuminare gl'ignoranti, da confortare ed incoraggiare i buoni. Perchè adunque quando tali risultati sono certi, o per lo meno probabilissimi, non accordare ad essi la reintegrazione di dritto ? Perchè differirla ancora e ad un'epoca lontana ?

Prevenghiamo le difficoltà, che ci si potrebbero opporre.

Ci si potrà dire, che ciò, che noi diamo per certo o per probabilissimo, può non esser tale ; e la vera prova della

riforma del condannato si ha, quando ritorna in società, e adempie esattamente ai propri doveri.

Ma noi rispondiamo, che siccome il sistema penitenziario è sistema di riforma, ed a quest'oggetto s'istituisce; noi, operando diversamente, metteremo in dubbio i risultati, che dallo stesso si sperano ottenere; noi diremo indirettamente, che la riforma del colpevole non è mai certa nè probabile; diremo insomma ciò, che abbiamo rimproverato ai Legislatori Italiani.

Ma sia vero pure quanto ci si obbietta; è certo però, che il sistema penitenziario trascina quasi sempre la riforma del condannato; quindi, e per essere sempre conseguenti a noi stessi, e per innalzare sempre una favorevole presunzione nel bene del condannato, noi fissiamo il principio, che il condannato, uscendo dalle carceri, è riformato, e merita gli stessi riguardi dei cittadini non colpevoli.

Dobbiamo poi stabilire questo principio, perchè l'incapacità, nella quale dovrebbe essere lasciato il condannato pel contrario sistema, potrebbe trascinar seco serie conseguenze. Il condannato, che si vede ancora contraddistinto in società per le incapacità della pena, trova modo d'addolorarsi e d'indispettarsi contro la legge e le autorità; i cittadini non proseguiranno a guardarlo di buon occhio, e lo fuggiranno, o lo schiveranno; e ad ogni momento o dovrà mentire, o sarà obbligato raccontare la storia della sua delinquenza; e ciò costerà gravi dolori al suo animo, che sarà continuamente esulcerato. Non deve temersi allora, e non si è verificato quasi sempre, il ritorno ai reati? Non è questa una causa potente dell'aumento degli stessi, dei disordini sociali, della progrediente depravazione?

Ma finalmente poi vi sarebbe giustizia? Il condannato deve scontare la pena o le pene inflitte; quando le ha già espiate, come si potrebbe lasciarlo nello stato d'incapacità, senza che fosse incorso in alcuna pena? Ogui pena non deve avere altro termine; che quello, che le prescrive il magistrato in vista della legge; volerne allungare le conseguen-

ze, volerne moltiplicare gli effetti, è un violare la legge stessa, è un violare il giudicato. Questa riabilitazione potrebbe trascinare all'infinito; e le conseguenze della pena si prolungherebbero sempre? Ma perchè si deve essere poi così severi verso colui, che delinque la prima volta, verso colui, che non ci ha dato motivo alcuno d'incorreggibilità; verso colui, che ci deve far nascere invece la giusta presunzione, che si è riformato? Usate, come abbiamo noi proposto, della severità coi recidivi; usatela pure con gli evasi; perchè costoro hanno dato prove d'incorreggibilità; perchè costoro vi hanno disprezzato la legge e la pena; non sono stati ubbidienti, e minacciano mali maggiori; siate severi con costoro, e la vostra severità sarà giusta, e produrrà benefici effetti; mentre, usandola contro coloro, che delinquono la prima volta, è, secondo noi, un errore grossolano, una violenza imperdonabile.

ART. CXXIV.

S. 136. N. 645. PP.

ART. CXXV.

S. 136. N. 645. PP.

Il Codice Sardo nel suo art. 136 confonde la grazia con l'indulto, assegnando all'una ed all'altro le stesse conseguenze. Grossolano e gravissimo errore!

La grazia succede ad una condanna, l'indulto interviene nel corso d'un procedimento; la prima trova tutto completo, il secondo tutto incompleto; la prima quindi trova una dichiarazione di reità ed una pena inflitta, il secondo trova, e lascia l'imputato innocente. Possonsi assimilare i due casi? Puossi senza taccia d'ingiustizia equiparare la condizione dell'uno a quella dell'altro? Eppure il legislatore Piemontese le assimila, e le confonde. E siccome l'aggraziato, secondo quelle leggi, non rientrerà in quei diritti, nè

riacquisterà quelle capacità, di cui sia stato privato con la sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'infamia o l'interdizione dai pubblici uffici, o dall'esercizio d'una carica, d'un impiego, d'una professione, negoziazione, od arte senza pregiudizio di ciò, che è stabilito nel Codice di Procedura Penale per la riabilitazione dei condannati; così pure l'indultato o annistiato è sottoposto a tutte queste conseguenze. È ingiusta quest'assimilazione. L'imputato è innocente, fino a quando non è dichiarato reo con una sentenza o decisione irrevocabile; ed intanto con questa legge si dichiara reo prima di quel periodo, prima d'aver presentate le sue discolpe, le sue difese, prima d'ogni esame sul merito, prima d'ogni valutazione delle prove. Proseguendosi il giudizio, l'imputato avrebbe potuto essere assoluto, riconosciuto innocente; il fatto avrebbe potuto essere sceverato d'ogni qualifica di reato, o dimostrato non essere avvenuto giammai. E questo procedimento, che s'arresta spesso per volontà Sovrana, può servire, così incompleto come rimane, d'ineluttabile prova della reità degl'imputati? Senza una precedente condanna, si possono far soffrire gli effetti tutti d'una condanna?

Facea d'uopo quindi distinguere la grazia dall'indulto, ed assegnare all'una conseguenze diverse di quelle dell'altro. Ed è perciò, che noi nel nostro art. 124 abbiamo fatto parola unicamente della grazia, e nel 125 della grazia e dell'indulto, perchè in quest'ultimo caso possono ben parreggiarsi, senza offendere in nulla la giustizia.

È per la grazia, ritornando un poco agli sviluppi da noi presentati nell'esame dell'articolo precedente, ci dimanderemo: l'aggraziato è riabilitato di dritto, o pure deve aspettare la fine del tempo della sua pena, o pure potrà essere riabilitato secondo le norme prescritte nella Procedura Penale?

La condizione dell'aggraziato non è la stessa di quella del condannato, che ha espiato la sua pena; per costui la riabilitazione è un atto di giustizia, perchè succede, secondo

il nostro progetto, immediatamente dopo all' espiazione della pena; ma l'aggraziato, riconosciuto e dichiarato reo, sottoposto ad una pena, ed a tutti gli effetti della stessa, deve godere degli stessi vantaggi, ad onta di non avere eseguita la condanna, o d'averne in parte espia la pena? Se sfugge alla punizione, deve sfuggire a tutte le conseguenze della condanna?

Il dubbio è forte, ma noi crediamo potersi vincere.

Il Re costituzionale non aggrazia mai o quasi mai per capriccio o per favoritismo; il Decreto di grazia, che dev'essere firmato dal Ministro, lascia seco, come tutti gli altri atti ministeriali, la responsabilità di costui; e costui non scende così facilmente a legalizzare un atto capriccioso o figlio del favoritismo. Il timore quindi, che si possa abusare del dritto di grazia, è lontano, se non lontanissimo in un Governo Costituzionale come il nostro. Svanito questo timore, ne siegue, che la grazia sarà sempre o quasi sempre bene applicata, quindi sarà un rimedio straordinario avverso le decisioni dei magistrati, ricompenserà i grandi meriti, i gran servigi, le grandi virtù; adolcirà il rigore delle leggi; provvederà insomma ai grandi e positivi bisogni, riparando alle ingiustizie, apprezzando i meriti.

Se è così, come ci sembra, ogni grazia è un atto di giustizia; il Re ha valutato tutto, ha messo tutto in calcolo, ha apprezzato tutto; se il Re quindi fa piena grazia, è segno certo, che il condannato l'ha meritata; e quindi come cessa la pena principale, devono cessare tutti gli effetti della condanna. Noi riconosciamo nella Sovranità il dritto di grazia pieno ed assoluto. Spetta quindi al Re accordare la grazia con o senza condizioni, accordarla piena o limitata. Nel silenzio noi ritenghiamo, che la grazia è piena; perchè le condizioni e la limitazione devono essere espresse, non potendo sottintendersi nel silenzio.

Le sole eccezioni, che abbiamo poste a questo principio, sono relative alle condanne a pene pecuniarie in favore della

cassa delle multe e delle ammende ed all'azione di ricupera-
zione delle spese.

La cassa delle multe e delle ammende ha di già acqui-
stato un dritto contro il condannato, ed il Re, tranne in casi
rarissimi, non dovrebbe pensar mai ad annullare questo
dritto; d'altroonde la benefica istituzione di questa cassa me-
rita riguardi e protezioni speciali.

La seconda eccezione è relativa alle spese del giudizio;
spese fatte dall'Erario a causa del reato, e provocate quin-
di dal condannato; queste spese pure dovrebbero risci-
barsi, e non far cadere la grazia sulle stesse.

Ma mentre noi ammettiamo tali eccezioni, riconosciamo
il potere assoluto nel Re di far grazia a tutti ed in quel
modo, che crederà migliore; perchè questo distintivo del-
la Sovranità non dev'essere per nulla menomato, nè vinco-
lato; quindi riconosciamo nel Potere esecutivo il diritto
di far grazia anche nelle due eccezioni. Il principio, che
abbiamo voluto stabilire, è questo: che, quando la grazia
è concepita in termini generali, include tutti gli effetti del-
la condanna, meno le pene pecuniarie in favore della cas-
sa delle multe e delle ammende e le spese giudiziarie; por-
chè queste eccezioni possano essere comprese nella grazia,
è necessario, che vi fossero espressamente annotate.

Il Codice Sardo, oltre gli effetti sopra enunciati, lascia
inlatta nel caso di grazia l'azione per la riscossione delle
spese del processo, le pene pecuniarie e le confische, ag-
giungendo *salvo che nella parte, che non sia stata ancor
soddisfatta.*

A questo modo quel legislatore incoraggia l'inademp-
imento dei propri doveri; dappoichè, quando il condannato
sa, che, ottenendo la grazia, non pagherà più nulla, diffe-
risce sempre in tutti i modi, con tutti i pretesti, con qua-
lunque sutterfugio ogni pagamento. Si promette a questo
modo un premio a coloro, che non ubbidiscono, a coloro,
che meriterebbero il rigore della giustizia; ed invece a co-
loro, che adempiono esattamente le prescrizioni della con-

danna, a coloro, che si mostrano ubbidienti, non si usano gli stessi riguardi e le stesse considerazioni. Per questa ragione abbiamo creduto regolare respingere quest'ultima parte di quell'articolo, che abbiamo formulato in modo diverso.

La grazia e l'indulto non possono pregiudicare in nulla agl'interessi dei privati; il Re può liberare il condannato o l'imputato dai mali inflitti, o da infliggersi nell'interesse della Giustizia e della società; ma non può recare alcun pregiudizio alle parti private. Quindi la grazia e l'indulto lasciano intatta l'azione civile proveniente dal reato per lo rifacimento del danno.

ART. CXXVI.

S. 117. e 119. PP. N. 47. PP.

ART. CXXVII.

S. 118. PP. N. 44. PP.

ART. CXXVIII.

S. 118. e 115. PP. N. 46. PP.

Questi tre articoli hanno di mira tre oggetti interessantissimi, cioè:

1. Gli effetti della rinunzia relativamente all'azione penale, quando sono imputate più persone;
2. La irrettrabilità della rinunzia;
3. Gli effetti della rinunzia relativamente all'azione civile.

Pria d'ogni altro è necessario segnare la differenza tra il sistema Napolitano e il Sardo nella materia in esame.

Il Legislatore Napolitano, allontanandosi dalla via battuta da altri recenti legislatori e dalla vecchia teorica dei reati privati, consacrava un principio, che conciliava le due opposte sentenze. Accettando dai primi il principio, che l'azione penale di qualunque reato è azione pubblica, e dagli altri il principio, che nei reati lievi il pubblico ministero non

può iniziare alcun procedimento, che dietro l'istanza della parte privata, e fermarsi quando questa veniva rinunziata. Questa media, ben concepita, concilia tutti gl'interessi sociali e privati; ed è un gran bene per la società e per le parti. Col dichiararsi pubblica ogni azione, si toglie dalle pene il principio della vendetta; ogni fatto è ben valutato dalla giustizia, che fulmina pene non in vista di privati risentimenti o di private rancure, ma in vista del valore e dell'importanza dei fatti; col lasciar regolare poi quest'azione dall'istanza e dalla rinunzia privata si promuove, e spesso s'ottiene la conciliazione delle parti; bene incomensurabile, che un legislatore deve far di tutto per ottenere, perchè toglie la ruggine degli odi privati, feconda la virtù del perdono, arresta mali maggiori, ed impedisce la consumazione di nuovi reati. Era necessario quindi precisare che cosa doveva intendersi per reati lievi. La distinzione dei reati in misfatti, delitti e contravvenzioni ne apprestava facile lo scioglimento; e quindi quel principio veniva attuato nei delitti e nelle contravvenzioni.

Stabilito questo principio, circoscritta la materia sulla quale poteva attuarsi, era necessario ancora enumerare le eccezioni, alle quali andava soggetto, perchè, come abbiám detto più sopra, nella molteplicità dei sistemi non vi può essere mai un principio assoluto. E queste svariate eccezioni, originate da principi superiori alla riconciliazione delle parti, furono precisate con apposite disposizioni, che qui non è il luogo d'enumerare.

Altre eccezioni pure, ma in senso inverso, si facevano nella classe dei misfatti, nella quale s'ammetteva la rinunzia per alcuni d'essi.

Il legislatore Sardo però, invece d'attenersi a questo principio tutto italiano, e proprio dell'Italia meridionale, accettava il principio professato dal legislatore francese, dichiarando cioè che la rinunzia non ha valore, e non produce l'estinzione dell'azion penale, e quindi non arresta il procedimento, che in alcuni casi espressamente indicati dalla

legge. E questa teorica è generale, e domina i tre ordini della giustizia penale; quindi ciò che presso di noi è positivo, è negativo nel Codice Sardo, e così viceversa: ben inteso però nei delitti e nelle contravvenzioni, perchè nei misfatti va d'accordo col nostro.

Convien confessare però, che il principio adottato dal Codice Sardo è più conforme di quello adottato dal legislatore Napolitano alla giustizia punitrice; la quale non deve avere umani riguardi, e deve applicare ad ogni reato la pena corrispondente; perchè il danno e l'ingiuria, provenienti dal reato, non riguardano solamente la persona dell'offeso, ma benanco l'ordine sociale, l'ordine di giustizia; senza di che la giustizia umana non potrebbe mischiarsi nelle offese private.

Ma il rigore e l'assolutismo dei principi non armonizzano sempre coi bisogni e cogli interessi sociali; questi caratteri non possono essere della giustizia umana; fa d'uopo che la giustizia subisca l'influenza di tutt'altri principi, tendenti però a minorare o ad annullare i rigori, non mai ad aggravarne o a moltiplicarne la severità, perchè nel primo caso fa delle concessioni pel bene generale, nel secondo manca di poteri, e si converte in abuso e violenza.

Giunti a questo punto, il problema, che si presenta all'esame del legislatore, è il seguente: Convien o pur no, che si receda dal principio rigoroso della giustizia punitrice in vista d'un bene maggiore? La soluzione affermativa è giustificata dalle riflessioni, che abbiamo premesse.

Quindi succede l'altro quesito: Il bene, che promana dalla rinunzia, è maggiore di quello, che scaturisce dalla condanna? E per le osservazioni premesse, e per l'esperienza avuta per tanti anni nell'Italia meridionale, noi possiamo asserire, che il bene della rinunzia è maggiore.

Ma per minorare poi la cattiva impressione, che questi principi potrebbero produrre nel rigoroso sostenitore del principio della giustizia, noi facciamo riflettere, che, qualunque in ogni reato avvii sempre un danno sociale, una

offesa alla giustizia, pure il danno e l'offesa individuale sono immensamente superiori a quello; perchè fatti di questo genere difficilmente acquistano la pubblicità dei misfatti, ma anzi quasi sempre passano inosservati, e non sono conosciuti che dalle parti, dai testimoni e dai giudici solamente; il danno sociale quindi è troppo poco, l'offesa alla giustizia troppo lieve; l'elemento predominante deve trionfare sempre, quando si tratta, ripetiamolo ancora, di minorare o togliere la pena. Si rifletta a dippiù, che spesso il danno della punizione è maggiore del bene, che se ne vuole ricavare; perchè mette alla conoscenza di tutti un fatto, che gl'interessati e particolarmente gli offesi desidererebbero da tutti sconosciuto; perchè accresce gli odi, e dà vita a nuovi desideri di vendetta nelle parti.

Ma il legislatore Sardo poi, il Francese e molti altri, e qualunque legislazione basata sulla Giustizia deve per necessità ammettere eccezioni al principio generale della giustizia assoluta; l'adulterio, lo stupro, il ratto sono stati eccettuati sempre. Ora se è permessa una eccezione, se puossi deviare dal principio generale, è ciò in vista del maggior bene, che se ne ricava, operando diversamente. E nel caso in esame il bene, che promana dalla rinunzia, è maggiore di quello, che deriva dalla condanna.

Abbiamo voluto scendere a questa digressione, perchè, nella formazione del Codice di Procedura penale Italiano, è desiderabile, che s'adottino i principi del Codice Napolitano, essendo i più razionali, i più utili, i migliori.

La rinunzia può essere accettata, può non essere accolta dall'imputato; perchè non basta che si rinunzi, è necessario, che la rinunzia si accetti. Il secondo caso non entra nel nostro esame, perchè non estingue l'azione, ma lascia che si completi il giudizio: quindi noi ci occuperemo unicamente del primo.

La rinunzia accettata produce l'estinzione dell'azione penale. Quando in causa havvi un solo imputato, riesce facile l'applicazione di tale teorica; ma quando ve ne è

più d'uno, allora si presentano tali e tanti casi, da rendere difficile l'applicazione, p. e:

La rinunzia fatta per uno può giovare agl' altri ?

Puossi rinunziare per alcuni, ed istanzare per altri ?

La non accettazione d'uno o di più d'uno nuoce a tutti o a coloro solamente, che non accettano?

La rinunzia, giovando a tutti, può giovare benanco a coloro, che sono stati condannati ?

Ecco quali e quante quistioni ci si presentarono innanzi, quando pensammo a formulare l'articolo in parola. Ma sorretti dai Codici Italiani e da qualche Rescritto dichiarativo (1), ci venne facile sciogliere tali quistioni, e formulammo l'articolo nel modo come è stato da noi proposto.

Questi quesiti ricevono una diversa soluzione a seconda che si guardano

1. Dal lato del querelante,

2. Dal lato dell'imputato,

3. Dal lato della legge.

Parrebbe giusto da un canto dare al querelante un dritto illimitato per istanzare, e per rinunziare. Se lo scopo di questa legge è la conciliazione delle parti, questa conciliazione dev'essere sempre agevolata, sia che si verifichi con un solo, sia che con tutti gl'imputati.

Ma da un altro canto fa d'uopo riflettere, che questo dritto illimitato potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti. Il reato può essere l'opera morale del querelante stesso, essendosi potuto mettere d'accordo con uno dei colpevoli, assicurando costui della rinunzia, per accalappiare nelle reti della giustizia il proprio o i propri nemici. La giustizia allora sarebbe un cieco e riprovevole strumento nelle mani del querelante, in colui che è il più perverso colpevole. La rinunzia ad un solo potrebbe essere provocata dal timore, che, essendo costui in giudizio, verrebbe in chiaro la verità, e così potrebbe svanire il reato, chiarirsi l'inno-

(1) Rescritto 16 Giugno 1819. Napoli.

cenza degli altri o di alcuni, svelarsi l'immoralità del querelante; si potrebbe salvare il più colpevole, il più forte, il potente, per punire i più infelici, i meno rei, gli innocenti. Per queste ed altre ragioni non deve lasciarsi al querelante il dritto illimitato all'istanza ed alla rinunzia; il querelante non deve volere che la punizione dei colpevoli, la giustizia per tutti; o alza la mano su tutti e perdona, o deve dimandare per tutti la punizione; ogni segreto fine, sia pure onesto qualche volta, deve cedere dinanzi al bene di tutti e dinanzi alla giustizia. La sua rinunzia quindi per tutti, come la sua querela per uno trascinar deve tutti i colpevoli in giudizio.

Ma se ciò sta bene relativamente al querelante, sarebbe un gran male, se si chiedesse l'accettazione o il rigetto di tutti. La riputazione di tutti gl'imputati sarebbe in balia dei più perversi, i quali, sia nello scopo d'un premio, sia per soddisfare una vendetta privata, sia per un interesse qualunque, non addiverrebbero che difficilmente all'accettazione, o vi addiverrebbero troppo presto, per togliere all'innocente la sua giustificazione. Gl'imputati devono essere individualmente liberi nella scelta; devono esaminare essi soli i propri interessi, ed esser liberi sempre nella loro risoluzione, sia che vogliano il prosieguo o l'arresto del giudizio.

La legge poi deve impedire gli scandali, mettere un argine agli abusi, non secondare, anzi impedire le violenze; come dall'altro canto deve apprestare all'innocente tutte le possibili garenzie, perchè, ove lo creda, sfidi il giudizio, affinchè riacquisti quella buona fama e quell'onore, che una querela imprudente o calunniosa può avergli macchiato.

Quindi:

La rinunzia, fatta per alcuni, giova a tutti;

La rinunzia per alcuni e l'istanza per altri sono inconciliabili tra loro;

La non accettazione d'alcuno non nuoce agli altri, ma a coloro solamente, che non accettano.

L'ultima quistione però non può ricevere la stessa solu-

zione. La rinunzia giova a coloro, che non sono stati condannati; perchè dopo la condanna, tranne ai coniugi solamente, è vietato a tutti l'esercizio di qualunque siasi diritto. La giustizia non può muoversi sempre a capriccio dei querelanti; il dritto della rinunzia deve avere un termine, e questo termine è la condanna. Ed havvi, a parer nostro, una forte ragione, che sorregge questa teorica. Quando si rinunzia nel corso del procedimento, la riconciliazione è più facile e più duratura; perchè la reità del querelato rimane dubbia, quantunque provata nella istruttoria, ed è tenuto di questo bene al querelante, che ha preferito il perdono alla diffamazione dell'imputato; mentre nella condanna questo dubbio è svanito, la reità è proclamata, e l'imputato è disonorato; è vero, che la rinunzia lo sottrarrebbe agli effetti della condanna, ma il suo onore resterebbe sempre macchiato, perchè il male morale rimane sempre incancellabile.

Qui fa d'uopo esaminare una quistione: se si deve fissare cioè un termine prima della condanna al dritto di rinunzia.

Il Codice Napolitano risolve affermativamente una tale quistione, e ne fissa i termini nell'articolo seguente :

Art. 47. « Nei giudizi di polizia la rinunzia all'istanza e per la punizione dell' incolpato debba essere presentata e prima, che la sentenza sia divenuta irrevocabile: nei giudizi correzionali, prima che la sentenza passi in giudicato, o che la Gran Corte interponga sull'appello la sua decisione; nei giudizi criminali, prima che si chiuda il termine delle ventiquatt'ore per la esibizione delle note e dei testimoni, da ascoltarsi in pubblica discussione.

« Dopo questi termini la rinunzia all'istanza non arrestra l'azione penale ».

Il legislatore Sardo però la risolve negativamente, dichiarando nell'art. 117 della Procedura Penale che *la desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di causa, ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio d'appello.*

Noi accogliamo quest'ultima opinione, la quale ci sem-

bra corrispondere meglio allo scopo della rinunzia, alla riconciliazione cioè delle parti. Non deve esservi altro termine, che quello della condanna solamente, essendo ogni altro, che se ne fisserebbe, nocivo allo scopo della legge.

La rinunzia è irretrattabile; arrestato una volta il giudizio per effetto della rinunzia, non può più ripigliare il suo corso, che nel caso solo, come abbiamo detto più sopra, della reiterazione. Ritratti oppur no il querelante la sua rinunzia o per ingratitudine del querelato, o per un motivo qualunque, la sua ritrattazione non vale a nulla; il giudizio rimane sempre arrestato. La giustizia non deve, nè può secondare tutte le debolezze dei querelanti e degli imputati; essi hanno il dritto di decidersi una volta e per sempre; siansi decisi bene o male non importa, purchè la loro risoluzione sia certa.

La rinunzia, come quasi tutti gli altri mezzi d'estinzione dell'azione penale, lascia intatta l'azione civile. Il Codice Napolitano non risolve questa quistione, ma il Codice Sardo la prevede e la scioglie nel suo art. 448 Procedura Penale. Questa soluzione però è contraria a quella da noi proposta. Noi facciamo osservare, che le due azioni non sono le stesse, nè camminano sempre insieme, nè si giudicano sempre dallo stesso magistrato; quindi sembra a noi, che nella rinunzia alla punizione non può rinvenirsi mai la rinunzia ai danni ed interessi. D'altronde il sistema del Codice Sardo può essere nocivo, perchè il querelante può avere rinunziato unicamente all'azione penale, senza avere avuto mai intenzione di rinunziare alla civile, ed intanto si troverebbe legato dalla propria rinunzia; mentre, quando l'azione civile resta intatta, le parti, prima di venire ad un accordo, possono intendersi bene sull'azione civile, e vi statuiranno sopra; nel sistema Sardo può accadere un inganno, nel nostro si farà tutto senza timore di frode.

L'intervento della parte civile nel giudizio può aver cagionato dei danni ed interessi all'imputato; resterebbe costui senza dritto alcuno per ripeterli? La parte civile sa-

rebbe in migliore posizione dell'imputato? No. Le parti possono mettersi d'accordo anche su questo, e tutto allora andrà bene; ma ove manterranno il silenzio, il dritto dell'imputato resta salvo, e può sperimentarlo, quando crederà conveniente.

ART. CXXIX.

S. 137. N. 613. PP.

ART. CXXX.

S. 138. N. 614. PP.

ART. CXXXI.

S. 142. N. *m.*

ART. CXXXII.

S. 143. N. *m.*

ART. CXXXIII.

S. 144. N. *m.*

ART. CXXXIV.

S. 145. N. *m.*

ART. CXXXV.

S. 146. N. 618. PP.

ART. CXXXVI.

S. 147. N. 620. PP. (1)

ART. CXXXVII.

S. 149. N. 621. PP.

ART. CXXXVIII.

S. 151. 152. N. 619. PP.

Le gravi sofferenze, le continue inquietudini, i disagi ed i dolori, che trascina seco la fuga, la necessità nell'imputato di sottrarsi agli occhi di tutti, il bisogno di porre un termine a tante angustie, il consenso pubblico a non tenere

(1) Vedi i Decreti 28 Marzo e 27 Giugno 1823 e 11 Maggio 1833.

uomo molto tempo indeciso sulla propria sorte, il pentimento e la riforma probabilissimi nel colpevole, ed infine la difficoltà insormontabile col tempo d'aversi prove sincere e vevoli a punire il reo, o a salvare l'innocente, hanno determinato i legislatori a porre un termine ad ogni procedimento, seguito o pur no d'una condanna, essendo presso a poco uniformi le ragioni nell'uno e nell'altro caso.

Or poichè in questa materia devesi aver di mira :

1. Il tempo necessario per prescrivere ,
2. L'epoca precisa dalla quale comincia a decorrere questo tempo,
3. Le cause d'interruzione,
4. La prescrizione dell'azione civile,
5. Le disposizioni particolari,
6. Le transitorie disposizioni :

Così noi ci occuperemo successivamente di queste materie, per giustificare la redazione, che abbiamo proposta.

I.

Tempo per prescrivere

Questo tempo varia a seconda la classe, alla quale appartengono i reati; perchè, essendo questi d'una maggiore o minore importanza, maggiore o minore, più o meno lungo dev' essere il tempo necessario per la prescrizione; d'altronde il tempo della prescrizione, dovendo in certo modo equipararsi a quello della pena, e prendendo norma da questa, ne siegue, che la diversa natura dei reati ne determina la maggiore o minore durata.

Il sistema, professato sinora dai legislatori italiani, è difettoso, perchè, nella generalità, in cui è stato sempre concepito, ammette delle parziali ingiustizie. La condanna pei misfatti si prescrive in venti anni, l'azione penale in dieci. Or siccome la punizione di tutti i misfatti è varia secondo la loro natura, potendo durare più di 10 e di 20, così

ne siegue, che l'uniformità della prescrizione per alcuni è dolce, per altri giusta, severa per altri.

Vi sarebbe un mezzo come riparare a tanto inconveniente, ed impartire giustizia a tutti.

Il principio della prescrizione della condanna si è, che il tempo necessario a prescrivere sia maggiore di quello inflitto o presso a poco lo stesso; il principio della prescrizione dell'azione penale si è, che sia minore di quello della pena minacciata. Ed avvi una ragione giustificativa e per l'uno e per l'altro principio.

Nella prescrizione della condanna si aumenta la pena:

1. Perchè la reità del condannato è provata;
2. Perchè si è sottratto alla pena.

Se il condannato fosse presente, dovrebbe espiare tutta la pena inflittagli; la sua lontananza gli può valere d'attenuante? No, anzi la sua lontananza, e perciò la sua disubbidienza alla legge ed alle autorità costituite, è una ragione aggravante di pena; ragione, che dev'essere tenuta presente, per determinare il tempo della prescrizione. S'aggiunga, che, quantunque il condannato, che si sottrae all'espiazione della pena, soffre e continuamente nella fuga, pure queste sofferenze, per quanta somiglianza possono avere con quelle della pena, ne sono sempre minori. Far prescrivere quindi la condanna con lo stesso tempo della pena inflitta, vale in certo modo applicare una pena minore di quella incorsa.

Non può dirsi però lo stesso, quando si tratta di far prescrivere l'azione penale. Allora non v'ha prova alcuna della reità dell'imputato; vi saranno gravi indizi, gravi sospetti, elementi gravissimi di reità; ma non si potrà avere mai quella prova, che si ha pel condannato, quel giudizio, che *pro veritate accipitur*, e contro il quale è inutile o per lo meno difficilissima, perchè eccezionale, qualunque prova in contrario. Fino a quando non vi sarà una condanna, la reità dell'imputato sarà dubbia sempre, perchè costui,

pervenendo in potere della giustizia, può smascherare la calunnia, e dimostrare lucidamente la propria innocenza. Ora in questo caso lo scopo della prescrizione non è quello di compensare le sofferenze della fuga con quelle della pena; ma bensì di porre un termine all'incertezza delle prove, alla continuazione d'un procedimento, alla persecuzione d'un individuo. Egli è vero, che si può rimproverare a costui, che è opera sua la falsa posizione, in cui si trova, perchè avrebbe dovuto presentarsi, e schiarire ed appianare ogni difficoltà.

Ma pure la fama d'un individuo non dev'essere tenuta sempre in dubbio: e quando, dietro un dato periodo di tempo, l'imputato non perviene in potere della giustizia; allora è giusto, che si desista da ogni procedimento, e si metta fine alla persecuzione. Ora questo tempo non deve essere uguale a quello della pena, perchè allora non sarebbe che un'espiazione di pena; e la pena s'espia dai soli condannati. Il tempo dunque, necessario in questa specie di prescrizione, dev'essere minore della pena, che si potrebbe infliggere al colpevole.

La prescrizione adunque, basata su questi motivi, per esser giusta, dev'essere proporzionata ad ogni reato; una regola generale quindi per tutti i misfatti, un'altra per tutti i delitti ed una terza infine per tutte le contravvenzioni pecca d'ingiustizia relativa.

Per evitare quest'ingiustizia, fa d'uopo cancellare queste distinzioni, e stabilire norme generali per ogni reato. E siccome la prescrizione delle pene non è la stessa di quella delle azioni penali, così fa d'uopo stabilire una regola generale per la prescrizione delle pene ed un'altra per la prescrizione dell'azione penale.

Per esser giusti dobbiamo dare ad ogni reato una particolare prescrizione. Da quale elemento la deteggeremo? Dal più certo, o almeno dal più sicuro; quello cioè della pena; perchè, come abbiamo dimostrato, la pena è quella,

che deve regolare la maggiore o minore durata della prescrizione.

Nelle condanne avremo un elemento certo, indubitato, infallibile, qual'è quello della pena inflitta, pena che il colpevole si è meritata. Per le osservazioni premesse, la durata del tempo della prescrizione, dovendo essere maggiore di quella della pena, ne siegue, che dev'essere aumentata. Quanto sarà quest' aumento ? Secondo i Codici italiani il tempo della prescrizione qualche volta pareggia quello della pena, ma per lo più sempre supera e di molto la pena, giungendo fino al di là del doppio e quasi al triplo. Qui, ognuno se ne avvede facilmente, v'è dell'esagerazione e perciò dell'ingiustizia. Noi però crediamo, che quest' aumento non deve sorpassare mai la metà della pena inflitta; il condannato quindi a venti anni di **carcere** penitenziale prescriverà la sua pena col decorso d'anni trenta, il condannato a dieci col periodo di quindici anni, il condannato a sei con anni nove di tempo.

Con questo principio però si può andare indirettamente all'imprescrittibilità delle pene, perchè, aumentando sempre la metà alle pene inflitte, si potrebbe giungere ad un numero d'anni tali, che riuscirebbe impossibile o difficile per lo meno vederne la fine. A riparare a quest' inconveniente, abbiamo stabilito che in qualunque caso il tempo necessario a prescrivere non può eccedere gli anni trenta.

La stessa certezza però è difficile, e quasi impossibile, relativamente alla prescrizione dell'azione penale. In questo caso non abbiamo che prove raccolte, un giudizio incominciato, ma nessuna condanna. Egli è vero, che nel corso dell'istruzione il reato riceve la sua caratteristica; ma questa caratteristica non è definitiva; è variabile sempre, perchè può essere sempre ritrattata o modificata. V'ha dippiù: il giudice può spaziare dal minimo al massimo, e perciò, non essendovi condanna, non vi può essere certezza. La prescrizione dev'essere regolata sul minimo, sul medio, o sul massimo ? Come risolvere questo dubbio ?

Noi abbiamo fissato il massimo; ed ecco le ragioni, che ci spinsero a tanto.

È vero, che, per esser giusti, fa d'uopo, che il tempo della prescrizione dell'azione penale fosse minore di quello della pena; ma, volendo essere troppo giusti, noi doventiamo ingiusti. Le sofferenze del carcere non sono uguali a quelle della fuga, l'abbiamo già detto; le prime hanno sempre qualche cosa di più delle seconde; quindi, ancorchè il tempo per la prescrizione dell'azione penale fosse uguale a quello della pena, sarebbe sempre minore per intensità a questo. Anche nell'uguaglianza quindi dei due tempi, avremo sempre conservato il principio sovra cnesso. Quando la pena quindi potrà essere applicata nel massimo, noi, spingendo il tempo della prescrizione sino al massimo, avremo sempre la conferma del principio. Non potrebbe dirsi lo stesso però, quando la pena può essere applicata nel medio o nel minimo; allora, essendovi aumento di tempo, vi sarebbe o sproporzione nell'intensità, perchè ciò che manca nella natura delle sofferenze, è supplito nell'aumento del tempo, o sproporzione per altri motivi. Nell'uno e nell'altro caso però l'applicazione di quel principio è impossibile, perchè non vi si rinverrebbe il minimo tempo richiesto.

Ma questo principio non dev'essere assoluto, e non deve regolare solo l'estensione del tempo. Ammettendolo in modo assoluto, ci sarà difficile ottenere la presentazione dei colpevoli. I rei cercheranno sempre tutti i mezzi di sfuggire alla pena, perchè nella fuga guadagneranno sempre; e noi a questo modo premieremo la disubbidienza, la reità. Gl'innocenti mai o quasi mai s'ostineranno nella fuga; perchè la fuga è contraria ai loro interessi; perchè il dubbio della loro reità è sempre nocivo alla loro riputazione; i colpevoli soli saranno quelli, che s'ostineranno nella fuga, e coi colpevoli non si transige.

Veggano anche costoro nella fuga interessi contrari a quelli, dei quali vanno in cerca, e li veggano nella durata della prescrizione, maggiore della pena, che temono. Que-

sta durata però non potrà equipararsi mai a quella necessaria per la prescrizione della pena, perchè questo massimo non sarà sempre che poca cosa, specialmente secondo il sistema da noi adottato nella graduazione delle pene. Ed ove pure nel nostro sistema si potesse trovare qualche difetto, sarebbe sempre minore ed immensamente minore di quelli, che presenta il sistema adottato finora dai legislatori. D'altronde poi è impossibile, che un sistema possa evitare tutti gl' inconvenienti; il più gran bene, che se ne può sperare; è la diminuzione di questi. Noi ci lusinghiamo, che il nostro sistema abbia raggiunto questo scopo.

Dietro ciò, ci si presentava qualche difficoltà; regolando la prescrizione con la pena inflitta o da infliggersi, qual' è la regola da seguirsi nella reiterazione e nella recidiva? Si cumuleranno cioè le prescrizioni dei due o più reati, o si applicherà quella solamente relativa al reato maggiore?

Secondo il sistema dei Codici attuali, quantunque questa quistione non veniva sciolta con apposita legge, pure da tutte le disposizioni se ne inferisce, che la prescrizione è quella del reato maggiore.

Noi non dividiamo quest'idea. Com'è utile e giusto usare della dolcezza e dei riguardi verso alcune classi di colpevoli; è utile e giusto usare della severità contro i malvagi. Non è un dar libero campo alla sfrenatezza dei perversi, bastando la prescrizione d' un solo reato per prescriverli tutti? Con questa certezza non s'abbandoneranno facilmente a nuovi reati?

Dippiù; la prescrizione, per essere giusta, non deve regolarsi colla pena? E la pena del reiteratore e del recidivo è quella stessa, che s'infligge a chi delinque la prima volta? E se avvi una ragione d'aumento per la pena, perchè non ve ne dev' essere una ancora per l' aumento del tempo della prescrizione? La ragione non è la stessa?

Per questi motivi noi abbiamo creduto giusto sciogliere la quistione contro i reiteratori e i recidivi, classi queste di colpevoli, che meritano la maggiore severità della legge. Ed

il modo com'è stato redatto da noi l'art. 130 comprende bene la soluzione di questo problema, perchè abbiamo fatto sparire la parola *reato*, che poteva trascinare qualche dubbio, e messe innanzi le parole *col decorso del tempo fissato nella condanna aumentato di una metà* nel caso di condanna, e la parola *colperole* in quello dell'azione penale.

Secondo il nostro sistema penale transitorio, faceva d'uopo prevedere il caso della condanna alla morte o al carcere penitenziale a vita. Il principio da noi fissato era inapplicabile in questi casi; era necessità quindi regolarli con apposite disposizioni.

Qui abbiamo seguito il sistema del Codice Sardo, che dichiara prescrivibile col decorso d'anni trenta le condanne e di anni venti le azioni penali. Il Codice Napolitano, mentre dichiara prescrivibili le azioni penali collo stesso decorso d'anni venti, dichiara poi imprescrivibili le condanne alle pene sudette.

Noi miriamo alla temporaneità di tutte le pene, e se non crediamo poter proclamare oggi pienamente un tale principio, perchè sarebbe inopportuno, abbiamo creduto però dovere d'un legislatore appianarne la via, perchè fra un decennio, o un ventennio, o tutto al più un trentennio questo principio riceva la sua piena e completa applicazione. Tutto ciò quindi che oggi può attuarsi, dev'essere attuato; e la prescrivibilità di tutte le pene è applicabile oggi stesso. Trasandiamo d'addurre altre ragioni, perchè questa è più che sufficiente, per giustificare l'assunto.

Il Codice Sardo nel suo art. 137 impiega le seguenti parole: *col trascorso d'anni 30 compiuti*. Noi, seguendo la stessa redazione, abbiamo abbandonata la parola *compiuti*, perchè ci è sembrata durissima. E per vero è durissima quella legge, che, mentre proclama la prescrivibilità di tutte le pene, poi vuole, che il periodo fissato si compia sino all'ultimo giorno, talmente che se il condannato ha veduto scorrere ventinove anni, e vede il trentesimo inoltrato, man-

cante di pochi mesi, o di pochi giorni, anzi d'un giorno, non può godere del beneficio della prescrizione, e deve soggiacere all'espiazione della pena, che si è meritata. In questa materia, più che in qualunque altra crediamo applicabilissimo il principio *annus inceptus habetur pro completo*.

Il legislatore Sardo nella materia in esame ha messo innanzi una bella disposizione, che noi abbiamo voluto trapiantare nel nostro progetto. Il condannato, che perviene in qualunque modo in potere della giustizia dopo il trascorso di anni 20. otterrà la diminuzione d' uno a due gradi della pena. È mettere in calcolo e sapientemente i dolori e le sofferenze patite dal condannato per quel ventennio; è un considerare quel tempo come un principio d'espiazione di pena: e non è mai un agevolazione alla fuga, nè una protezione ai colpevoli, ma bensì una giusta valutazione dei patimenti sofferti.

Questo bel pensiero ci è sembrato applicabile pure, oltre il caso della condanna, a quello dell'azione penale, quando l'imputato sarebbe tratto agli arresti, e dietro pubblica discussione dichiarato colpevole. Ma siccome, applicando la stessa disposizione in vista dello stesso tempo, riusciva inutile, perchè a quell'epoca l'azione penale è prescritta, così ci è sembrato giusto restringere in questo caso il tempo richiesto ad anni 15. Pare a noi, che le ragioni, che lo motivarono per la condanna, valgano pure per l'azione penale.

Il pensiero del legislatore Piemontese però ci è sembrato incompleto; usare queste considerazioni indistintamente a tutti i colpevoli, anche a coloro, che se ne sono resi indegni, toglie molto pregio a questa bella disposizione. Che godano di questo beneficio tutti coloro, che, durante quel tempo, non cadono in recidiva, è un pensiero giusto, è un giusto compenso, che la legge deve loro accordare, per la loro egregia condotta durante quel tempo; ma che lo stesso beneficio s'accordi a coloro, che in quel periodo commettono nuovi reati, che diventano recidivi, è

un agevolare, un proteggere i perversi, i quali si rendono indegni di questa benefica disposizione. Ecco qual'è la seconda modifica, che abbiamo apportato all' art. 137 del Codice Sardo.

Il principio da noi professato cioè, che la riabilitazione si opera di dritto, soffre qui un'eccezione. Il condannato, che gode della prescrizione, non può godere di tutti i vantaggi, che si devono a colui, che ha espiata la sua pena. Quantunque le sofferenze patite nella fuga, la regolare condotta durante il tempo della prescrizione, la probabilità dell'emenda del colpevole motivino in suo vantaggio la mittezza della legge, pure havvi sempre una differenza, e la legge deve farla risaltare sempre, tra il condannato, che espia la sua pena, e colui, che giunge a farla prescrivere; oltre che questa differenza è vera e giusta, è poi necessaria ed utile per condurre all'ubbidienza delle leggi e dei magistrati ogni individuo. Colui, che fa prescrivere la sua pena, se non per altro non merita questi riguardi per la sua ostinata e continua disubbidienza; disubbidienza, che, se la legge non punisce, non deve favorire giammai.

Dietro quanto si è sviluppato relativamente alle parole *condanna* e *condannato*, non abbiamo bisogno di dire, che noi intendiamo parlare di quelle decisioni definitive, e di quei condannati, a favore dei quali non havvi più alcun mezzo da esperire contro la decisione o sentenza. Quindi non intendiamo parlare di quelle condanne in contumacia, avverso le quali resta ancora all'imputato qualche mezzo da far valere, perchè queste non sono condanne nel senso vero e tecnico della parola; dappoichè, tratto agli arresti, o presentatosi l'imputato, tutto il procedimento s'annulla, e si comincia da capo. In questo caso noi non vediamo condanna, ma bensì azione penale, quindi non la prescrizione della prima, ma quella della seconda dev'essere applicata.

II.

Incominciamento della prescrizione

Qui possono avvenire due casi :

1. Che vi sia stata una istruzione, un procedimento o una condanna ;

2. Che non vi sia stato nulla di tutto questo.

Nel primo caso è necessario premettere una distinzione cioè :

1. Nel caso di condanna,

2. Nel caso d'azione penale.

La prescrizione nel primo caso ha un'epoca certa, indubitata, infallibile; ed è quella della condanna. La procedura finisce con la condanna; da quel momento quindi la prescrizione può incominciare a decorrere. Ogn'altro atto posteriore non può essere relativo a quel procedimento, perchè il procedimento è terminato.

Non può dirsi lo stesso per l'azione penale; questa, essendo sempre in vita sino all'epoca della prescrizione o della condanna, non ha punto certo di partenza, perchè questo è variabile sempre. Quello che può stabilirsi per principio generale si è, che incomincia dall'ultimo atto di procedura, sia un atto d'istruzione, sia il giudizio, sia la condanna contumaciale. Stabilire quali sono questi atti non è opera del legislatore, ma della giurisprudenza, ed alla giurisprudenza fa d'uopo abbandonare quest'esame. Quello però, che un legislatore deve stabilire, e che troviamo stabilito nel Codice Sardo, dal quale abbiamo ricavato il nostro articolo 131, si è, che non è necessario, che il procedimento si sia incato avverso l'individuo, che prescrive, purchè però abbia avuto luogo per lo stesso reato, non interessando a nulla, se si procede avverso di tutti, o contro un solo dei colpevoli. Questa disposizione, che si basa sul principio, che il reato rende responsabili tutti i colpevoli co-

nosciuti o ignoranti, è una bella disposizione, perchè giusta ed utile nello stesso tempo. Il colpevole non deve profittare dell'ignoranza, in cui si trova la giustizia; perchè questa ignoranza è per lo più spesso figlia dell'astuzia e della raffinata perfidia dei delinquenti, che sanno condurre a compimento i reati, senza lasciare traccia alcuna per lo scovimento del reo. È utile, perchè è una grande lezione ai colpevoli, avvertendoli che saranno sempre puniti il giorno, in cui la giustizia verrà in possesso delle prove della loro reità.

Quando non v'è procedimento, allora la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno stesso del reato.

Questa soluzione però, potendo presentare qualche dubbio relativamente ai reati continuati, era necessario disporre, come è stato fatto nel Codice Sardo, e dal quale abbiamo ricavato il nostro art. 133, che in tali reati la prescrizione comincia a decorrere dal giorno, in cui cessò la continuazione.

Il termine a prescrivere può essere qualche volta sospeso, perchè non puossi procedere, se prima non s'espleta il giudizio civile, dal quale può dipendere l'esistenza del reato. Allora si deve attendere la fine di questo giudizio, perchè la prescrizione, ove non si consumino altri atti, cominci il suo corso. Quest'articolo 145 del Codice Sardo forma l'articolo 134 del nostro progetto.

La prescrizione è varia secondo i reati; i reati non si definiscono, che in un giudizio definitivo, non essendo la caratteristica provvisoria un dato certo della loro natura; il querelante, l'istruttore, il giudice possono ingannarsi; e l'inganno non si corregge, o per lo meno non si ritiene per corretto, che nel giudizio definitivo. Allora è il tempo d'esaminare, qual'è la prescrizione, che favorisce quel dato reato, prima di quell'epoca, essendo incerto e mal sicuro qualunque giudizio. Quindi possono avvenire tre casi;

1. Che la nuova caratteristica renda più grave il reato;

2. Che sia uniforme a quella precedentemente emessa ;
3. Che lo renda meno grave.

Nel primo e nel secondo caso fa d'uopo rispettare la prima caratteristica; nel secondo è giustizia, nel primo è benignità di legge; ma benignità, alla quale l'imputato ha acquistato un dritto. Sia pure basata sulla mala fede o sull'errore, la caratteristica data non può essere distrutta, quando si tratta di peggiorare la condizione del colpevole. L'errore del magistrato, quando giova all'imputato, deve rispettarsi sempre. Si usi la massima scrupolosità nella scelta dei giudici, e poscia si rispetti tutto quello, che promanerà dagli stessi. Ma per caratteristica non intendiamo già quella solamente, che dà il querelante, ma bensì quella, che si fissa da un ufficiale di polizia giudiziaria, e l'ultima che si fissa.

Nel terzo caso poi è giustizia, perchè non si può, nè si deve attribuire ad un individuo un reato più grave di quello commesso.

Da ciò l'art. 132 del nostro progetto, che corrisponde perfettamente all' art. 143 del Codice Sardo, meno l' alinea (1).

III.

Cause d'interruzione

Fra le prime sarebbero gli atti di procedura; ma poichè di queste abbiamo parlato nel numero precedente, ogni altro esame sarebbe superfluo; quella però, che merita un esame particolare, è la recidiva.

Fra i motivi, sui quali si basa la prescrizione, havvi

(1) Riportiamo l'alinea del nostro art. 132, che fu dimenticato nella stampa del testo.

« Se dal giudizio risulta, che il suo reato importa una pena superiore, la prescrizione sarà regolata su quella, che gli fu inflitta nel « giudizio contumaciale ».

quello, che fa presumere emendato il condannato ed innocente l'imputato. Ma la presunzione cede dinanzi al fatto; il colpevole, che commette nuovi reati, dimostra positivamente, che la sua correzione è un sogno; e l'imputato prova col fatto, che la sua innocenza è dubbia, e che la sua reità è probabile; costoro quindi in vista dei nuovi reati perdono il beneficio acquistato, cioè il tempo trascorso per incominciare a prescrivere; e se vogliono godere della prescrizione, devono cominciare da capo. Ma intendiamoci bene; non basta la sola imputazione dei nuovi reati; è necessario, che la nuova reità fosse provata ed in un modo infallibile. E questa prova, questa certezza non può rinvenirsi che nella condanna, cioè nella sentenza o decisione irrettrabile. Se il condannato o l'imputato risultano innocenti della nuova imputazione, godono sempre della prescrizione, la quale, se è compiuta, estingue ogni azione ed ogni pena, se non è compiuta, prosiegue sempre il suo corso. Ma prosiegue il suo corso, se l'imputato o il condannato non trovansi in arresto prima del compimento della prescrizione, dappoichè nel caso contrario la prescrizione è interrotta coi nuovi atti di procedura.

I Codici Italiani vogliono però, che non qualunque reato ma una data classe di reati operi l'interruzione della prescrizione. Sarebbe dura quella legge, che facesse interrompere la prescrizione dei misfatti da un reato punibile di pena di polizia. Quindi la prescrizione nei misfatti sarà interrotta da altri misfatti, nei delitti da altri delitti o da altri misfatti.

Questa disposizione racchiude due saggissime idee.

La prima si è, che in materia d'interruzione di prescrizione le specie di recidiva sono più ristrette; dappoichè la recidiva mista di misfatti e delitti è esclusa da queste categorie, non riconoscendosi nei misfatti che una sola, quella cioè di misfatti a misfatti. Per annullare il beneficio della prescrizione d'un misfatto, beneficio che costa sempre molto al condannato o imputato, non basta un lieve motivo,

quale sarebbe quello d'un delitto; ma è necessario, che il motivo fosse grave, e quindi un nuovo misfatto.

La seconda si è, che la recidiva non interrompe la prescrizione nei reati di polizia. Essendo questi reati di poco momento e di lievi conseguenze, la severità della legge non sarebbe proporzionata alla natura dei reati. Questi reati poi non ammettono per la loro esistenza la malvagità, che si rinviene nei delitti e nei misfatti; e spesso si elevano a reati fatti, che la comune ignoranza ritiene per innocui; o fatti, che si proibiscono per prevenire mali maggiori; fatti, che per lo più spesso si commettono quasi per disaccortezza o imprudenza, e mai per costante avversione e disprezzo delle leggi.

Il nuovo reato, che interrompe la prescrizione non è necessario, che si commetta nel regno; è indegno di godere di questo beneficio colui, che si loda di nuovi reati. A nulla monta il luogo, ove questi si commettono, sia nel regno sia fuori; le ragioni, che motivano l'interruzione, sono sempre le stesse. Però, come abbiamo detto, non la semplice imputazione basta ad operare l'interruzione; è necessario, che questo fatto sia provato, e provato con la produzione in giudizio della condanna.

IV.

Prescrizione dell'azione civile

Avvertimmo nella teorica della recidiva, che la prescrizione dell'azione civile doveva essere diversa di quella della azione penale; i motivi, sui quali questa si fonda, sono stati svolti ampiamente più sopra da noi; diverse sono le ragioni, che motivano la prescrizione nelle materie civili; queste sono: il bisogno d'assicurare la stabilità della proprietà di cose particolari, e la necessità di guarentire il patrimonio dagli attacchi, ai quali fosse per avventura esposto (1).

(1) S. C. Zachariae. Corso di Diritto Civile Francese § 209.

essendo diversa quindi la ragion filosofica e legislativa, diverso doveva essere il periodo, che l'una e l'altra dovevano percorrere. Questa distinzione, ammessa dai legislatori, si rinviene pure nel Codice Sardo. Ma non sappiamo comprendere poi per qual motivo, mettendosi in contraddizione con sè stesso, il legislatore Piemontese stabilisce, che *colla prescrizione dell'azione penale sarà prescritta anche l'azione civile pel risarcimento dei danni, dovuto alla parte danneggiata ed offesa* (1). E questa contraddizione poi è più manifesta, quando stabilisce, che la morte del reo, la grazia e gl'indulti lasciano intatta sempre l'azione civile; e che l'azione civile può esercitarsi unitamente all'azione penale avanti il giudice penale, o separatamente innanzi il giudice civile.

Che l'azione civile subisca la prescrizione dell'azione penale, quando s'esperimenta unitamente a quest'ultima nel giudizio penale, è una giusta idea, riconosciuta da tutti i legislatori, e basata sovra solide ragioni. Quando le due azioni procedono insieme, devono avere un termine comune; perchè sarebbe inconcludenza assegnarne uno a ciascuna di esse. Quello poi, che rende giusta una tale disposizione, consiste principalmente nella libera scelta, data agli offesi, di battere a loro piacimento la via penale o la civile; quando scelgono la prima, han conosciuto le leggi, che la regolano, e vi si sono uniformati; quindi ne accettano volenterosamente le conseguenze. Ove manca questa libertà, manca la giustizia, perchè si obbliga la parte civile a battere una via, qualche volta nociva ai propri interessi.

Fino a quando adunque l'azione civile è stata sperimentata unitamente alla penale, la prescrizione penale colpisce e giustamente le due azioni. Ma si potrà dire lo stesso, quando la civile non è stata ancora iniziata, o quando è sta' a iniziata avanti il giudice civile? Non è allora una gran violenza, esercitata contro i dritti dei particolari?

(1) Art. 140.

La prescrizione poi non porta seco l'innocenza del perseguitato, o la mancanza del reato; anzi nel caso di condanna havvi la prova indubitata della reità del colpevole; ed il Codice Sardo stesso uniformemente al Napolitano stabilisce, che le condanne civili, pronunziate in linea penale, si prescrivono in conformità delle Leggi Civili.

La quistione adunque si restringe al solo caso, in cui si tratti d'azione penale e non di condanna. Ma la prescrizione dell'azione penale trascina seco forse la dichiarazione dell'innocenza dell'imputato, o la mancanza di reato? Quest'ultima ipotesi è impossibile, perchè la prescrizione ammette sempre l'esistenza del reato, senza di che la prescrizione non avrebbe ragion d'esistere. È forse possibile la prima? Nemmanco. La legge innalza, è vero, una presunzione d'innocenza dopo il compimento della prescrizione; ma è presunzione, e non fatto; presunzione, tendente a salvare l'imputato dalla pena, giammai a sottrarlo dalle conseguenze del reato. Questa presunzione potrebbe cedere dinanzi ai fatti; gli offesi avrebbero potuto raccogliere tali e tante prove, da convincere reo l'imputato. Permetteremo che, mentre si salta dalla pena, si salvi pure dalle conseguenze del reato? Non è un attentare ai diritti dei privati?

Noi quindi, respingendo la teorica del legislatore Piemontese, abbiamo accolta quella del Napolitano, perchè ci è sembrata più logica e più giusta.

V.

Disposizioni particolari

Due sono queste disposizioni, la prima è quella relativa agli omicidi, la seconda alle prescrizioni particolari.

Ad oggetto di prevenire nuovi reati, è utile e giusto che l'omicida non ritorni nuovamente dinanzi gli offesi; la sua presenza è una continua provocazione agli stessi, un insulto al loro dolore. E se è tale dopo l'espiazione della pena, non è maggiore poi, quando il colpevole è stato fortunato

nel vederla prescritta? Il dolore degli offesi, che scompare, o minora, quando il reo subisce la pena meritata, si fa più acuto e più veemente, quando la pena o l'azione penale sono di già prescritte. Sarebbe lo stesso, che eccitare a nuovi reati, il permettere, che gli offesi e gli offensori, possano vivere nello stesso luogo, nel medesimo paese. È meglio in questo caso prevenire che punire; d'altronde il dolore degli offesi merita tutti i riguardi della legge, tutto il possibile rispetto. Quindi giusta la disposizione dei Codici Italiani, che non permettono agli omicidi, fortunati per aver veduto prescritta la loro pena, di vivere nel luogo, ove han domicilio gli offesi. E la legge parla di domicilio e non di residenza; perchè, mentre ritiene giusto l'allontanamento dei colpevoli, non vuole che costoro a guisa di zingani vadano di paese in paese, e secondo il capriccio degli offesi, che, per tormentarli, potrebbero cambiare residenza ad ogni momento. Che gli offesi scelgano quindi il loro domicilio, affinchè sappiano i colpevoli qual'è il luogo, nel quale essi non possono andare ad abitare. Il Codice Sardo è difettoso su questo riguardo, perchè, invece di parlare di domicilio, parla di dimora; e così va incontro agli inconvenienti, che abbiamo deplorati.

La legge parla di domicilio degli offesi e non del luogo del reato, perchè, essendo le sue mire quelle di prevenire nuovi disturbi, non può raggiungere questo scopo, che là dove abitano, là dove hanno domicilio gli offesi; perchè altrove questo timore è senza fondamento, anche nel luogo stesso del reato, ove gli offesi non fossero più domiciliati in quel punto.

La legge parla di condannati e non d'imputati; pei condannati non vi può essere dubbio alcuno sulla loro reità, ed è perciò giusta la misura dell'allontanamento; mentre è impossibile per gl'imputati, i quali godono della presunzione d'innocenza; e per gl'innocenti ogni disposizione di questo genere è una violenza. L'istruzione rimarrà silenziosa, o non s'aprirà nel caso, in cui non fosse stata

mai iniziata, perchè, essendo l'azione penale prescritta, ogni esame è vietato. Sarebbe poi un distruggere i benefici della prescrizione, se si permettesse di scendere all'esame delle prove raccolte, o da raccogliersi.

Si parla di pene criminali e non di correzionali, perchè le prime suppongono un reato grave, mentre le seconde lo suppongono lieve; e le triste conseguenze, che si temono dietro un misfatto, non si possono temere, nè scaturiscono mai, o quasi mai da un delitto.

Era giusto e necessario in fine precisare, e definire la parola *offesi* impiegata nella prima parte dell'articolo.

Il legislatore Napolitano nell'art. 620 della Procedura Penale lasciava la definizione di questa parola al potere dei magistrati. Ma avvertito questo grave errore legislativo, vi rimediava con decreti posteriori (1), e ben vi rimediava. Il legislatore Sardo vi provvedeva nello stesso art. 147; ma noi non abbiamo creduto riprodurre questa disposizione, che mentre da un canto è viziosa per dolcezza, dall'altro poi è viziosa per severità.

È viziosa per dolcezza, perchè la stabilisce unicamente pei condannati alla pena di morte o ai lavori forzati. A noi è sembrato, che i motivi, che le danno vita, sussistono sempre in tutti i casi di pene criminali; d'altronde in vista della prevenzione di nuovi reati questa disposizione, senza rendersi ingiusta, può applicarsi a tutte quelle pene.

È viziosa poi per severità, perchè vuole, che sotto la parola *offesi* s'intendano pure i congiunti e gli affini fino al terzo grado inclusivamente; mentre noi, seguendo le orme del legislatore Napolitano, vi abbiamo compresi i congiunti e gli affini sino al secondo grado. I risentimenti, ai quali dà luogo un reato, si aumentano o diminuiscono a seconda che la persona, che li prova, è più o meno vicina all'offeso; ed il risentimento è più o meno giustificabile a seconda di questa distanza. Ora questi risentimenti perdono la

(1) 28 Marzo e 27 Giugno 1823, 11 Maggio 1835.

loro forza nei nepoti e negl' altri congiunti. D'altronde poi sarebbe severa quella legge, che li rispettasse in tutte queste persone, per mettere nuovi e maggiori ostacoli al delinquente, sia per fissare il luogo della sua residenza, sia per proccacciarsi il contentamento degli offesi.

Il modo poi come questa definizione è formolata nel Codice Sardo, non ci talenta affatto, perchè lascia molti dubbi, e mette avanti quindi molte quistioni; mentre non vi può essere alcun dubbio nella redazione da noi proposta, che è quella stessa dei decreti del legislatore Napolitano.

I Codici italiani stabiliscono d'accordo che *le disposizioni relative alla prescrizione non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti e da certe contravvenzioni*. Avendo noi adottato un sistema diverso, il quale regola la prescrizione sulla durata della pena, quest' articolo ci è sembrato superfluo. Ci è sembrato poi ingiusto, perchè tende a favorire o a peggiorare la condizione d'alcuni colpevoli; favore ed esasperazione, che non possono essere giustificati da ragionevoli motivi; dappoichè sono sempre una violazione della legge morale di giustizia.

VI.

Disposizione transitoria

Nel passaggio da una legislazione ad un'altra havvi sempre qualche caso eccezionale da regolare; la nuova legge non può essere pienamente applicata; perchè v'è qualche dritto, che dev'essere rispettato; v'è qualche legge, l' esecuzione della quale dev'essere prolungata ancora. Nella materia in esame può avvenire quello stesso, che accade nella punizione d'un reato, cioè:

1. Che la legge antica sia più mite della nuova;
2. E viceversa.

Nella prima ipotesi fa d'uopo distinguere il caso, in cui la prescrizione avesse incominciato a decorrere, da

quello, in cui deve cominciare ancora. Nel primo caso è giusto, che l'imputato o il condannato profitti della legge antica; è un diritto, che ha di già acquistato, e che non gli può essere tolto, senza che non ne soffra la giustizia. Nel secondo caso noi crediamo, che debbano godere ancora dei benefici di quella legge, perchè il reato fu commesso sotto il dominio di quella; e che se nell'applicazione della pena si sceglie sempre l'antica, ove fosse più mite, non vediamo ragione alcuna, perchè nel caso della prescrizione deve applicarsi la nuova. La prescrizione incomincia sempre dal giorno del reato; tutti gli atti d'istruzione, tutti gli atti del giudizio, e la condanna in fine non sono che atti interruttivi della prescrizione; l'interruzione, che non è opera dell'imputato o del condannato, che nel solo caso di recidiva, non deve nuocere agli stessi. Se si dovesse fare qualche eccezione, sarebbe quella solamente della recidiva; tuttavia la mitezza della legge in questo caso di transizione non potrebbe essere in nulla nociva, perchè non riguardasse che casi speciali, casi, che vanno diminuendo sempre di giorno in giorno.

Se però la nuova legge è più mite dell'antica, la nuova dev'essere preferita; perchè la nuova, essendo o presumendosi giusta, non può esser tolta all'imputato o al condannato senza confessare, che si commette un atto ingiusto, una violenza.

Nella redazione dell'articolo abbiamo adottata con qualche lieve modifica quella della seconda parte dell'art. 619 del Codice Napolitano. La prima parte (disponendo che per le condanne, le quali non possono essere prescritte, cioè quelle alla morte, all'ergastolo, al quarto o al terzo grado dei ferri, nulla opera, che esse siano state pronunziate prima della pubblicazione delle presenti leggi, che la prescrizione sia già, per le leggi abolite, cominciata) è stata da noi respinta, e perchè incompatibile col nostro sistema, e perchè di una severità tale e d'una tale crudeltà, da disgradarne il più barbaro legislatore.



CONCHIUSIONE

Eccoci alla fine del nostro lavoro. Ma prima di dividerci dallo stesso, crediamo debito nostro dir qualche parola sull'ordinamento da noi dato alle materie, contenute in questo libro; ed esponendo i principi, che ci guidarono nella redazione, da noi adottata, presentare in un quadro le idee cardinali del nostro progetto.

I.

Il primo libro del Codice Sardo è diviso in tre titoli; trattasi nel primo delle pene, nel secondo delle regole generali per l'applicazione delle pene, nel terzo dell'estinzione de' reati e delle pene. Tutto questo libro poi porta per titolo: *Delle pene e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione.*

La nomenclatura del libro e dei titoli non ci è sembrata esatta.

E prima d'ogni altro esaminiamo quella del libro.

Il primo difetto, cardinale in un ordinamento, è quello, che una tale nomenclatura non comprende tutte le materie. Se può dirsi, che comprende quelle del primo e del secondo titolo, non potrà dirsi certo, che comprende quelle del terzo. Le disposizioni relative all'estinzione dei reati e delle pene, non sono disposizioni, che riguardano l'applicazione e l'esecuzione delle pene; dappoi- ché, quando i reati e le pene sono estinte, non vi può essere più luogo ad applicazione e ad esecuzione. L'applicazione suppone l'esistenza del reato e del reo, l'esecuzione l'applicazione della pena al delinquente pel reato: ma quando i reati e le pene sono estinte, vi può essere luogo ad applicazione ed esecuzione di pena?

Il secondo difetto promana dall'aver voluto comprendere la teorica generale de' reati sotto le parole *delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione*. L'intestazione d'un libro, d'un titolo, d'un capo, non potendo comprendere tutte le materie, trattate nello stesso, deve fare rilevare le più importanti, le principali, e trasandare le secondarie. Se nel titolo primo l'idea cardinale, che primeggia, è quella delle pene, nel secondo però è quella de' reati; perchè dunque farla scomparire, per dar posto all'idea secondaria? Il legislatore nel titolo secondo non ha altro scopo, che quello di fissare i principii generali del reato; e siccome poi è necessità, che a questi principii generali faccia tener dietro la pena corrispondente, così è necessitato a parlare di pene.

Questo difetto è comune al Codice Napolitano.

Le materie adunque, contenute nel primo libro, devono essere divise in tre parti, ovvero in tre titoli, ed applicare al primo l'intestazione *delle pene*, al secondo quella *dei reati in generale*, ed alla terza l'altra *dell'estinzione dell'azione penale e delle pene*: ed a tutto il libro poi queste tre intestazioni riunite.

Il terzo titolo è una novità, introdotta dal Sardo legislatore, quantunque potrebbe dirsi averne data la prima spinta il Romagnosi, ammettendo nel primo libro del suo progetto le teoriche della riabilitazione e della prescrizione. Tuttavia è una novità, che abbiamo accolta, ampliandola però, perchè ci parve limitata. Se si destina un titolo ai modi d'estinzione dell'azione penale e delle pene, questo titolo dev'essere completo. Perchè ammetterne alcuni, e trasandarne altri? O tutti o nessuno: e noi ai quattro ammessi dal Legislatore Sardo, ed al quinto dalla Luogotenenza di Napoli e dal Parlamento, abbiamo aggiunti gli altri due, cioè la cancellazione d'un'azione dalla classe de'reati, e la cosa giudicata.

Secondo la nostra triplice divisione e denominazione, le materie, contenute nel primo libro, dovevano subire qualche modifica. Togliere dal titolo secondo, per aggiungerli al primo, il capo del passaggio da un grado ad un altro e da una pena ad un'altra, e l'altro delle pene stabilite posteriormente al reato, perchè sono materie tutte relative alle pene.

I due Codici Italiani difettano, a nostro modo di vedere, d'una logica rigorosa, quando, secondo la loro divisione, collocano nel titolo primo le teoriche relative all'esecuzione delle pene, e nel titolo secondo quelle dell'applicazione; se questa precede sempre quella, dev'essere collocata prima e non dopo. Lo stesso difetto si osserva pure nel titolo secondo, perchè alle teoriche del reato si fanno precedere quelle relative alle attenuanti dell'età e dello stato del colpevole.

Crediamo avere riparato a questi difetti, regolando le materie nel modo seguente:

Il primo titolo comincia con la proclamazione del principio, che nessuna pena è infamante, quindi sieguono le pene criminali, poscia la correzionali. E siccome poi queste due categorie di pene hanno de' centri comu-

ni, alle stesse abbiamo fatto seguire il capo delle pene comuni ad ambedue. Quindi succedono le pene di polizia, e dopo un capo, che contiene le disposizioni comuni a queste pene ed alle correzionali. Terminata così la prima parte delle disposizioni particolari, scendiamo all'altra delle disposizioni generali comuni a tutti e tre gli ordini della giustizia punitrice: quindi il capo delle disposizioni comuni a tutti e tre, l'altro del passaggio da un grado ad un altro e da una pena ad un'altra, il terzo delle pene stabilite posteriormente al reato, e l'ultimo dell'esecuzione delle condanne.

Nel secondo titolo abbiamo cercato di fissare prima le teoriche generali del reato, senza il concorso di alcuna circostanza, che faccia diminuire od aggravare la pena, poscia siamo discesi a tutte quelle circostanze generali, che ne minorano o ne mutano la pena, diminuendo sempre, quindi alle circostanze, che l'aggravano.

Per seguire quest'ordine, abbiamo fatto precedere un capo, in cui trattiamo della triplice divisione dei reati e dei casi, nei quali non v'è reato; quindi i capi, che succedono sono disposti nel modo seguente, del reato mancato e del tentativo, della complicità, dell'età e dello stato di mente del reo, della reiterazione e della recidiva.

Si chiude infine il libro col titolo terzo, relativo all'estinzione dell'azione penale e delle pene.

Sembra a noi, che a questo modo è stata tolta quella confusione, che ha regnato finora in questo libro, e l'ordine, da noi proposto, ci sembra logico e chiaro.

II.

I Codici vigenti nel titolo delle pene hanno vizi cardinali. La mancanza d'un sistema carcerale riformatore ne segna il primo, e forse il più grave; perchè, nella mancanza dello stesso, le pene fulminate ed inflitte o

non raggiungono mai, o raggiungono rarissime volte lo scopo della prevenzione.

La pena di morte, come è stata regolata finora, e specialmente la profusione, con la quale è stata fulminata, ne segna il secondo.

La perpetuità di alcune pene, se non peggiore, è difetto uguale a quello della pena di morte. Potrebbe dirsi peggiore; perchè la morte almeno presenta uno spettacolo tristo e doloroso, ma momentaneo e finale; mentre le pene perpetue ne presentano un altro, doloroso benanco ma duraturo per tutta la vita;—perchè la morte tronca i patimenti, le sofferenze, i palpiti, i timori, i rimorsi del condannato; mentre le pene perpetue li lasciano sussistere sempre, senza speranza d'un migliore avvenire.

Un quarto difetto rinviasi nei lavori forzati in beneficio dello Stato.

Un quinto nel principio troppo ristretto della pubblicità delle condanne.

Un sesto nei viziosi sistemi delle scale ascensive e discensive, cioè nel passaggio da un grado ad un altro, e da una pena ad un'altra.

Un settimo finalmente nella non valutazione del carcere sofferto dal condannato prima della condanna.

Esaminiamoli d'uno in uno.

Al primo difetto abbiamo riparato con l'introduzione del carcere penitenziale; carcere desiderato da tutti, e che diverrà fra poco il sistema carcerale di tutte le nazioni civili. Così le pene avranno tutta l'efficacia, che dalle stesse si spera, i delinquenti, ritornando in società, saranno emendati, e l'ordine pubblico, la pace sociale non riceverà più che poche e leggere scosse; perchè noi, per quanto lontano vogliamo spingere lo sguardo, non veggiamo un'epoca, in cui si cesserà dal delinquere. Ma è sempre un gran bene, bene incommensurabile la positiva diminuzione dei reati. E perchè il

carcere penitenziale raggiunga il suo scopo, l'abbiamo applicato non solo ai misfatti, ma benanco ai delitti ed alle contravvenzioni. L'uomo non nasce malvagio, ma buono; e, fatta eccezione per i soli reati di sangue, non diventa a colpo grande misfattore. Avvi una gradazione benanco nella stessa perversità; i grandi misfatti non si commettono mai, salve rarissime eccezioni, quando si delinque la prima volta; un grande misfatto suppone nel reo un'abitudine a delinquere, una perversità acquistata gradatamente. Per impedire adunque, che si doventi grande misfattore, è necessità, che anco nei reati di poco conto si faccia uso del **carcere** penitenziale.

Fra' diversi sistemi penitenziali ci è sembrato il migliore quello, che prescrive l'isolamento o la separazione, secondo il linguaggio di Ortolan (1), di giorno e di notte col lavoro, perchè tutti gli altri ci sembrano viziosi, e non raggiungono, come questo, la riforma del colpevole. Abbiamo cercato però di precisare la distinzione tra il criminale, il correzionale e quello di polizia; una prima differenza consiste nella durata, essendo maggiore il primo, minore il secondo, minimo il terzo; una seconda si ha nella modificazione del reggimento, che si fisserà severo nel primo, meno severo nel secondo, dolce nel terzo. Ma, essendo questa seconda differenza materia tutta di regolamenti, non abbiamo creduto tenere parola.—

Avremmo desiderato in secondo luogo abolire la pena di morte; ma due ostacoli potentissimi ci si paravano innanzi. Il primo proveniva dallo stato attuale di civiltà, in cui si trova l'Italia, non uniforme in tutte le provincie; perchè alcune uscite da un dispotismo brutale, hanno ereditati i mali della schiavitù; l'altro consisteva nel modo dell'abolizione. È sembrato a noi, che quest'abolizione repentinamente decretata, può produ-

(1) Elementi di Diritto penale lib. 1 parte 2 tit. V Cap. VI sezione 5.

re mali gravissimi da compromettere la pace e l'ordine sociale. Ma perchè si venga a quest'abolizione, è necessità prima, che s'istruisca il popolo, che si prepari e si metta in attuazione la pena, la quale deve rimpiazzare quella della morte, e che i delinquenti comprendano tutta l'importanza del sistema penitenziario. Quindi attuare questo; prima; restringere intanto il numero dei reati puniti con la morte, abolire quelle regole severissime, che trascinano ad una carneficina, ed introdurre delle nuove, che, se non siano efficaci ad impedirne completamente l'applicazione, servano però a renderla difficile e rarissima; abolire quindi di fatto, pria dell'abolizione di dritto questa pena. Ecco il sistema da noi proposto.

Anzi abbiamo fatto un passo più innanzi, proclamando l'abolizione di questa pena per coloro, che delinquono la prima volta.

Lasciando sussistere ancora questa pena, bisognava spogliarla di tutti quegli apparecchi, dei quali un malinteso spirito d'efficacia l'aveva vestita; ed abbiamo dimandata quindi l'abolizione di tutti i così detti gradi d'esempio, che rendevano comica una tale pena, adottando solamente quello, che la rende veramente efficace, cioè l'esecuzione sul luogo del reato o in luogo vicino.

Non permettendo neanche lo stato di civiltà, in cui siamo, gli spettacoli atroci e rattristanti, abbiamo proposta pure l'abolizione dei due mezzi d'esecuzione, cioè la decapitazione ed il laccio sulle forche, non ammettendone noi, che un solo, ed il più semplice, la fucilazione.

Unico è stato il principio, nel quale ci siamo ispirati, cioè che quanto più semplice è l'esecuzione di questa pena, tanto più grande è l'efficacia della stessa. —

Mantenendo ancora la pena di morte non potevamo abolire le pene perpetue senza rompere l'anello intermedio tra le pene temporanee e la morte, e lasciar quin-

di un vuoto irripianabile tra questa e quelle. Ma però non siamo rimasti stazionari. Quantunque abbiamo adottata la perpetuità di qualche pena corporale, pure non l'abbiamo lasciata in quello stato, in cui si trova. A traverso le tenebre carcerali, fra quei patimenti senza fine abbiamo gittato un raggio di luce, una speranza. Abbiamo detto al condannato:—Adempi ai tuoi doveri, ubbidisci ai tuoi superiori, ritorna onesto e virtuoso, e spera. Se, durante un termine stabilito, la tua condotta sarà stata egregia ed ammirabile, allora la tua pena sarà convertita in temporanea, e benchè lontano vedrai allora il giorno della tua libertà.—Così mentre da un canto abbiamo tolta l'immoralità, che tanto viziava questa pena, dall'altro però l'abbiamo resa grandemente riformatrice, affidando al condannato stesso la possibilità della conversione. E abbiamo fatto ancora di più, riducendo temporanea l'interdizione.—

Quasi tutte le pene criminali nei Codici Italiani, nel Francese ed in altri prescrivono il lavoro in beneficio dello Stato. Questa disposizione, che toglie al lavoro la molle più potente —l'interesse; che, negando la scelta al condannato, l'obliga ad un genere di lavoro, che degrada spesso la dignità umana, ed è sempre cattivo, perchè non scelto dal condannato; che degrada lo Stato, perchè profitta dei sudori altrui, senza averne il diritto; che aliena dall'animo del condannato l'amore al lavoro; e che riduce pessima la pena, privandola del più bello requisito—la riforma del condannato: questa disposizione dev'essere abolita, e perchè ingiusta in se stessa, e perchè riprovata dalla Civiltà. Il diritto al lavoro è una proprietà morale, che non deve essere tolta, nè vincolata; guai a quel legislatore, guai a quella società, che vi mette vincoli, che aliena dal lavoro l'animo dei cittadini. Quando gli individui non l'ameranno più, i cardini della società saranno scossi, e crolleranno; e l'anarchia apparirà orribilmente feroce!

Che il condannato adunque abbia l'obbligo di lavorare; ma che la specie del lavoro non gli s'imponga; che se ne lasci libera a lui la scelta; e che, profittando dei prodotti del suo lavoro, soddisfi da un canto agli obblighi, che scaturiscono dal reato e dal giudizio, e migliori intanto la sua posizione. Goda, ma limitatamente di tali prodotti, per non convertire il carcere in luogo di delizie. Ecco su quali idee abbiamo regolato il lavoro dei condannati. —

Il principio della pubblicità delle condanne era troppo ristretto nei Codici Italiani, perchè applicato ad alcune pene criminali. Ma il pubblico deve conoscere i colpevoli, i reati commessi, e la pena applicata; e di tale conoscenza non devono andar privi gli offesi e i danneggiati. Questa pubblicazione mentre da un canto è una prova irrefragabile, che la punizione siegue il reato, dall'altro è un gran freno ai delinquenti, perchè si guardino dal commettere nuovi reati. Qualche volta il colpevole più della pena teme la pubblica opinione. Fa d'uopo quindi servirci di quest'altro mezzo per prevenire i reati.--

La pena dei reati, per quanto possano sembrare identici, non è, nè può essere sempre la stessa; una infinità di circostanze, varie sempre, apportano delle modifiche, qualchevolta positive, al reato, e quindi alla pena. Queste circostanze ora prevedute, e valutate dalla legge, ed ora abbandonate al criterio morale del magistrato, tendono a far diminuire la pena, o ad aggravarla. Quindi necessità di stabilire scale ascensive, e discensive, come hanno fatto i due legislatori Italiani. Mentre il Sardo però ha adottata la stessa uniformità nel salire e nel discendere, il Napolitano ha fatto un passo più innanzi, mitigando unicamente per le pene correzionali la scala discensiva. Noi, trovando giusto un tale principio, l'abbiamo esteso a tutte le pene. Con la discensiva si migliora la condizione del reo,

con l'ascensiva si peggiora. Il peggioramento, quando eccede i limiti della giustizia, si traduce in abuso, in violenza, e trascina seco tristissime conseguenze: mentre ciò non si avvera mai nel miglioramento. Per aggravare la condizione di un reo, fa d'uopo che la legge ne faccia espressa e chiara ingiunzione ai magistrati, mentre per migliorarla non si richiede spesso tanto positivismo. Nel primo caso la legge vuole, che il giudice dia conto e ragione dell' esasperamento, mentre nel secondo caso spesso chiude gli occhi, e si abbandona alla coscienza e rettitudine dei giudici. Il reo, per quanto cattivo, per quanto malvagio possa immaginarsi, quando delinque, è sotto la pressione, quasi sempre, di qualche passione; la sua intelligenza e la sua volontà, per quanto libere possano ritenersi, hanno sempre dinanzi qualche velo, che, se non le acceca, le conturba certo, ed impedisce la libera e piena influenza della ragione. Le cause di esasperamento possono enumerarsi, quelle di miglioramento non mai, perchè troppo estese, perchè imprevedibili tutte. Fa d'uopo adunque, che i principi regolatori della scala ascensiva siano diversi di quelli della discensiva; quindi meno poteri ai magistrati nella prima, maggiori nella seconda; quindi necessità di proceder lentamente nell' aggravare le pene, necessità di proceder con più facilità e con vincoli minori nel mitigarle; se un passo quindi deve farsi nel salire, se ne devono fare due nel discendere; se p. e. i gradi tutti fossero venti, resterebbero tutti venti per la scala ascensiva, riducendosi a dieci nella discensiva. —

I colpevoli, coi sistemi in vigore, sono costretti a scontare una pena maggiore di quella incorsa, e qualche volta raddoppiata; perchè nella condanna non si tiene conto per nulla del carcere sofferto precedentemente; quasi che il colpevole, cessando d' essere persona, diventasse cosa, della quale i magistrati potrebbero fare quell'uso, che torna migliore ai loro ed ai sociali inté-

ressi; quasi ch'è fosse permesso far soffrire al colpevole, oltre la pena, fulminata dalla legge, che è la sola giusta, tutte quelle restrizioni, che si reputano utili allo scovrimento della verità, al procedimento ed al giudizio; o meglio un'altra pena d'un genere uguale o diverso, la durata della quale dipendesse dal giudizio esclusivo e qualche volta capriccioso degl'istruttori e dei magistrati. Giù quest'arbitrio; il carcere precedentemente sofferto è una pena, e come tale dev' essere valutato nella condanna, per diminuire la durata della pena, che si fulmina.

Al Codice Sardo l'onore dell'iniziativa di questo principio; noi, abbracciandolo, l'abbiamo esteso a tutte le condanne, fissando delle regole, per proporzionarlo alla diversa natura di tutte le pene.

Ma se tutti i condannati debbano godere di questo beneficio, ve ne sono alcuni però, che se ne rendono indegni; tali sono i condannati per resistenza alla forza pubblica, o per evasione: per costoro quindi abbiamo proposta l'inapplicabilità di questo beneficio. Vi si potrebbero aggiungere pure i recidivi.

III.

Il titolo dei reati in generale ha pure i suoi difetti, secondo noi, cardinali. La definizione dei misfatti, dei delitti e delle contrevvenzioni; la mancanza d'un principio generale, relativo all'ubbidienza gerarchica; le teoriche della complicità, dell'età, della reiterazione e della recidiva hanno tutte il loro contingente di difetti.

La tripartizione dei reati in misfatti, delitti e contrevvenzioni, benché criticata da illustri scrittori, è stata mantenuta da noi, perchè sorgente di grandi utilità.-- Ma la definizione però dei misfatti, dei delitti e delle contrevvenzioni era, a nostro modo di vedere, causa di mali gravissimi nell'amministrazione della giustizia.

Le espressioni, usate dai legislatori Italiani, avevano ricevuta una varia interpretazione dalla Giurisprudenza, ed il reato, punito con pene correzionali per circostanze attenuanti o scusanti, ora era ritenuto come misfatto, ed ora come delitto; la stessa varietà osservavasi pure per quello, punito con pene di polizia. Questa diversità d'interpretazione della legge dava luogo quotidianamente ad ingiustizie. Faceva d'uopo ripararvi. E per giungere a tanto, era necessario stabilire un principio generale per tutti i casi, unica norma per tutti; e questa non poteva ricavarsi che dal reato o dalla pena. Ma il reato non può dare questa norma esatta, perchè le ipotesi della legge sono scompagnate spesso dalle circostanze scusanti, attenuanti o aggravanti, e perchè rimette in campo la stessa incertezza, e dà luogo sempre a quistioni; la pena ce ne somministra una più esatta; ma non la pena fulminata nelle ipotesi prevedute e regolate dalla legge; ma la pena inflitta dal magistrato; perchè rappresenta il complesso di tutte le circostanze di un reato, valutabili dal giudice. E le definizioni, da noi date nel testo, s'ispirano a questi principi. —

Fra le disposizioni generali mancava ne' Codici Italiani l'articolo relativo all'ubbidienza gerarchica, che noi abbiamo ricavato dal progetto di Haus. È vero, che i due Codici ne' reati in particolare ne prevedono alcuni casi; ma era necessario prevederli tutti con una disposizione generale, perchè quasi tutti i reati possono consumare a questo modo. —

La teoria della Complicità, quantunque avesse fatto qualche progresso in Italia in paragone della durezza ed estrema severità, che ha incontrato in Francia, pure, a nostro modo di vedere, doveva ancora progredire.

Ci sembra essere un gran difetto il confondere nel nome e nella pena l'autore materiale di un reato col cooperatore materiale o morale; la ragion politica e la

giustizia segnano tra costoro una differenza, che il legislatore non può, nè deve disconoscere. L'autore di un reato, secondo la nostra opinione, è colui, che materialmente lo consuma, non colui, che lo progetta, che lo provoca, che ne dà il mandato, e molto meno poi colui che concorre immediatamente con l'opera sua all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso, in cui si commette, presta aiuto efficace a consumarlo. Costoro sono tutti complici, ai quali, secondo l'importanza del loro operato, si darà una pena più o meno severa, ma diversa sempre di quella, che deve colpire l'autore. Con questa teorica poi si ottiene un grande beneficio, che si minora cioè l'applicazione della pena di morte, della quale si è fatto tanto sciupio finora.—

I diversi periodi della vita umana, che sono incompleti ne' due Codici, e nell'uno e nell'altro però trovavano gli elementi, che possono completarli; e noi, accettando il primo del Napolitano quello cioè che comincia dalla nascita, e termina agli anni nove, ed il quarto del Sardo, quello cioè che principia agli anni diciotto, e finisce ai ventuno, essendo negli altri periodi quasi uniformi i due Codici, abbiamo creduto apportare l'ultima mano a questa teorica delicata; ed in ciò siamo d'accordo col Decreto 17 febbraio 1861 della Luogotenenza di Napoli, che ci ha preceduti. Nel Codice Sardo però manca la graduazione della pena della Custodia, per essere bene applicata in tutti i reati, e vi abbiamo supplito, dividendola in gradi.—

La reiterazione è stata regolata finora con disposizioni diverse, a seconda dell'ordine di giustizia, nel quale si avvera, cumolazione cioè nelle contravvenzioni e ne' delitti, ed assorbimento nei misfatti. Questa diversità di regole in pari condizione deve, secondo il nostro modo di vedere, sfuggirsi da un legislatore, e perchè costituisce un privilegio in favore de' più colpevoli, e per-

chè ingiusta in se stessa. Il principio cardinale essendo lo stesso in tutti i casi, la reiterazione non deve essere regolata ora in un modo ed ora in un altro. Uno dei due principi deve scomparire, per rimaner tutta questa materia sotto il dominio dell'altro. Il principio, che ci è sembrato più giusto, e che abbiamo accolto nel nostro progetto, è quello della cumulazione. Chi più delinque è più reo; quindi dev' essere sottoposto a pene più severe. Non basta l'aumento d'un grado, perchè allora vi sarebbe diminuzione di pena, e non è degno d'una tale considerazione colui, che ha dato prove di maggiore pervertimento e malvagità. È necessario, quando si vuole essere giusti, che le due o le più pene siano cumulate contro il colpevole. Se si è trovata giusta finora questa cumulazione, quando trattasi di contravvenzioni e di delitti, perchè poi non deve dirsi lo stesso, quando si tratta di misfatti? La ragione fondamentale della cumulazione non cresce, col crescere l'importanza dei reati?

Ma a questo principio era necessario far seguire qualche eccezione.

Cumulando sempre, si può giungere indirettamente a snaturare la pena; ed allora s'incorre nell'altro inconveniente, di applicarsi cioè ai reati una pena diversa di quella, che la legge ha fulminato. Si potrebbe dire correzionale la pena di dodici anni di carcere correzionale inflitta ad un colpevole di tre reati, punibili col massimo di questa pena? Si può dire pena temporanea la cumulazione di sessant'anni di carcere penitenziaria, incorsa dal colpevole per tre misfatti? Le regole da noi proposte riparano a tanto inconveniente, senza il bisogno di applicare due principi, come hanno fatto sinora i legislatori.—

La recidiva presentava gravissime quistioni, che, abbandonate alla giurisprudenza, hanno ricevuto soluzioni diverse.

V'è recidiva quando il primo reato è stato commesso fuori il territorio del Regno ?

Quando il primo è prescritto, o quando tra la Grazia, l'indulto o l'espiazione della pena del primo, ed il nuovo reato sia corso tanto tempo, quanto se ne chiede per la prescrizione ?

V'è recidiva quando la prima condanna emana da un tribunale militare ?

E noi abbiamo risoluto affermativamente la prima e la terza, e negativamente la seconda; perchè in quei casi troviamo sempre, salve le eccezioni per i reati politici in alcuni casi, la ragione esasperante della pena— la maggiore perversità del delinquente; mentre nell'altra non solo non troviamo tale ragione esasperante, ma anzi si rinviene una prova contraria nel lungo tempo decorso, senza che fosse macchiato da alcun reato dello stesso genere, dello stesso ordine di giustizia: e così abbiamo accettata la sentenza opposta a quella, che professa il Sardo legislatore, della quale sentenza segnalammo altrove e distesamente i vizi cardinali.

Altri e non meno gravi dubbii bisognava risolvere.

Puossi per la sola circostanza della recidiva salire sino alla pena di morte ?

Puossi per tale circostanza passare da un ordine di giustizia ad un altro, e cambiare con tale passaggio la caratteristica del reato, da contravvenzione cioè a delitto, e da delitto a misfatto ?

Puossi infine, nel caso in cui il reato è punito con l'interdizione, con l'ammenda o con la multa, per la sola circostanza della recidiva passare a pena di natura diversa ?

La prima quistione è stata risolta negativamente da noi, seguendo in ciò i principi del Codice Sardo, perchè quelli del Napolitano ci parvero durissimi, e d'una stragrande severità. Alla pena di morte non si

può, nè si deve giungere indirettamente; ma oltrechè una tale pena non dev'essere fulminata, che in pochissimi casi, come abbiamo dimostrato altrove, non può infliggersi per la sola ed esclusiva circostanza della recidiva; e facendo un passo più innanzi, allontanandoci ancora da' due Codici Italiani, abbiamo fissato il principio, che non si può da una pena temporanea, per la sola circostanza della recidiva, passare ad una perpetua, perchè sarebbe un abusare del diritto di punire, snaturando il reato.

Negativamente pure risolvemmo la seconda quistione, decisa affermativamente dai due legislatori Italiani; perchè si snatura il reato, caratterizzandolo diversamente, ed infliggendo una pena molto assai diversa.

Per l'ultima quistione, che forma una lacuna nei Codici penali, perchè mai risolta, anzi mai preveduta, abbiamo adottata pure la negativa, non solo per le ragioni espresse, ma benanche per una ragione speciale, qual'è quella, che, cambiando pena, si falsa il principio della prevenzione, che deve primeggiare sempre nella scelta del male, da corrispondere come pena al reato.

Finalmente era necessario ripianare un'ultima lacuna, che i Codici Italiani presentano, regolare il caso cioè, in cui si diviene recidivi per la seconda e per la terza volta. Siccome questi colpevoli allora dimostrano lucidissimamente un'ostinata volontà a delinquere, ed una quasi impossibilità all'emenda, così fa d'uopo punirli severamente, senza eccedere però i limiti della giustizia. Ed è perciò, che per principio generale abbiamo disposto, che questi recidivi saranno puniti sempre col massimo della pena, stabilita pei recidivi.

Restava infine un altro vuoto, e l'abbiamo ripianato.

Un reato per disposizione di legge posteriore può cambiare caratteristica, da misfatto passare a delitto o

contravvenzione, e da contravvenzione a delitto o misfatto. Dovea in questo caso rispettarsi l'antica caratteristica, o accettarsi la nuova? Abbiamo rispettata l'antica, quando la caratteristica del reato si muta in peggio, perchè la nuova legge non era a conoscenza dell'imputato, quando delinqueva, e quantunque fosse beneficio, non può essere tolto da una legge posteriore; e perchè infine l'exasperazione della pena trova spesso la sua ragione nella mutata condizione dei tempi; mutamento, che non esisteva al tempo del reato.

Abbiamo accettata la nuova, quando la caratteristica si cambia in meglio; perchè allora si riconosce l'ingiustizia della prima pena, e si dà al reato il suo vero e genuino carattere.

IV.

Due riforme, importantissime a nostro modo di vedere, erano necessarie nel titolo terzo, l'una cioè relativa alla riabilitazione, l'altra alla prescrizione.

Per concorde articolato dei due Codici Italiani, il condannato per misfatto dopo l'espiazione della pena, non può rientrare nella pienezza dei suoi diritti, che dopo avere ottenuta la riabilitazione, secondo le forme della Procedura Penale, dopo il trascorrimento di un dato periodo di tempo, e con l'apprestamento di talune garanzie.

Questa disposizione, che può rendere illusorio il diritto alla riabilitazione; che degrada la natura umana, perchè la suppone quasi incapace di emenda; che tende a perpetuare la pena, quando invece dev'essere limitata e circoscritta, questa disposizione dev'essere abolita.

La natura umana è capace di emenda; i dolori e le sofferenze dell'espiazione della pena influiscono potentemente al miglioramento umano; la civiltà progredisce.

dita riprova tali restrizioni; la religione e l'umanità le condannano; le carceri penitenziali ci apprestano le più belle garanzie della riforma dei colpevoli; l'esperienza, grande e sublime maestra di tutti, ce ne somministra irrefragabili prove.

La pena abbia un termine nella legge e non nell'arbitrio del giudice. Dopo questo termine, il condannato ritorni in società nella pienezza dei suoi diritti, senza bisogno di dimandare ad alcuno la riabilitazione, senza bisogno di alcuna formalità, senza bisogno di apprestare alcuna garanzia. Per l'onore dell'umanità, per lo bene dei colpevoli e della società stessa, per non mettere in dubbio i risultati certi, che si ottengono col sistema penitenziario, e che l'esperienza ci appresta sempre, innalziamo la presunzione, che il colpevole, dopo avere espiata la pena, è riformato; e viviamo sicuri, che tale presunzione non sarà distrutta dai fatti che in casi rarissimi.

Questo principio però è innalzato sopra una presunzione; presunzione, che quasi sempre corrisponde ai fatti; ma che dai fatti può essere distrutta. Il condannato, che evade, e che giunge a veder prescritta la condanna, o che arrestato nuovamente torna ad espiare la pena, ed il recidivo dimostrano coi fatti, che in essi la riforma non si è peranco avverata. Caduta la presunzione, cadono con essa tutte le conseguenze, che ne derivano; i recidivi quindi e gli evasi, per ottenere la riabilitazione, devono lasciare scorrere un dato tempo, dimandarla secondo le forme della Procedura penale, apprestando alle Autorità tutte le possibili garanzie.—

La prescrizione, com'è stata regolata finora, è causa di numerose ingiustizie. I reati non si puniscono tutti della stessa maniera, e con lo stesso numero d'anni, di mesi, di giorni. Stabilire adunque una norma generale di tempo per tutti i misfatti, un'altra per i delitti, una terza per le contravvenzioni, vale lo stesso,

che ammettere ingiustizie assolute e relative. Assolute, perchè l'azione penale d' un reato, punibile dal Codice Napolitano col secondo grado dei ferri, e perciò con tredici a diciott'anni, e dal Sardo col secondo grado dei lavori forzati, e perciò con quindici a vent'anni, sarebbe prescritta con dieci; quindi con un numero d'anni minore a quello della pena, e minore per durata e per intensità; perchè i patimenti dell'espiazione della pena sono superiori a quelli della fuga. Relative, perchè mentre la sudetta azione si prescrive in dieci anni, un'altra di un altro reato punibile dal Codice Sardo con la relegazione, e perciò con tre a vent'anni, e dal Napolitano con la relegazione, e quindi con sei a dieci anni, si prescrive pure nello stesso modo. Non è assurda questa parificazione di due reati di natura diversa?

E quest'inconvenienti non s'ingrandiscono nella prescrizione delle condanne? Non v'è ingiustizia, e grande ingiustizia nel prescrivere in vent'anni una condanna di vent'anni di lavori forzati ed un'altra di tre anni di relegazione?

Giù adunque queste norme generali. Ogni reato abbia una particolare prescrizione; e così si eviterà la taccia d'ingiustizia relativa; abbia una prescrizione proporzionata alla natura del reato, e si eviterà benanco la taccia d'ingiustizia assoluta.

Per la prescrizione delle condanne havvi una norma certa—la pena inflitta al colpevole. Ma siccome i patimenti della fuga non possono equipararsi a quelli dell'esecuzione della pena, perchè questi maggiori, così fa d'uopo aumentarne la durata, perchè la fuga possa in certo modo essere considerata come espiazione di pena.

La stessa certezza però è impossibile per la prescrizione dell'azione penale. Avendo le pene e i gradi un massimo ed un minimo, potendo la pena aumentarsi o diminuirsi, secondo il concorso delle circostanze ag-

gravanti o attenuanti, riesce difficile precisare il tempo, nel quale la prescrizione si avvera. Ma se è difficile, non è impossibile. Si proceda al giudizio, come se l'imputato, nel caso di condanna, dovesse andare ad espiare la pena. Si valutino tutte le circostanze attenuanti, scusanti ed aggravanti, e si fissi il massimo della pena, se non ha gradi, o il massimo del grado della pena. E così si avrà la norma della prescrizione.

Così abbiamo conservata la distinzione tra la prescrizione della condanna, e la prescrizione dell'azione penale; abbiamo aumentata quella della prima della metà della pena inflitta; abbiamo elevata la seconda al massimo, che, per intensità, risulta sempre minore della pena, che doveva infliggersi; per lo principio, che la prescrizione dell'azione penale non si basa sulla reità del colpevole, ma sull'imperante bisogno di porre un termine ad ogni persecuzione.

V.

Una riforma poi, che campeggia in tutto il Codice, che ha relazione con tutte le materie, si è la distinzione dei recidivi e reiteratori da coloro, che delinquono per la prima volta. Questa distinzione non è nuova; i Codici Italiani l'ammettono, ma in una sfera troppo ristretta. Noi abbiamo cercato di estenderla quasi a tutte le materie; abbiamo cercato di generalizzarla, per quanto più è possibile; perchè i primi per la loro ostinazione a delinquere debbono essere sottoposti a tutti i possibili rigori, i secondi a tutta la possibile dolcezza.

Questa distinzione regola la pena di morte, il carcere penitenziale a vita, la malleveria, la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, le cauzioni, gli obblighi, le pleggerie, la complicità ecc.

E così si dimostra, com'è in fatto, che in colui, che delinque per la prima volta, non può riconoscersi

che un infelice, il quale, per mancanza d'istruzione, di mezzi di sussistenza, di educazione, devia dal retto sentiero. La punizione di costui è un rimprovero quasi sempre alla Società, per non averlo aiutato, soccorso, protetto a tempo opportuno. Si accolga adunque benignamente, s'istruisca, si educi, e si restituisca alla società emendato ed onesto.

Mentre così si dimostra dall'altro canto, che nei recidivi e nei reiteratori non possono riconoscersi che malvagi, ostinati, perseveranti nella colpa, pessimi cittadini. Per costoro adunque le pene severe, i rigori, la morte.

Eppure anche per costoro abbiamo dimandate le pene riformatrici, fin dove ci è stato possibile, nella speranza, che i lunghi patimenti, le sofferenze carcerali generino e fecondino in essi l'odio ai reati, l'amore alla virtù.

VI.

Ecco in un quadro le principali riforme, che abbiamo proposte, e che ci sembrano degne di accoglienza. Abbiamo trasandate le rimanenti, perchè, quantunque gravi, non sono che modifiche ai Codici esistenti.

Quale l'illazione, che ne deriva ?

Ci sembra chiara e spontanea la risposta. La formazione d'un Codice nuovo Italiano.

Al 17 febbrajo 1861 per Decreti Luogotenenziali il Codice Sardo fu esteso all'Italia meridionale. E quantunque quella pubblicazione suscitò in questa parte d'Italia lagnanze e censure, noi approvammo quegli atti, perchè ci parvero giusti e dal lato dell'Unificazione e dal lato del progresso legislativo.

È mostruoso il vedere uno Stato retto da Codici diversi, e specialmente da Codici penali. I reati devono essere puniti tutti della stessa maniera in tutti gli angoli dello Stato, essendo i Codici penali di pubblico e

non di privato interesse; era mostruoso il punirsi presso di noi con la morte un reato, che in Toscana o nel Piemonte si puniva coi lavori forzati a vita o a tempo. Era necessario benanco che le vestigia degli antichi Stati fossero scomparse, per non rinvenirsi più nei Siciliani, nei Napolitani, nei Piemontesi, nei Toscani, nei Lombardi che Italiani soltanto. La nazione non si forma, che unificando; lavoro difficile, pericoloso, ma grande e necessario lavoro. Fin quando l'Italia non sarà unificata in tutto, l'Italia non sarà mai una grande nazione.

Il Codice Sardo poi segnava un progresso nella via legislativa, paragonandolo agli altri Codici Italiani. La pena di morte, fulminata dal Napolitano in cento sessanta casi circa, è ristretta dal Sardo in venti; la pena della Custodia è un modello di vera sapienza legislativa; la computazione del carcere sofferto prima della sentenza è un vero progresso; la proibizione di potersi ascendere alla pena di morte nel caso di passaggio da una pena ad un'altra, la punizione con un grado meno della pena del reato pei maggiori di anni diciotto e minori di ventuno, la legislazione relativa ai sordo-muti ed agli ubbriachi, la positiva distinzione della punizione del reato mancato da quella del tentativo, la diminuzione da uno a due gradi della pena del condannato, nel caso in cui cade in potere della Giustizia dopo il trascorrimento di anni venti, la teorica delle circostanze attenuanti, la diminuzione in generale di tutte le pene dei reati ecc. ecc. sono veri progressi, che dovevano essere accolti con vera e sentita gratitudine.

Ma quel Codice come sta, ed anche con qualche modifica, può essere il Codice del Regno Italiano?

Noi ne dubitiamo.

Oltre i non pochi difetti, che, a nostro modo di vedere, esistono in quelle leggi, come abbiamo dimo-
stra-

to nel corso di questo lavoro; difetti cardinali, e perciò gravissimi; ne segnaliamo un altro all'attenzione dei pensatori, che ci sembra pure gravissimo e cardinale, e che esercita una grande influenza sopra quasi tutti i reati.

Quasi tutte le pene del Codice Sardo sono divise in gradi, i lavori forzati a tempo in due, la reclusione in tre, la relegazione in cinque, il carcere in sei, il confino e l'esilio locale in quattro ecc. Questa divisione in gradi riesce, come abbiamo dimostrato altrove, d'una grande utilità, perchè mentre da un canto vincola i poteri del magistrato, dall'altro accorda allo stesso una ragionevole latitudine, ove potere spaziare. Senza questi gradi l'arbitrio del giudice, quando non è prudentemente limitato, riesce funestissimo, e quindi di grave nocimento alla Giustizia. Un legislatore adunque, nel fulminare la pena dei reati, deve enunciare il grado (come si osserva sempre nel Codice Napolitano) dentro il quale deve scegliere il magistrato il numero degli anni, dei mesi, dei giorni, secondo la natura della pena, da applicarsi al delinquente. Ma il Sardo Legislatore, invece di enunciare il grado, enuncia in moltissimi casi la pena (1), ed in altri più pene (2). Da ciò i gravi inconvenienti, che passeremo a rassegna.

1. Ai giudici, in questo modo si accordano poteri estesissimi, quando nei lavori forzati a tempo si concede loro la latitudine di dieci anni, nella reclusione di sette, nella relegazione di diciassette ecc; e questi poteri s'ingrandiscono quando si concede loro la scelta fra due pene. Quindi si apre un vasto campo a continue e positive ingiustizie, perchè lo stesso reato

(1) Ved. gli art. 158 161 163 164 170 172 173 174 177 191 194 196 200 203 212 216 219 248 249 257 ecc. ecc.

(2) Ved. gli art. 162 170 171 175 177 212 213 274 278 279 281 303 320 326 330 331 334 341 343 363 ecc. ecc.

si può punire ora con un mese di carcere, ora con tre anni di relegazione, ed ora con venti.

2. Riesce difficile la valutazione delle circostanze scusanti, attenuanti ed aggravanti. Per potersi valutare è necessario, che si precisi il punto di partenza. Qui nasce il dubbio seguente: È punto di partenza l'intera pena, oppure deve questo fissarsi dal magistrato, a suo arbitrio, dentro la pena stessa? Esaminiamo le due soluzioni, e dimostriamone i difetti.

Nella prima ipotesi, è vero, si evita l'arbitrio del magistrato, e si stabilisce una norma uguale per tutti i casi. Ma v'è giustizia, e quando si sale, e quando si scende, che dieci anni nei lavori forzati, sette nella reclusione, diciassette nella relegazione siano valutate come un grado solo, mentre la legge stessa li divide in più gradi? E questo è poco. Non è grande ingiustizia il passaggio, per questa sola ragione, dai lavori forzati a tempo ai lavori forzati a vita? Puossi giustificare un tale passaggio da una pena temporanea ad un'altra **p**e **p**etua? E l'ingiustizia non è più grande, quando le due pene, fra le quali può scegliere il magistrato, si considerano come un grado solo?

Nella seconda ipotesi gl' inconvenienti sono maggiori. I poteri accordati al magistrato possono rendere illusorie le circostanze scusanti, attenuanti e aggravanti. **C**o-**t**ui deve fissare il punto di partenza; può fissarlo al massimo, al medio, al minimo. Nel primo caso la valutazione delle aggravanti è reale, illusoria quella delle scusanti e delle attenuanti, perchè si valutano nella stessa pena; nel secondo caso, che sarebbe il meno arbitrario, potrebbero risultare illusorie tutte le circostanze; nel terzo divengono reali le scusanti e le attenuanti, ma sono illusorie le aggravanti.

Questi sono i difetti, che rinvenghiamo in quel Codice; e molti altri avremmo potuto presentarne ai nostri lettori, se, potendo disporre di maggior tempo, fossimo

discesi ad esaminare il secondo ed il terzo libro di quel Codice, cioè i misfatti i delitti e le contravvenzioni. Ma crediamo sufficiente quanto abbiamo detto, perchè i Consiglieri della Corona vi concentrino tutta la loro attenzione, e presentino al Parlamento un progetto di Codice Penale, quale lo richiedono i tempi, quale si deve aspettare da noi, eredi della Sapienza Romana.

Un'altra ragione e potentissima deve spingere i Ministri alla sollecita formazione di questo progetto.

Quantunque il Codice Sardo del 20 novembre 1859 segni un progresso nella via legislativa, pure non è l'opera della Nazione, non è l'opera del Parlamento. Emanato dal Re, nel tempo dei plenipoteri, non fu discusso dalle Camere. Un'opera di tanta mole, un'opera così monumentale, dev'essere l'opera del Parlamento, se si vuole, che rappresenti lo stato di civiltà, di progresso, di sapienza legislativa di tutta l'Italia.

Ci lusinghiamo adunque, che i Consiglieri della Corona, convinti di queste verità, vogliano ritirare il progetto delle modifiche al Codice penale, presentato non è guari al Senato, e accingersi con tutta solerzia ad un più grande lavoro, al progetto di tutto il Codice penale, nella compilazione del quale, vogliamo lusingarci, non dimenticheranno il Codice Napolitano, che, quantunque sia l'opera di mezzo secolo circa addietro, pure racchiude tante e sì belle disposizioni, come abbiamo e come avremmo potuto dimostrare meglio in più esteso lavoro, da dover sopravvivere ancora, e forse, chi sa, da dover rimanere perennemente nei Codici penali!

FINE.

INDICE

INTRODUZIONE	Pag.	3
I Sul fondamento del Diritto di punire	»	6
II Dei caratteri della pena	»	21

PROGETTO DEL CODICE PENALE ITALIANO

LIBRO PRIMO

Delle pene, dei reati in generale e dell'estinzione dell'azione penale e delle pene

TITOLO I Delle pene.	»	25
CAPO I Delle pene criminali	»	ivi
CAPO II Delle pene correzionali	»	28
CAPO III Delle pene comuni alla Giustizia criminale ed alla correzionale	»	31
CAPO IV Delle pene di polizia.	»	34
CAPO V Delle disposizioni comuni alle pene della Giustizia correzionale e della polizia	»	35
CAPO VI Delle disposizioni comuni ai tre ordini della Giu- stizia penale	»	36
CAPO VII Del passaggio da un grado ad un altro e da una pena ad un'altra	»	39
CAPO VIII Delle pene stabilite posteriormente al reato	»	41
CAPO IX Della esecuzione delle pene	»	ivi
TITOLO II Dei reati in generale	»	43
CAPO I Disposizioni generali	»	ivi

CAPO II Del reato mancato e del tentativo	Pag.	44
CAPO III Dei complici	»	45
CAPO IV Dell'età e dello stato di mente del reo	»	47
CAPO V Delle circostanze attenuanti.	»	49
CAPO VI Della reiterazione e della recidiva	»	50
Sezione I Della reiterazione	»	ivi
Sezione II Della recidiva	»	52
Disposizione comune alle due precedenti sezioni.	»	54
TITOLO III Dell'estinzione dell'azione penale e delle pene	»	55
Disposizione transitoria	»	59

OSSERVAZIONI AL PROGETTO

LIBRO PRIMO

*Delle pene, dei reati in generale e dell'estinzione
dell'azione penale e delle pene*

OSSERVAZIONI Sull'intestazione del libro I.	Pag.	61
TITOLO I Delle pene	»	63
Art. I	»	ivi
CAPO I Delle pene criminali	»	69
Art. II	»	ivi
Art. III IV V	»	70
Art. VI	»	83
Art. VII	»	84
Art. VIII	»	87
Art. IX X XI	»	93
Art. XII	»	95
Art. XIII	»	97
Art. XIV	»	ivi
CAPO II Delle pene correzionali	»	ivi
Art. XV	»	ivi
Art. XVI	»	98
Art. XVII	»	100
Art. XVIII	»	103
Art. XIX	»	110
Art. XX	»	ivi
Art. XXI a XXIV	»	111
CAPO III Delle pene comuni alla Giustizia criminale ed alla correzionale-	»	113

Art. XXV - - - - -	Pag. 113
Art. XXVI - - - - -	» 114
Art. XXVII - - - - -	» 117
Art. XXVIII - - - - -	» 118
Art. XXIX - - - - -	» 119
Art. XXX - - - - -	» ivi
Art. XXXI - - - - -	» 120
Art. XXXII - - - - -	» ivi
Art. XXXIII - - - - -	» 121
CAPO IV. Delle pene di polizia - - - - -	» ivi
Art. XXXIV a XXXVII.	» ivi
CAPO V. Delle disposizioni comuni alle pene della Giustizia correzionale e della polizia - - - - -	» 123
Art. XXXVIII a XLI - - - - -	» ivi
Art. XLII - - - - -	» 125
CAPO VI. Delle disposizioni comuni ai tre ordini della Giu- stizia penale - - - - -	» ivi
Art. XLIII - - - - -	» ivi
Art. XLIV - - - - -	» 126
Art. XLV - - - - -	» 128
Art. XLVI - - - - -	» 129
Art. XLVII - - - - -	» 139
Art. XLVIII - - - - -	» 131
Art. XLIX - - - - -	» 132
Art. L - - - - -	» 135
Art. LI - - - - -	» 136
CAPO VII Del passaggio da un grado ad un altro e da una pena ad un'altra. - - - - -	» ivi
Art. LII LIII - - - - -	» ivi
Art. LIV - - - - -	» 138
Art. LV - - - - -	» 140
Art. LVI - - - - -	» 141
Art. LVII - - - - -	» 143
CAPO VIII Delle pene stabilite posteriormente al reato	» ivi
Art. LVIII - - - - -	» ivi
CAPO IX Della esecuzione delle pene - - - - -	» 145
Art. LIX - - - - -	» ivi
Art. LX - - - - -	» 150
Art. LXI LXII - - - - -	» ivi
TITOLO II Dei reati in generale, - - - - -	» 151
CAPO I Disposizioni generali - - - - -	» ivi
Art. LXIII - - - - -	» ivi
Art. LXIV - - - - -	» 158
Art. LXV - - - - -	» 161
Art. LXVI - - - - -	» 162
CAPO II. Del reato mancato e del tentativo - - - - -	» 163
Art. LXVII LXVIII - - - - -	» ivi
Art. LXIX - - - - -	» 167

Art. LXX	, , , , , , , , ,	Pag. 167
Art. LXXI	, , , , , , , , ,	» 167
Art. LXXII	, , , , , , , , ,	» 168
CAPO III Dei complici	, , , , , , , , ,	» 173
Art. LXXIII a LXXVII.	, , , , , , , , ,	» 173
Art. LXXVIII LXXIX	, , , , , , , , ,	» 183
CAPO IV Dell' età e dello stato di mente del reo	, , , , , , , , ,	» 185
Art. LXXX	, , , , , , , , ,	» 185
Art. LXXXI a LXXXIII	, , , , , , , , ,	» 186
Art. LXXXIV	, , , , , , , , ,	» 199
Art. LXXXV LXXXVI	, , , , , , , , ,	» 199
Art. LXXXVII	, , , , , , , , ,	» 202
CAPO V Delle circostanze attenuanti	, , , , , , , , ,	» 206
Art. LXXXVIII	, , , , , , , , ,	» 206
CAPO VI Della reiterazione e della recidiva	, , , , , , , , ,	» 210
Sezione I Della reiterazione	, , , , , , , , ,	» 210
Art. LXXXIX a XCIX	, , , , , , , , ,	» 210
Art. C	, , , , , , , , ,	» 224
Sezione II Della recidiva	, , , , , , , , ,	» 231
Art. CI a CXIII	, , , , , , , , ,	» 231
Art. CXIV	, , , , , , , , ,	» 257
Art. CXV	, , , , , , , , ,	» 262
Art. CXVI	, , , , , , , , ,	» 266
TITOLO III Dell' estinzione dell'azione penale e delle pene	, , , , , , , , ,	» 267
Art. CXVII	, , , , , , , , ,	» 267
Art. CXVIII	, , , , , , , , ,	» 271
Art. CXIX CXX CXXI	, , , , , , , , ,	» 272
Art. CXXII	, , , , , , , , ,	» 277
Art. CXXIII	, , , , , , , , ,	» 279
Art. CXXIV CXXV	, , , , , , , , ,	» 282
Art. CXXVI CXXVII CXXVIII	, , , , , , , , ,	» 286
Art. CXXIX a CXXXVIII	, , , , , , , , ,	» 294
CONCLUSIONE,	, , , , , , , , ,	» 315

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE

- S.** Codice Penale Sardo
N. Codice penale dell' ex-regno delle Due Sicilie, e per
brevità Napolitano
m. manca
Leg. Org. Nap. Legge Organica Napolitana
Leg. Org. Sic. Legge Organica Siciliana
PP. Codice di Procedura Penale.

ERRORI

CORREZIONI

Pag.Lin.

36 29 Tutti i condannati a pene
 criminali
38 10 ed a quelle del giudizio con-
 tumaciale precedente
43 2 Del reato
50 9 reato, per lo quale

51 6 ecceda della metà il massimo
65 8 e l'esperienza avuta ecc. (si-
 no alla parola *opinione*)
— 34 al legge.
69 4 N. 5
75 35 lardati
97 23 S. 23 N. 20
110 23 accrescere
111 18 N. m.
121 26 N. 36
— 28 N. 58
126 14 Art. XL
130 27 esaminato
148 8 necessarie
151 2 Del reato
163 31 S. 96 e 67
173 23 N. 73
177 26 partecipazione
179 34 purificare
199 14 S. 83
224 13 S. 128
266 3 precedenti disposizioni
286 30 sentenze. Accettando
290 14 diversa
305 1 ignoranti

Tutti i condannati

ed a quelle dei giudizi pre-
cedenti
Dei reati
reato, non prescritto, e per lo
quale
ecceda il massimo
(Si tolgano)

la legge?
N. 3
lardati
S. 26 N. 21
accorciare
N. 28
N. 37
N. 58
Art. XLIV
esaminario
accessorie
Dei reati
S. 96 e 97
N. 74
partecipazione sciente
purificare
S. 93
S. 128 e 130
precedenti sezioni
sentenze; accettando
diversa
ignorati